



3

DIPENDENTE Di Corrado Luca		MATRICOLA 1798	
NAT. <u>A Taranto</u>		DATA DI ASSUNZIONE <u>15. 11. 2007</u> CATEG. _____	
IL <u>17. 11. 1979</u> STATO CIVILE <u>CONIUGATO</u>		NULLA OSTA UFF. COLLOC. N. _____ DATA _____	
INDIRIZZO <u>VIA LUINI N. 27 - TARANTO</u>		DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____ N. _____	
TEL. _____		COMUNE O PREFETTURA _____ DATA _____	
VARIAZIONE _____		LIBRETTO DI LAVORO N. _____ QUALIFICA _____ CAT. _____	
TEL. _____		COMUNE _____ DATA _____	
TITOLO DI STUDIO _____		☐ LICENZIAMENTO ☐ DIMISSIONI DATA _____	
POSIZIONE MILITARE _____		MOTIVO _____	
INVALIDO _____ CATEG. _____		DATA COMUNICAZIONE UFF. COLLOCAMENTO _____	
PROFUGO PROVENIENTE DA _____		DOCUMENTI RESTITUITI _____	
ORFANO _____ VEDOVA _____		DATA RESTITUZIONE DOCUMENTI _____	
PENSIONATO _____ TESSERA N. _____		FIRMA _____	
CARICHE SINDACALI _____			

Prot n° _____/UAG

Taranto,

Al Responsabile dell'Area Personale
Dott ssa M. Fabiola Menenti

E p c

Egr sig Direttore Amministrativo
Dott Pietro Carallo

SEDE

Oggetto sinistro n° 325/A/10 del 01/12/2010 - agente LUCA DI CORRADO

Si trasmette copia delle comunicazioni inviate all'agente LUCA DI CORRADO finalizzate al recupero del danno relativo al sinistro in oggetto dell'importo di €3 445,20

Considerato che alla data odierna non è pervenuto alcun risarcimento del danno e che l'ufficio sinistri con l'ultimo sollecito di recupero del danno ha ulteriormente formalizzato le modalità di esecuzione e l'importo delle trattenute da eseguirsi fino al soddisfo del credito, si rappresenta la necessità di provvedere in tal senso con le prossime competenze utili

Si prega di informare la scrivente della decorrenza delle trattenute e dell'estinzione del credito

Il Capo Unità AA GG e P.R.
(dottorssa Tiziana Tursi)

Tursi

Allegati Nota del 01/04/2011, prot 6145

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arredo

Prot. N° **13950**
06 AGO. 2012

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UF	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/PRETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
RG	RAGIONERIA/ECONOMATICA ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

Prot n° _____/UAG

Taranto,

RICEVUTA E
INSCRITA IN
DATA 4/8/2018

Al Responsabile dell'Area Personale
Dott ssa M Fabiola Menenti

E p c

Egr sig Direttore Amministrativo
Dott Pietro Carallo

SEDE

Oggetto sinistro n° 325/A/10 del 01/12/2010 - agente LUCA DI CORRADO

Si trasmette copia delle comunicazioni inviate all'agente LUCA DI CORRADO finalizzate al recupero del danno relativo al sinistro in oggetto dell'importo di €3 445,20

Considerato che alla data odierna non è pervenuto alcun risarcimento del danno e che l'ufficio sinistri con l'ultimo sollecito di recupero del danno ha ulteriormente formalizzato le modalità di esecuzione e l'importo delle trattenute da eseguirsi fino al soddisfo del credito, si rappresenta la necessita di provvedere in tal senso con le prossime competenze utili

Si prega di informare la scrivente della decorrenza delle trattenute e dell'estinzione del credito

Il Capo Unità AA GG e P R.
(dottorssa Tiziana Tursi)

Tiziana Tursi

Allegati Nota del 01/04/2011, prot 6145

AMAT s p a - Protocollo in Arrivo
Prot N° **13950**
06 AGO 2012

Del	P	PRESIDENTE	☐
	DG	DIRETTORE GENERALE	☐
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
	DT	DIRETTORE TECNICO	☐
	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
	UAG	AFFARI GEN/PR/SINISTRI	☐
	UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
	UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
	UI	INFORMATICA	☐
	UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
	UT	TECNICO	☐
	ufPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	ufRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
	STQ	STAFF QUALITA'	☐

Prot n° 16890 /UAG

Taranto, 21/09/2018

Egr. Avv. to Bruno Decorato
Via Mazzini, 42
74123 TARANTO

Oggetto Conferimento incarico – AMAT S p A / Di Corrado Luca

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S p A, si conferisce incarico di rappresentare la Società nell'opposizione - Rito Fornero - avverso l'ordinanza pronunciata il 19/06/2018 dal dott. L. De Napoli, promossa dall'ex dipendente sig. Luca Di Corrado, e spiegare domanda riconvenzionale nella parte del provvedimento con il quale il magistrato ha condannato la Società al pagamento di una indennità risarcitoria.

L'udienza di discussione è stata fissata il giorno 16/10/2018.

Il corrispettivo in suo favore per l'espletamento dell'attività prestata è stabilito con riferimento al preventivo di spesa trasmesso con nota del 29/06/2018.

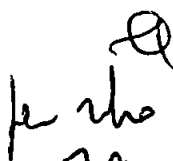
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, cui l'Azienda è tenuta, così come definitivamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, la S.V. è invitata a produrre:

- 1) curriculum Vitae (in formato europeo),
- 2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente),
- 3) copia della polizza assicurativa professionale.

Si prega, altresì, di valutare il rischio di soccombenza con riferimento ai seguenti parametri: remoto, possibile, probabile. Se resi in occasione di precedenti incarichi, non dovranno essere nuovamente prodotti i dati di cui ai punti 1 e 3.

A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)


Per r.ho. P. 24/10/2018
TA, av. Bruno Decorato

I sentenza + progetto di parcella procedimento penale 6795/13 .

Oggetto: I: sentenza + progetto di parcella procedimento penale 6795/13 rgnr - Di Corardo Luca
Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>
Data: 23/01/2020 21.14
A: <amat@amat.ta.it>

Inviato da smartphone Samsung Galaxy

----- Messaggio originale -----

Da: avv.petrone@libero.it

Data: 23/01/2020 18:19 (GMT+01:00)

A: tursi@amat.ta.it

Oggetto: sentenza + progetto di parcella procedimento penale 6795/13 rgnr - Di Corardo Luca

Buonasera Tiziana,

con riferimento al procedimento penale a carico di Di Corrado Luca (6795/13 rgnr) allego copia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 28.10.2019, unitamente al progetto di parcella per l'attività espletata.

Un cordiale saluto,

Claudio Petrone

Studio Legale Petrone - Associazione Professionale

Via Ciro Giovinezzi 91- 74123 TARANTO

Telefono (+39) 0994521480

Fax (+39) 0994521490

www.studiolegalepetrone.it

avv.petrone@libero.it

— Allegati —

sent +prog procpen.6795.13rgnr.pdf

3,2 MB



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Penale

in composizione monocratica

Il Giudice, Dr.ssa Sara Gabellone, all'udienza del 23.09.2019,
con l'intervento del Pubblico Ministero, Dr. ssa Stella Panariti,
l'assistenza del Cancelliere, Quatraro Daniela,
Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di:

DI CORRADO LUCA, nato a Taranto il 17.11.1979, e residente in
Leporano alla Via Colibri n. 7, libero, già assente, non comparso;

IMPUTATO

In relazione ai delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 485 e 640 c.p., poiché,
mediante artifici e raggiri consistiti nel falsificare le buste paga relative ai
mesi di agosto 2012 e ottobre 2012 quale dipendente AMAT spa, con
indicazione di uno stipendio netto più elevato di quello realmente
percepito, inducendo così in errore la società Sava Spa con sede in
Torino via G. Agnelli n. 200 che erogava il finanziamento n. 4290655
dell'importo di euro 13.433,61 per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500
pop tg. EL218gm dalla concessionaria "ELLEAUTO srl", si procurava
un ingiusto profitto con danno per la società erogatrice del
finanziamento e per la società datrice di lavoro. Con l'aggravante del
nesso teleologico tra i reati.

In Taranto, 20.11.2012.

Con l'intervento del difensore di fiducia Avv. Salvatore Di Fonzo;
con l'intervento dell'Avv. Maria Chiara Lerario, quale sostituto ex art.
102 c.p.p., del difensore della parte civile Avv. Claudio Petrone.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede per il reato di cui all'art. 485 c.p., una
sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato e chiede l'assoluzione dal reato di cui all'art. 640 nei

N. 2605/2019
REG. SENT.

N. 5651/16
R.g. Dib.

N. 6795/13
R.G.N.R.

N.
Repertorio

N.
Mod. 2/A/SG

Depositata in
Cancelleria

il 27-12-19

IL
CANCELLIERE

Visto:
Il Procuratore
Generale

Data irrevocabilità

Comunicaz. ex art.
15 Reg. es. C.p.p.

Comunicaz. ex art.
27 Reg. es. C.p.p.

Comunicaz. Ex art.
28 Reg. es. C.p.p.

[Handwritten signature]

confronti di Amat spa perché il fatto non sussiste e nei confronti di Sava spa per difetto di querela.

Il difensore della parte civile chiede l'affermazione della penale responsabilità e deposita conclusioni scritte e nota spese;

Il difensore dell'imputato conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato e, in subordine, non doversi procedere per mancanza di querela della Sava Spa e comunque si associa alle richieste del P.m.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 17.09.2015, Dⁱ Corrado Luca veniva citato innanzi al Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p.

Dopo un rinvio per consentire la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato e della persona offesa, all'udienza del 26.9.2019, Il Tribunale, verificata positivamente la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 420-bis c.p.p., disponeva procedersi in assenza dell'imputato e rinviava nuovamente per la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti della società Sava spa.

All'udienza del 30.01.2017, su richiesta del difensore dell'imputato per la pendenza di trattative di bonario componimento, il processo veniva rinviato con sospensione dei termini di prescrizione sino all'udienza del 13.11.2017 (sospensione per nove mesi e quattordici giorni).

Alla successiva udienza, dichiarato aperto il dibattimento, il Tribunale ammetteva le prove così come richieste dalle parti ed acquisiva la documentazione prodotta dal P.M.

All'udienza del 11.6.2018, stante il mutamento del giudice persona fisica il processo regrediva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti rinnovavano le richieste istruttorie ed il tribunale i relativi provvedimenti ammissivi e con il consenso delle parti ai fini della piena utilizzabilità quale prova si acquisiva la denuncia querela sporta da Francesco Poggi Walter in data 12.7.2013 e si procedeva all'esame dei testi Menenti Maria Fabiola e Picchi Enrico.

Alla successiva udienza del 26.11.2018, il Tribunale rilevava che risultava contestato il reato di cui all'art. 640 e 61 n. 2 che in virtù delle disposizioni di cui all'art. 12 Dlgs. 36/2018 era ormai procedibile a querela di parte, sicché disponeva un rinvio del processo al fine di notificare il verbale alla società Sava Spa che non aveva mai sporto querela affinché esercitasse il proprio diritto entro i termini previsti dalla legge e decorrenti dalla notifica del detto verbale. Sempre a tal fine veniva rinviato il processo all'udienza del 15.4.2019 e alla successiva udienza del 28.10.2019, rilevato che erano ormai spirati i termini per proporre querela, e che l'imputato non era comparso né vi

erano dichiarazioni acquisibili rese dallo stesso, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni. Subito dopo la discussione delle parti, il Giudice ha deciso come da dispositivo dandone lettura ai sensi degli artt. 544 e ss del c.p.p., riservando il deposito della motivazione nei termini di cui al dispositivo.

MOTIVAZIONE

1. Alla luce dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi con l'esame dei testi del p.m., l'acquisizione della denuncia querela sporta da Poggi Francesco Walter e l'acquisizione dei documenti prodotti dal P.m., deve pervenirsi ad una pronuncia di assoluzione del Di Corrado per il reato di cui all'art. 485 c.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e per il reato di cui all'art. 640 c.p. commesso in danno di Amat spa perché il fatto non sussiste. Va invece emessa una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di truffa nei confronti della società erogatrice del prestito per difetto di querela.

Al Di Corrado sono stati contestati i rati di cui agli artt. 61 n. 2, 485 e 640 c.p., "poiché, mediante artifici e raggiri consistiti nel falsificare le buste paga relative ai mesi di agosto 2012 e ottobre 2012 quale dipendente AMAT spa, con indicazione di uno stipendio netto più elevato di quello realmente percepito, inducendo così in errore la società Sava Spa con sede in Torino via G. Agnelli n. 200 che erogava il finanziamento n. 4290655 dell'importo di euro 13.433,61 per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 pop tg. EL218gm dalla concessionaria "ELLEAUTO srl", si procurava un ingiusto profitto con danno per la società erogatrice del finanziamento e per la società datrice di lavoro"

Invero, in punto di fatto è emerso che Di Corrado Luca aveva chiesto alla società di finanziamento Sava spa un prestito di euro 13.433,61 al fine dell'acquisto di un'autovettura Fiat 500; tale finanziamento era stato concesso al Di Corrado in data 20.11.2012 e sarebbe dovuto essere saldato in 72 rate da euro 232,50 dal 20.11.2012 al 20.11.2018. A tal fine il Di Corrado allegava in sede di richiesta di finanziamento le proprie buste paga in riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto con la società Amat spa

Con nota del 7.6.2013 la società Sava Spa chiedeva alla società Amat spa di confermare l'esistenza del rapporto di lavoro di cui alle buste paga che allegava.



Con note del 18.6.2013 e del 2.7.2013 la società Amat spa rappresentava alla società erogatrice del finanziamento che il Di Corrado era realmente alle dipendenze della predetta società, ma che tuttavia vi erano delle discordanze nelle buste paga consegnate dal Di Corrado rispetto a quelle emesse dalla società Amat spa.

Infatti, Poggi Francesco Walter sorgeva formale querela nei confronti del Di Corrado rappresentando che lo stesso aveva esibito alla società Sava spa delle buste paga che oltre ad avere delle difformità nella forma rispetto a quelle realmente rilasciate dal competente ufficio dell'Amat, la busta paga di agosto 2012, presentava un importo di euro 1.413, a titolo di stipendio netto, in luogo della reale somma percepita pari ad euro 203,00, mentre quella di ottobre 2012, presentava un netto pari ad euro 1276,00 in luogo del reale pari ad euro 120,00.

Tali circostanze emergenti dalla documentazione in atti, venivano confermate anche dai testi escussi, che svolgevano la propria attività nell'ufficio retribuzioni di Amat spa, i quali ribadivano che l'importo percepito realmente dal Di Corrado era sensibilmente più basso di quello riportato nelle false buste paga poiché era assunto con un contratto part-time e lo stipendio era gravato da diverse incombenze.

Orbene, va subito chiarito che dalla documentazione in atti, emerge che con addebito diretto sul conto corrente del Di Corrado la società Sava Spa prelevava la somma di euro 232,50 a titolo di rata del finanziamento (cfr. estratto conto del 31.12.2012 del Banco di Napoli) e che dall'istruttoria dibattimentale non è emerso in alcun modo che il Di Corrado non abbia adempiuto all'obbligazione contratta, atteso che da un lato tanto non è stato riferito né dai dipendenti dell'Amat spa, né dal legale rappresentante in sede di denuncia- querela, e dall'altro la società Sava Spa, non ha sporto querela, né il legale rappresentante della stessa è stato indicato come testimone.

A seguito del predetto D.lgs. 36/2018 e della modifica operata dall'art. 8 dello stesso, l'art. 640 c.p. prevede che: *«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51a euro 1.032. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549.*

1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)



Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.».

In primo luogo, va quindi preliminarmente rilevato che, anche dopo la notifica del verbale dell'udienza del 26.11.2018, nel corso della quale si invitava la società Sava Spa ad esercitare il proprio diritto di querela ai sensi dell'art. 12 Dlgs. 36/2018¹, la stessa non intendeva sporgere querela, sicchè ne consegue ai sensi dell'art. 529 c.p.p. una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela in relazione alla truffa contestata ai danni di Sava spa.

3. Quanto alla truffa contestata ai danni di Amat spa, il Tribunale rileva che difetta uno degli elementi costitutivi del reato, ovvero il danno per la persona offesa, in questo caso l'Amat- ma come già detto non è emerso in dibattimento neanche un danno per la società Sava spa-, atteso che dalle condotte tenute dal Di Corrado, la società datrice di lavoro non ha subito un danno ingiusto ai sensi dell'art. 640 c.p.

Occorre premettere, ai fini della valutazione circa la configurabilità del reato di truffa, l'iter formativo del delitto contestato è incentrato su un rapporto interattivo tra il reo e la vittima che si snoda attraverso una serie concatenata di momenti eziologici che, per il tramite degli artifici e dei raggiri, arrivano all'induzione in errore e, per l'effetto, all'atto di disposizione patrimoniale utile a produrre contestualmente la verifica del danno per la vittima e del profitto per l'autore del reato. Il nucleo centrale della condotta incriminata risiede, pertanto, nel porre in essere artifici e raggiri, tali da far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà o a produrre un falso convincimento nella vittima.

Essenziale è poi evidenziare che il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifici posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (Cass II, n. 43143/2013).

¹ Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela. " 1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.

La giurisprudenza accede ad un'interpretazione estensiva delle nozioni di artificio e raggiro, ricomprendendovi anche la semplice menzogna o il silenzio. Ed invero, il mendacio può integrare l'artificio o il raggiro allorquando si presenti in una forma idonea a suggestionare e convincere la persona offesa di una situazione che non trova riscontro nella realtà (cfr. al riguardo Cass., Sez. FER penale, Sentenza n. 42719 del 02/09/2010 per cui *"integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"*).

Del pari, anche il silenzio maliziosamente serbato da parte di chi abbia il dovere di informare l'altro contraente su determinate caratteristiche dell'affare può, dunque, integrare il reato di truffa.

Ai fini della sussistenza del reato, l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, *id est*, con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso; tale idoneità non è esclusa dall'esistenza di preventivi controlli da parte della vittima, né dalla sua scarsa diligenza nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità.

In particolare, è stato sostenuto in giurisprudenza che, sebbene in astratto la truffa non sarebbe configurabile quando l'agente si limiti ad approfittare dell'errore in cui versa la persona già in partenza, senza fare uso di artifici o raggiri idonei ad ingenerare o a mantenere l'errore in cui è caduta la vittima, quando la condotta dell'agente si esplica in un contegno capace di ingenerare errore per omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire o per simulato atteggiamento suggerito dal pravo proposito di secondare l'errore altrui e di sfruttarne le conseguenze, non v'ha dubbio che non si profitti soltanto passivamente di tale errore, ma lo si crea meditatamente con preordinato inganno (Cass. V, n. 987/1968)

Infatti, mette conto evidenziare come l'elemento materiale del reato di truffa, sia che abbia ad oggetto una condotta attiva, sia che si espliciti in una reticenza, debba essere preordinata a perpetrare l'inganno e, in ogni caso, ad occultare la verità.

Quanto poi al profilo del danno, va detto che la truffa, configurando secondo l'opinione prevalente un reato non di mero pericolo ma di danno, richiede comunque un reale depauperamento economico del soggetto passivo, quindi un'effettiva diminutio patrimonii, nella forma del danno emergente o del lucro cessante, a carico dello stesso ed è quindi necessario che la condotta truffaldina provochi una lesione effettiva del patrimonio, non essendo il mero disvalore della condotta di per sé

sufficiente a provocare la reazione dell'ordinamento, ove non si realizzino gli eventi di danno previsti.

La cassazione con sentenza n. 2281 del 2015 ha anche osservato come "(Cass. sez. 2^ 21 febbraio 2008 n 10085, Minci), "secondo la c.d concezione giuridica, che valorizza l'aspetto giuridico- formale del rapporto che si instaura fra il soggetto e i suoi beni, il momento della circolazione giuridica sarebbe, in ogni caso, prevalente sulla realizzazione effettiva del danno, ma.. permangono a tutt'oggi e restano rilevanti le ragioni che da tempo (v. SU n. 1/1999; SU n 18/2000) hanno indotto la giurisprudenza a confermare la opposta concezione economica, che richiede che la diminuzione del patrimonio del soggetto passivo sia reale ed effettiva".

3.1- Ebbene, tanto premesso in diritto, è evidente che nel caso di specie, Di Corrado Luca ha posto in essere artifici e raggiri – consistenti nel produrre false buste paga-nei confronti della società Sava spa, al fine di ottenere l'ingiusto profitto consistente nella percezione della somma a titolo di finanziamento che la società erogatrice ha concesso anche in considerazione dello stipendio apparentemente percepito dal Di Corrado, ma allo stesso tempo è fuor di dubbio che la società Amat spa non ha subito alcun danno da tale condotta, atteso che non vi è stata alcuna diminuzione del proprio patrimonio, né effettiva né potenziale. Invero, la società Amat spa non ha assunto obbligazioni a garanzia del debito del Di Corrado, per cui non ha assunto una esposizione debitoria nei confronti della società Sava spa, in relazione alla restituzione del denaro ottenuto in prestito dal Di Corrado, attesa anche la modalità di restituzione del debito con acconto mensile sul conto corrente dell'imputato.

Ne consegue che difettando uno degli elementi costitutivi del reato, si impone una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

4. Quanto all'utilizzo di false buste paga, tale condotta rientra certamente nella fattispecie di cui all'art. 485 c.p..

Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza n 5338/2015, ha sostenuto che *"il delitto di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto consumato il reato in questione nel luogo in cui erano pervenute le scritture private false, costituite da una dichiarazione dell'asserito datore di lavoro circa la sussistenza del rapporto di*

lavoro e da una correlata busta paga, alla società finanziaria richiesta dell'erogazione di un mutuo rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile)".

Tuttavia, come è noto, in forza del D.Lgs 7/2016, il delitto di falsità in scrittura privata (art 485 c.p.) è stato oggetto di depenalizzazione, sicchè, atteso che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, si impone una sentenza di assoluzione.

Il carico di lavoro giustifica la riserva del deposito della motivazione nel termine di cui al dispositivo.

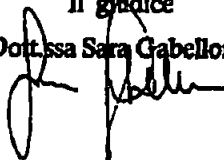
P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve DI CORRADO LUCA dal reato di cui all'art. 485 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché dall'art. 640 c.p. contestato ai danni di A.M.A.T. Spa, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato per il reato di truffa contestato ai danni della società Sava Spa, per difetto di querela.

Indica in giorni sessanta il deposito dei motivi.

Taranto, 28.10.2019

Il giudice
Dott.ssa Sara Gabellone


Oggetto: p.p. albano più altri
Mittente: avv.petrone@libero.it
Data: 15/11/2019, 20.31
A: tursi@amat.ta.it

Buonasera Tiziana,

all'udienza di questa mattina , hanno patteggiato la pena,
mentre Di Corrado hanno richiesto il giudizio abbreviato.

Gli altri imputati, invece, discuteranno l'udienza preliminare il prossimo **28.2.2020**,
allorquando il Gup emetterà la decisione anche relativamente alle altre posizioni.

Cordiali saluti

claudio petrone

Studio Legale Petrone - Associazione Professionale

Via Ciro Giovannazzi 91- 74123 TARANTO

Telefono (+39) 0994521480

Fax. (+39) 0994521490

www.studiolegalepetrone.it

avv.petrone@libero.it

UAG

Egr. Avv. to Bruno Decorato
Via Mazzini, 42
74123 TARANTO

Oggetto. Conferimento incarico - AMAT S.p.A. / Di Corrado Luca - Appello

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. si conferisce incarico di rappresentare la Società nel ricorso in appello per l'integrale riforma della sentenza n. 508/2019, resa dal Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, Giudice dott. L. De Napoli il 05/02/2019.

L'udienza di comparizione delle parti è stata fissata il giorno 25/09/2019.

Il compenso in suo favore per l'espletamento dell'attività prestata è stabilito con riferimento ai minimi tariffari ed a tal fine la prego di trasmettere il preventivo di spesa.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, cui l'Azienda è tenuta, così come definitivamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, la S.V. è invitata a produrre:

- 1) curriculum Vitae (in formato europeo),
- 2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente),
- 3) copia della polizza assicurativa professionale.

Si prega, altresì, di valutare il rischio di soccombenza con riferimento ai seguenti parametri: remoto, possibile, probabile. Se resi in occasione di precedenti incarichi, non dovranno essere nuovamente prodotti i dati di cui ai punti 1 e 3.

A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

MANDATO

Nella mia qualità di legale rappresentante p.t. dell'AMAT Spa, delego l'avvocato Bruno Decorato a rappresentare e difendere la soc. AMAT Spa, nel presente giudizio, nonché in ogni fase e grado che segua, ivi compresi giudizio di appello, fasi cautelare, di reclamo, merito, opposizione esecuzione, etc. Con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, nonché di conciliare di rinunciare, di chiamare in causa terzi ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna. Ai sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03, così come novellato dalla D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679) viene data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi allo espletamento del presente mandato.

Si elegge domicilio nello studio dell'avv. Bruno Decorato - Via Mazzini, 12


IL PRESIDENTE
Avv.to Giorgio Gira

E' autentica
Avvocato
Bruno Decorato

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del D Lgs. 33/2013 in
dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Io sottoscritto Avv. B. De Caro, nato a _____ e
residente in _____ in veste di _____
(inserirre tipologia incarico), (contratto Reo 14382 del 04/09/19)

Consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D P R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

relativamente a quanto disposto dal D Lgs. 33/2013 art. 15 c. 1, lettera c)

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE

- ☐ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione

ovvero

- ☐ di svolgere i seguenti incarichi e/o avere le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
(indicare tipo di incarico/carica, denominazione ente, durata dell'incarico/carica,
con punte)

SEZIONE II – ATTIVITA' PROFESSIONALE

- ☐ di non svolgere attività professionale

ovvero

- ☐ di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione
ente/società/studio)

Data _____

Firma _____

Esente da imposta di bollo a sensi dell'art. 37, D P R. 445/2000

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 4 settembre 2019 11:33
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Fwd: AMAT SPA C/ DI CORRADO - appello
Allegati: Conferimento mandato e dichiarazioni.pdf

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT SPA C/ DI CORRADO - appello
Data: Wed, 4 Sep 2019 11:32:39 +0200
Mittente: PEC AMAT <affari generali@pec.amat.ta.it>
A: Avv. Bruno Decorato <decorato.bruno@oravta.legalmail.it>

Buongiorno,
invio in un unico file atto di conferimenti incarico, mandato e dichiarazione ai sensi dell'art. 15
D.Lgs. 33/2013
Resto in attesa del preventivo e della ulteriore documentazione richiesta
Saluti,
Tiziana Tursi

STUDIO LEGALE DECORATO
Avv.to BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX: 099 4594742
pec: decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Taranto, 15 Novembre 2019

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti, n° 657
74121 Taranto

Trasmessa a : amat@pec.amat.ta.it

**Oggetto: AMAT SPA/Di Corrado Luca. Corte di Appello di Lecce-
Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Lavoro. R.G. N.
324/2019. Udienza Collegiale di discussione del 25.9.2019.
Preteso ricorso in appello proposto dal Sig. Di Corrado
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Taranto, Sezione
Lavoro, Dr. De Napoli, n° 508/2019. Trasmissione sentenza
n° 482/2019 resa dalla Corte di Appello. Comunicazioni.**

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 25.9.2019, sono lieto di comunicarVi che la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, Sezione Lavoro, con sentenza n° 482/2019 comunicatami a mezzo pec in data 14.11.u.s. - accogliendo l'eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità dell'impugnazione principale proposta dal Sig. Di Corrado in quanto tardiva, formulata nell'interesse dell'Azienda - ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo principale a suo tempo proposto dal reclamante.

In conseguenza della dichiarata inammissibilità del reclamo principale, il Collegio ha correttamente ritenuto che il reclamo incidentale proposto dall'Azienda, ai sensi dell'art. 334 ultimo comma C.p.c., ha perso ogni efficacia.

La Corte, infine, ha valutato di compensare interamente le spese del presente grado di giudizio " attesa la qualità delle parti ".

Mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Av. Bino Decafato
Maurizio Decafato

(All. 1)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata
di Taranto - **Sezione Lavoro** - composta dai
Signori

- 1) Dott. Virginia MAISANO -Presidente REL.
 - 2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
 - 3) Dott. Maria F. LEONE -Giudice Ausiliario
- ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro in grado di appello
iscritta al N. 286 del Ruolo Generale delle cause
dell'anno 2015, discussa e decisa all'udienza di
discussione del 9/10/2019

T R A

DI CORRADO Luca, nato a Taranto il 17.11.1974,
residente in Leporano (Ta) alla via Colibrì n. 7,
elettivamente domiciliato in Taranto al Viale
Virgilio n. 128, presso lo Studio professionale
dell'Avv. Rosa Villani che lo rappresenta e
difende in virtù di mandato alle liti posto a
marginio del ricorso in appello

- RECLAMANTE -

ANNO 2019

N. 482/2019 SENT.

N. 286/2015 R.G.

N. 1374/2019 CRON.

Sentenza depositata
in minuta in data
17-10-2019

OGGETTO

Reclamo ex art.
1, comma 58, l.
92/2012.

G. di



E

AMAR S p a - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (P.IVA. 00146330733), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giorgia Gita, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Decorato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con reclamo riconvenzionale, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Taranto alla Via Mazzini n° 42

- RECLAMATA E RECLAMANTE INCIDENTALE -

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale dell'udienza di discussione del 9/10/2019.

L. Cien



SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con la sentenza n 508/19 , emessa all'esito della fase di opposizione del c.d rito Fornero, il Tribunale di Taranto confermava l'ordinanza conclusiva della fase sommaria e ritenuto che il licenziamento intimato dall'Amat spa a Di Corrado Luca in data 8.5.2017 difettesse di proporzionalità rispetto alla condotta tenuta dal lavoratore ed accertata a mezzo dell'esperita istruttoria , provvedeva a norma del comma 5 dell'art. 18 L.300/70, dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannando la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 18 mensilità di retribuzione.

Avverso tale decisione proponeva reclamo il Di Corrado con ricorso depositato in data 17.7.2019, chiedendone la riforma ed insistendo nell'istanza di ammissione di una consulenza medico legale volta ad accertare se le sue condizioni di salute avessero influenzato la capacità di adempiere esattamente gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

L'Amat spa si costituiva con memoria depositata il 12.9.2019, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo , depositato oltre il termine di gg 30 dalla comunicazione della sentenza, avvenuta in data 6.2.2019. Spiegava peraltro reclamo riconvenzionale, chiedendo la declaratoria di legittimità dell'intimato licenziamento o, in subordine, la riduzione della liquidata indennità.

All'eccezione di tardività del reclamo resisteva il Di Corrado, deducendo l'incompletezza della comunicazione , da parte della Cancelleria del Tribunale, della sentenza di primo grado , in quanto mancante del testo integrale della decisione e dunque inidonea a permettere la piena conoscenza della stessa e a far decorrere il termine di legge per la proposizione dell'impugnazione.

Replicava l'Amat spa con note difensive, rilevando la mancata produzione , da parte del Di Corrado, della pec ricevuta dalla Cancelleria e producendo attestazione del responsabile di quest'ultima , relativa all'avvenuta trasmissione ai difensori anche del testo integrale della sentenza

La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo che segue

MOTIVI della DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità del reclamo proposto dal Di Corrado , sollevata in via preliminare dall'Amat spa, è fondata e va accolta . All'udienza del 25.9.2019 la difesa dell'azienda ha prodotto l'attestazione del funzionario della Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto in data 24.9.2019, relativa alla comunicazione , in data 6.2.2019, della sentenza qui reclamata, effettuata in via telematica agli avvocati costituiti tramite biglietto di cancelleria recante, in allegato, la copia integrale della sentenza stessa.

Nulla , al riguardo, ha osservato la difesa del Di Corrado, limitandosi a prendere atto della produzione .



Risulta così per tabulas la tardività del reclamo principale, proposto solo il 17.7.2019 e dunque ben oltre i 30 giorni decorrenti, nella specie, di 16 febbraio precedente.

All'inammissibilità del reclamo principale segue la perdita di ogni efficacia di quello incidentale, a norma dell'art 334 ultimo comma cpc.

La qualità delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado del giudizio.

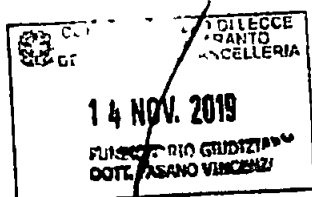
P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da D Corrado Luca nei confronti dell'Amat spa avverso la sentenza n.508/19 del Tribunale di Taranto, con la conseguenza, quanto al reclamo incidentale, di cui all'art.334 ult.co. cpc. Compensa interamente fra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Taranto, 9 10.2019

Il Presidente

F. Fasano



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Amat/Di Corrado, Corte di Appello - Sez. Lavoro R.G. 324/2019 - Trasmissione sentenza n. 482/2019 - Comunicazioni

Mittente: "Per conto di: decorato.bruno@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 15/11/2019 10.33

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/11/2019 alle ore 10:33:46 (+0100) il messaggio "Amat/Di Corrado, Corte di Appello - Sez. Lavoro R.G. 324/2019 - Trasmissione sentenza n. 482/2019 - Comunicazioni" è stato inviato da "decorato.bruno@oravta.legalmail.it" indirizzato a amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: B496700C 00C2DEA8 6E695438 61E6F7F2.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datcert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Certified email message

On 15/11/2019 at 10:33:46 (+0100) the message "Amat/Di Corrado, Corte di Appello - Sez. Lavoro R.G. 324/2019 - Trasmissione sentenza n. 482/2019 - Comunicazioni" was sent by "decorato.bruno@oravta.legalmail.it" and addressed to amat@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: B496700C 00C2DEA8 6E695438 61E6F7F2 posta-certificata@legalmail.it

The datcert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Amat/Di Corrado, Corte di Appello - Sez. Lavoro R.G. 324/2019 - Trasmissione sentenza n. 482/2019 - Comunicazioni

Mittente: "Avv. Bruno Decorato" <decorato.bruno@oravta.legalmail.it>

Data: 15/11/2019 10.31

A: amat@pec.amat.ta.it

Si rimette in allegato quanto in oggetto.

Distinti saluti

Avv. Bruno Decorato

— Allegati —

postacert.eml	1,4 MB
Amat_Di Corrado sentenza e comunicazioni.pdf	1,0 MB
dati-cert.xml	942 bytes

STUDIO LEGALE DECORATO
Avv.to BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX: 099 4594742
pec: decorato.bruno@coravta.legalmail.it

Taranto, 25 Settembre 2019

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti, n° 657
74121 Taranto

Trasmessa a : amat@pec.amat.ta.it

**Oggetto: AMAT SPA/Di Corrado Luca. Corte di Appello di Lecce-
Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Lavoro. R.G. N.
324/2019. Udienza Collegiale di discussione del 25.9.2019.
Preteso ricorso in appello proposto dal Sig. Di Corrado
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Taranto, Sezione
Lavoro, Dr. De Napoli, n° 508/2019. Udienza Collegiale di
discussione del 25.9.2019. Comunicazioni.**

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente comunicazione del 12.9.2019, Vi comunico che all'odierna udienza collegiale di discussione - a sostegno della eccezione di tardività dell'appello proposto dal Sig. Di Corrado - ho prodotto in giudizio la certificazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione sentenze della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto in data 24.9. u.s., attestante che la comunicazione della pubblicazione della sentenza n° 508/2019 impugnata dal Sig. Di Corrado " è stata ritualmente effettuata in via telematica agli avvocati costituiti tramite biglietto di Cancelleria il 6.2.2019 (come risulta dalle ricevute di notifica), con allegata la copia integrale della sentenza medesima ", che allego alla presente nota.

Vi rimetto, altresì, breve memoria di replica redatta nell'interesse dell'Azienda e depositata in via telematica presso la Cancelleria della Corte di Appello.

Il Collegio, con provvedimento trasmesso in data odierna a mezzo pec, che in copia pure allego alla presente, ha adottato ordinanza con la quale " ritenutane l'opportunità, rinvia la causa all'udienza del 9.10.2019 ore 9.30, per verbalizzare le conclusioni delle parti in ordine al reclamo incidentale proposto dall'Amat Spa ".

Mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Avv. Bruno Decorato



(All. ti 3)



TRIBUNALE DI TARANTO -SEZIONE LAVORO-

Io sottoscritto dott. Pierpaolo Chiarelli responsabile dell'ufficio pubblicazione sentenza di codesta sezione, letta l'istanza depositata dall'avv. Bruno Decorato in data odierna

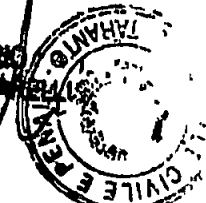
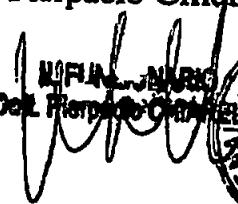
ATTESTO

che la comunicazione della pubblicazione della sentenza (n. 508/19 - R.G. n.6348/18 adottata ex art. 1 co. 57 L. 92 28/6/2012), è stata ritualmente effettuata in via telematica agli avvocati costituiti tramite biglietto di cancelleria il 06.02.2019 (come risulta dalle ricevute di notifica), con, allegata, la copia integrale della sentenza medesima.

Taranto lì, 24 settembre 2019

Il Funzionario
Dott. Pierpaolo Chiarelli

UFFICIO PUBBLICAZIONE
Dott. Pierpaolo Chiarelli



STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX: 099 4594742

e-mail: decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec: decorato.bruno@oravta.legalmail.it

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

R.G. N. 324/2019

UD.: 25.09.2019

BREVI NOTE DI REPLICA

Per l'AMAT S.p.A. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (P. IVA: 00146330733), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro-tempore*, Avv. Giorgia Gira, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Decorato

contro

Il Sig. Di Corrado Luca, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Villani

Con il presente atto si intende replicare brevemente a quanto dedotto da controparte nella memoria depositata il 17.9 u.s..

Orbene, a differenza di quanto affermato da controparte, dall'attestazione di avvenuta consegna del biglietto di Cancelleria ricevuto via pec dall'Avv. Rosa Villani il 6.2.2019 (il cui estratto è stato già prodotto in giudizio) si evince non solo la regolare comunicazione della pubblicazione della sentenza (circostanza non contestata dall'appellante), ma anche la presenza dell'allegato contenente il testo integrale della sentenza n. 508/2018, indicato dal file: 17213052a.pdf.zip.hash.



STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX: 099 4884742

e-mail: decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec:decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Invero, si tratta del medesimo documento (recante, non a caso, lo stesso numero) rinveniente all'interno del fascicolo telematico del giudizio di primo grado e contenente la sentenza n. 508/2019.

In ogni caso, all'AMAT mette conto rilevare che controparte ha ommesso di produrre la pec ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale di Taranto dalla quale emergerebbe la mancanza del file relativo alla sentenza impugnata, per cui non ha fornito la prova di quanto sostiene.

Si ribadisce, peraltro, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'attestazione di Cancelleria, relativa alla comunicazione via PEC di un provvedimento, è idonea a dimostrare, fino a prova contraria gravante sul destinatario, tanto la ricezione quanto il contenuto della comunicazione stessa (Cass. Civ., 25.1.2017, n. 1907).

A tacer d'altro, si produce copia conforme della certificazione del Responsabile dell'Ufficio pubblicazione sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, attestante la rituale notifica della sentenza di che trattasi in via telematica agli avvocati costituiti in data 6.2.2019, con allegata la copia integrale della sentenza medesima.

Appare, infine, privo di pregio quanto affermato in merito alla mancanza della dicitura "notificazione ai sensi del D.L. n. 179/2012", in quanto trattasi di comunicazione di Cancelleria, idonea a norma all'art. 1 comma 58 della Legge n. 92/2012 (contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il



STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX: 099 4594742

e-mail: decorato.bruno@taranta.legalmail.it

pec:decorato.bruno@taranta.legalmail.it

reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore) a far decorrere il termine di 30 giorni per l'impugnazione del provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto nonché di quanto contenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente trascritta, l'AMAT Spa, come sopra rappresentata e difesa, conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia dichiarare irricevibile, inammissibile e comunque integralmente rigettare il ricorso per cui è causa in quanto infondato in fatto e in diritto, accogliendo le conclusioni spiegate nella propria comparsa di costituzione e risposta.

Si produce copia conforme della attestazione del responsabile dell'Ufficio pubblicazione sentenze della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto sopra descritta.

Taranto, 24.9.2019

Avv. Bruno Decorato





CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 324/19 Reg. Gen.

N. 1336/2019 Cron.

DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Nella causa

TRA

Di Cenado Luca

E

AMAT Me

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ri-banire l'offensiva, ridurre la causa
all'ordine del 9.10.19 che 9.30 per verba
l'ordine le conclusioni delle parti in ordine
al regolamento interinale proposto dal
l'AMAT Me
Taranto, 25.9.19

Il Presidente
On

Oggetto: POSTA CERTIFICATA. Amat/Di Corrado R.G. 324/2019 Corte di Appello - Ud 25.9.2019 - Comunicazioni

Mittente: "Per conto di: decorato.bruno@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 25/09/2019 18.40

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/09/2019 alle ore 18 40 25 (+0200) il messaggio "Amat/Di Corrado R G 324/2019 Corte di Appello - Ud. 25 9 2019 - Comunicazioni" è stato inviato da "decorato.bruno@oravta.legalmail.it" indirizzato a. amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio 073FBCB8 00F18887.694B98B4 453A68A0 posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datcert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Certified email message

On 25/09/2019 at 18 40 25 (+0200) the message "Amat/Di Corrado R G 324/2019 Corte di Appello - Ud 25 9.2019 - Comunicazioni" was sent by "decorato.bruno@oravta.legalmail.it" and addressed to amat@pec.amat.ta.it
The original message is attached

Message ID 073FBCB8 00F18887 694B98B4 453A68A0 posta-certificata@legalmail.it

The datcert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Amat/Di Corrado R.G. 324/2019 Corte di Appello - Ud. 25 9.2019 - Comunicazioni

Mittente: "Avv. Bruno Decorato" <decorato.bruno@oravta.legalmail.it>

Data: 25/09/2019 18.41

A: amat@pec.amat.ta.it

Rimetto in allegato quanto in oggetto.

Cordiali saluti

Avv. Bruno Decorato

~

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
<https://www.avast.com/antivirus>

— Allegati. —

postacert.eml	661 kB
Comunicazioni.pdf	481 kB
daticert.xml	907 bytes

1

STUDIO LEGALE DECORATO
Avv.to BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX: 099 4594742
pec: decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Taranto, 5 Settembre 2019

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti, n° 657
74121 Taranto

Trasmessa a : amat@pec.amat.ta.it

Oggetto: AMAT SPA/DI Corrado Luca. Trasmissione preventivo di massima delle competenze professionali per resistere al ricorso in appello proposto dal Sig. Di Corrado dinanzi alla Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. De Napoli, n° 508/2019 e per proporre appello incidentale avverso il capo di sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dall'Azienda.

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato e facendo seguito alla Vs. pec del 4.9. u.s. ed a tutte le mie precedenti comunicazioni relative ai giudizi promossi dal Sig. Di Corrado nei confronti dell'Azienda in conseguenza del comminato licenziamento, prima di procedere alla trasmissione del preventivo in questione, mi corre obbligo farVi presente quanto segue :

Con la sentenza n° 508/2019 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, in composizione monocratica nella persona del Dr. De Napoli, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento ed ha condannato la resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rigettando nel resto la domanda attorea e la domanda riconvenzionale spiegata dall'Azienda, disattendendo quest'ultima senza alcuna motivazione, come

è dato leggere a pag. 12 della sentenza, a Voi già trasmessa con mia precedente nota del 6.2. u.s..

Orbene, alla luce di quanto sopra brevemente esposto, mi corre obbligo farVi presente che l'Azienda – oltre che resistere alla proposta impugnazione – potrebbe proporre, nella memoria difensiva, appello incidentale avverso il predetto capo di sentenza ai sensi dell'art. 436 C.p.c., notificandolo alla controparte almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 25.9.2019.

In ogni caso, esaminato il D.M. 10.3.2014 n° 55, che regola il pagamento delle spese processuali, relativamente al ricorso in appello avanzato dal Di Corrado, ritengo sia possibile determinare il compenso nel seguente modo, tenuto conto di quanto previsto nella lettera di conferimento di incarico (minimi tariffari) ed applicando gli Artt. 1-11 del suddetto Decreto per le cause di lavoro di valore indeterminabile (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), con l'abbattimento massimo per ogni singola fase previsto per l'ipotesi di liquidazione giudiziale.

Pertanto, per la fase di studio della controversia, il valore minimo abbattuto è pari ad € 1.545,00; quello della fase introduttiva è pari ad € 573,00; quello della fase istruttoria e/o di trattazione è di € 1.253,00; infine, quello della fase decisionale è pari ad € 1.395,00, per un importo complessivo di € 4.766,00=, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso) per € 714,90, Cassa Avvocati (4%) per € 219,24, IVA 22% sull'imponibile per € 1.254,03, per un ipotesi di compenso liquidabile di € 6.954,17.

Unitamente al presente preventivo, Vi rimetto copia del *curriculum vitae*, della dichiarazione sostitutiva debitamente firmata nonché copia della polizza assicurativa professionale.

Nel rimanere in attesa di ricevere il mandato in originale, mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Avv. Bruno Decorato
Bruno Decorato

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: DI CORRADO LUCA/AMAT SPA - PRETESO APPELLO
AVVERSO LA SENTENZA N. 508/2019 TRIB. TA SEZ. LAV. DOTT. DE NAPOLI
Mittente: "Per conto di: decorato.bruno@oravta.legalmail.it" <posta-
certificata@legalmail.it>
Data: 02/09/2019 11.43
A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/09/2019 alle ore 11 43.11 (+0200) il messaggio "DI CORRADO LUCA/AMAT SPA - PRETESO APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 508/2019 TRIB. TA SEZ. LAV. DOTT. DE NAPOLI" è stato inviato da "decorato.bruno@oravta.legalmail.it" indirizzato a amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio 073FBCB8 008A5962.F15B5B74 453A68A0 posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato datcert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 02/09/2019 at 11 43:11 (+0200) the message "DI CORRADO LUCA/AMAT SPA - PRETESO APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 508/2019 TRIB. TA SEZ. LAV. DOTT. DE NAPOLI" was sent by "decorato.bruno@oravta.legalmail.it" and addressed to amat@pec.amat.ta.it
The original message is attached

Message ID. 073FBCB8 008A5962 F15B5B74.453A68A0.posta-certificata@legalmail.it

The datcert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: DI CORRADO LUCA/AMAT SPA - PRETESO APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 508/2019 TRIB. TA SEZ. LAV. DOTT. DE NAPOLI
Mittente: "Avv. Bruno Decorato" <decorato.bruno@oravta.legalmail.it>
Data: 02/09/2019 11.41
A: amat@pec.amat.ta.it

Alla cortese attenzione del Presidente Avv. Giorgia Gira e del D.G. Ing. Massimo Dicecca.

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato, Vi comunico che l'Avv. Rosa Villani, nell'interesse del Sig. Di Corrado Luca, in data 26.8 u.s. ha notificato al mio indirizzo pec ricorso in appello, che allego alla presente comunicazione unitamente alla procura alle liti e alla relata di notifica, avverso la sentenza n. 508/2019 resa dal Tribunale di Taranto

Mi corre obbligo, peraltro, farVi presente che tra gli allegati inviati non risulta il decreto di fissazione di udienza di comparizione, pure indicato nella relata di notifica.

Tra l'altro, nonostante tale irregolarità (che di per sè non costituisce invalidità e/o nullità dell'atto), ho appreso dalla Cancelleria della Corte di Appello che l'udienza di comparizione delle parti è stata fissata per il giorno 25.9.2019.

E' di tutta evidenza l'opportunità per l'Amat di resistere al proposto appello, se del caso spiegando appello incidentale sul capo di sentenza che ha confermato la condanna per l'Azienda al pagamento delle 18 mensilità.

A tal proposito, Vi rappresento la mia disponibilità a difendere l'Azienda anche in questa nuova fase processuale.

Nel rimanere in attesa di conoscere le Vostre determinazioni a riguardo, con cortese sollecitudine attesa l'imminenza dell'udienza, porgo distinti saluti.

Avv Bruno Decorato



Mail priva di virus www.avast.com

— Allegati —

postacert.eml	5,3 MB
appello Di Corrado.pdf	3,8 MB
datcert.xml	938 bytes

Studio Legale
Avv. Rosa Villani
Viale Virgilio n. 128 – 74121 Taranto
Tel. / Fax 099/2227851 - Cell. 348/1121955
e-mail: villanirosa@gmail.com
pec: villani.rosa@oravta.legalmail.it

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI LECCE
Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Lavoro
RICORSO IN APPELLO

per

Di Corrado Luca (DCRLCU79S17L049Q), nato a Taranto, il 17.11.1979 residente in Leporano (Ta) alla via Colibri n. 7, elettivamente domiciliato in Taranto al Viale Virgilio n. 128, presso lo Studio professionale dell'Avv. Rosa Villani (C.F. VLLRSO79T41L049T) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti posto a margine del presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec: villani.rosa@oravta.legalmail.it ed al seguente numero di fax: 099. 2227851

contro

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (P. IVA: 00146330733) in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657

per l'integrale riforma

della sentenza n. 508/2019, resa dal Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, Giudice Dott. L. De Napoli il 5 febbraio 2019 (Doc. n. 1 – copia conforme sentenza)

*

Del primo grado del giudizio.

Con ricorso *ex lege* 92/2012 Luca Di Corrado conveniva in giudizio la A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., affinché il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, in via principale e nel merito, dichiarasse nullo il licenziamento irrogatogli con ordine alla società convenuta di reintegrazione nel proprio posto di lavoro ex art. 18 L. 300/700 e condanna della stessa al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto; in via subordinata e nel merito accertasse l'insussistenza della giusta causa o giustificato motivo soggettivo ex art. 18 comma 5 con ordine a A.M.A.T. spa di reintegrazione nel proprio posto di lavoro e condanna della stessa al pagamento di una indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità, in via ancor più gradata accertasse l'illegittimità del licenziamento intimatogli con ordine a A.M.A.T. spa di pagare in suo favore una indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Adduceva l'odierno ricorrente

- di essere stato dipendente dell'A.M.A.T. spa con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, in forza di contratto di lavoro subordinato *part-time* a tempo indeterminato dal mese di ottobre 2007 e sino alla data del licenziamento, con mansioni di collaboratore di esercizio di cui alla declaratoria del CCNL di categoria, sempre adibito – nel corso del predetto rapporto di lavoro - presso l'ufficio sito in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657.

- Di aver ricevuto, in data 8 marzo 2017 una contestazione disciplinare con la quale gli venivano attribuite dalla società datrice di lavoro delle presunte condotte presumibilmente accertate nel corso del procedimento penale pendente dinanzi alla Procura di Taranto, recante R.G. n. 6466/2016 e consistenti nella presunta dissimulazione di assenze dal posto di lavoro attraverso non meglio identificate "false presenze a mezzo di un distorto uso del rivelatore e del badge personale con il concorso di altri colleghi" durante due distinti periodi (dal 23 maggio 2014 al 2 giugno 2014 e dal 9 gennaio 2015 al 25 gennaio 2015) (Doc. n. 1),

- di aver fornito, ex art 7, comma 2, L. n. 300/1970, con nota del 6 marzo 2017 alla società convenuta giustificazioni alle predette contestazioni disciplinari (Doc. n. 2 - fascicolo fase sommaria).

- di aver tuttavia, subito del tutto immotivatamente dalla società datrice provvedimento di destituzione dal servizio, ex art 45 del Regolamento Allegato A al R.D. n. 148/1931, punti 2, 4, 8, e 9 (Doc. n. 3 - fascicolo fase sommaria).

- con nota raccomandata a mano del 6 aprile 2017, ritenendo del tutto illegittimo il provvedimento disciplinare adottato dalla propria datrice di lavoro, di aver fornito tempestivamente ulteriori giustificazioni avverso detto provvedimento ricalcando pedissequamente le stesse giustificazioni rassegnate nella precedente nota del 9 marzo 2017 di cui al punto sub 5) della narrativa del presente atto (Doc. n. 4 - fascicolo fase sommaria).

- di aver subito con nota dell'8.05.2017 (Prot. Az. N. 8177/DG) sanzione disciplinare di licenziamento per giusta causa con risoluzione immediata del rapporto di lavoro (Doc. n. 5 - fascicolo fase sommaria)

- con nota racc. a/r del 1 giugno 2017 - anticipata via fax in pari data e recapitata il 6 giugno 2017 di aver provveduto opportunamente e tempestivamente ad impugnare il recesso datoriale ingiustamente intimatogli perché palesemente nullo, illegittimo ed ingiustificato. (Doc. n. 6 - fascicolo fase sommaria)

All'esito dell'istruttoria sommaria il Giudicante emetteva ordinanza recante R. G. n. 7202/2017 con cui accoglieva solo parzialmente l'impugnativa di licenziamento intimatogli dall'Amat spa in data 8.05.2017, con declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro *inter partes* con effetto dalla data del licenziamento e condanna della società datrice al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

*

Con ricorso depositato il 17.7.2018, Di Corrado Luca proponeva opposizione alla predetta ordinanza ed intervenuta la costituzione della società reclamata la causa veniva discussa oralmente all'udienza del 5 febbraio 2018, all'esito il Giudice emetteva il seguente dispositivo di sentenza: "visto l'art. 1 co. 57 l. 28.6.2012 n. 92, dichiara risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; rigetta nel resto la domanda attorea; rigetta la domanda riconvenzionale; spese compensate".

*

LA MOTIVAZIONE ESPRESSA DAL GIUDICE DI PRIME CURE

Il Tribunale adito nel giudizio di opposizione nella motivazione dell'impugnata sentenza a pag. 3 ha così statuito: "Egli (il ricorrente ndr) chiede, in via principale, dichiararsi nullo il licenziamento, in violazione dell'art. 3 l. n. 108/1990 con applicazione della tutela apprestata dall'art. 18 co. 1-2 l. 300/1970, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno in misura delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione.

Senonchè il motivo discriminatorio individuato in ricorso nella circostanza che solo l'istante, tra i 44 dipendenti coinvolti nella vicenda (..) sarebbe stato licenziato, non risulta in alcun modo provato all'esito dell'espletata prova per testi, e risulta al contrario smentito dalle disposizioni rese dal teste Rota Stefano (..) il quale ha riferito che solo alcuni tra i dipendenti sottoposti all'indagine penale non sono stati licenziati, e dalla teste Mamenti Maria Fabiola (..) la quale ha riferito che al termine del relativo procedimento disciplinare sono stati licenziati sei dipendenti, otto sono stati retrocessi di livello, 14 temporaneamente sospesi dal servizio, uno scagionato sulla base delle giustificazioni prodotte, mentre gli altri dipendenti coinvolti erano stati nel frattempo collocati in pensione o si erano dimessi e uno era deceduto, la detta teste ha precisato poi che le sanzioni disciplinari sono state differenziate in base al numero di violazioni commesse e alla durata della prestazione resa: né tale deposizione è stata sul punto smentita da alcuna contraria risultanza istruttoria. Ancora più in radice deve comunque osservarsi che nella specie non è configurabile la denunziata connotazione discriminatoria del licenziamento in quanto, ai sensi dell'art. 15 l. 330/1970, il licenziamento come gli altri atti datoriali è discriminatorio quando trovi causa nell'affiliazione o nell'attività sindacale del lavoratore, nella sua partecipazione ad uno sciopero, o ancora nella sua appartenenza politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso. In altri termini, non basta che il dipendente sia trattato in senso deteriore rispetto ai colleghi, occorrendo invece che tale diverso trattamento sia determinato da uno dei fattori di discriminazione suindicati.

*

Ancora a pag. 8 dell'impugnata sentenza ha così statuito: "L'istante chiede in via ugualmente subordinata, annullarsi il licenziamento perché intimato in difetto di giusta causa, per insussistenza del fatto contestato, con applicazione della tutela apprestata dall'art. 18, co. 4 l. n. 300/70, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria di 12 mensilità della retribuzione. Senonchè la sussistenza del fatto contestato è stata dimostrata in concreto dalla resistente, almeno entro i limiti della cognizione sommaria (..). La condotta illecita addebitata all'istante consiste nell'essersi, nei sei giorni di gennaio 2015 indicati in contestazione disciplinare, allontanato dal posto di lavoro senza timbrare l'uscita, rientrando dopo qualche ora, (da una a cinque) senza timbrare l'arrivo, ma solo per timbrare subito dopo l'uscita (la lettera precisa giorno per giorno l'esatto orario della prima uscita, del rientro e dell'uscita definitiva), in tal modo attestando la propria presenza sul posto di lavoro anche nella fascia oraria in cui se ne era allontanato. Ebbene lo stesso istante ha ammesso i fatti, pur precisando di essersi allontanato dal posto di lavoro a causa di improvvise crisi di ansia – peraltro derivanti da malattia professionale riconosciuta in sede giudiziaria – e

previo permesso di uscita da parte del diretto superiore gerarchico, che lo autorizzava poi al rientro, laddove tali adempimenti non risultano in alcun modo dimostrati, anzi neppure sono stati dedotti in ricorso. Né può ipotizzarsi che lo stato morboso dell'istante fosse in tali occasioni così grave da impedirgli di timbrare l'uscita, ove si consideri che egli è sempre rientrato a distanza di poche ore e senza mai essersi recato in strutture sanitarie, limitandosi a contattare telefonicamente il proprio medico curante; in ogni caso sicuramente egli avrebbe potuto timbrare il rientro che, per sua ammissione avveniva. "una volta finita la crisi di ansia"; va poi rilevato che il danno biologico derivante dalla detta malattia, è stato determinato, come attestato dalla documentazione in atti, in misura del 5% (di per sé inferiore alla soglia minima del 6% prevista dall'art. 13 d. lgs. n. 38/2000 per la indennizzabilità da parte dell'Inail) ed è pertanto, di modesta entità.

Deve pertanto, ritenersi la sussistenza del fatto, unitamente alla sua illecità, (sulla necessità di quest'ultima ai fini della esclusione della tutela reintegratoria ex art. 18 co. 4 l. n. 300/70) ove si consideri il danno economico subito dal datore di lavoro, che ha dovuto retribuire complessive venti ore circa di prestazioni non rese, oltre al disvalore ambientale insito nella condotta" (...) mentre ultronea si rivela, all'esito dell'istruttoria già espletata nella fase sommaria, la consulenza tecnica di ufficio medico - legale invocata dall'attore".

*

Tale sentenza è errata ed ingiusta e, con il presente ricorso in appello, il sig. Di Corrado, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato ne chiede l'integrale riforma.

MOTIVI DI APPELLO

*

a) SULLA MANCATA CONNOTAZIONE DISCRIMINATORIA DEL LICENZIAMENTO INTIMATO.

La sentenza emessa dal giudice di primo grado si palesa erronea relativamente alla mancata connotazione discriminatoria del licenziamento intimato al dipendente che nella specie, ha subito discriminazione per motivi di "handicap", ex artt. 15 St. lav., artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 216 del 2003, nonché artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 198 del 2006.

In particolare, detta discriminazione - di cui, lo si ripete - il giudice adito non ha tenuto affatto conto nell'impugnata sentenza, è stata perpetrata dalla società datrice nell'ambito del procedimento amministrativo di accertamento dell'addebito disciplinare, dove il lavoratore, nonostante le patologie da cui è affetto - disturbo bipolare e degli attacchi d'ansia - ha subito un trattamento uguale rispetto agli altri dipendenti assoggettati al medesimo procedimento. In particolare, sulla scorta del principio di eguaglianza ex art. 3, co. 1 della Cost., volto ad evitare discriminazioni di ogni genere, l'A.M.A.T. spa avrebbe dovuto condurre il procedimento amministrativo di accertamento dell'addebito disciplinare ai 4 anni del Di Corrado in maniera differente rispetto a quelli relativi agli altri dipendenti proprio in ragione del suo status di salute costituente una particolare condizione personale che avrebbe richiesto una differenziazione di trattamento connotato da una tutela "rafforzata" del soggetto, che nella specie, si presentava essere portatore di handicap.

Orbene, nel capo di sentenza in questa sede oggetto di specifica doghianza non viene preso in debito conto lo *status* di *handicap* sofferto dal dipendente, *status* che lungi dall'essere oggetto di attenta valutazione da parte del giudicante, è stato del tutto ignorato e disatteso. In particolare, come si evince dalle note a firma dell'Amat spa (cfr. doc. n. 3 e 5 fascicolo di parte convenuta – fase sommaria), quest'ultima, a fronte delle giustificazioni rese dal lavoratore e con le quali lo stesso, sin dall'inizio, faceva presente che gli allontanamenti oggetto di contestazione, in realtà, erano sempre giustificati dai gravi motivi di salute legati alla patologia (disturbo bipolare) sofferta da tempo e alla stessa ben nota, lungi dal disporre un accertamento medico – legale al fine di accertare lo stato di salute del lavoratore o dal disporre l'audizione dei responsabili gerarchici, testimoni oculari degli episodi di malessere dallo stesso sofferti, respingeva aprioristicamente tutti i motivi di giustificazione.

Risulta, quindi, di palmare evidenza come il procedimento amministrativo di accertamento dell'addebito disciplinare in questione, gravemente connotato da numerosi profili discriminatori, sia sfuggito ad un attento esame da parte del giudice dell'opposizione che per questo l'ha considerato erroneamente privo dei connotati discriminatori, anziché dichiararlo illegittimo e conseguentemente, nullo

PER QUANTO PRECEDE SI CHIEDE CHE IL COLLEGIO ADITO, A MODIFICA DELL'ERRONEA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE, DICHIARI IL LICENZIAMENTO INTIMATO AL DI CORRADO DISCRIMINATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 15 ST. LAV., 2 E 3 D.LGS. N. 216/2003, NONCHE' 25 E 26 D.LGS. n. 198/2006 CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI NULLITA' DELLO STESSO E CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA TUTELA APPRESTATA DALL'ART. 18 CO. 1-2 L. N. 300/1970.

B) ERRONEA PRONUNCIA SULLA SUSSISTENZA ED ILLECEITA' DEL FATTO OGGETTO DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE.

La sentenza emessa dal Giudice di prime cure è erronea perché non tiene affatto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto emersi all'esito dell'istruttoria celebrata nell'ambito del procedimento sommario e che si sono rivelati idonei a far concludere per l'insussistenza del fatto contestato nella lettera di addebito disciplinare e posto alla base del licenziamento per giusta causa perpetrato ai danni del Di Corrado. In sostanza, tali elementi trovano fondamento nell'esimente da subito invocata dal lavoratore consistente nelle ripetute crisi d'ansia, nonché i ripetuti attacchi di panico sofferti nelle sei giornate oggetto di contestazione disciplinare. L'esistenza di tale esimente oltre a non essere stata mai oggetto di contestazione da parte della società datrice è stata accertata anche dal giudice di prime cure nella fase sommaria del giudizio di impugnativa della sanzione disciplinare, nonché confermata a pieno in quella di opposizione. In particolare, il Giudice di prime cure, a conclusione del giudizio sommario nell'impugnata ordinanza accertava: *"(...) la circostanza (le improvvise crisi di ansia – peraltro derivanti da malattia professionale riconosciuta in sede giudiziaria n.d.r.) benchè sostanzialmente confermata dalla espletata prova testimoniale (...)"*. Ora, risulta di palmare evidenza che il giudice ha negato l'insussistenza del fatto oggetto di contestazione disciplinare sulla scorta dell'erronea valutazione circa la rilevata e

presunta: "inidoneità" dell'invocata circostanza esimente "ad elidere la sussistenza degli illeciti" (Cfr. Ordinanza del 19.06.2018 – Doc. n. 2). Orbene, il magistrato, senza avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico di ufficio al fine di far valutare da un medico se lo stato morboso del ricorrente fosse realmente idoneo a costringerlo all'allontanamento repentino dal posto di lavoro, in maniera apodittica ha ritenuto che nella specie non potesse affatto: "ipotizzarsi che lo stato morboso dell'istante fosse in tali occasioni così grave da impedirgli di timbrare l'uscita, ove si consideri che egli è sempre rientrato a distanza di poche ore e senza mai essersi recato in strutture sanitarie, limitandosi a contattare telefonicamente il proprio medico curante". Com'è noto alla scienza medica i c.d. attacchi d'ansia derivano da uno stato morboso che rende il soggetto che ne soffre estremamente irrazionale tanto da costringerlo alle volte a tenere – suo malgrado – comportamenti dettati dall'impulso e dalla paura. Atteso che nel giudizio sommario è stata acquisita agli atti tutta la documentazione medica che accerta e attesta in modo incontrovertibile l'esistenza di tutte le patologie sofferte dal ricorrente, questa difesa proprio non si spiega come il giudice investito della fase sommaria e di quella di opposizione abbia potuto valutare lo stato morboso del ricorrente non idoneo ad integrare l'esimente utile ad escludere l'elemento soggettivo nella condotta incriminata. Né tantomeno, si comprende quale sia stato il motivo per cui il giudice abbia ritenuto nell'impugnata sentenza, il ricorso ad un'eventuale CTU meramente: "ultroneo".

Di avviso contrario sono stati il Tribunale di Roma (cfr. sentenza 17 novembre 2015 n. 7722) e la Corte D'Appello di Brescia (cfr. sentenza n. 173 del 12.05.2015) i quali in casi del tutto speculari a quello oggetto del presente giudizio hanno affermato che la sussistenza del fatto contestato va esclusa in presenza di una causa di giustificazione. In particolare, per la Corte D'Appello di Brescia il fatto va considerato insussistente nelle ipotesi in cui non fosse imputabile al lavoratore o non fosse assistito dall'elemento soggettivo contestato ovvero dalla volontarietà della condotta, oppure fosse privo di antigiusdittà in quanto giustificato. Ad avviso della Corte di merito "ai fini della reintegra occorre guardare all'insieme degli elementi del fatto, così come contestato, ed effettuare una valutazione globale del medesimo, indagando l'atteggiamento psicologico del lavoratore e gli elementi della valutazione giuridica".

Nella specie, alla luce di quanto provato nel corso dell'istruttoria sommaria il Collegio adito non potrà far altro che rilevare che nell'impugnata sentenza non si è proceduto ad effettuare una valutazione globale del fatto contestato né si è guardato all'insieme degli elementi di fatto invocati, elementi che avrebbero certamente portato ad escludere qualsivoglia volontà del lavoratore nella commissione dell'illecito disciplinare, poiché tale volontà è se ne è stata apertamente viziata dal suo stato morboso!

In particolare, nel ribadire quanto è stato ampiamente dedotto nei precedenti gradi di giudizio, si evidenzia che il Di Corrado soffre oramai da diversi anni, e precisamente dal lontano 2004, di una malattia professionale (disturbo bipolare) - già decretata giuridicamente con sentenza passata in giudicato nel 2011 – R.G. n. 10007/2011 (cfr. Doc. n. 3 fascicolo di parte ricorrente - fase di opposizione) ben nota alla società datrice sin dalla sua insorgenza, causata da stress lavorativo la cui gravità nel 2010, in concorrenza con altre patologie, gli ha comportato il riconoscimento di un'inabilità lavorativa complessiva pari al 60%. Orbene, come già detto, all'esito dell'istruttoria espletata nel giudizio sommario è stato accertato che durante i giorni oggetto di contestazione il lavoratore, in preda a violente e ripetute crisi di ansia - attestate dal proprio medico curante,

dott.ssa Maria Lenti (Doc. n. 7 fascicolo di parte ricorrente - fase sommaria) - si è visto costretto a chiedere diversi "permessi di uscita" al proprio diretto superiore gerarchico - sig. Paurini Gregorio - (Doc. n. 8 fascicolo di parte ricorrente - fase sommaria) per allontanarsi dal posto di lavoro a causa del lamentato malessere. Una volta ottenuto il permesso, il lavoratore usciva fuori dall'azienda per prendere una boccata d'ossigeno e, nel contempo, contattare telefonicamente il proprio medico curante (dott.ssa Maria Lenti) al fine di ottenere consigli medici e adeguamento terapeutico. Quando finiva la crisi d'ansia, il ricorrente tornava regolarmente a lavoro avvertendo il suo diretto superiore gerarchico - sig. Paurini Gregorio - il quale lo autorizzava a riprendere lo svolgimento delle proprie mansioni. Sulla scorta delle predette risultanze probatorie risulta incontrovertibilmente che la patologia di cui soffre il Di Corrado e che ne ha provocato l'allontanamento autorizzato dal posto di lavoro ha sicuramente inciso sull'elemento soggettivo escludendone la condotta dolosa. Ma già le autorizzazioni all'allontanamento dal posto di lavoro e al successivo rientro valgono ad escludere l'elemento soggettivo in questione. In proposito, lo stesso estensore sia dell'ordinanza che della sentenza impugnata ammette che l'allontanamento dal posto di lavoro a causa di improvvise crisi di ansia è sempre stato autorizzato dai superiori gerarchici del lavoratore.

*

Alla luce di quanto innanzi, si chiede, sin da ora che il Collegio voglia disporre CTU medico legale volta a decretare se lo stato morboso sofferto dal ricorrente i giorni oggetto di contestazione fosse talmente grave da impedirgli di adempiere con lucidità agli obblighi contrattuali. Tale valutazione medico/legale potrà essere d'ausilio a stabilire con obiettività e secondo rigore scientifico i connotati della condotta tenuta dal dipendente.

Inoltre, e non da ultimo si fa rilevare quanto erronea sia la valutazione mossa dal giudice di prime cure circa il danno economico presumibilmente subito dalla società datrice e per il quale ha ritenuto la sussistenza del fatto oltre che la sua illiceità. In particolare, come si legge dall'impugnata sentenza nel capoverso innanzi trascritto, il danno economico in questione si concreterebbe in un totale di venti ore di assenza del dipendente dal luogo di lavoro. Ora, risulta di palmare evidenza come, ove si consideri che le condotte contestate al lavoratore sono numericamente limitate (si tratta di circa sei episodi) ed il tempo di allontanamento va da pochi minuti ad un massimo di cinque ore, il danno cagionato alla società convenuta può sicuramente considerarsi irrisorio anche in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente, di collaboratore di servizio, mansioni generiche che non richiedono per loro natura un elevato grado di affidamento. Alla luce di tali considerazioni le valutazioni mosse dall'estensore dell'impugnata sentenza si palesano erronee e non possono di certo essere poste a fondamento del giudizio di illiceità formulato dal giudice in merito alla condotta tenuta dal lavoratore.

PER QUANTO PRECEDE SI CHIEDE CHE IL COLLEGIO ADITO, A MODIFICA DELL'ERRONEA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PRIME CURE, DICHIARI IL LICENZIAMENTO INTIMATO AL DI CORRADO ILLEGITTIMO PER INSUSSISTENZA DEL FATTO CONTESTATO CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI NULLITA' DELLO STESSO E CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA TUTELA APPRESTATA DALL'ART. 18 CO. 4 L. N. 300/1970.

c) Sulle spese legali

In merito alla parte dell'ordinanza resa nel giudizio sommario e relativa alla compensazione delle spese legali si fa rilevare che nulla viene detto nell'impugnata sentenza, nonostante tale parte sia stata specifico motivo di impugnazione mosso dalla questa difesa. In particolare, nell'atto di opposizione si faceva rilevare come la decisione di compensare interamente le spese legali contrastasse palesemente con il principio della soccombenza ex art 91 cpc a mente del quale il Giudice è tenuto a condannare la parte anche parzialmente soccombente al rimborso delle spese, nonché al pagamento delle competenze professionali, in favore dell'altra parte, liquidandone il relativo ammontare. Nella specie, si evidenziava che il ricorrente, risultando parzialmente vittorioso in relazione a una delle domande proposte nel giudizio sommario di impugnazione della sanzione disciplinare, avesse - quantomeno per un importo pari al 50% - tutto il diritto ad essere refuso delle relative spese di lite da parte della società convenuta.

PER QUANTO PRECEDE SI CHIEDE CHE IL COLLEGGIO ADITO, A MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ERRONEA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE, DICHIARI IL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE DEL GIUDIZIO SOMMARIO DA PARTE DELLA SOCIETA' CONVENUTA ALMENO PER UN IMPORTO PARI AL 50% CON CONSEGUENTE QUANTIFICAZIONE DEL LORO IMPORTO E PRONUNCIA DI CONDANNA AL RELATIVO PAGAMENTO.

Tutto quanto innanzi premesso, il sig. Di Corrado Luca, a mezzo del sottoscritto difensore e domiciliatario, nell'insistere in tutte le deduzioni, eccezioni, riproduzioni, richieste e conclusioni formulate negli atti e verbali di causa dei precedenti gradi di giudizio, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, acquisito il fascicolo d'ufficio dell'opposizione, così provvedere.

- in via rescindente, in accoglimento dei motivi di appello o dei proposti riformare la sentenza appellata e per l'effetto in via rescissoria, in accoglimento dei superiori motivi di appello,
- 1 riformare integralmente la sentenza n. 508/2019, resa dal Tribunale di Taranto Sez. Lavoro, Giudice Dott. L. De Napoli il 5.02.2019, mai notificata e, di conseguenza, dichiarare:

a) in via principale.

- dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato il licenziamento intimato l'8.05.2017 (Prot. Az. N. 8077/DG) per insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art 18, comma 4 della l. n. 300/1970 come modificato dalla L. n. 92/2012, Amat spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al reintegro in servizio del ricorrente e al pagamento dell'indennità risarcitoria, pari a 12 mensilità, parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione nonché

- dichiarare il diritto del ricorrente alla refusione almeno per un importo pari al 50% delle spese di lite del giudizio sommario e, per l'effetto condannare l'Amat spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al relativo pagamento.

b) in via alternativa o concorrente:

- dichiarare la nullità del licenziamento intimato l'8.05.2017 (Prot. Az. N. 8077/DG), perché caratterizzato da motivo illecito determinante e/o discriminatorio ex art. 18, co. 1-2, L. 20/05/1970, n. 300, e per l'effetto ordinare alla A.M.A.T. spa la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della stessa al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo.

c) condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria:

si offrono in comunicazione, mediante produzione fascicolo di parte i seguenti documenti:

1. copia conforme sentenza appellata;
2. copia conforme dell'ordinanza del 16.06 2018,
3. fascicolo di parte della fase di opposizione

Si chiede, sin da ora, la nomina di C.T.U. medico-legale anche al fine di valutare se la gravità delle patologie da cui è affetto il ricorrente e, in particolare, il disturbo bipolare, nonché le crisi d'ansia e gli attacchi di panico, comportanti, peraltro, in concorrenza ad altre patologie, un grado di inabilità lavorativa pari al 60%, possano aver inciso sulla sua capacità di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 e succ. mod. si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, è esente per reddito, come da dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente - allegata in originale alla nota di iscrizione a ruolo unitamente alla copia del documento d'identità.

Taranto, 16 luglio 2019

Avv. Rosa Villani

PROCURA ALLE LITI ex art. 83 c.p.c.

Il sottoscritto Di Corrado Luca (DCR LCU79S17L049Q), nato a Taranto, il 17.11.1979 residente in Leporano (Ta) alla via Colibrì n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c. conferisce mandato all'avv. Rosa Villani (C.F. VLLRSO79T41L049T), fax: 099.9461301, pec. villani.rosa@oravta.legalmail.it, con studio legale in Taranto al Viale Virgilio n. 128, affinché la rappresenti e difenda nel giudizio di appello da promuoversi dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto nei confronti dell' A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (P. IVA: 00146330733) in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657 avverso la sentenza n. 508/2019, conferendo altresì al nominato procuratore ogni più ampia facoltà di legge connessa al presente mandato ivi compresa quella relativa all'eventuale fase di opposizione, nonché quella di agire esecutivamente, compreso l'atto di precetto, il pignoramento presso terzi, il pignoramento immobiliare e mobiliare, transigere e conciliare bonariamente, quella di farsi sostituire e chiamare terzi in causa, proporre e svolgere domande e/o eccezioni riconvenzionali, il tutto sin d'ora con promessa di convalida e ratifica del suo operato. Acquisite, altresì, le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 196/2003 e ss. mod., acconsente e autorizza l'Avv. Rosa Villani a trattare i dati personali che mi saranno richiesti direttamente o vengano raccolti presso terzi, utili per la difesa dei diritti e correlati all'incarico affidatole e il potere di comunicarli ai suoi colleghi ed anche agli operatori di giustizia, nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitole. Prende atto, infine, che il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumento manuale ed informatico o telematico, con finalità strettamente correlate all'incarico conferitole.

Elegge domicilio in Taranto al Viale Virgilio n. 128 presso lo studio dell'avv. Rosa Villani.
Taranto, 16.07.2019.

Firma

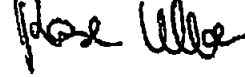

È autentica
Avv. Rosa Villani




ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Rosa Villani dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Rosa Villani



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex lege n. 53/94 e succ. integr. e modif.,

Io sottoscritta, Avv. Rosa Villani (VLLRSO79T41L049T) iscritta all'Albo degli Avvocati di Taranto, in ragione dell'art. L. 53/94 e ss.mm., quale rappresentante e difensore Di Corrado Luca (DCRLCU79S17L049Q), nato a Taranto, il 17.11.1979 residente in Leporano (Ta) alla via Colibrì n. 7, elettivamente domiciliato in Taranto al Viale Virgilio n. 128, giusta procura *ad litem* allegata all'atto di appello proposto dinanzi alla Corte di Appello di Taranto avverso la sentenza n. 508/2019, resa dal Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, Giudice Dott. L. De Napoli il 5 febbraio 2019 contro A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (P. IVA: 00146330733) in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657

NOTIFICA

mediante posta elettronica certificata proveniente dall'indirizzo del mittente villani.rosa@oravta.legalmail.it (indirizzo pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, nell'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti INIPEC, e nel registro generale degli indirizzi elettronici REGINDE),

unitamente alla presente relata firmata digitalmente, e ad ogni effetto di legge, l'atto di reclamo (R.G. n. 6348/2018) proposto dinanzi al Tribunale di Taranto avverso l'atto di appello proposto dinanzi alla Corte di Appello di Taranto avverso la sentenza n. 508/2019, resa dal Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, Giudice Dott. L. De Napoli il 5 febbraio 2019 contro A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (P. IVA: 00146330733) in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657 con pedissequo decreto di fissazione udienza di discussione reso dalla Dott.ssa Maesano, nonché procura alle liti a me rilasciata da Di Corrado Luca (DCRLCU79S17L049Q), nato a Taranto, il 17.11.1979 residente in Leporano (Ta) alla via Colibrì n. 7, ai seguenti destinatari presso l'indirizzo pec, anch'esso pubblicato nell'INIPEC, nel REGINDE, e nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di appartenenza:

- **Avvocato Bruno Decorato (C.F. DCRBRN56P26A662A)** quale difensore e procuratore costituito di A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (P. IVA: 00146330733) in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, domiciliata presso il suo studio sito in Taranto alla Via Mazzini n. 42 - Pec: DECORATO.BRUNO@ORAVTA.LEGALMAIL.IT

L'Avv. Rosa Villani del Foro di Taranto,

ATTESTA

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

File: Di_Corrado_Luca_Appello.pdf - descrizione: atto di appello;

File: decreto_fissazione_udienza_discussione.pdf - descrizione: decreto di fissazione udienza di discussione;

File: Procura_alle_liti.pdf - descrizione: procura alle liti a me rilasciata da Di Corrado Luca (DCRLCU79S17L049Q), originariamente rilasciata su foglio separato

ATTESTA

Altresì, che gli allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, allegati di cui attesto la conformità a quanto da me custodito e che sarà iscritto a ruolo e contenuto nel fascicolo informatico.

La presente relazione di notificazione è firmata digitalmente da l'avv Rosa Villani
Taranto 26.08.2019

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv.to BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX. 099 4594742
pec decorato bruno@avta.legalmail.it

Taranto, 6 Febbraio 2019

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Avv. G. GIRA

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. M. DICECCA

Trasmessa a : amat@pec.amat.ta.it

Oggetto - A.M.A.T. S.p.A /Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 6348/2018 - Pretesa opposizione avverso il provvedimento del 19.6.2018 reso, ex lege n. 92/2012 (c.d. " Rito Fornero "), dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, a seguito dell'impugnazione del licenziamento comminato al lavoratore dall'Azienda (R.G. 7202/2017). trasmissione sentenza n° 508/2019.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva dell'11.12.2018, Vi comunico che il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, in composizione monocratica nella persona del Dr. De Napoli - con sentenza n° 508/2019 del 5.2.2019 comunicatami via pec dalla Segreteria del Giudice, che allego alla presente - ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento ed ha condannato la resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rigettando nel resto la domanda attorea e la domanda riconvenzionale spiegata dall'Azienda, disattendendo quest'ultima senza alcuna motivazione come è dato leggere a pag. 12 della sentenza

In sintesi, il Giudice ha confermato il proprio precedente provvedimento, dichiarando altresì infondata l'eccezione preliminare di rito di inammissibilità e/o irricevibilità dell'opposizione proposta dal Di Corrado per erroneità del mezzo di impugnazione sollevata dall'Amat

Il Giudice ha compensato le spese della fase di opposizione

Mi è gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti

Am. Bruno Aguilera

(All 1)

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente

sentenza

(ex art. 1 co. 57 l. 28.6.2012 n. 92)

nella controversia iscritta al n. 6348/2018 r.g. e trattenuta per la decisione
nella udienza del 5.2 2019, promossa da

Di Corrado Luca, con l'avv. Rosa Villani,

ricorrente

contro

Amat spa, con l'avv. Bruno Decorato;

convenuta

avente ad oggetto *opposizione ex art 1 co 51 l 28 6 2012 n 92*

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 17 7 2018, Di Corrado Luca proponeva
opposizione alla ordinanza di questo tribunale in data 19.6 2018, con cui
era stata solo parzialmente accolta l'impugnativa del licenziamento per
giusta causa intimatogli dall'Amat spa in data 8 5 2017, con declaratoria di
risoluzione del rapporto di lavoro *inter partes* con effetto dalla data del

licenziamento e condanna dell'Amat spa al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria commisurata a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, chiedendo in via principale dichiararsi nullo, illegittimo e ingiustificato il licenziamento e condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione in servizio e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e in via alternativa o concorrente dichiararsi nullo il licenziamento per motivo illecito determinante e/o discriminatorio e per l'effetto condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione in servizio e al risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento sino alla reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali.

Costituendosi in giudizio, l'Amat spa chiedeva dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi l'avversa opposizione e, in via riconvenzionale, dichiararsi legittimo il licenziamento o in subordine rideterminarsi l'indennità risarcitoria in misura di 12 mensilità.

All'udienza del 5.2.2019 la causa veniva oralmente discussa e trattenuta per la decisione.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di inammissibilità della spiegata opposizione per essersi la prima fase del giudizio caratterizzata da una cognizione piena e non sommaria e conclusa con un provvedimento avente forma di ordinanza ma natura di sentenza,

e quindi impugnabile solo mediante reclamo davanti alla corte di appello
ex art. 1 co. 58 l. 28 6 2012 n. 92.

L'eccezione è infondata, non potendo trovare applicazione nella specie
l'orientamento giurisprudenziale invocato dalla convenuta (cfr. Cass.
31 3 2017 n. 8467, ribadito poi da Cass. 27 6 2017 n. 15976), siccome
relative a fattispecie in cui era stata disposta la unificazione della fase
sommatoria e di quella a cognizione piena in un unico giudizio definito con
sentenza, laddove nulla di tutto ciò è avvenuto nel presente caso, in cui
peraltro il provvedimento emesso a conclusione della prima fase dà atto
espressamente della cognizione sommatoria che l'ha caratterizzata,
precisando che *"la sussistenza del fatto contestato è stata dimostrata in
concreto dalla resistente, almeno entro i limiti della cognizione sommatoria
che connota il presente procedimento"*.

Nel merito, sia la domanda attorea, sia la riconvenzionale sono infondate.

Nella ordinanza opposta è stato osservato quanto segue.

"L'istante è stato licenziato in data 8 5 2017 per avere, come da
contestazione disciplinare del 7 3 2017 in atti, reiteratamente dissimulato
~~assenze dal servizio con presenze fittizie, mediante un uso distorto del~~
rilevatore e del *badge* nei giorni 14, 15, 19, 20, 21 e 22 gennaio 2015

Egli chiede, in via principale, dichiararsi nullo il licenziamento perché
discriminatorio, in violazione dell'art. 3 l. 11.5.1990 n. 108, con
applicazione della tutela apprestata dall'art. 18 co. 1-2 l. 20.5.1970 n. 300,
ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in
misura delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione

Senonché, il motivo discriminatorio, individuato in ricorso nella circostanza che solo l'istante, tra i 44 dipendenti coinvolti nella vicenda di cui si dirà più avanti, sarebbe stato licenziato, non risulta in alcun modo provato all'esito della espletata prova per testi, e risulta al contrario smentito dalle deposizioni rese dal teste Rota Stefano (addotto dall'istante e anch'egli licenziato), il quale ha riferito che solo alcuni tra i dipendenti sottoposti all'indagine penale non sono stati licenziati, e dalla teste Menenti Maria Fabiola (responsabile del personale dell'Amat spa), la quale ha riferito che al termine del relativo procedimento disciplinare sono stati licenziati sei dipendenti, otto sono stati retrocessi di livello, 14 temporaneamente sospesi dal servizio, uno scagionato sulla base delle giustificazioni prodotte, mentre gli altri dipendenti coinvolti erano stati nel frattempo collocati in pensione o si erano dimessi e uno era deceduto, la detta teste ha precisato poi che le sanzioni disciplinari sono state differenziate in base al numero di violazioni commesse e alla durata della prestazione lavorativa non resa né tale deposizione è stata, sul punto, smentita da alcuna contraria risultanza istruttoria.

Ancora più in radice, deve comunque osservarsi che nella specie non è configurabile la denunciata connotazione discriminatoria del licenziamento, in quanto, ai sensi dell'art. 15 l. 20.5.1970 n. 300, il licenziamento come gli altri atti datoriali è discriminatorio quando trovi causa nell'affiliazione o nell'attività sindacale del lavoratore, nella sua partecipazione a uno sciopero, o ancora nella sua appartenenza politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.

In altri termini, non basta che il dipendente sia trattato in senso deteriore rispetto ai colleghi, occorrendo invece che tale diverso trattamento sia determinato da uno dei fattori di discriminazione suindicati, o da altri

Ebbene, nessuno specifico fattore di discriminazione è allegato in ricorso, mentre nelle note conclusive autorizzate si invoca, come fattore di discriminazione, la ridotta capacità lavorativa dell'istante, che lo fa rientrare in una categoria protetta e lo rende così "scomodo" per il datore di lavoro. ma si è già detto come anche altri lavoratori sono stati licenziati a seguito della stessa indagine, né può ipotizzarsi che l'istante, grazie alla sua parziale invalidità, potesse godere di una immunità da ogni responsabilità disciplinare, come pure sembrerebbe opinarsi nelle citate note (pagina 2, terzo capoverso), poiché per tale via si legittimerebbe una inammissibile discriminazione "al contrario".

L'istante chiede, in via subordinata, annullarsi il licenziamento per tardività della contestazione disciplinare in violazione dell'art. 7 l. 20.5.1970 n. 300, con applicazione della tutela apprestata dall'art. 18 co. 4 l. 20.5.1970 n. 300, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria in misura di 12 mensilità della retribuzione

E tuttavia – in disparte il rilievo che la giurisprudenza invocata dall'istante circa il regime sanzionatorio al riguardo applicabile (Cass. 31.1.2017 n. 2513) è stata ormai superata, a seguito dalla pronuncia delle sezioni unite che ha invece ritenuto applicabile, in caso di contestazione tardiva, la sola tutela indennitaria forte di cui all'art. 18 co. 5 l. 20.5.1970 n. 300 (Cass.

Sez. Un. 27.12.2017 n. 30985) – nel caso in esame la contestazione disciplinare non può ritenersi tardiva

Per consolidato insegnamento della S.C., *“nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più complessa l'organizzazione aziendale”* cfr Cass 25 1.2016 n 1248 e, in senso conforme, Cass 12 1 2016 n. 281.

Inoltre, *“la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore di lavoro avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza”* cfr Cass 17 5 2016 n. 10069

La S C ha precisato altresì che *“in tema di procedimento disciplinare, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento pensale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio”*: cfr. Cass. 20.6.2014 n. 14103.

Ed ancora: *“in materia di procedimento disciplinare, qualora sia disposta la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale, permane l’interesse del datore di lavoro ad accertare con sicurezza i fatti incompatibili con la prosecuzione del rapporto, dovendosi intendere l’immediatezza della contestazione in senso relativo e, dunque, compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, allorché l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero la complessità della struttura organizzativa dell’impresa sia suscettibile di far ritardare il provvedimento di recesso”*: cfr. Cass 19.6 2014 n. 13955.

Nella specie, il datore di lavoro neppure ha atteso la conclusione del procedimento penale, essendosi invece attivato già a seguito dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura della repubblica presso questo tribunale in data 20.12 2016 e di cui aveva dato notizia la polizia di stato con un comunicato stampa in data 27 1.2017; in particolare, l’Amat spa, con istanza in data 31.1.2017, depositata il 2.2 2017, chiedeva alla procura copia degli atti, che venivano acquisiti il 15 2 2017; veniva quindi istituita, con provvedimento del direttore generale in data 22.2 2017, la commissione interna ai sensi dell’art. 53 r.d. 8 1 1931 n. 148, che predisponendo il 7.3.2017 la contestazione disciplinare, ricevuta dal dipendente il giorno successivo, come da documentazione in atti.

Dalla sequenza temporale ora descritta emerge con tutta evidenza la tempestività della contestazione disciplinare, ove si consideri che questa è

intervenuta a distanza di appena venti giorni dall'acquisizione della conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro, e si tenga conto della complessità sia dei fatti medesimi che della struttura aziendale

L'istante chiede, in via ugualmente subordinata, annullarsi il licenziamento perché intimato in difetto di giusta causa, per insussistenza del fatto contestato, con applicazione della tutela apprestata dall'art. 18 co 4 l. 20.5 1970 n 300, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria in misura di 12 mensilità della retribuzione

Senonché, la sussistenza del fatto contestato è stata dimostrata in concreto dalla resistente, almeno entro i limiti della cognizione sommaria che connota il presente procedimento

La condotta illecita addebitata all'istante consiste nell'essersi, nei sei giorni di gennaio 2015 indicati in contestazione disciplinare, allontanato dal posto di lavoro senza timbrare l'uscita, rientrando dopo qualche ora (da una a cinque) senza timbrare l'arrivo, ma solo per timbrare subito dopo l'uscita (la lettera precisa giorno per giorno l'esatto orario della prima uscita, del rientro e dell'uscita definitiva), in tal modo attestando la propria presenza sul posto di lavoro anche nella fascia oraria in cui se ne

era allontanato

Ebbene, lo stesso istante ha ammesso i fatti, pur precisando di essersi allontanato dal posto di lavoro a causa di improvvise crisi d'ansia – peraltro derivanti da malattia di origine professionale riconosciuta in sede giudiziaria – e previo rilascio di permesso di uscita da parte del diretto superiore gerarchico, che lo autorizzava poi al rientro

Tuttavia, la circostanza, benché sostanzialmente confermata dalla espletata prova testimoniale (si vedano in tal senso le deposizioni rese dai testi Paurini Gregorio, all'epoca dei fatti responsabile di officina, e Rota Stefano), si rivela di per sé inidonea a elidere la sussistenza degli illeciti, e ciò in quanto l'istante, pur se autorizzato ad assentarsi momentaneamente dal lavoro, avrebbe in ogni caso dovuto timbrare l'uscita, così come il rientro, laddove tali adempimenti non risultano in alcun modo dimostrati, ed anzi neppure sono stati dedotti in ricorso.

Né può ipotizzarsi che lo stato morboso dell'istante fosse in tali occasioni così grave da impedirgli di timbrare l'uscita, ove si consideri che egli è sempre rientrato a distanza di poche ore e senza mai essersi recato presso strutture sanitarie, limitandosi a contattare telefonicamente il proprio medico curante; in ogni caso, sicuramente egli avrebbe potuto timbrare il rientro, che per sua ammissione avveniva *"una volta finita la crisi d'ansia"*, va poi rilevato che il danno biologico derivante dalla detta malattia è stato determinato, come attestato dalla documentazione in atti, in misura del 5% (di per sé inferiore alla soglia minima del 6% prevista dall'art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per la indennizzabilità da parte dell'Inail), ed è pertanto di modesta entità.

Deve pertanto ritenersi la sussistenza del fatto, unitamente alla sua illicetà (sulla necessità di quest'ultima ai fini della esclusione della tutela reintegratoria ex art. 18 co. 4 l. 20.5.1970 n. 300, cfr. Cass. 20.9.2016 n. 18418 e Cass. 13.10.2015 n. 20540), ove si consideri il danno economico subito dal datore di lavoro, che ha dovuto retribuire complessive venti ore

circa di prestazioni non rese, oltre al disvalore ambientale insito nella condotta.

Per mera completezza si evidenzia altresì che non è stata invocata in ricorso l'altra ipotesi prevista dall'art 18 co. 4 l. 20 5 1970 n. 300 ai fini della tutela reintegratoria, ovvero che il fatto sia punito dal contratto collettivo con una sanzione conservativa.

L'istante chiede, in via ulteriormente subordinata, dichiararsi la illegittimità del licenziamento perché intimato in difetto di giusta causa, per sproporzione tra l'addebito contestato e la sanzione disciplinare espulsiva, con applicazione della tutela sanzionatoria apprestata dall'art. 18 co 5 l. 20 5 1970 n. 300, ovvero l'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità della retribuzione

La domanda è fondata.

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di proporzionalità del licenziamento è sanzionabile, come peraltro dedotto in ricorso, ai sensi dell'art. 18 co. 5 (e non 4) l. 20 5.1970 n. 300. cfr. Cass. 25.5.2017 n. 13178, Cass 16.5.2016 n. 10019 e Cass. 6.11.2014 n. 23669.

Tanto premesso, deve tenersi conto della specificità del caso concreto, nel quale l'allontanamento dal posto di lavoro è stato comunque determinato da ragioni di salute, è stato autorizzato dal superiore gerarchico, come riferito dal teste Paurini Gregorio, si è ripetuto per sei volte nel giro di una decina di giorni, in difetto quindi di un carattere di sistematicità, e non risulta avere prodotto all'azienda particolari disservizi, mentre il danno

all'immagine allegato dalla resistente è riconducibile alla risonanza mediatica dell'indagine penale nel suo complesso, avendo questa coinvolto ben 44 dipendenti, e non invece alla singola condotta dell'istante, peraltro connotata dagli aspetti peculiari già evidenziati.

Tali circostanze denotano una minore gravità della condotta, tale da far apparire sproporzionata, in concreto, la sanzione espulsiva.

Conseguentemente, a norma dell'art. 18 co. 5 l. 20.5 1970 n. 300, deve dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva che, tra il minimo di 12 e il massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, appare opportuno determinare in concreto, avuto riguardo all'anzianità anagrafica (38 anni) e di servizio (circa 10 anni) del dipendente e al complessivo comportamento delle parti, in misura di 18 mensilità

Resta assorbito da tale statuizione l'ulteriore profilo di doglianza sollevato in ricorso in via ancora gradata, con riferimento ad una pretesa e non meglio specificata violazione della procedura di cui all'art. 7 l. 20.5 1970 n. 300, in quanto suscettibile della inferiore tutela sanzionatoria apprestata

dall'art. 18 co. 6 l. 20.5 1970 n. 300, ovvero l'indennità risarcitoria in misura tra 6 e 12 mensilità della retribuzione, come peraltro richiesto nella relativa domanda subordinata."

In sede di opposizione, le parti hanno sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni già formulate nella fase sommaria, senza pertanto introdurre nuovi e diversi elementi di valutazione, idonei a-

superare le ragioni poste a fondamento della ordinanza opposta, come sopra riportate, mentre ultronea si rivela, all'esito della istruttoria già espletata nella fase sommaria, la consulenza tecnica di ufficio medico-legale invocata dal ricorrente

Conclusivamente, la domanda attorea deve essere, anche nella presente sede, accolta nei limiti di cui sopra, mentre va disattesa la domanda riconvenzionale.

La soccombenza reciproca costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa

P.q.m.

visto l'art 1 co 57 l. 28.6 2012 n. 92, dichiara risolto il rapporto di lavoro *inter partes* con effetto dalla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rigetta nel resto la domanda attorea, rigetta la domanda riconvenzionale; spese compensate; si comunichi.

Taranto, 5 2.2019

Il giudice

(dott Lorenzo De Napoli)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA Trasmissione sentenza n 508/2019 nel giudizio R G 6384/2018 Trib Ta Lav Fase opposizione Amat/Di Corrado. Comunicazioni

Mittente: "Per conto di decorato bruno@oravta legalmail it" <posta-certificata@legalmail it>

Data: 06/02/2019 19 34

A: amat@pec amat ta it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/02/2019 alle ore 19 34 37 (+0100) il messaggio "Trasmissione sentenza n 508/2019 nel giudizio R G 6384/2018 Trib Ta Lav Fase opposizione Amat/Di Corrado Comunicazioni" è stato inviato da "decorato bruno@oravta legalmail it" indirizzato a amat@pec amat ta it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio A92FEE20 0019406F C4172628 1670C63A posta-certificata@legalmail it

L'allegato daticert xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Certified email message

On 06/02/2019 at 19 34 37 (+0100) the message "Trasmissione sentenza n 508/2019 nel giudizio R G 6384/2018 Trib Ta Lav Fase opposizione Amat/Di Corrado Comunicazioni" was sent by "decorato bruno@oravta legalmail it" and addressed to amat@pec amat ta it

The original message is attached

Message ID A92FEE20 0019406F C4172628 1670C63A posta-certificata@legalmail it

The daticert xml attachment contains service information on the transmission

postacert eml

Oggetto: Trasmissione sentenza n 508/2019 nel giudizio R G. 6384/2018 Trib Ta Lav Fase opposizione Amat/Di Corrado Comunicazioni

Mittente. "Avv Bruno Decorato" <decorato.bruno@oravta.legalmail-it>

Data: 06/02/2019 19 34

A: amat@pec amat ta.it

Vi rimetto in allegato quanto in oggetto

Distinti saluti

Avv Bruno Decorato

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus
<https://www.avast.com/antivirus>

Allegati

postacert eml	763 kB
Comunicazione pdf	72,4 kB
Sentenza pdf	483 kB
dati-cert xml	953 bytes

Taranto,

Al Sig
Di Corrado Luca
Via dei Colibri, n 7
74020 Leporano (TA)

e p c Area Contabilità
" " Ufficio Sinistri
SEDE

RACCOMANDATA A/R

Oggetto Risarcimento danni per sinistro del 01/12/2010 sollecito

Come a Lei ben noto, la scrivente Società è creditrice nei suoi confronti della somma di **€ 3 445,20**, dovuta a seguito del danno relativo al sinistro occorso in data 01/12/2010 in costanza di rapporto di lavoro

La invitiamo a versare l'importo sopra citato a nostro favore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente, sulle coordinate bancarie di seguito indicate, c/o Monte dei Paschi di Siena, sede in Taranto – Viale Magna Grecia, riportando, quale causale, la dicitura "Risarcimento danni per sinistro n 325/2010"

" IBAN IT 06G0103015801 000000008768"

In caso di mancato versamento della somma richiesta con le modalità sopra indicate, saremo costretti, nostro malgrado, ad agire per le vie legali per il recupero del credito vantato

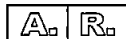
La presente deve intendersi, a tutti gli effetti legge, quale atto interruttivo della
_____ prescrizione

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(ing Massimo Dicecca)

Posteitaliane

Avviso di ricevimento



Da restituire a _____

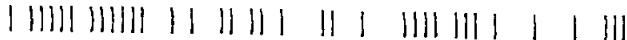
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657



7 4 1 2 1

TARANTO



Avviso di ricevimento

compilazione a cura del mittente

☐

Raccomandata

☐

Pacco

☐

Assicurata

Euro

15411591171

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio di _____

compilazione a cura del mittente

Destinatario DI CORRADO LUCA

Via LUINI, 27

C.A.P. _____ Località TIRANO

[Signature]

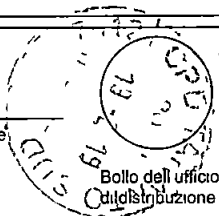
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

18 FEB. 2019

Firma dell'incaricato alla distribuzione

[Signature]



Bollo dell'ufficio
distribuzione

☐

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 21 della Delibera AGCom 385/12/CONS del 20 giugno 2013

Invi multipli a un unico destinatario

Sottoscrizione rifiutata

Prot n° _____/UAG

Taranto,

Al Responsabile dell'Area Personale
Dott ssa M Fabiola Menenti

E p c

Egr sig Direttore Amministrativo
Dott Pietro Carallo

SEDE

Oggetto sinistro n° 325/A/10 del 01/12/2010 - agente LUCA DI CORRADO

Si trasmette copia delle comunicazioni inviate all'agente LUCA DI CORRADO finalizzate al recupero del danno relativo al sinistro in oggetto dell'importo di €3 445,20

Considerato che alla data odierna non è pervenuto alcun risarcimento del danno e che l'ufficio sinistri con l'ultimo sollecito di recupero del danno ha ulteriormente formalizzato le modalità di esecuzione e l'importo delle trattenute da eseguirsi fino al soddisfo del credito, si rappresenta la necessità di provvedere in tal senso con le prossime competenze utili

Si prega di informare la scrivente della decorrenza delle trattenute e dell'estinzione del credito

Il Capo Unità AA GG e PR.
(dottorssa Tiziana Tursi)

Phane

Allegati Nota del 01/04/2011, prot 6145

Amat s.p.a. - Protocollo n° _____
Prot N° **13950**
06 AGO. 2012

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UF	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
LAG	AFFARI GEN/P.P./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONI/VERIFICHE/ECONOMICHE ☐
STO	STAFF QUALITÀ ☐

Prot n° 6145/UAG

Taranto, li 01 APR. 2011

RACCOMANDATA A/R

Egr Sig

DI CORRADO LUCA
VIA DEI COLIBRI' N 7
74020 LEPORANO (TA)

Oggetto: Sinistro n° 325/A/10 del 01/12/2010

Il giorno 01/12/2010, il bus n° 481 da Lei condotto, impegnato sulla linea, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di Euro 5 104,61, come risulta dalla relativa perizia

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso

In applicazione dell'art 38 del Regolamento Allegato "A" al R D n°148/1931 e dell'art 23, comma 1, della Legge Regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002, al fine di quantificare l'importo a Lei addebitabile a titolo di risarcimento per la causale di cui trattasi, è stata inoltrata specifica richiesta di valutazione al Comune di Taranto - Direzione Servizi Pubblici e Locali e Coordinamento delle Società Partecipate, per il successivo recupero nei termini di legge

L'importo, in applicazione della deliberazione del dirigente del Settore trasporti e dell'assessorato Regionale ai trasporti n°103 del 08/06/1999, è stato stimato nella somma di Euro 3 445,2 con proposta di trattenuta mensile pari a Euro 50,00 (cinquanta/00)

Alla luce di quanto esposto, nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della compagnia assicuratrice. Qualora entro 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione la Sua Compagnia non avrà provveduto alla liquidazione del danno, l'Azienda darà corso al recupero dello stesso mediante l'addebito sul suo ruolo paga, secondo le modalità sopra descritte

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing Giovanni Matrichecchia)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero

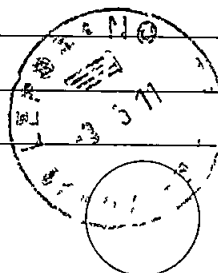
1	4	1	3	9	4	7	8	0	9	1	8

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario Di TOMMASO LUCA

Via DBI COLIBRI N. 7

CAP 74020 Località LEPORANO (TA)



[Signature]

3/5/14

[Signature]

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09/04/01
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

• **Oggetto:** Re proc pen 6795/13 rgnr Di Corrado Luca
Mittente: avv petrone@libero it
Data: 23/02/2019 17 06
A: Tiziana Tursi <tursi@amat ta it>
CC: avv gira@libero it

Buon pomeriggio,

Per errore della cancelleria del Tribunale l'atto è stato notificato al dottor Poggi quale legale rappresentante dell'azienda all'epoca dei fatti

Invero doveva essere notificato solo alla società Sava Spa, ritenuta persona offesa diretta del reato

Il Giudice ha ravvisato la necessità della querela (non presente agli atti) della Sava Spa, quale condizione di procedibilità

Quindi, ove la suddetta società non dovesse depositare la querela, il reato verrà dichiarato estinto

Pertanto, alla prossima udienza del 15 4 2019 non è necessaria la presenza nè del dottor Poggi, nè dell'Avv Gira

Cordialità

claudio

Inviato da Libero Mail per iOS

sabato 23 febbraio 2019, 10 30 +0100 da Tiziana Tursi <tursi@amat ta it>

Buongiorno Claudio,

come ti ho anticipato per le vie brevi il dott Poggi ha ricevuto la citazione, che ti invio, per il 15/04/2019 nell'ambito del procedimento in oggetto

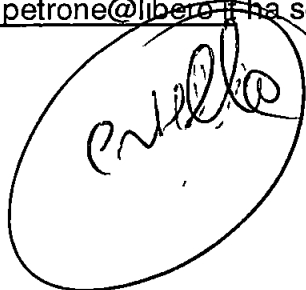
Fammi sapere se deve essere notificata al Presidente, avvocato Gira, nuovo legale rappresentante dell' AMAT

Tieni conto che non c'è volontà di rimettere la querela

Resto in attesa di un cortese riscontro in tempo utile per informare anche il dott Poggi

Tiziana

Il 11/06/2018 18 28, avv petrone@libero it ha scritto



Buonasera,

con riferimento alla posizione in oggetto comunico che alla odierna udienza (Tribunale di Taranto - composizione monocratica) sono stati escussi due testi indicati dal PM, Dott Fabiola Menenti e Dott Enrico Picchi

La prossima udienza è fissata per il 26 novembre 2018

Cordiali saluti,

Claudio Petrone

Oggetto: Re proc pen 6795/13 rgnr Di Corrado Luca

Mittente: avv petrone@libero it

Data: 23/02/2019 17 06

A: Tiziana Tursi <tursi@amat ta it>

CC: avv gira@libero it

Buon pomeriggio,

Per errore della cancelleria del Tribunale l'atto è stato notificato al dottor Poggi quale legale rappresentante dell'azienda all'epoca dei fatti

Invero doveva essere notificato solo alla società Sava Spa, ritenuta persona offesa diretta del reato

Il Giudice ha ravvisato la necessità della querela (non presente agli atti) della Sava Spa, quale condizione di procedibilità

Quindi, ove la suddetta società non dovesse depositare la querela, il reato verrà dichiarato estinto

Pertanto, alla prossima udienza del 15 4 2019 non è necessaria la presenza nè del dottor Poggi, nè dell'Avv Gira

Cordialità

claudio

Inviato da Libero Mail per iOS

sabato 23 febbraio 2019, 10 30 +0100 da Tiziana Tursi <tursi@amat ta it>

Buongiorno Claudio,

come ti ho anticipato per le vie brevi il dott Poggi ha ricevuto la citazione, che ti invio, per il 15/04/2019 nell'ambito del procedimento in oggetto

Fammi sapere se deve essere notificata al Presidente, avvocato Gira, nuovo legale rappresentante dell' AMAT

Tieni conto che non c'è volontà di rimettere la querela

Resto in attesa di un cortese riscontro in tempo utile per informare anche il dott

Poggi

Tiziana

Il 11/06/2018 18 28, avv petrone@libero it ha scritto

Buonasera,

con riferimento alla posizione in oggetto comunico che alla odierna udienza (Tribunale di Taranto - composizione monocratica) sono stati escussi due testi indicati dal PM, Dott Fabiola Menenti e Dott Enrico Picchi

La prossima udienza è fissata per il 26 novembre 2018

Cordiali saluti,

Claudio Petrone

Dott. Giuseppe LADDOMADA
MedicoChirurgo
Specialista in Neurologia
Via Benedetto Croce n. 24
74012 Crispiano (TA)-cell.339/5627273
C.F. LDDGPP65A21E986F
P.I. 02404550739

e/rel

ALL'AMAT SPA
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Oggetto: Notula di Pagamento CTU DI CORRADO LUCA contro AMAT
N.R. 5321/2011

Il sottoscritto dott. Giuseppe LADDOMADA, con la presente, chiede la liquidazione della CTU in oggetto, così come disposto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, dott. Lorenzo De Napoli .

Si prega di volere liquidare i seguenti emolumenti :

Onorario professionale euro 290 ,00

+

Iva al 22% euro 63,8

Spese euro 10,00

Totale euro 363,8

Si comunicano le seguenti coordinate bancarie per l'accredito.

Fineco-Banca del Gruppo Unicredito

IBAM: IT90N0301503200000002793283

Crispiano 12/12/2018

Dott. Giuseppe LADDOMADA

~~AmAt~~
22183
Prot. n. 13 DIC. 2018
del 13 DIC. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☒
UES Esercizio / Socia ☒
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☒
UAG Affari Con PPRR SINISTRI ☒
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Sistemi Qualita ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Leggi Messaggio

Da "Per conto di avv^{pasqualecaramia@legalmail.it}" <posta-certificata@legalmail.it>

A ufficio_retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC

Ricevuto il 12/12/2018 07 19 PM

Oggetto POSTA CERTIFICATA RE Controversia Di Corrado Luca/Amat rg 5321/2011

Priorità normale

Notula di pagamento Dott Laddomada Giuseppe pdf(15806)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come](#) [Da leggere](#) [Sposta in](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

In data 2018-12-12T16:22:41+0100, Ufficio Retribuzioni <ufficio_retribuzioni@pec.amat.ta.it>, ha scritto Si invia in allegato quanto richiesto Distinti SalutiAvv Pasquale CaramiaBuonasera, si trasmette in allegato la nota aziendale inerente la procedura in oggetto Distinti salutiUfficio Personale AMAT -----

Oggetto: I I Re DI CORRADO LUCA - SPESE CTU CARAMIA (Tribunale di taranto sez Lavoro Giudice Dott De napoli, RG n 5321/2011 - sentenza 5046/2015)

Mittente: Dott ssa Fabiola Menenti <menenti@amat ta it>

Data: 10/12/2018 15 52

A: <amat@amat ta it>

CAF
Chello

Da Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail com]

Inviato: lunedì 10 dicembre 2018 12 47

A Dott ssa Fabiola Menenti

Oggetto: Re I Re DI CORRADO LUCA - SPESE CTU CARAMIA (Tribunale di taranto sez Lavoro Giudice Dott De napoli, RG n 5321/2011 - sentenza 5046/2015)

Allego il decreto di liquidazione

Cordiali saluti

Marco

Il giorno ven 7 dic 2018 alle ore 16 27 Dott ssa Fabiola Menenti <menenti@amat ta it> ha scritto

Avvocato buonasera,
relativamente al giudizio in oggetto mi può inviare il provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso al CTU, Dott Laddomada ?

Nel fascicolo personale dell'ex dipendente non vi è traccia

Tanto onde si possa procedere alla relativa liquidazione

Grazie

MF Menenti

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto Re DI CORRADO LUCA - SPESE CTU CARAMIA

Data Thu, 6 Dec 2018 14 04 24 +0100

Mittente Marco Barberio <marcobarberio77@gmail com>

A Tiziana Tursi <tursi@amat ta it>

Ciao Tiziana,

in giurisprudenza ha prevalso l'orientamento secondo cui la ripartizione del compenso tra le parti rileva solo ai fini del rapporto interno tra le stesse, ai fini del regresso, ma non è opponibile al ctu (ausiliario del giudice), che svolge la sua attività nel superiore interesse della giustizia

Cari saluti

Marco

Il giorno Gio 6 Dic 2018, 10 48 Tiziana Tursi <tursi@amat ta it> <mailto: tursi@amat ta it>> ha scritto

Ciao Marco,

buongiorno

Amat
24926
Prot. n 24926
del 10 DIC 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizi / Sesta	☐
UIS	Informatica / Cibernetica	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Azienda Con PPRR SEIUSTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Statistica	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	RSP	☐

Oggi abbiamo ricevuto la comunicazione che ti allego

Effettivamente un vincolo di solidarietà ci impone di pagare il CTU,
come il suo legale sostiene?

Ciao ,

Tiziana

—Allegati—

20181210131222217 pdf

166 kB

Tribunale di Taranto – Sezione del lavoro

Il giudice del lavoro

letta l'istanza che precede;
rilevato che la consulenza tecnica ha ad oggetto accertamenti medici e diagnostici riguardanti la persona;
ritenuto che pertanto il relativo onorario deve essere contenuto entro i limiti previsti dall'art. 21 d.m. 30 5 2002,
ritenuto che, in considerazione della natura e complessità degli accertamenti effettuati, appare congruo liquidare in concreto l'onorario nella misura di euro 290,00,
rilevato che, in difetto di ulteriori spese documentate ex art 56 d.p.r. 30 5 2002 n. 115, vanno liquidate quelle sostenute per la stesura della relazione scritta nella misura di euro 10,00,

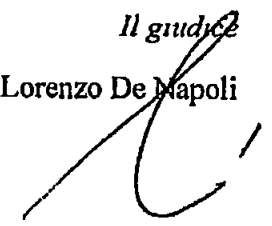
P.q.m.

visti l'art. 21 tab all. a d.m 30 5.2002 e gli artt. 49 e segg. d.p.r. 30 5 2002 n 115;
liquida in favore del consulente dott Giuseppe Laddomada il compenso di euro 290,00 per onorario ed euro 10,00 per spese,
pone il relativo onere di pagamento a carico dell'istante, si comunichi al c.t.u e alle parti

Taranto, 4.12 2015

Il giudice

dott Lorenzo De Napoli



STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099 4594742
e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Dr. FABIOLA TOMASELLI

Procl. n. 22086
del 12 DIC 2018

Taranto, 11 Dicembre 2018

PR	Presidente	☒
VP	Vice Presidenza	☒
CA	Consiglieri di Amministrazione	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Secca	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
JTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Con. PPRR SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Spett.le
AMAT SpA
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Avv. G. GIRA

Spett.le
AMAT SpA
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. M. DICECCA

Raccomandata a mani

Oggetto: - A.M.A.T. S.p.A. / Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 6348/2018 - Pretesa opposizione avverso il provvedimento del 19/6/2018 reso, ex lege n. 92/2012 (c.d. "Rito Fornero"), dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, a seguito dell'impugnazione del licenziamento comminato al lavoratore dall'Azienda (R.G. 7202/2017) Udienza dell'11.12.2018. Comunicazioni.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 27/11 u.s., Vi comunico che all'odierna udienza ho provveduto a reiterare l'eccezione di inammissibilità della proposta opposizione per l'erroneità del mezzo di impugnazione scelto dal ricorrente nonché ad oppormi all'ammissione della consulenza medico-legale richiesta da controparte, chiedendo che la causa fosse rinviata ad altra udienza per la discussione.

Controparte ha insistito sulla ammissione della CTU

Il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 5/2/2019 per la discussione, riservando in tale sede di decidere sulla richiesta istruttoria formulata dal Di Corrado.

Sarà mia cura aggiornarVi sullo sviluppo della controversia.

Mi è gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti.



Bruno Decorato

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

Prot. az. n. /UP 22149,

Taranto,

12 DIC. 2018

Egr. Avv.
Pasquale Caramia
Via Paolo Grassi n. 9
74015 Martina Franca

e p.c. Area Contabilità
SEDE

OGGETTO Controversia Di Corrado Luca c/ AMAT S.p.A. (Tribunale di Taranto - Sezione lavoro, Giudice Dott. De Napoli, RG n. 5321/2011 - sentenza n. 5046/2015) liquidazione compenso C.T.U.

Si riscontra la sua nota del 5 dicembre 2018, per comunicare che a breve la scrivente Società erogherà a favore del suo assistito, Dott. Giuseppe Laddomada, l'importo di € 290,00 per onorario ed € 10,00 per spese, per l'attività svolta dallo stesso in qualità di CTU nell'ambito della controversia in oggetto.

Tanto in esecuzione del Decreto di liquidazione emesso dal Giudice adito in data 04/12/2015, n. cronologico 38516/2015, fermo restando il diritto della scrivente Società alla ripetizione dell'importo nei confronti dell'ex dipendente, Sig. Di Corrado Luca.

Onde poter procedere agli adempimenti successivi, si invita il suo cliente ad inviarci una nota pro-forma, con indicazione dei dati IBAN per l'accredito della somma dovuta.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Leggi Messaggio

Da posta-certificata@telecompost.it
A ufficio_retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC

Ricevuto il 12/12/2018 04 22 PM

Oggetto ACCETTAZIONE Controversia Di Corrado Luca/Amat rg 5321/2011

Priorità normale

[dati-cert.xml](#)(800)

[smime.p7s](#)(5869)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come](#) [Da leggere](#) [Sposta in](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 12/12/2018 alle ore 16 22 42 (+0100) il messaggio "Controversia Di Corrado Luca/Amat rg 5321/2011" proveniente da "ufficio_retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a avv.pasquale.caramia@legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato
Identificativo messaggio CCCD91E0-0396-DA23-50AC-420663BC049A@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A ufficio_retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC

Ricevuto il 12/12/2018 04 22 PM

Oggetto CONSEGNA Controversia Di Corrado Luca/Amat rg 5321/2011

Priorità normale

[postacert eml\(53227\)](#)

[dati-cert xml\(1089\)](#)

[smime p7s\(6054\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come](#) [Da leggere](#) [Sposta in](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 12/12/2018 alle ore 16 22 45 (+0100) il messaggio

"Controversia Di Corrado Luca/Amat rg 5321/2011" proveniente da

"ufficio_retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "avvpasqualecaramia@legalmail.it" è stato

consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: CCCD91E0-0396-DA23-50AC-420663BC049A@telecompost.it

----- Delivery receipt The message "Controversia Di Corrado Luca/Amat rg 5321/2011" sent by "ufficio_retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 12/12/2018 at 16 22 45 (+0100) and addressed to "avvpasqualecaramia@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: CCCD91E0-0396-DA23-50AC-420663BC049A@telecompost.it

Tribunale di Taranto – Sezione del lavoro

Il giudice del lavoro

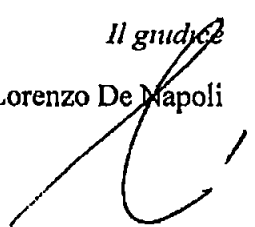
letta l'istanza che precede,
rilevato che la consulenza tecnica ha ad oggetto accertamenti medici e diagnostici riguardanti la persona,
ritenuto che pertanto il relativo onorario deve essere contenuto entro i limiti previsti dall'art. 21 d.m. 30 5 2002;
ritenuto che, in considerazione della natura e complessità degli accertamenti effettuati, appare congruo liquidare in concreto l'onorario nella misura di euro 290,00;
rilevato che, in difetto di ulteriori spese documentate ex art 56 d p r 30 5 2002 n. 115, vanno liquidate quelle sostenute per la stesura della relazione scritta nella misura di euro 10,00;

P.q.m.

visti l'art. 21 tab all a d m 30.5 2002 e gli artt. 49 e segg d p.r. 30 5.2002 n. 115;
liquida in favore del consulente dott Giuseppe Laddomada il compenso di euro 290,00 per onorario ed euro 10,00 per spese,
pone il relativo onere di pagamento a carico dell'istante, si
comunica al c.t.u. e alle parti

Taranto, 4.12 2015

Il giudice
dott Lorenzo De Napoli



Oggetto: POSTA CERTIFICATA Di Corrado Luca c/ AMAT SPA, Trib Taranto - Sez Lavoro, Giudice Dott De Napoli, n 5321/2011 R G. - Sent n 5046/2015

Mittente: "Per conto di avvpasqualecaramia@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 05/12/2018 18 43

A: amat@pec amat ta it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/12/2018 alle ore 18 43 21 (+0100) il messaggio "Di Corrado Luca c/ AMAT SPA, Trib Taranto - Sez Lavoro, Giudice Dott De Napoli, n 5321/2011 R G - Sent n 5046/2015" è stato inviato da "avvpasqualecaramia@legalmail.it" indirizzato a amat@pec amat ta it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio 40EE05DB 00366B32 7F779280 84657795 posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Certified email message

On 05/12/2018 at 18 43 21 (+0100) the message "Di Corrado Luca c/ AMAT SPA, Trib Taranto - Sez Lavoro, Giudice Dott De Napoli, n 5321/2011 R G - Sent n 5046/2015" was sent by "avvpasqualecaramia@legalmail.it" and addressed to amat@pec amat ta it

The original message is attached

Message ID 40EE05DB 00366B32 7F779280 84657795 posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Di Corrado Luca c/ AMAT SPA, Trib Taranto - Sez Lavoro, Giudice Dott De Napoli, n 5321/2011 R G - Sent n 5046/2015

Mittente: "PASQUALECARAMIA@LIBERO.IT" <avvpasqualecaramia@legalmail.it>

Data: 05/12/2018 18 43

A: amat@pec amat ta it

Si veda quanto in allegato

Distinti Saluti

Avv. Pasquale Caramia

— Allegati —

postacert.eml

69,0 kB

Studio Legale

Avv. Pasquale Caramia

Via Paolo Grassi n°9 - 74015 - Martina Franca (TA) - Tel Fax 080/4805774 – Cell 328/2848481

Martina Franca, il 5 Dicembre 2018

Raccomandata a mezzo pec
amat@pec.amat.ta.it

Spett.le
AMAT S.p.A
Via Cesare Battisti n°657
74121 - TARANTO

Oggetto Di Corrado Luca c/ AMAT S p A., Tribunale di Taranto, Sez Lavoro, Giudice Dott De Napoli, n 5321/2011 R G – Sent n 5046/2015

La presente in nome e per conto del Dott. Laddomada Giuseppe, elettivamente domiciliato per le comunicazioni presso e nello studio dello scrivente, per richiederVi il pagamento dell'onorario professionale, per l'attività svolta in qualità di C.T.U. nella controversia in oggetto, pari ad Euro 363,80 (I V.A. inclusa), poiché, ad oggi, ogni azione esperita nei confronti di parte ricorrente per il recupero di predette somme è fallita

Preme rilevare che, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il compenso dovuto al CTU per la perizia resa durante la causa è dovuto in via solidale da tutte le parti del processo, sia da quelle risultate soccombenti che da quelle invece vincitrici

Vi invito, pertanto, a voler provvedere entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente poiché in caso contrario ci si vedrà costretti a procedere all'esecuzione forzata ai sensi di legge

Con Ogni Salvezza

Avv. Pasquale Parnamia
Pasquale Parnamia

Prot. n. 22708
 del 06 DIC. 2018

[illegible]

Oggetto. POSTA CERTIFICATA Di Corrado Luca c/ AMAT SPA, Trib Taranto - Sez Lavoro,
Giudice Dott De Napoli, n 5321/2011 R G - Sent n 5046/2015

Mittente: "Per conto di avvpasqualecaramia@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 05/12/2018 18 43

A: amat@pec amat ta it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/12/2018 alle ore 18 43 21 (+0100) il messaggio "Di Corrado Luca c/ AMAT SPA, Trib Taranto - Sez Lavoro, Giudice Dott De Napoli, n 5321/2011 R G - Sent n 5046/2015" è stato inviato da "avvpasqualecaramia@legalmail.it" indirizzato a amat@pec amat ta it
Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio 40EE05DB 00366B32 7F779280 84657795 posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datcert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Certified email message

On 05/12/2018 at 18 43 21 (+0100) the message "Di Corrado Luca c/ AMAT SPA, Trib Taranto - Sez Lavoro, Giudice Dott De Napoli, n 5321/2011 R G - Sent n 5046/2015" was sent by "avvpasqualecaramia@legalmail.it" and addressed to amat@pec amat ta it
The original message is attached

Message ID 40EE05DB 00366B32 7F779280 84657795 posta-certificata@legalmail.it

The datcert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: Di Corrado Luca c/ AMAT SPA, Trib Taranto - Sez Lavoro, Giudice Dott De Napoli, n 5321/2011 R G - Sent n 5046/2015

Mittente. "PASQUALECARAMIA@LIBERO.IT" <avvpasqualecaramia@legalmail.it>

Data: 05/12/2018 18 43

A: amat@pec amat ta it

Si veda quanto in allegato
Distinti Saluti
Avv. Pasquale Caramia

- Allegati -

postacert.eml

69,0 kB

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott ssa Fabiola Menenti <menenti@amat ta it>
Inviato: venerdì 7 dicembre 2018 16 26
A 'Marco Barberio'
Cc 'Tiziana Tursi'
Oggetto: I Re DI CORRADO LUCA - SPESE CTU CARAMIA (Tribunale di taranto sez Lavoro Giudice Dott De napoli, RG n 5321/2011 - sentenza 5046/2015)

Priorità Alta

Avvocato buonasera,
relativamente al giudizio in oggetto mi può inviare il provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso al CTU,
Dott Laddomada ?
Nel fascicolo personale dell'ex dipendente non vi è traccia
Tanto onde si possa procedere alla relativa liquidazione
Grazie
MF Menenti

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto Re DI CORRADO LUCA - SPESE CTU CARAMIA
Data Thu, 6 Dec 2018 14 04 24 +0100
Mittente Marco Barberio <marcobarberio77@gmail com>
A Tiziana Tursi <tursi@amat ta it>

Ciao Tiziana,
in giurisprudenza ha prevalso l'orientamento secondo cui la ripartizione del compenso tra le parti rileva solo ai fini
del rapporto interno tra le stesse, ai fini del regresso, ma non è opponibile al ctu (ausiliario del giudice), che svolge la
sua attività nel superiore interesse della giustizia
Cari saluti
Marco

Il giorno Gio 6 Dic 2018, 10 48 Tiziana Tursi <tursi@amat ta it <mailto:tursi@amat ta it>> ha scritto

Ciao Marco,

buongiorno

Oggi abbiamo ricevuto la comunicazione che ti allego

Effettivamente un vincolo di solidarietà ci impone di pagare il CTU,
come il suo legale sostiene?

Ciao ,

Tiziana

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 6 dicembre 2018 14:20
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Fwd: Re: DI CORRADO LUCA - SPESE CTU CARAMIA

Lo dobbiamo pagare lo passi tu in ragioneria?

Tiziana

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: Re: DI CORRADO LUCA - SPESE CTU CARAMIA
Data: Thu, 6 Dec 2018 14:04:24 +0100
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Ciao Tiziana,
in giurisprudenza ha prevalso l'orientamento secondo cui la ripartizione del compenso tra le parti rileva solo ai fini del rapporto interno tra le stesse, ai fini del regresso, ma non è opponibile al ctu (ausiliario del giudice), che svolge la sua attività nel superiore interesse della giustizia
Cari saluti
Marco

Il giorno Gio 6 Dic 2018, 10:48 Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it <mailto:tursi@amat.ta.it>> ha scritto

Ciao Marco,

buongiorno

Oggi abbiamo ricevuto la comunicazione che ti allego

Effettivamente un vincolo di solidarietà ci impone di pagare il CTU,
come il suo legale sostiene?

Ciao ,

Tiziana

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL E FAX 099 4594742

e-mail: decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Dr. FABIOLA TOMASELLI

Prot. n. **21117**
del **28 NOV. 2018**

Taranto, 27 Novembre 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere d'Amministrazione ☐
DG Direzione Generale ☐
DA Direzione Amministrativa ☐
U/P Ufficiali / Contabili ☐
UCM Commerciali / Marketing ☐
UCB Contabili / Bilancio ☐
UES Esercizio / Spesa ☐
US Ingegneria / Strutturale ☐
UTH Manutenzione / Ispezione ☐
URU Pubblica Relazione ☐
UAG Affari Generali / RAGIONIERI ☐
RAG Ufficio Ragione ☐
SGO Segreteria ☐
MC Meccanica / Manutenzione ☐
RSP RSP ☐

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Avv. G. GIRA

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. M. DICECCA

Trasmessa via email a : amat@amat.ta.it

Oggetto. - A.M.A.T. S.p.A. / Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 6348/2018 - Pretesa opposizione avverso il provvedimento del 19.6.2018 reso, ex lege n. 92/2012 (c.d. "Rito fornero"), dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, a seguito dell'impugnazione del licenziamento comminato al lavoratore dall'Azienda (R.G. 7202/2017). Udienza del 27.11.2018. Comunicazioni.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva dell'8.10 u.s., Vi comunico che all'odierna udienza il Giudice - preso atto della mancata acquisizione, da parte della Cancelleria, del fascicolo di ufficio della precedente fase sommaria - ha disposto il rinvio della causa all'udienza dell'11.12 p.v., riservando all'esito ogni provvedimento, con particolare riferimento alla richiesta di controparte di consulenza medico-legale, alla quale mi sono opposto fin da subito per le ragioni esposte nella memoria difensiva e di costituzione dell'Azienda, insistendo sulla eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità della avversa opposizione per l'erroneità del mezzo di impugnazione scelto dal ricorrente.

Sarà mia cura aggiornarVi sullo sviluppo della controversia.

Mi è gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti

Bruno Decorato

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

Oggetto: Amat Spa/Di Corrado Trib Ta R G 6348/2018 - Comunicazioni Udienza 27 11 18

Mittente: "Avv Bruno Decorato" <bruno.decorato@libero.it>

Data: 27/11/2018 18 40

A: amat@amat.ta.it

Distinti saluti

Avv Bruno Decorato

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

<https://www.avast.com/antivirus>

- Allegati -

27112018.pdf

38,7 kB

Prot n° 2573 /UAG

Taranto, 07/02/2018

Egr. Avv. to Bruno Decorato
Via Mazzini, 42
74123 TARANTO

Oggetto: AMAT S.p.A. c/ Dicorradò Luca – Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R. G. 7202/2017 - Comunicazioni

Come d'intesa le elenco i dipendenti in servizio presso la portineria dell'AMAT S.p.A. i giorni

14/01/2015

Turno 05:00 – 11:30

Buonocore Pietro

Oliva Vito

Turno 11:30 – 18:00

Salamino Antonio

15/01/2015

Turno 05:00 – 11:30

Oliva Vito (Oliva ha episodi propri: timbrava per altri)

Puggelli Romano

Turno 11:30 – 18:00

Scarcia Abele

19/01/2015

Turno 05:00 – 11:30

Buonocore Pietro

Scialpi Pietro

Turno 11:30 – 18:00

Buonocore Pietro

20/01/2015

Turno 05:00 – 11:30

Oliva Vito

Turno 11:30 – 18:00

Salamino Antonio

[Handwritten signature]

21/01/2015

Turno 05.00 – 11.30

Salamino Antonio

Puggelli Romano

Turno 11.30 – 18.00

Scarcia Abele

Scialpi Pietro (Scialpi ha episodi propri si allontanava dalla portineria non autorizzato dalle 12.42 alle ore 12.56)

22/01/2015

Turno 05.00 – 13.30

Buonocore Pietro

Puggelli Romano

Turno 11.00 – 17.30

Calia Giuseppe Nicola (deceduto)

Turno 17.45 – 00.00

Scarcia Abele

- 1) Buonocore Pietro nato a Taranto il 16/03/1960 e residente in Taranto alla via Etolia, 5 – 74121,
- 2) Calia Giuseppe Nicola (deceduto),
- 3) Oliva Vito nato a Taranto il 15/06/1958 e residente in Taranto alla via Firenze, 43 – 74121,
- 4) Puggelli Romano nato a Taranto il 23/02/1962 e residente in Taranto alla via Lago di Garda, ed 5 sc N – 74121,
- 5) Salamino Antonio nato a Taranto il 19/10/1961 e residente in Taranto alla via Attica, 17 – 74121,
- 6) Scarcia Abele nato a Taranto il 04/11/1976 e residente in Taranto alla via XXV Aprile, 30 – 74123,
- 7) Scialpi Pietro nato a Taranto il 10/09/1974 e residente in Taranto alla via Carducci, 1 – 74122

Dagli atti in suo possesso (avviso di conclusione delle indagini preliminari) può rilevare che tutti i soggetti sono coinvolti nei fatti oggetto d'indagine della Polizia di Stato, escluso il sig. Calia Giuseppe Nicola, che è recentemente deceduto.

Ai soggetti sopra elencati, escluso il signor Calia Giuseppe Nicola estraneo alle indagini, sono stati comminati al termine dell'iter disciplinare i provvedimenti che di seguito si elencano:

- 1) Buonocore Pietro – sospensione dal soldo e dal servizio per n. 06 giorni,
- 2) Oliva Vito – sospensione dal soldo e dal servizio per n. 08 giorni,
- 3) Puggelli Romano – la sospensione dal soldo e dal servizio per n. 06 giorni,
- 4) Salamino Antonio – retrocessione di un livello,
- 5) Scarcia Abele – retrocessione di un livello,
- 6) Scialpi Pietro – retrocessione di un livello

Infine, si rappresenta che il sig. Scialpi Pietro ha recentemente ricevuto una contestazione di destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 45 punto 16, Allegato A Regio Decreto n. 148 del 1931.

en

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

ANNO 2015

FATTI RIFERITI AL GIORNO 14 GENNAIO 2015

Il giorno in esame entrando a piedi dal cancello della portineria, ha timbrato l'entrata alle h 08 46 sul marcatore 3 Alle h 11 42 è uscito a piedi dal cancello della portineria allontanandosi dal posto di lavoro sino alle successive h 15 05 quando è ritornato in Azienda, portandosi direttamente nella saletta dove ha timbrato l'uscita sul marcatore 3 e poi è andato via definitivamente

FATTI RIFERITI AL GIORNO 15 GENNAIO 2015

Il giorno in esame alle h 09 03 è giunto in Azienda entrando a piedi dal cancello della portineria, si è portato nella saletta dei marcatempo e ha timbrato l'entrata al marcatore 3 Alle h 12 21 è uscito a piedi dal cancello e si è allontanato dal posto di lavoro

Alle successive h 13 19, è giunto a bordo di una fiat 500 di colore scuro, è entrato a piedi dal cancello della portineria, si è portato nella saletta dei marcatempo e ha timbrato l'uscita sul marcatore 3, subito dopo è uscito sempre a piedi dal cancello d'ingresso, è entrato nell'auto con cui era giunto ed è andato via definitivamente

FATTI RIFERITI AL GIORNO 19 GENNAIO 2015

Il giorno in esame alle h 08 02 è giunto in Azienda entrando a piedi dal cancello della portineria, si è portato nella saletta dei marcatempo e ha timbrato l'entrata sul marcatore 3 Alle successive h 11 00 lei è uscito a piedi dal cancello d'ingresso assentandosi dal posto di lavoro sino alle h 14 48

Alle ore 14 48 è giunto a bordo della sua auto Smart, è entrato a piedi dal cancello d'ingresso portandosi nella saletta dove ha timbrato l'uscita al marcatore 3 ed è uscito nuovamente per andarsene definitivamente via dall'Azienda a bordo della stessa auto con cui era giunto

FATTI RIFERITI AL GIORNO 20 GENNAIO 2015

Alle h 08 20 è giunto in Azienda entrando a piedi dal cancello della portineria, si è portato nella saletta dei marcatempo e ha timbrato l'entrata sul marcatore 3 Alle h 11 32 è uscito a piedi dal cancello d'ingresso e si è assentato dal posto di lavoro sino alle successive h 14 40

Alle h 14 40 è ritornato giungendo a bordo della sua auto SMART targata CN719AJ, è entrato a piedi dal cancello d'ingresso e si è portato nella saletta dei marcatempo dove ha timbrato l'uscita sul marcatore 3 Subito dopo è andato via definitivamente a bordo della stessa auto

FATTI RIFERITI AL GIORNO 21 GENNAIO 2015

Alle h 08 53 è giunto in Azienda entrando a piedi dal cancello della portineria, si è portato nella saletta dei marcatempo e ha timbrato l'entrata sul marcatore 3 Alle h 10 37 DI CORRADO è uscito a piedi dal cancello d'ingresso e si è allontanato dal posto di lavoro non facendovi più dentro, pur risultando in servizio sino alle 15 35

Ha timbrato l'uscita per lei sul marcatore 3 una terza persona in tuta da lavoro che proveniva dagli Uffici e si riportata verso gli Uffici dopo aver timbrato

FATTI RIFERITI AL GIORNO 22 GENNAIO 2015

Alle h 08 40 è giunto in Azienda entrando a piedi dal cancello della portineria e si è portato nella saletta dei marcatempo dove ha timbrato l'entrata sul marcatore 3 Alle h 12 15 è uscito a piedi dal cancello d'ingresso e si è assentato dal posto di lavoro sino alle h 15 14

Alle h 15 14 è ritornato giungendo a bordo della sua auto SMART targata CN719AJ, è entrato a piedi dal cancello d'ingresso e si è portato nella saletta dei marcatempo dove ha timbrato l'uscita sul marcatore 3 Subito è andato via definitivamente a bordo della stessa auto

1000

10/11/88

2000

100

1945

A.M.A.T.
TARANTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA AUTORIZZAZIONE USCITA

N
16037

DATA GIORNO MESE ANNO
16 **01** **15**

TURNO DI SERVIZIO
07,00 - 15,00 ☐
15,00 - 23,00 ☐
23,00 - 07,00 ☐

N	PERMESSO	RICHIEDENTE	SETTORE	ORARIO USCITA	ORARIO RIENTRO
1	FIORINO	PALMISANO - PIROPOLI	SOCCORSO	0525	0908
2	PALMISANO	ROCHIRA VINCENZO	PARCOMETRI	0620	2240
3		MUSCIACCHIO G.	AUSILIARIO	0727	2328
4	BRAVO.	FRIGOLA PIETRO.	AMM	0745	2730
5	DU CATO	VAPORE - FERRIGNI - PIGNATELLI -	MANUTENZ.	0800	1036
6	FIDMNO	SCARNIGNO - PIGNATARO	SOCCORSO.	0938	2706
7	FIDMNO 686	DIPONZO ANGELO.	AMM.	0950	2316
8	P 579	CONVERTINO G.	AMM.	0900	2406
9	BRAVO	MAGNESA MARIA	UFF. PARCHEGGI	1021	1112
10		CELLAMARE GIOVANNI	AMM.	1100	2222
11		CARDELLICCHIO G.	AMM	1102	2237
12		ROCHIRA GIUS	AMM.	1102	1112
13	570	ROCHIRA A	UFF. TBC	2207	2220
14	DU CATO	PABAUO	UFF. TBC.	2418	2840
15		CARDELLICCHIO	AMM	2453	2641
16		STASOLLA	AMM	2614	2656
17		BALBO	AMM	2741	1834
18		PIROPOLI - FAUZZI	SOCCORSO	2806	2345

TOTALE PERMESSI REGISTRATI

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☐ perm servizio	☐ in c/ferie
☒ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente PALMISANO - PIEPOLI
dalle ore 05,20 alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso PORTO MERCANTILE
per il seguente motivo AVARIA 482 -

con il seguente mezzo FURGONE

Li 14-01-2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>0525</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA 
Visto rientrare alle ore <u>09,07</u>	



DÀ CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio ☐ in c/ferie
☐ non retribuito ☐

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Loch
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo per cometa
forade
con il seguente mezzo _____
Li 16 01 2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>0620</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>1300</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

3

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente MUSCACCHIO GIUSEPPE

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso PARCHEGGI

per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo _____

Li 14/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>07.27</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>13.28</u>	<u>[firma]</u>

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

4

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente FRIGIOLA PIETRO
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo DISP. AMMINISTRAZIONE

con il seguente mezzo 569
Li 14.01.15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

Visto uscire alle ore 07.45
Visto rientrare alle ore 17.30



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

5

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente VAPORIS - FERRARO - PENATELLI -
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso MATTEOZZO
per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo DU CATO
L. 16.01.2015
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>0800</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>1056</u>	

6

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente ROBERTO PIRRO

dalle ore 9,35 alle ore 1 il quale dovrà recarsi

presso P.M.

per il seguente motivo AVARIA

con il seguente mezzo Fiorini

Li 26-1-15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>09,38</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[firma]</u>
Visto rientrare alle ore <u>1706</u>	



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

Z

☒	AMMINISTRAZIONE
☐	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITASi autorizza l'uscita dell'agente DI PONZIO ANGELO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo DISP. UFF. PRODOTTI DEL TRAFFICOcon il seguente mezzo 676LI 14.01.15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA
Ponzio

Visto uscire alle ore <u>09.50</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>13.16</u>	<u>mm</u>

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

8

☒	AMMINISTRAZIONE
☐	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CONVERTINO GERARDO
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo DISP. AMMINISTRAZIONE

con il seguente mezzo 579
Li 14.01.15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Firma]

Visto uscire alle ore <u>1406</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>1406</u>	<u>[Firma]</u>

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

9

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente MARIA MAGNESA
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso C.P.L.
per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo _____

Li _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore 10,21
Visto rientrare alle ore 11,12

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

10

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente

QUARANTA GIOVANNI

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso INAIL

per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo _____

Li

11.01.2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>11.00</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u> </u>
Visto rientrare alle ore <u>12.22</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

11

☒	AMMINISTRAZIONE
☐	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CARDOLICCHIO
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo 63w. 8com.

con il seguente mezzo _____

Lì 14/1/15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>11.02</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>zz</u>
Visto rientrare alle ore <u>1137</u>	



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

1102

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente *Romano G.*

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso *Vigilia, URBONI*

per il seguente motivo *serv. G*

con il seguente mezzo *Panda 570*

Li *14.01.15*

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u><i>11.02</i></u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <i>[Signature]</i>
Visto rientrare alle ore <u><i>11.45</i></u>	

13

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Romano G

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso DEPO CAPITO

per il seguente motivo GRU

con il seguente mezzo PSUMA 570

Li 16.01.15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1207</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>cm</u>
Visto rientrare alle ore <u>1220</u>	



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio ☐ in c/ferie
☐ non retribuito ☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

24

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Pepolo
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso Con Bey
per il seguente motivo fluo cl'o
DOVERO

con il seguente mezzo

Li

14/02/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA



Visto uscire alle ore

1418

Visto rientrare alle ore

1840

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

[Signature]

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

15

☒	AMMINISTRAZIONE
☐	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CAMBACCHIO
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo SERV. GEN. AM.

con il seguente mezzo _____

Lì 16/1/14
FIRMA DEL RICHIEDENTE

[Signature]

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Signature]

Visto uscire alle ore <u>1453</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>1641</u>	<u><i>[Signature]</i></u>

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

16

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente STASSOVA LOPEZZO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo SERVIZIO

con il seguente mezzo _____

Li 14-01-2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1614</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>mr</u>
Visto rientrare alle ore <u>1656</u>	

☐ perm servizio	☐ in c/ferie
☒ non retribuito	☐ _____

17

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente BALBO CARLO
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo PERSONALI

con il seguente mezzo _____

Li 14/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE



FIRMA DI CHI AUTORIZZA



isto uscire alle ore 17,41
Visto rientrare alle ore 18,34

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA





DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

28

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente

PIEPOLI — FAMELLI

dalle ore P. alle ore AMEDEO il quale dovrà recarsi

presso

per il seguente motivo

AVARIA BUS 631

con il seguente mezzo

FIORNO

Li

14-01-15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

Visto uscire alle ore

18.06

Visto rientrare alle ore

23.07

A.M.A.T.
TARANTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA AUTORIZZAZIONE USCITA

N
16038

DATA GIORNO MESE ANNO
15 01 15

TURNO DI SERVIZIO
07,00 -- 15,00 ☐
15,00 + 23,00 ☐
23,00 + 07,00 ☐

N	PERMESSO	RICHIEDENTE	SETTORE	ORARIO USCITA	ORARIO RIENTRO
1	PANDAVAN.	ROCHIRA - PEPE	OBLI TERATR.	0622	
2	FIORINO	SCARDIGNO - ZIZZI	FIORINO.	0715	0750
3		MUSCIACCHIO G.	AUSILIARIO	0730	1120
4	BRAVO	FRIGIOLA PIETRO.	AMM.	0740	1410
5	DUCA TO	BOVE - DEPACE - VAPORE - PIGNATELLI - ARGENTIERI.	MANUTENZIONE	0812	1120
6	FIDRINO 932	SCARDIGNO - FANELLI	SOCO R SO -	0814	1041
7		CONVERTINO G.	AMM.	0850	1800
8		DIPONZIO ANGELO.	AMM.	0850	1350
9		ROYA STEFANO	UFF. TECNICO.	0909	1053
10		GIANFRATE NICOLA	SEGRETERIA	0921	0955
11		BALBO CARLO.	AMM (SINISTRA)	1000	1120
12	PANDA 540	ROCHIRA G.	TECNICO	1032	1115
13	P 529	MARIA MAGNESA	UFF PARCHEGGI	1100	1143
14	FIORINO	FANELLI	SOCO R SO -	1106	1757
15		MASTROVITO PACCIA	OFF	1149	1154
16		ROCHIRA	PARC	1430	1803
17		PALUSANO - ZIZZI	SOCO R SO	1812	2400

TOTALE PERMESSI REGISTRATI

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

1

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente *Roberto Papa*
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso *102 comune*
per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo *102 comune*
Li *11/01/2015*

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u><i>06.22</i></u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore _____	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

2

☐	AMMINISTRAZIONE
☒	OFFICINA / DEPOSITO

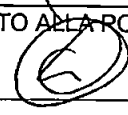
AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Antonio Cizzi
dalle ore 8.30 alle ore il quale dovrà recarsi
presso C.F.I.
per il seguente motivo SUARIA

con il seguente mezzo Fiducia
li 15-3-15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08.15</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA 
Visto rientrare alle ore <u>07.50</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

3

- ☐ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente P. Maccario
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso Forcetti
per il seguente motivo Servizio

con il seguente mezzo _____

Li 15-01-2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08.30</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA 
Visto rientrare alle ore <u>11.40</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

4

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente FRIGIOLA PIETRO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo DISP. AMMINISTRAZIONE

con il seguente mezzo 569

Li 15.01.15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>07:00</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA 
Visto rientrare alle ore <u>14:10</u>	



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio ☐ in c/ferie
☐ non retribuito ☐

5.6

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Bove - De Pa - Vespri - Pignatelli - Argentieri

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo Servizio

con il seguente mezzo Lucato

Li 15-04-2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08-12</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>17-19</u>	

☒ perm. servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

6

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Leonardo Foulli
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso PORT. ORGANITEL
per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo Fiorino
Li 25/01/2015
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08-16</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA 
Visto rientrare alle ore <u>10-11</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

Z

☒	AMMINISTRAZIONE
☐	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CONVERTINO GENARO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi presso _____

per il seguente motivo DISP. AMMINISTRAZIONE

con il seguente mezzo 646

Li 15.01.15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08 50</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>18 00</u>	<i>[Signature]</i>

☒ perm. servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

8

- ☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente DI PONZIO ANGELO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo DISP. UFFICIO PRODOTTI

con il seguente mezzo _____

Li 15/01/15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

[Firma]
FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08 50</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>13 56</u>	<u>[Firma]</u>

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

9

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente ROTA STEFANO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo SEZVIRIO

con il seguente mezzo _____

Li 15.01.2015
FIRMA DEL RICHIEDENTE

[Signature]
FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>09,09</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>10,53</u>	

☐ perm servizio	☐ in c/ferie
☒ non retribuito	☐

10

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente GIANFRATE NICOLA

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi presso _____

per il seguente motivo PERSONALE

con il seguente mezzo PROPRIO

Li 15/01/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE
Nicola Gianfrate

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Signature]

Visto uscire alle ore <u>09.21</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>09.55</u>	<u>[Signature]</u>

☐ perm servizio	☐ in c/ferie
☒ non retribuito	☐ _____

11

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente BARBO CARLO
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo PERSONALI

con il seguente mezzo _____
Li 14/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

[Signature]

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Signature]

Visto uscire alle ore 10,00
Visto rientrare alle ore 11,40

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

[Signature]



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

121

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente PAVIA G

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso UFF. ROSACE

per il seguente motivo PAVIA G

con il seguente mezzo 570

Li 15 or 15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore 10:30

Visto rientrare alle ore 11:30

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

13

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

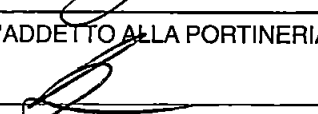
Si autorizza l'uscita dell'agente MARIA MAGNESA
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso C.SO VITT. EMANUELE DI TALZANO
per il seguente motivo CONTROLO

con il seguente mezzo _____

Li _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>11.00</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA 
Visto rientrare alle ore <u>11.43</u>	



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

14

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Fourell

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso CITTA-MERATO

per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo FIORIDO

Li 15/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Vignola

Visto uscire alle ore <u>1106</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>1757</u>	<i>cm</i>

15

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Martino Peccorelli

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo Prove in strada (cambio direttore)

con il seguente mezzo N 630

Li 15/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1140</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>X</u>
Visto rientrare alle ore <u>1154</u>	



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

16

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente _____

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo _____

Li 15 01 2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore 14 30	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore 18 03	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

17

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente

21221 - PALMISANO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso

V. EUROPA

per il seguente motivo

AVARIA BUS N° 557

con il seguente mezzo

FIORINO

Li 15-01-15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1812</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>2400</u>	

A.M.A.T.
TARANTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA AUTORIZZAZIONE USCITA

N
16042

DATA GIORNO MESE ANNO
19 01 15

TURNO DI SERVIZIO

07,00 + 15,00 ☐
15,00 + 23,00 ☐
23,00 + 07,00 ☐

N	PERMESSO	RICHIEDENTE	SETTORE	ORARIO USCITA	ORARIO RIENTRO
1	P. VAN	ROCHINA / PEPE	PARCO METRO	6.17	13.00
2	BRAVO	FRIGIDOLA PIERO	ATT.	7.27	17.00
3	P. 570	ALBANO / PAURINI I	OFF.	7.47	12.50
4	DUCA70	PIGNATELLI BOVE DE MACE	MANUTENZ.	8.00	11.50
5	FUR. A.	PIEPOLI / PALMISANO	SOCC.	8.27	17.00
6	FUR. 676	DI PONZIO ANGELO	ATT.	8.29	14.05
7		BALBO CARLO	ATT.	10.28	11.50
8		MENENTI	ATT.	10.40	12.30
9		ARGENTI	TSC	10.50	11.20
10		CELLANARE	ATT.	10.52	11.43
11	BPS 538	PERCELLINI	OFF.	11.30	11.75
12	POITE 579	CONVITTORE	ATT.	08.20	16.00
13	DUCA70	PAGANO	ATT.	14.10	18.25
14	PAIDAUAN	ROCHINA S.	OBLIT.	16.30	18.30
15	F. ORINO 932	SCARDIGNO / PIGNATELLI	SOCCORSO	17.15	

TOTALE PERMESSI REGISTRATI

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

1

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Lochise Pepe

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo per cometa

con il seguente mezzo Paolo

Li 19 01 2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>6.17</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>13.00</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

2

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente FRIGIONI PIETRO
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo DISP. AMMINISTRAZIONE

con il seguente mezzo S69

Li 19/01/15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Signature]

Visto uscire alle ore <u>7:27</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <i>[Signature]</i>
Visto rientrare alle ore <u>7:00</u>	

☒ perm servizio ☐ in c/ferie
☐ non retribuito ☐

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____

per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo _____

Li 19/01/28
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore _____

Visto rientrare alle ore _____

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐	AMMINISTRAZIONE
☒	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Tigantelli Bova De Luca

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso Tolsano

per il seguente motivo Polizia

con il seguente mezzo Auto

Li 19 01 2011

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>8:00</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>18:00</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente PIEPOLI - PALMERANO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso M GRECIA

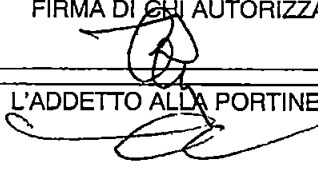
per il seguente motivo AVARIA BUS

con il seguente mezzo

Li 19-01-11

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>827</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA 
Visto rientrare alle ore <u>1700</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☒	AMMINISTRAZIONE
☐	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente DI PONZIO ANGELO
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo DISP. UFFICIO PRODOTTI

con il seguente mezzo 076

Li 19.01.15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>829</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>Ca</u>
Visto rientrare alle ore <u>1405</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente BALBO CARLO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso P.R.A. - PROCURA DELLA REPUBBLICA

per il seguente motivo DELICTA VIOLARE E

NUCCIAOSTA

con il seguente mezzo _____

L. 19/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore 1021

Visto rientrare alle ore 1550

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

8

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Flaminio Flaminio

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo ASL - Volo Urgente

104

con il seguente mezzo _____

Li 18/01/2014

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore 1945

Visto rientrare alle ore 2230

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☐ perm servizio	☐ in c/ferie
☒ non retribuito	☐ _____

9

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Argentin.
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo Partenole

con il seguente mezzo _____

Li 19/01/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore 1050
Visto rientrare alle ore 1120

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

Stampa Sud S.p.A. n° 2217 7835

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente QUANARO GIOVANNI
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso CORIS in ADSSO
per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo _____

Lì _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1058</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u> </u>
Visto rientrare alle ore <u>1603</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente PERCIVINI S

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo PROVA SU STRADA

con il seguente mezzo BUS n° 538

Li 19-01-15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1130</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[firma]</u>
Visto rientrare alle ore <u>1155</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

12

- ☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CONVERTINO GENNARO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo DUP. AMMINISTRAZIONE

con il seguente mezzo 579

Li 19.01.15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Signature]

Visto uscire alle ore <u>0820</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>1400</u>	<i>[Signature]</i>

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Pepino
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso Car bay
per il seguente motivo servizio

con il seguente mezzo _____
Li 19/01/15
FIRMA DEL RICHIEDENTE _____ FIRMA DI CHI AUTORIZZA _____

Visto uscire alle ore <u>14.40</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>L</u>
Visto rientrare alle ore <u>18.25</u>	



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente 1630
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo partenza

con il seguente mezzo partenza
Lì 19 01 2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore 1630

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

Visto rientrare alle ore _____



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

15

☐	AMMINISTRAZIONE
☒	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Leandro Aquatone
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso QUANTIANA - ERP
per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo Fiorino

Li 19/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1715</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore _____	

A.M.A.T. TARANTO		SCHEDA RIEPILOGATIVA AUTORIZZAZIONE USCITA				N 16043

DATA	GIORNO 20	MESE 01	ANNO 15	TURNO DI SERVIZIO	07,00 - 15,00 15,00 - 23,00 23,00 - 07,00

N	PERMESSO	RICHIEDENTE	SETTORE	ORARIO USCITA	ORARIO RIENTRO
1	MORINO	PALMISANO-FANELLI	SOCORSO	0600	1005
2	PANDAVAN	ROCHIRA-PEPE	PARCOMETRI	0631	1235
3		MUSCIACCHIO G.	AUXILIARIO	0733	1300
4	BRAVO	FRIGIOLO PIETRO	AMM.	0734	1300
5	B 613	MASTROVITO PAULINI	OFF.	0745	0820
6	P. 570	ALBANO EGIDIO	OFF.	0810	1047
7	FIDRINO 676	DIPONNO ANGELO	AMM.	0840	1800
8		ROCHIRA GIUSEPPE	UFF. TECNICO	0940	1210
9	FIDRINO	SCARDIGNO-PIGNATARO	SOCORSO	1010	1800
10	BRAVO	CELLAMARE GIOVANNI	AMM.	1033	1118
11	P. 579	CONVERTINO G.	AMM.	0627	1800
12		CARDILLICCHIO	AMM.	1124	1149
13		DITARAUTO	AMM.	1232	1348
14		CARDILLICCHIO	AMM.	1505	1733
15		ROCHIRA B.	UFF. TEC.	1550	1719
16		RUSCO CIRIO	AMM.	1658	1732
17	FIDRINO	PIEROLI-FANELLI	SOCOR	1845	0000

TOTALE PERMESSI REGISTRATI 	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐	AMMINISTRAZIONE
☒	OFFICINA / DEPOSITO

1

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente PALMISANO - FAMERU

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso IN GRECIA

per il seguente motivo AVARIA BUS 625

con il seguente mezzo FURGONI

Li 20/01/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Squar

Visto uscire alle ore <u>0600</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>(C)</u>
Visto rientrare alle ore <u>10,05</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

2

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Loehr Pepu

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo 1222 camera

con il seguente mezzo 13000

Lì 20 01 2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore 06,31

Visto rientrare alle ore 2235

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

[Signature]



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

3

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente MUSCIACCHIO GIUSEPPE

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso PARCHEGGI

per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo _____

Li 20/04/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08:33</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>17:00</u>	



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

h

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente FRIGIOLO PIETRO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

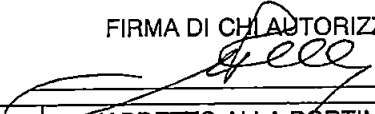
per il seguente motivo DISP. AMMINISTRAZIONE

con il seguente mezzo 569

Li 20.01.15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08.34</u>	 L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>13.00</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

S

☐	AMMINISTRAZIONE
☒	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Martino Roma

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo Prava in strada

con il seguente mezzo BUS N 613

Li 20/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08,45</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>(D)</u>
Visto rientrare alle ore <u>08,10</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

6

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Albano E.
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso fidm - ORA
per il seguente motivo feria 140

con il seguente mezzo Renault 520

L. 20/01/15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08.00</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>10.47</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente DI PONZIO ANGELO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo DISP. UFFICIO PRODOTTI

con il seguente mezzo 676

Li 20.09.15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>08:10</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>13:00</u>	

☐ perm servizio	☒ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____



☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente ROCCA G.

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo PERSONALE

con il seguente mezzo _____

L. 20 di 15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>0940</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>1210</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

9

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Scordigno P. Quatara
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo Fiorini

Li 20/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>10.10</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>18.00</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

10

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente QUARLES GIOVANNI

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso TRIBUNALE

per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo _____

Li 10.01.2014
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>10,33</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA 
Visto rientrare alle ore <u>11,12</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

11

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CONVERTINO GENNARO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo DISP. AMMINISTRAZIONE

con il seguente mezzo 579

Li 20.01.15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>0645</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>1800</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

12

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CAMPOLICCHIO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo Szav. Scav.

con il seguente mezzo _____

Li 20/11/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

[Signature]

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Signature]

Visto uscire alle ore <u>1124</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u><i>[Signature]</i></u>
Visto rientrare alle ore <u>1149</u>	

13

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente D. Turchio V. 1570
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso Palazzo di S. Leonardo
per il seguente motivo SSA 1.2.0

con il seguente mezzo AA

Li 20.01.2015
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA
[Signature]

Visto uscire alle ore <u>1232</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>1348</u>	

☒ perm servizio	☐ in ferie
☐ non retribuito	☐

14

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CARABUCCI O
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo serv. economico

con il seguente mezzo _____

Li 30/01/15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1505</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[firma]</u>
Visto rientrare alle ore <u>1732</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

15

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente ROVERA G.

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso PERCANTO

per il seguente motivo SERVIZIO

con il seguente mezzo _____

Li 20 di 15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore	<u>2550</u>
Visto rientrare alle ore	<u>1719</u>

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

16

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente RUSSO CIRIO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso AVCHAN

per il seguente motivo ACQUISTO CELLULARE

con il seguente mezzo AUTO AZIENDALE

Li 20/06/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

[Signature]

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Signature]

Visto uscire alle ore <u>16.58</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>17.32</u>	<i>[Signature]</i>

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

17

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente PIEPOLI - FANGELLI

dalle ore 8 alle ore il quale dovrà recarsi

presso P. MERCANTILE

per il seguente motivo AVARIA BUS SFS

con il seguente mezzo FIORINO

Li 20-01-15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore 1845

Visto rientrare alle ore 10020

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

A.M.A.T.
TARANTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA AUTORIZZAZIONE USCITA

N
16044

DATA GIORNO MESE ANNO
21 01 15

TURNO DI SERVIZIO

07,00 + 15,00 ☐
15,00 + 23,00 ☐
23,00 + 07,00 ☐

N	PERMESSO	RICHIEDENTE	SETTORE	ORARIO USCITA	ORARIO RIENTRO
1		MUSCIACCHIO	PARCA	0725	1200
2		SCARDIGNO- ZIZZI	SOCOORSO	0732	0922
3		FRIGIOLA	AMM	0740	1803
4	DUCATO	BOVE-DE PACE- FERRIENI PIQUATELLI- VAPORE	MAN.	0750	1046
5	PAUDA 570	ALBAVO CC.	TECNICO	0834	1029
6		CARACULICCHIO	AMM	0905	0917
7	FIORINO 676	DI PONZIO	AMM	0918	2430
8		RUSSO CIRO	AMM	0929	1040
9	FIORINO 932	SCARDIGNO FANELLI	SOCOORSO	0941	1109
10		MELLETTI	AMM	1009	1108
11		PIZZOLI - FANELLI	SOCOORSO	1230	1740
12		ROCHIRA	PARCO METR.	1600	1720
13		TURSI- RUSSO CIRO	AMM	1620	1714
14		PALMISANO- ZIZZI	SOCOORSO	1758	2310

TOTALE PERMESSI REGISTRATI

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

1

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Mura Scchiò

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso Forchippì

per il seguente motivo Servizio

con il seguente mezzo _____

Li 21-01-15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

☒ uscire alle ore 08,25
Visto rientrare alle ore 13,00

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

2

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Stefano Zini
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso VIALE- MAGNA GRECIA
per il seguente motivo AUNTA BUS- N. 470

con il seguente mezzo ELIOT

Li 21/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Firma]

Visto uscire alle ore <u>07.32</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <i>[Firma]</i>
Visto rientrare alle ore <u>09.22</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

3

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente FRIGIOLA PIETRO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

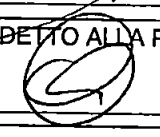
per il seguente motivo DUP. AMMINISTRAZIONE

con il seguente mezzo 569

Lì 21.01.15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

to uscire alle ore <u>07.40</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA 
Visto rientrare alle ore <u>18.03</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

4

☐	AMMINISTRAZIONE
☐	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Bone - De Pace - Vopre - Foriggi - Fignatelli
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo Servizio

con il seguente mezzo Seicento

Li 21-01-2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

to uscire alle ore <u>08.50</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>10.40</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

5

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Albano E
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso LITTE ESTERNE Pichietti
per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo Panda 570

Li 21-01-15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

☐ to uscire alle ore <u>08,34</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>SR</u>
Visto rientrare alle ore <u>10,29</u>	

☐ perm servizio	☐ in c/ferie
☒ non retribuito	☐ _____

6

☒	AMMINISTRAZIONE
☐	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CARDUCCIO
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo BRENNES

con il seguente mezzo _____

Li 21/11/15
FIRMA DEL RICHIEDENTE [firma]

FIRMA DI CHI AUTORIZZA [firma]

Visto uscire alle ore 09.05
Visto rientrare alle ore 09.17

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA [firma]

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

7

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente DI PAVULO ANGELO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi presso _____

per il seguente motivo DISP. UFFICIO PRODOTTI

con il seguente mezzo 676

Li 21/01/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

to uscire alle ore <u>09.18</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>14.30</u>	

☐ perm servizio	☐ in c/ferie
☒ non retribuito	☐

8

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente RUSSO CINO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso /

per il seguente motivo PERSONALE

con il seguente mezzo /

LI 24/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

[Firma]

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Firma]

Visto uscire alle ore <u>09.29</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Firma]</u>
Visto rientrare alle ore <u>10.40</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

9

☐	AMMINISTRAZIONE
☒	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Leonidgna Forcella
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso CEP
per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo Fiorino
Li 21/01/2015
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>09,41</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Firma]</u>
Visto rientrare alle ore <u>1100</u>	



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☐ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Eleuterio Eleuterio
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso DPL
per il seguente motivo prelievo in ufficio

con il seguente mezzo _____

Li 24/01/2015
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

☐ to uscire alle ore 10:09
Visto rientrare alle ore 14:08

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

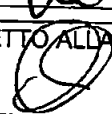
☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente P. Lepori - Tenelli
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso P. Mercantile
per il seguente motivo avaria vettura

con il seguente mezzo Fiorino
LI 21-1-15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Uscire alle ore <u>1330</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA 
Visto rientrare alle ore <u>1740</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente 12/13 10 em 2

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo parcour 21

con il seguente mezzo Ponte

Li 21 01 2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Uscire alle ore <u>1600</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>17.00</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

13

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente TURSI + CIRORUSSO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso UPT

per il seguente motivo verbali + vertice PC

con il seguente mezzo _____

Li 21.1 2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

[Firma]

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Firma]

Visto uscire alle ore <u>16.20</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <i>[Firma]</i>
Visto rientrare alle ore <u>17.15</u>	

☐ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente PALMISANO - ZIZZI

dalle ore 17,45 alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso PORTO MERCANTILE

per il seguente motivo _____

AVARIA BUS 481

con il seguente mezzo _____

Li 21 GENN. 2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Uscire alle ore <u>17,50</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>22,10</u>	

A.M.A.T.
TARANTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA AUTORIZZAZIONE USCITA

N
16045

DATA GIORNO MESE ANNO
22 01 15

TURNO DI SERVIZIO

07,00 + 15,00 ☐
15,00 + 23,00 ☐
23,00 + 07,00 ☐

N	PERMESSO	RICHIEDENTE	SETTORE	ORARIO USCITA	ORARIO RIENTRO
1	Fior. 932	FANELLI / PIEPOLI	SOCC.	0547	1010
2	P. VAN	ROCHIRA / PEPE	PARCOMETRO	0622	1239
3	DUCATO	PIGNATELLI VARESE-FERRIANI-DEPACI	MANUTEN.	711	1042
4	BRAVO	FRIGIOLA	AMM.	716	1303
5		MUSCIACECHIO		727	1237
6		MAGNESA	AMM.	830	1137
7	Fior. 676	D. PONZIO	AMM.	848	1605
8		CONVERTINO	AMM.	748	1800
9	P. 570	ALBANO EGIZIO	OF.	924	1115
10	Fior. 932	FANELLI / PADRUSANO	SOCC.	1050	1242
11	B 470	PAURINI DI	OFF.	1132	1139
12		CARDELLICCHIO	AMM.	1135	1208
13	DUCATO	ALBANO E. PAGANO	TECNICO	1233	1813
14		ROCHIRA	PARCOM.	1500	1750
15		CARDELLICCHIO		1525	1619
16		ROCHIRA S.	UFF. TEC.	1630	1723
17		BALBO	AMM.	1652	1828
18	FIORINO	CIZZI - PIEPOLI	SOCCORSO	1803	1800
19		RUSSO CIRO	AMM.	1808	1914

TOTALE PERMESSI REGISTRATI

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

1

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente PANDEM - PIÈPOLI

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso PVI

per il seguente motivo AVARIA BUS SZL

con il seguente mezzo FURZUONI

Li 22/01/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Squaw

visto uscire alle ore <u>05.42</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <i>[Signature]</i>
Visto rientrare alle ore <u>10.10</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Roberto Pepe

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo per lavoro

con il seguente mezzo Private

Li 22-01-2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>06.22</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>FR</u>
Visto rientrare alle ore <u>12.39</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

3

- ☐ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Vopre - Ferrigni - De Pace - Ciprotti

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo Servizio

con il seguente mezzo Ducato

Li 22-04-2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

visto uscire alle ore <u>07.11</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>10.42</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

[Handwritten signature]

☒	AMMINISTRAZIONE
☐	OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente FRIGIOLA PISTRO
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo Disp. Amministrazione

con il seguente mezzo 569
Li 22/01/15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

visto uscire alle ore <u>07.16</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <i>[Signature]</i>
Visto rientrare alle ore <u>1307</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☐ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

5

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Murasechio
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso Forchipp'
per il seguente motivo Servizio

con il seguente mezzo _____

Li 22-01-2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

visto uscire alle ore <u>08.27</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>GR</u>
Visto rientrare alle ore <u>12.37</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente MARIA MAGNESA

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso C.P.M.

per il seguente motivo CONSEGNA ANNOVAZIONI

NUOVO BLOCCO PAS - (CORSO)

con il seguente mezzo _____

Li 22/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>8.30</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Firma]</u>
Visto rientrare alle ore <u>11.37</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente DI PONZO ANGELO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo DISP. AMMINISTRAZIONE UFFICIO PRODOTTI

con il seguente mezzo 676

Li 22/01/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

visto uscire alle ore <u>08 48</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>17 05</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

8

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CONVERTINO GENNARO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo Disp. Amministrativa

con il seguente mezzo S69

Li 22/01/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

visto uscire alle ore <u>08.48</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <i>[Signature]</i>
Visto rientrare alle ore <u>18.00</u>	



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

9

- ☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente ALBANO F.

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso SOVA

per il seguente motivo scritto

con il seguente mezzo PSV 570

Li 22. d. 15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>09.24</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>16.15</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

10

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente FABELLI A. PALHISANO OR.

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso VIA MARGHERITA

per il seguente motivo INTER. SU STRADA

con il seguente mezzo FIORINO

Li 22-1-2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

visto uscire alle ore <u>10.50</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[firma]</u>
Visto rientrare alle ore <u>12.42</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

11

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Pommi fregeno
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo prove in strada (non verdi)

con il seguente mezzo BUS. N 470
Li 22/01/2015
FIRMA DEL RICHIEDENTE _____

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>11.32</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>DR</u>
Visto rientrare alle ore <u>11.39</u>	

☒ perm. servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

12

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CARABELLICCHI

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo SSM. 3 con.

con il seguente mezzo _____

Li 22/1/15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>11.35</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>SR</u>
Visto rientrare alle ore <u>12.08</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/fene
☐ non retribuito	☐ _____

13

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente Albeno L. Pegeno F.

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso S. Te S. Benedetto (Barlette)

per il seguente motivo Consegna Motori

con il seguente mezzo Sucoto

LI 22-01-15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1832</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>1813</u>	



DA CONSEGNARE ALL'USCITA IN PORTINERIA

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

14

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente _____
dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi
presso _____
per il seguente motivo _____

con il seguente mezzo _____
Li _____ 22 01 2011 _____
FIRMA DEL RICHIEDENTE FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore _____ 1300	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore _____ 1750	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

15

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente CARABUICCHIO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso _____

per il seguente motivo SERV. CONSUMAZIONE

con il seguente mezzo _____

Li 22/01/15
FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1525</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[firma]</u>
Visto rientrare alle ore <u>1619</u>	

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

26

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITASi autorizza l'uscita dell'agente franco G

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso ACper il seguente motivo DEPARTOcon il seguente mezzo 570Li 22.01.15

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1630</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA
Visto rientrare alle ore <u>1723</u>	<u>[firma]</u>

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐

17

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente BARBO CARO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso VIGILIA URBANI

per il seguente motivo richiesta lavoro di similari

con il seguente mezzo _____

Li 22/01/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

[Signature]

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

[Signature]

Visto uscire alle ore 1652

Visto rientrare alle ore 1828

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

[Signature]

☒ perm servizio	☐ in c/ferie
☐ non retribuito	☐ _____

18

☐ AMMINISTRAZIONE
☒ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITASi autorizza l'uscita dell'agente EPPEI - PIOPOLI

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso CITTA' MARCHIOper il seguente motivo AVARIA 613 - 375con il seguente mezzo FURGON 3

Li _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

*[Signature]*Visto uscire alle ore 1803Visto rientrare alle ore 2300

L'ADDETTO ALLA PORTINERIA

[Signature]

☒ perm servizio ☐ in c/ferie
☐ non retribuito ☐ _____

☒ AMMINISTRAZIONE
☐ OFFICINA / DEPOSITO

AUTORIZZAZIONE DI USCITA

Si autorizza l'uscita dell'agente RUSSO CINO

dalle ore _____ alle ore _____ il quale dovrà recarsi

presso EPRI CE

per il seguente motivo RITIRO NETBOOK

con il seguente mezzo AUTO AZIENDALE

Li 22/6/2015

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DI CHI AUTORIZZA

Visto uscire alle ore <u>1608</u>	L'ADDETTO ALLA PORTINERIA <u>[Signature]</u>
Visto rientrare alle ore <u>1914</u>	

Oggetto: POSTA CERTIFICATA RE Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018

precisazioni

Mittente: "Per conto di villani rosa@oravta legalmail it" <posta-certificata@legalmail it>

Data: 10/07/2018 17 53

A: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/07/2018 alle ore 17 53 33 (+0200) il messaggio "RE Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni" è stato inviato da "villani rosa@oravta legalmail it" indirizzato a amat@pec amat ta it
Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio 78BCD653 02BE3E3D 84E5DA95 2C26AB50 posta-certificata@legalmail it

L'allegato daticert xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Certified email message

On 10/07/2018 at 17 53 33 (+0200) the message "RE Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni" was sent by "villani rosa@oravta legalmail it" and addressed to amat@pec amat ta it

The original message is attached

Message ID 78BCD653 02BE3E3D 84E5DA95 2C26AB50 posta-certificata@legalmail it

The daticert xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto: RE Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni

Mittente: Rosa Villani <villani rosa@oravta legalmail it>

Data: 10/07/2018 17 53

A: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Si ribadisce che l'art 48 bis cit prevede che la procedura venga attivata solo nel caso in cui il credito sia superiore a 10,000,00 Nella specie, essendo di cifra inferiore il mio assistito ha diritto ad ottenere il pagaemnto di quanto spettantegli immediatamente Pertanto, si insiste nella predetta richiesta

In attesa di riscontro porgo

Distinti saluti

In data 2018-07-10T17 32 46+0200, PEC AMAT <amat@pec amat ta it> ha scritto

Per la mobilità nell'area di Taranto

12597

10 LUG. 2018

Amministratore Delegato	☒
Direttore Generale	☒
Direttore Amministrativo	☒
Direttore Tecnico	☒
Area / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☒
Esercizio / Sosta	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☒
Affari Con. PRR SINISTRA	☒
Ufficio Regionale	☐
Staff Qualità	☐

Vi invio la nota in oggetto Cordiali saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data: Tue, 10 Jul 2018 16 35 52 +0200

Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi-a: <sharp@amatmail.net>

A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo Non impostata

Modello dispositivo MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File PDF (Media compressione)

Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per

Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati

<http://www.adobe.com/>

—Allegati—

postacert eml

2.6 KB

datacert xml

911 bytes

Prot az n 12 567/UP

Taranto, 10/07/2018

villani.rosa@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocato
Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

e p c

decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, n. 42
74121 - TARANTO

" "
" "

Area Contabilità
Area Personale
SEDE

OGGETTO Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni

Nel fare seguito alla sua pec pervenuta in data odierna, si fa presente che lo svincolo delle somme a favore del suo assistito, Sig. Di Corrado Luca, potrà essere effettuato soltanto dopo la ricezione del formale atto liberatorio da parte della Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale creditore procedente.

Sarà cura della scrivente Società, ad ogni buon conto, prendere tempestivamente contatti con il competente Ufficio - sede distaccata di Lecce.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Oggetto: Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni

Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Data: 10/07/2018 17 32

A: villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto Cordiali saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data: Tue, 10 Jul 2018 16 35 52 +0200

Mittente: sharp@amatmail net <sharp@amatmail net>

Rispondi-a: <sharp@amatmail net>

A: segreteria@amatmail net

Rispondere a sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo Non impostata

Modello dispositivo MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File PDF (Media compressione)

Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per vi

Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati

<http://www.adobe.com/>

Allegati

sharp@amatmail net_20180710_163552 pdf

151 KB

Oggetto: ACCETTAZIONE Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni

Mittente. posta-certificata@telecompost.it

Data: 10/07/2018 17 32

A: amat@pec.amat.ta.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 10/07/2018 alle ore 17 32:53 (+0200) il messaggio

"Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018. precisazioni " proveniente da
"amat@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a

decorato.bruno@oravta.legalmail.it ("posta certificata")

villani.rosa@oravta.legalmail.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 3161DC8D-91DF-C943-BA5C-5571E752FA96@telecompost.it

-- Allegati

dati-cert.xml

843 bytes

Oggetto: CONSEGNA Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni
Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 10/07/2018 17 32
A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/07/2018 alle ore 17 32 56 (+0200) il messaggio "Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni" proveniente da "amat@pec amat ta it" ed indirizzato a "decorato bruno@oravta legalmail it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio 3161DC8D-91DF-C943-BA5C-5571E752FA96@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni" sent by "amat@pec amat ta it", on 10/07/2018 at 17 32 56 (+0200) and addressed to "decorato bruno@oravta legalmail it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID 3161DC8D-91DF-C943-BA5C-5571E752FA96@telecompost.it

Oggetto: Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni
Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>
Data: 10/07/2018 17 32
A: villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto. Cordiali saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N
Data: Tue, 10 Jul 2018 16 35 52 +0200
Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>
Rispondi-a: <sharp@amatmail.net>
A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>
Nome dispositivo Non impostata
Modello dispositivo MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File: PDF (Media compressione)

Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per visualizzare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati di

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert eml	153 KB
sharp@amatmail net_20180710_163552 pdf	151 KB
dati-cert xml	11 KB

Oggetto. CONSEGNA Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 10/07/2018 17 32

A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/07/2018 alle ore 17 32 56 (+0200) il messaggio "Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni" proveniente da "amat@pec amat ta it" ed indirizzato a "villani rosa@oravta legalmail it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio 3161DC8D-91DF-C943-BA5C-5571E752FA96@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni" sent by "amat@pec amat ta it", on 10/07/2018 at 17 32 56 (+0200) and addressed to "villani rosa@oravta legalmail it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID 3161DC8D-91DF-C943-BA5C-5571E752FA96@telecompost.it

Oggetto: Nota 12567/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni

Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Data: 10/07/2018 17 32

A. villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto. Cordiali saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data: Tue, 10 Jul 2018 16 35 52 +0200

Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi a: <sharp@amatmail.net>

A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo Non impostata

Modello dispositivo MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File: PDF (Media compressione)

Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per visualizzare il file.
Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert eml	153 KB
sharp@amatmail net_20180710_163552 pdf	151 KB
dati-cert.xml	11 KB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA RE Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D P R n 602/1973 informativa

Mittente: "Per conto di villani rosa@oravta legalmail it" <posta-certificata@legalmail it>

Data: 10/07/2018 12 05

A: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/07/2018 alle ore 12 05 05 (+0200) il messaggio "RE Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D P R n 602/1973 informativa" è stato inviato da

"villani rosa@oravta legalmail it" indirizzato a

amat@pec amat ta it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio 54B38272 017EECED 83A6D20C 9D452162 posta-certificata@legalmail it

L'allegato daticert xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Certified email message

On 10/07/2018 at 12 05 05 (+0200) the message "RE Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D P R n 602/1973 informativa" was sent by "villani rosa@oravta legalmail it" and addressed to

amat@pec amat ta it

The original message is attached

Message ID 54B38272 017EECED 83A6D20C 9D452162 posta-certificata@legalmail it

The daticert xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto: RE Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D P R n 602/1973 informativa

Mittente: Rosa Villani <villani rosa@oravta legalmail it>

Data: 10/07/2018 12 05

A: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Spett.le Società,

la procedura che avete attivato nei confronti del sig. Di Corrado è illegittima perché l'48-bis del D P R 29 settembre 1973, n. 602 dispone che *"le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento"*

Inoltre, il sig. Di Corrado ha già ottenuto la delibera di rateazione (che si allega alla presente) del proprio debito nei confronti dell'Agenzia di riscossione pertanto proprio non si comprende quali termini l'Azienda dovrebbe attendere prima di procedere al pagamento in

oggetto

In virtù di quanto innanzi Vi invito e diffido a procedere immediatamente al pagamento di quanto spettante al mio assistito con l'avvertimento che se entro oggi non adempierete mi vedrò costretto a procedere in via coattiva
In attesa di celere riscontro porgo
Cordiali saluti

Vi invio la nota in oggetto Cordiali saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data: Tue, 10 Jul 2018 09 46 29 +0200

Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi a: <sharp@amatmail.net>

A.segreteria@amatmail.net

Rispondere a: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo Non impostata

Modello dispositivo. MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File PDF (Media compressione)

Risoluzione: 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert.eml 108 KB

Accoglimento_AR106131896.pdf 104 KB

dati-cert.xml 932 bytes

Agenzia delle entrate-Riscossione
Via XX Settembre 6
74123 TARANTO (TA)

Gent. mo Sig.
DI CORRADO LUCA

Oggetto: Accoglimento dell'istanza di rateizzazione protocollo n. 131896 del 05/07/2018 presentata dal C.F. DCRLCU79S17L049Q

Con riferimento all'istanza di rateizzazione da Lei presentata il 05/07/2018 e protocollata con il n. 131896, relativa ai seguenti documenti

Documento n	Importo
10620040000779606	€ 631,80
10620040004602714	€ 439,15
10620040004809233	€ 339,30
10620040026678684	€ 412,67
10620040028682333	€ 1'925,11
10620050025704700	€ 1'073,72
10620050025704801	€ 102,40
10620050047405438	€ 1'639,32
10620060000340545	€ 142,64
10620060002363392	€ 1'814,05
10620060017012718	€ 49,19
10620060022815615	€ 462,72
10620070003010739	€ 2'769,55
10620070008914320	€ 540,02
10620070011428855	€ 197,25
10620080000262265	€ 259,35
10620080004664203	€ 83,02
10620080008402500	€ 33,80
10620080011774049	€ 306,10
10620090005742978	€ 825,00
10620100000242015	€ 76,72

Documento n	Importo
10620100001849291	€ 141,18
10620100015160629	€ 327,18
10620110000360062	€ 869,20
10620110000360163	€ 285,22
10620110002289311	€ 238,00
10620110003562090	€ 588,80
10620110007338403	€ 372,22
10620110007338504	€ 24,00
10620110007853438	€ 387,22
10620110010552458	€ 33,45
10620120002496015	€ 144,00
10620120003485956	€ 10'538,40
10620120006766028	€ 33,31
10620130002387832	€ 430,80
10620130003935773	€ 2'292,01
10620130004366106	€ 195,80
10620130008348526	€ 103,35
10620140001954553	€ 971,62
10620140009639282	€ 1'537,20
10620150003428784	€ 66,24
10620150005625006	€ 124,80
10620150007784222	€ 171,93
10620160000564973	€ 143,10
10620160004313782	€ 1'337,70
10620170002236835	€ 342,50
10620180000132889(*)	€ 1'578,95

Documento n.	Importo
10620180002744068(*)	€ 1'376,70

Le comunichiamo di averLe accordato la suddivisione del pagamento in n 72 rate mensili

Il pagamento delle singole rate deve avvenire, a decorrere dal 19/07/2018, alle scadenze indicate nel piano allegato, formulato secondo il criterio "alla francese", che prevede rate di importo costante con quota capitale crescente e quota interessi decrescente

Nella prima rata sono comprese le spese esecutive nonché i diritti di notifica del/i citato/i documento/i, che trova quantificati nello stesso prospetto allegato

Il pagamento può essere effettuato

- presso i nostri sportelli,
- se è in possesso del codice RAV, in banca, presso gli uffici postali e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione ([http //www agenziaentrateriscossione gov it](http://www.agenziaentrate-riscossione.gov.it)),

Per i documenti evidenziati con l'asterisco non si dispone al momento degli esiti della notifica, ciò potrebbe determinare un maggiore importo da corrispondere, con particolare riferimento agli eventuali interessi di mora maturati, tale eventuale maggiore somma dovrà essere pagata successivamente con le modalità che verranno debitamente comunicate

La informiamo, inoltre, che in caso di omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive, Lei decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione

In tal caso, inoltre, saremo costretti a procedere immediatamente alla riscossione, in un'unica soluzione, di tutte le somme da Lei dovute

Distinti saluti

TARANTO, 05/07/2018

Il Responsabile del Provvedimento
LUCIANO FOTI

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del Dlgs n. 39/93

Prospetto del piano di ammortamento

Istanza protocollo n 131896 del 05/07/2018

C F DCRLCU79S17L049Q

N Documenti

1	10620040000779606	2	10620040004602714
3	10620040004809233	4	10620040026678684
5	10620040028682333	6	10620050025704700
7	10620050025704801	8	10620050047405438
9	10620060000340545	10	10620060002363392
11	10620060017012718	12	10620060022815615
13	10620070003010739	14	10620070008914320
15	10620070011428855	16	10620080000262265
17	10620080004664203	18	10620080008402500
19	10620080011774049	20	10620090005742978
21	10620100000242015	22	10620100001849291
23	10620100015160629	24	10620110000360062
25	10620110000360163	26	10620110002289311
27	10620110003562090	28	10620110007338403
29	10620110007338504	30	10620110007853438
31	10620110010552458	32	10620120002496015
33	10620120003485956	34	10620120006766028
35	10620130002387832	36	10620130003935773
37	10620130004366106	38	10620130008348526
39	10620140001954553	40	10620140009639282
41	10620150003428784	42	10620150005625006
43	10620150007784222	44	10620160000564973
45	10620160004313782	46	10620170002236835
47	10620180000132889(*)	48	10620180002744068(*)

Numero rate accordato 72

Importo complessivo rateizzato € 54'145,35

di cui iscritto a ruolo	€ 38'777,76
di cui mora	€ 12'307,19
di cui compensi di riscossione	€ 3'060,40

Prima scadenza di pagamento

			Importo Prima Rata	Scadenza Prima Rata
Prima Rata	Quota capitale	€ 561,70	€ 1'830,57	19/07/2018
	Quota interessi di mora	€ 226,91		
	Quota interessi di dilazione	€ 103,86		
	Quota compensi di riscossione	€ 133,57		
	Spese esecutive	€ 526,45		
	Dritti di notifica dei documenti	€ 278,08		

Successive scadenze di pagamento

N rata	Data scadenza	Quota capitale	Quota interessi di mora	Quota interessi di dilazione	Quota compensi di riscossione	Importo rata
2	19/08/2018	€ 490,03	€ 170,16	€ 102,60	€ 37,86	€ 800,65
3	19/09/2018	€ 489,63	€ 170,16	€ 108,10	€ 37,95	€ 805,84
4	19/10/2018	€ 489,40	€ 170,16	€ 106,81	€ 37,91	€ 804,28
5	19/11/2018	€ 490,79	€ 170,16	€ 105,42	€ 37,97	€ 804,34
6	19/12/2018	€ 492,13	€ 170,16	€ 104,08	€ 38,14	€ 804,51
7	19/01/2019	€ 493,44	€ 170,16	€ 102,77	€ 38,26	€ 804,63
8	19/02/2019	€ 494,81	€ 170,16	€ 101,40	€ 38,39	€ 804,76
9	19/03/2019	€ 496,30	€ 170,16	€ 99,91	€ 38,46	€ 804,83
10	19/04/2019	€ 497,58	€ 170,16	€ 98,63	€ 38,59	€ 804,96
11	19/05/2019	€ 498,99	€ 170,15	€ 97,22	€ 38,68	€ 805,04
12	19/06/2019	€ 500,40	€ 170,15	€ 95,81	€ 38,77	€ 805,13
13	19/07/2019	€ 501,79	€ 170,15	€ 94,42	€ 38,85	€ 805,21
14	19/08/2019	€ 503,13	€ 170,15	€ 93,08	€ 38,94	€ 805,30
15	19/09/2019	€ 504,59	€ 170,15	€ 91,62	€ 39,02	€ 805,38
16	19/10/2019	€ 506,01	€ 170,15	€ 90,19	€ 39,11	€ 805,46

N rata	Data scadenza	Quota capitale	Quota interessi di mora	Quota interessi di dilazione	Quota compensi di riscossione	Importo rata
17	19/11/2019	€ 507,45	€ 170,15	€ 88,75	€ 39,17	€ 805,52
18	19/12/2019	€ 508,90	€ 170,15	€ 87,30	€ 39,20	€ 805,55
19	19/01/2020	€ 510,21	€ 170,15	€ 85,99	€ 39,38	€ 805,73
20	19/02/2020	€ 511,70	€ 170,15	€ 84,50	€ 39,43	€ 805,78
21	19/03/2020	€ 513,25	€ 170,15	€ 82,95	€ 39,51	€ 805,86
22	19/04/2020	€ 514,66	€ 170,15	€ 81,54	€ 39,59	€ 805,94
23	19/05/2020	€ 516,07	€ 170,15	€ 80,13	€ 39,70	€ 806,05
24	19/06/2020	€ 517,54	€ 170,15	€ 78,66	€ 39,80	€ 806,15
25	19/07/2020	€ 518,99	€ 170,15	€ 77,21	€ 39,90	€ 806,25
26	19/08/2020	€ 520,53	€ 170,15	€ 75,67	€ 40,00	€ 806,35
27	19/09/2020	€ 521,94	€ 170,15	€ 74,26	€ 40,13	€ 806,48
28	19/10/2020	€ 523,37	€ 170,15	€ 72,83	€ 40,20	€ 806,55
29	19/11/2020	€ 524,90	€ 170,15	€ 71,30	€ 40,31	€ 806,66
30	19/12/2020	€ 526,34	€ 170,15	€ 69,86	€ 40,43	€ 806,78
31	19/01/2021	€ 527,93	€ 170,15	€ 68,27	€ 40,55	€ 806,90
32	19/02/2021	€ 529,45	€ 170,15	€ 66,75	€ 40,66	€ 807,01
33	19/03/2021	€ 530,98	€ 170,14	€ 65,22	€ 40,71	€ 807,05
34	19/04/2021	€ 532,38	€ 170,14	€ 63,82	€ 40,78	€ 807,12
35	19/05/2021	€ 533,95	€ 170,14	€ 62,25	€ 40,88	€ 807,22
36	19/06/2021	€ 535,49	€ 170,14	€ 60,71	€ 40,96	€ 807,30
37	19/07/2021	€ 537,05	€ 170,14	€ 59,15	€ 41,11	€ 807,45
38	19/08/2021	€ 538,56	€ 170,14	€ 57,64	€ 41,25	€ 807,59
39	19/09/2021	€ 540,07	€ 170,14	€ 56,13	€ 41,35	€ 807,69
40	19/10/2021	€ 541,63	€ 170,14	€ 54,57	€ 41,45	€ 807,79
41	19/11/2021	€ 543,20	€ 170,14	€ 53,00	€ 41,56	€ 807,90
42	19/12/2021	€ 544,73	€ 170,14	€ 51,47	€ 41,69	€ 808,03
43	19/01/2022	€ 546,32	€ 170,14	€ 49,88	€ 41,80	€ 808,14
44	19/02/2022	€ 547,80	€ 170,14	€ 48,40	€ 41,90	€ 808,24
45	19/03/2022	€ 549,40	€ 170,14	€ 46,80	€ 41,96	€ 808,30
46	19/04/2022	€ 550,94	€ 170,14	€ 45,26	€ 42,03	€ 808,37
47	19/05/2022	€ 552,56	€ 170,14	€ 43,64	€ 42,12	€ 808,46
48	19/06/2022	€ 554,17	€ 170,14	€ 42,03	€ 42,19	€ 808,53
49	19/07/2022	€ 555,76	€ 170,14	€ 40,44	€ 42,37	€ 808,71
50	19/08/2022	€ 557,38	€ 170,14	€ 38,82	€ 42,55	€ 808,89
51	19/09/2022	€ 559,00	€ 170,14	€ 37,20	€ 42,63	€ 808,97

N rata	Data scadenza	Quota capitale	Quota interessi di mora	Quota interessi di dilazione	Quota compensi di riscossione	Importo rata
52	19/10/2022	€ 560,56	€ 170,14	€ 35,64	€ 42,77	€ 809,11
53	19/11/2022	€ 562,22	€ 170,14	€ 33,98	€ 42,87	€ 809,21
54	19/12/2022	€ 563,88	€ 170,14	€ 32,32	€ 43,00	€ 809,34
55	19/01/2023	€ 565,49	€ 170,14	€ 30,71	€ 43,11	€ 809,45
56	19/02/2023	€ 567,09	€ 170,14	€ 29,11	€ 43,18	€ 809,52
57	19/03/2023	€ 568,72	€ 170,14	€ 27,48	€ 43,27	€ 809,61
58	19/04/2023	€ 570,40	€ 170,14	€ 25,80	€ 43,38	€ 809,72
59	19/05/2023	€ 572,14	€ 170,14	€ 24,06	€ 43,47	€ 809,81
60	19/06/2023	€ 573,74	€ 170,14	€ 22,46	€ 43,59	€ 809,93
61	19/07/2023	€ 575,42	€ 170,14	€ 20,78	€ 43,71	€ 810,05
62	19/08/2023	€ 577,15	€ 170,14	€ 19,05	€ 43,79	€ 810,13
63	19/09/2023	€ 578,91	€ 170,14	€ 17,29	€ 43,93	€ 810,27
64	19/10/2023	€ 580,55	€ 170,14	€ 15,65	€ 44,01	€ 810,35
65	19/11/2023	€ 582,17	€ 170,14	€ 14,03	€ 44,12	€ 810,46
66	19/12/2023	€ 583,98	€ 170,14	€ 12,22	€ 44,28	€ 810,62
67	19/01/2024	€ 585,66	€ 170,13	€ 10,54	€ 44,36	€ 810,69
68	19/02/2024	€ 587,40	€ 170,13	€ 8,80	€ 44,45	€ 810,78
69	19/03/2024	€ 589,06	€ 170,13	€ 7,14	€ 44,63	€ 810,96
70	19/04/2024	€ 590,86	€ 170,13	€ 5,34	€ 44,77	€ 811,10
71	19/05/2024	€ 592,67	€ 170,13	€ 3,53	€ 44,94	€ 811,27
72	19/06/2024	€ 594,37	€ 170,13	€ 1,83	€ 45,05	€ 811,38
Totale piano		€ 38'777,76	€ 12'307,19	€ 4'216,08	€ 3'060,40	€ 59'165,96

Prot az n 12524/UP

Taranto, 10/07/2018

villani.rosa@oravta.legalmail.it

Al Sig
Di Corrado Luca
elettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

decorato.bruno@oravta.legalmail.it

e p c

Egr Avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, n. 42
74121 - TARANTO

villani.rosa@oravta.legalmail.it

" "

Egr Avvocato
Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

" "

" "

Area Contabilità
Area Personale
SEDE

OGGETTO Esito verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 informativa

Nel fare seguito alla nostra precedente nota del 5 luglio 2018, prot. az. n. 12259, si comunica che in data odierna, in esito alla richiesta di verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha reso noto che la S.V. è inadempiente per l'intero importo dell'accertamento (ossia € 8.882,39, All. 1).

Pertanto, l'Azienda non potrà effettuare nessuna erogazione a sua favore, in quanto resta in attesa della notifica, nei termini di legge, del relativo atto di pignoramento, ex artt. 72bis e 48bis del richiamato D.P.R., onde procedere agli adempimenti successivi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta. 201800001571858

Codice Fiscale DCRLCU79S17L049Q

Identificativo Pagamento 1046

Data Inserimento 05/07/2018

Importo 8 882,39 €

Stato Richiesta Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
05/07/2018	05/07/2018	1046	8 882,39

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
106	Taranto	10/07/2018	8 882,39

Oggetto: Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D PR n 602/1973 informativa

Mittente. PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Data: 10/07/2018 10 49

A. villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto Cordiali saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data: Tue, 10 Jul 2018 09 46 29 +0200

Mittente. sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi-a. <sharp@amatmail.net>

A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo: Non impostata

Modello dispositivo MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File PDF (Media compressione)

Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per vi
Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati

[http //www.adobe.com/](http://www.adobe.com/)

Allegati

sharp@amatmail.net_20180710_094628.pdf

250 KB

Oggetto: ACCETTAZIONE Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D P R n 602/1973
informativa

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 10/07/2018 10 50

A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 10/07/2018 alle ore 10 50 01 (+0200) il messaggio

"Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D P R. n. 602/1973·
informativa" proveniente da "amat@pec amat ta it"

ed indirizzato a:

decorato bruno@oravta legalmail it ("posta certificata")

villani rosa@oravta legalmail it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio. 3421DD22-694A-ACC9-121D-F979D11E6F50@telecompost.it

Allegati

dati-cert.xml

863 bytes

Oggetto: CONSEGNA Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D PR n 602/1973
informativa

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 10/07/2018 10 50

A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/07/2018 alle ore 10 50 05 (+0200) il messaggio "Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D PR n 602/1973 informativa" proveniente da "amat@pec amat ta it" ed indirizzato a "villani rosa@oravta legalmail it" e stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, e firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio 3421DD22-694A-ACC9-121D-F979D11E6F50@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D PR n 602/1973 informativa" sent by "amat@pec amat ta it", on 10/07/2018 at 10 50 05 (+0200) and addressed to "villani rosa@oravta legalmail it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID 3421DD22-694A-ACC9-121D-F979D11E6F50@telecompost.it

Oggetto: Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D PR n 602/1973 informativa

Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Data: 10/07/2018 10 49

A: villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto Cordiali saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data: Tue, 10 Jul 2018 09 46 29 +0200

Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi-a: <sharp@amatmail.net>

A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo: Non impostata

Modello dispositivo: MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File. PDF (Media compressione)

Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per vi

Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL:

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert eml	253 KB
sharp@amatmail.net_20180710_094628.pdf	250 KB
dati-cert.xml	11 KB

Oggetto: CONSEGNA Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D PR n 602/1973
informativa
Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 10/07/2018 10 50
A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/07/2018 alle ore 10 50 05 (+0200) il messaggio "Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D PR n 602/1973 informativa" proveniente da "amat@pec amat ta it" ed indirizzato a "decorato bruno@oravta legalmail it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio 3421DD22-694A-ACC9-121D-F979D11E6F50@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D PR n 602/1973 informativa" sent by "amat@pec amat ta it", on 10/07/2018 at 10 50 05 (+0200) and addressed to "decorato bruno@oravta legalmail it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID 3421DD22-694A-ACC9-121D-F979D11E6F50@telecompost.it

Oggetto: Nota 12524/UP Esito verifica ex art 48 bis del D PR n 602/1973 informativa
Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>
Data: 10/07/2018 10 49
A: villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto. Cordiali saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N
Data: Tue, 10 Jul 2018 09 46 29 +0200
Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>
Rispondi a: <sharp@amatmail.net>
A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>
Nome dispositivo. Non impostata

Modello dispositivo: MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File PDF (Media compressione)

Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per v1

Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati.

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert eml	253 KB
sharp@amatmail net_20180710_094628 pdf	250 KB
dati-cert xml	11 KB

Prot az n 12122/UP

Taranto, 04/07/2018

villani.rosa@oravta.legalmail.it

Al Sig
Di Corrado Luca
elettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato Rosa Villani
Viale Virgilio 128
TARANTO

e p c

decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, n. 42
74121 - TARANTO

" "

villani.rosa@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocato
Rosa Villani
Viale Virgilio 128
TARANTO

" "

" "

Area Contabilità
Area Personale
SEDE

OGGETTO Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott. De Napoli. Erogazione somme e dovuta compensazione

Con Ordinanza emessa in data 19/06/2018 nell'ambito del giudizio in oggetto il Giudice Dott. De Napoli, nel dichiarare risolto il suo rapporto di lavoro dalla data di licenziamento, ha condannato la scrivente Società a norma dell'art. 18 comma 5 della Legge n. 300/1970 a liquidare a suo favore una indennità risarcitoria omnicomprensiva commisurata a n. 18 mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto, con rigetto nel resto della domanda proposta e compensazione delle spese.

Pertanto, al sol fine di dare esecuzione al provvedimento in esame, la scrivente Società liquiderà a suo favore, previa verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973, l'importo netto di € **8.882,39**.

Si fa presente al riguardo che, in esecuzione della richiamata Ordinanza, le è dovuta la somma lorda complessiva di € **18.026,82** (ossia € 1.001,49, quale importo della sua ultima retribuzione * n. 18 mensilità liquidate dal Giudice), pari ad € **13.880,65** al netto delle previste ritenute fiscali.

Dalla somma netta così quantificata è stato compensato l'importo complessivo di € **4.998,26** di cui l'AMAT S.p.A. è creditrice nei suoi confronti secondo la specifica di seguito indicata, in esecuzione della sentenza n. 5046 del 15/12/2015 - RG n. 5321/2011 a Lei notificata il 16 aprile scorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c. con pedissequo atto di precetto:

- a) € 4.794,20 quali spese processuali liquidate con la sentenza R.G. n. 5321/2011 sopra citata;
- b) € 42,60, a titolo di interessi legali maturati sulla somma di cui al sub) a) dal 15/12/2015 ad oggi;
- c) € 161,46 quali competenze dell'atto di precetto.

Operata la richiamata compensazione, l'importo residuo sarà bonificato, si ribadisce all'esito della verifica ex art. 48bis sopra citata, sulle sue coordinate bancarie allo stato in nostro possesso, come espressamente indicato dal suo legale, Avvocato Villani, con la pec del 3 luglio scorso.

Come già rappresentato anche dal nostro legale, Avvocato Decorato, il pagamento della somma sarà effettuato facendo salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso il provvedimento in oggetto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Di Cecca)

Oggetto: Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal
Dott. De Napoli Erogazione somme dovute e dovuta compensazione
Mittente: PEC AMAT <amat@pec.amat.ta.it>
Data: 04/07/2018 17:07
A: villani.rosa@oravta.legalmail.it, decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Vi invio la nota in oggetto. Distinti saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N
Data: Wed, 4 Jul 2018 16:01:28 +0200
Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>
Rispondi a: <sharp@amatmail.net>
A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>
Nome dispositivo: Non impostata
Modello dispositivo: MX-M754N
Collocazione: Non impostata

Formato File: PDF (Media compressione)
Risoluzione: 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.
Usare Acrobat(R) Reader(R) o Adobe(R) Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per visualizzarlo.
Effettuare il download Adobe(R) Reader(R) dalla seguente URL:
Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati di Adobe Systems.

<http://www.adobe.com/>

Allegati

sharp@amatmail.net_20180704_160128.pdf

213 KB

Oggetto: ACCETTAZIONE Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott De Napoli Erogazione somme dovute e dovuta compensazione

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 04/07/2018 17 08

A: amat@pec.amat.ta.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 04/07/2018 alle ore 17 08:01 (+0200) il messaggio

"Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento. ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott De Napoli. Erogazione somme dovute e dovuta compensazione " proveniente da "amat@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a:

decorato.bruno@oravta.legalmail.it ("posta certificata")

villani.rosa@oravta.legalmail.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato

Identificativo messaggio: AE00438C-F025-9EB9-F5FD-F7439FF266F5@telecompost.it

Allegati - - - - -

dati-cert.xml

921 bytes

Oggetto: CONSEGNA Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott De Napoli Erogazione somme dovute e dovuta compensazione
Mittente. Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 04/07/2018 17 08
A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/07/2018 alle ore 17 08 06 (+0200) il messaggio "Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott De Napoli Erogazione somme dovute e dovuta compensazione " proveniente da "amat@pec amat ta it" ed indirizzato a "villani rosa@oravta legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio AE00438C-F025-9EB9-F5FD-F7439FF266F5@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott De Napoli Erogazione somme dovute e dovuta compensazione " sent by "amat@pec amat ta it", on 04/07/2018 at 17 08 06 (+0200) and addressed to "villani rosa@oravta legalmail.it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID AE00438C-F025-9EB9-F5FD-F7439FF266F5@telecompost.it

Oggetto: Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott De Napoli Erogazione somme dovute e dovuta compensazione
Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>
Data: 04/07/2018 17 07
A: villani rosa@oravta legalmail.it, decorato bruno@oravta legalmail.it

Vi invio la nota in oggetto. Distinti saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N
Data: Wed, 4 Jul 2018 16 01 28 +0200
Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>
Rispondi-a: <sharp@amatmail.net>
A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a. sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo Non impostata

Modello dispositivo MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File PDF (Media compressione)

Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per vi

Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert eml	216 KB
sharp@amatmail.net_20180704_160128.pdf	213 KB
dati-cert.xml	11 KB

Oggetto: CONSEGNA Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott De Napoli Erogazione somme dovute e dovuta compensazione

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 04/07/2018 17 08

A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/07/2018 alle ore 17 08 06 (+0200) il messaggio "Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott De Napoli Erogazione somme dovute e dovuta compensazione" proveniente da "amat@pec amat ta it" ed indirizzato a "decorato bruno@oravta legalmail it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio AE00438C-F025-9EB9-F5FD-F7439FF266F5@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott De Napoli Erogazione somme dovute e dovuta compensazione" sent by "amat@pec amat ta it", on 04/07/2018 at 17 08 06 (+0200) and addressed to "decorato bruno@oravta legalmail it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID AE00438C-F025-9EB9-F5FD-F7439FF266F5@telecompost.it

Oggetto. Nota 12122/UP Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott De Napoli Erogazione somme dovute e dovuta compensazione

Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Data: 04/07/2018 17 07

A: villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto Distinti saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data: Wed, 4 Jul 2018 16 01 28 +0200

Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi a: <sharp@amatmail.net>

A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo: Non impostata

Modello dispositivo: MX-M754N

Collocazione: Non impostata

Formato File: PDF (Media compressione)

Risoluzione: 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per vi Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati.

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert.eml	216 KB
sharp@amatmail.net_20180704_160128.pdf	213 KB
datacert.xml	11 KB

Elaborazione cedolino - Retribuzione del Personale - Rel. 18/00 - B3 - SP - Oz

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Auto

Azienda **1** Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
Periodo **07/2018** **07/Luglio**
Matricola **< 132861 >** **DI CORRADO LUCA**

Liquidato - Mensilizzato
Qualifica **1 V I**
Assunzione **15/11/2007**
Cessazione **09/05/2017**

Gior./Ore | Lavoratore | Accantonamenti | Prestiti/Pignoramenti | Messaggio

Giorate				Ore			
Lavorative	0	Ritribute	0	Minimale	0	Lavorative	0,00
Lavorate	0	Detrazione	0	A N F	0	Lavorate	0,00
Contribuite	0	Sgravi	0	Tratt pensione	0	% Part time	Settimane
						% mese	Settimane mese
							0,

Mafattia
Altri Eventi
TFR/TFM
Am Sociali
Ded Fondi
Sit.Detraz.
Detrazioni
Arretrati
Canoni MUT
Mesi INAIL
TFR mese/Arr
UnEmens

*** Voci corpo • Sociale • Fiscale • Addizionali • Sindacali • Prestiti • Amm Sociali 730 TFR**

Voce	Descrizione	Ore/Giorni	%	Data Base	Ritenute	Competenze
589	CONTRIV.GIUD.			18026,82000>		18026,82>
589 P						

Opzioni:
Report messaggi Variabili retributive
Visualizza ratei Scadenze

Congueglio -
No Saldo Addizionali

Arrotondamenti
Prec 0,00 Att 0,00

Totali
Ritenute +4 146 17
Competenze +18 026 82

Acconto 0,00 NETTO IN BUSTA 13 880 65

☐ Integra Mod 730

Calendario -
09/2018 **Giugno**

GG	Ord	Str	Sup
01	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00

Giornaliera

NO INPS TS

Calcolo Interessi Legali**Capitale € 4 794,20**

Data Iniziale 15/02/2015

Data Finale 03/07/2018

Interessi Nessuna capitalizzazione

Dal	Al	Capitale	Tasso	Giorni	Interessi
15/02/2015	31/12/2015	€ 4 794,20	0,50%	319	€ 20,95
01/01/2016	31/12/2016	€ 4 794,20	0,20%	366	€ 9,61
01/01/2017	31/12/2017	€ 4 794,20	0,10%	365	€ 4,79
01/01/2018	03/07/2018	€ 4 794,20	0,30%	184	€ 7,25

Totale colonna giorni 1234

Totale interessi legali € 42,60

Capitale + interessi legali € 4 836,80

Calcolo Interessi Legali

Capitale € 161,46

Data Iniziale 16/04/2018

Data Finale 03/07/2018

Interessi Nessuna capitalizzazione

Dal	Al	Capitale	Tasso	Giorni	Interessi
16/04/2018	03/07/2018	€ 161,46	0,30%	78	€ 0,10

Totale colonna giorni 78

Totale interessi legali € 0,10

Capitale + interessi legali € 161,56

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott ssa Fabiola Menenti <menenti@amat ta it>
Inviato: giovedì 5 luglio 2018 09:37
A: 'Marco Barberio'
Cc: Tiziana Tursi (tursi@amat ta it)
Oggetto: Compensazione somme ex dipendente Di Corrado Luca
Allegati: nota AMAT del 4 luglio 2018 (compensazione Di Corrado Luca) pdf

Priorità: Alta

Gentile Avvocato,

nel fare seguito alle mail intercorse con la Dott ssa Tursi, ed al colloquio telefonico della mattinata di ieri, le invio in allegato la nota in oggetto, prot az n 12122/UP, a firma del Direttore Generale

Sarà nostra cura tenerla aggiornata sugli sviluppi della vicenda

Cordialmente

MF Menenti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da. Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@smtp1.messcube.it>
Inviato: giovedì 5 luglio 2018 09:37
A menenti@amata.it
Oggetto Successful Mail Delivery Report
Allegati details.txt, Message Headers.txt

This is the mail system at host smtp1.messcube.it

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<marcobarberio77@gmail.com> delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.133.26] 25 250 2 0 0 OK 1530776232
y62-v6si4082406wmg 204 - gsmtip

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amata.it>
Inviato: mercoledì 4 luglio 2018 11:19
A: 'bruno.decorato@libero.it'
Oggetto: di cirkado (testo nota)

Prot. az. n. /UP Taranto,

Al Sig.
Di Corrado Luca
elettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato Rosa Villani

a mezzo pec

e p c Egr. Avvocato
Bruno De Corato
Via Mazzini, n. 42
74121 - TARANTO

a mezzo pec

" " Egr. Avvocato
Rosa Villani
Via ____

" " Area Contabilit 
Area Personale
SEDE

OGGETTO Impugnativa licenziamento ordinanza emessa 19/06/2018 dal Dott. De Napoli. Erogazione somme e dovuta compensazione

Con Ordinanza emessa in data 19/06/2018 nell'ambito del giudizio in oggetto, il Giudice, Dott. De Napoli, nel dichiarare risolto il suo rapporto di lavoro dalla data di licenziamento, ha condannato la scrivente Societ , a norma dell'art. 18 comma 5 della Legge n. 300/1970, a liquidare a suo favore una indennit  risarcitoria omnicomprensiva commisurata a 18 mensilit  della sua ultima retribuzione globale di fatto, con oggetto, nel resto, della domanda proposta e compensazione delle spese.

Pertanto, al solo fine di dare esecuzione al richiamato provvedimento, la scrivente Societ  liquider  a suo favore, previa verifica ex art. 48 del DPR n. 602/1973, l'importo netto di **€ 8.882,56**.

Si fa presente al riguardo che in esecuzione della richiamata Ordinanza le e dovuta la somma lorda complessiva di **€ 18.026,82** (ossia € 1.001,49, quale ultima retribuzione, * n. 18 mensilit  previste dal Giudice), pari ad **€ 13.880,82** al netto delle previste ritenute fiscali.

Dalla somma netta cos  quantificata   stato compensato l'importo complessivo di **€ 4.998,26** di cui l'AMAT S.p.A.   creditrice nei suoi confronti, secondo la specifica di seguito indicata, in esecuzione della sentenza n. 5046 del 15/12/2015 - RG n. 5321/2011, a Lei notificata il 16 aprile scorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c., con pedissequo atto di precetto:

- € 4.794,20, quali spese processuali liquidate con la sentenza R.G. n. 5321/2011 sopra citata,
- € 42,60, a titolo di interessi maturati sulla somma di cui al sub) a dal 15/12/2015 ad oggi,
- € 161,46, quali competenze dell'atto di precetto.

Operata la richiamata compensazione, l'importo residuo sarà bonificato, previa verifica ex art 48 sopra citato, sulle coordinate bancarie già in nostro possesso, così come espressamente indicato dal suo legale, Avvocato Villani, con la pec del 3 luglio scorso

Come già rappresentato dal nostro legale, il pagamento della somma sarà effettuato facendo salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso il provvedimento in oggetto

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing Massimo Dicecca)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA Fwd Amat/Di Corrado - Richiesta pagamento somme - Comunicazioni

Mittente: "Per conto di decorato bruno@oravta legalmail it" <posta-certificata@legalmail it>

Data: 04/07/2018 10 47

A: amat@pec amat ta it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/07/2018 alle ore 10 47 59 (+0200) il messaggio "Fwd Amat/Di Corrado - Richiesta pagamento somme - Comunicazioni" è stato inviato da "decorato bruno@oravta legalmail it" indirizzato a

amat@pec amat ta it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio 78B6E7EB 02A5D658 647A1252 4B8CCFE3 posta-certificata@legalmail it

L'allegato daticert xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Certified email message

On 04/07/2018 at 10 47 59 (+0200) the message "Fwd Amat/Di Corrado - Richiesta pagamento somme - Comunicazioni" was sent by "decorato bruno@oravta legalmail it" and addressed to amat@pec amat ta it

The original message is attached

Message ID 78B6E7EB 02A5D658 647A1252 4B8CCFE3 posta-certificata@legalmail it

The daticert xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto: Fwd Amat/Di Corrado - Richiesta pagamento somme - Comunicazioni

Mittente: "Avv Bruno Decorato" <decorato bruno@oravta legalmail it>

Data: 04/07/2018 10 48

A: amat@pec amat ta it

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: Amat/Di Corrado - Richiesta pagamento somme - Comunicazioni

Data: Wed, 4 Jul 2018 09 52 17 +0200

Mittente: Avv Bruno Decorato <decorato bruno@oravta legalmail it>

A: affarigenerali@pec amat ta it, Tiziana Tursi <tursi@amat ta it>

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato, Vi comunico che con mail del 3 7 u s , l'Avv Villani, difensore del Di Corrado, preso atto della indisponibilità della Società di procedere ad un accordo transattivo che prevedeva la riassunzione del Di Corrado, mi ha comunicato che attende il pagamento di quanto dovuto in favore del Suo assistito **entro e non oltre la data del 9.7.2018.**

La Collega mi ha, altresì, informato che il suddetto pagamento "*potrà essere effettuato sulle coordinate IBAN già in possesso della Società tua assistita*"

E' di tutta evidenza che il tenore letterale del testo e l'indicazione del termine perentorio entro cui procedere al pagamento, fa ragionevolmente ritenere che, alla scadenza del suddetto termine, la Collega procederà esecutivamente nei confronti dell'Azienda

Ritengo, pertanto, che Codesta Società - al fine di evitare un aggravio di spese - debba procedere entro il suddetto termine accreditando l'importo che andrà a determinare in favore del Sig Di Corrado

Nel rimanere in attesa di avere comunicazioni entro la data del 9 7 circa l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto al Di Corrado, mi è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti

Avv Bruno Decorato

Mail priva di virus www.avast.com

Allegati

postacert.eml

4 0 KB

datcert.xml

893 bytes

Prot n° 2046 /UAG



Taranto, 03 LUG. 2018

Egr avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, 42
74123 TARANTO

Oggetto Dicorradò Luca c/AMAT SpA

La informo che nel corso della seduta del giorno 29/06/2018 è stato deliberato di non prestare assenso alla proposta transattiva formulata dall'avvocato Villani per le vie brevi. Quest'ultima avrebbe rappresentato che il suo cliente, sulla scia delle precedenti proposte transattive avanzate nel corso del processo, sarebbe stato disponibile a rinunciare alle somme giudizialmente riconosciute spettantegli, sul presupposto della riassunzione in servizio.

Ad ogni buon conto, fatto salvo e impregiudicato il diritto dell'Azienda di ricorrere avverso il provvedimento reso dal dott. De Napoli il giorno 19/06/2018, può rappresentare al legale di controparte che la Società darà corso al pagamento delle somme statuite in favore del sig. Dicorradò Luca.

em

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Raffaele Amodio

STUDIO LEGALE DECORATO
Avv.to BRUNO DECORATO
Via Mazzini, 42 - 74121 TARANTO - TEL E FAX: 099 4594742
pec decorato.bruno@cravta.legalmail.it

Accesso per la rete Intranet della Cravta

Prot. n. **11845**
del **29 GIU. 2018**

Taranto, 28 Giugno 2018

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti, n° 657
74121 Taranto
All'attenzione del Dr. R. AMODIO

Trasmessa via email

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Apicali / Conoscenza	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Vendita	☐
UES	Esercizio / Sede	☐
UIS	Infrastruttura / Sistemistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Adm. Gen. PP.RR. S.M.P.	☒
RAG	Ufficio Ragioniere	☐
	Segretaria	☐

Oggetto: AMAT SPA/Di Corrado Luca. Trasmissione preventivo di massima delle competenze professionali per proporre impugnazione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, R.G. 7202/2017, Giudice del Lavoro Dr. De Napoli, sul ricorso ex art. 1 comma 47 e segg. L. 92/2012 (c.d. " Rito Fornero ") proposto dal Sig. Di Corrado Luca avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato in data 8.5.2017.

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato e facendo seguito alle mie precedenti comunicazioni del 19.6. e del 22.6. u.s., prima di procedere alla trasmissione del preventivo in questione, mi corre obbligo farVi presente quanto segue :

Il Giudice del Lavoro, Dr. De Napoli, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 19.6.2018, ha adottato un provvedimento avente natura formale di ordinanza (avverso il quale il rito " *Fornero* " prevede il rimedio dell'opposizione allo stesso Tribunale che ha emesso il provvedimento, ai sensi del comma 51 dell'Art. 1 L. 92/2012) pur avendo sostanzialmente espletato un processo a cognizione piena (interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Azienda; assunzione della prova testimoniale; produzione di documentazione fornita dalle parti ed ordine all'AMAT Spa di depositare in giudizio gli atti relativi al procedimento disciplinare; concessione dei termini per il deposito di note autorizzate

conclusive) che può indurre a ritenere che il provvedimento conclusivo abbia contenuto sostanziale di sentenza (avverso la quale il rito "Fornero" prevede il rimedio del reclamo alla Corte di Appello competente per territorio).

Alla luce di quanto innanzi rappresentato, tenuto conto dell'ambiguità del provvedimento giurisdizionale adottato dal Dr. De Napoli e del contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto (CASS. CIV Sez. Lav., 19552/2016 ritiene esperibile esclusivamente il ricorso in opposizione laddove CASS. CIV., Sez. Lav., 8467/2017 conclude per la proposizione esclusiva del reclamo quando il provvedimento sia stato adottato a conclusione di un'istruttoria a cognizione piena) ritengo sia opportuno – salva una più approfondita analisi nei prossimi giorni della problematica innanzi evidenziata ed in considerazione dell'esistenza di un margine temporale ancora congruo per impugnare il provvedimento in questione – che l'Azienda predisponga allo stato due distinti atti di conferimento di incarico difensivo per la proposizione dei due distinti rimedi apprestati dal legislatore, salvo poi utilizzare quello ritenuto più idoneo.

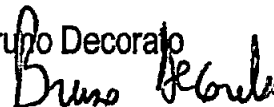
A tal fine, esaminato il D.M. 10.3.2014 n° 55, che regola il pagamento delle spese processuali, per quanto riguarda l'eventuale opposizione segnalo che - applicando la Tabella n. 3 (cause di lavoro) e tenuto conto delle varie fasi del processo a cognizione piena da espletare, vale a dire introduttiva del giudizio, istruttoria e/o di trattazione ed decisionale - è possibile determinare ragionevolmente la misura del compenso per le prestazioni professionali da svolgere nella somma di complessivi € 3.500,00=.

Per quanto riguarda, invece, il reclamo alla Corte di Appello competente, ritengo sia possibile determinare il compenso in complessivi € 4.000,00=.

Agli importi sopra indicati dovranno aggiungersi le spese forfettarie ex Art. 2 D.M. 55/14 (15%), nonché l'iva ed il Cap nella misura di legge in corso alla data di pagamento.

Nel rimanere in attesa di conoscere le determinazioni che saranno assunte dall'Azienda, mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Avv. Bruno Decorato



Oggetto: Re dicorradò

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 25/06/2018 10 10

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

cara Tiziana,

la compensazione può essere fatta con le somme indicate nell'allegato atto di precetto (che è stato notificato ad aprile e pertanto è tuttora valido)

Non c'è bisogno di fare la cessione in quanto il compenso del precetto non è oggetto di "distrazione"

Più in là fattureremo direttamente all'Amat

Ciao

Marco

Il giorno 25 giugno 2018 07 46, Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it> ha scritto

Buongiorno,

ho trovato l'incarico

Mi devi inviare, per favore la nota degli atti esecutivi e per le tue spese legali la cessione

Grazie

Tiziana

Il 23/06/2018 12 55, Marco Barberio ha scritto

Ciao Tiziana,

l'azione esecutiva nei confronti di Di Corrado ha avuto esito negativo

Pertanto va fatta una compensazione con il credito Amat riveniente dalla sentenza n. 5046/2015 del Tribunale di Taranto

Lunedì ti darò riferimenti più precisi

Cari saluti

Marco

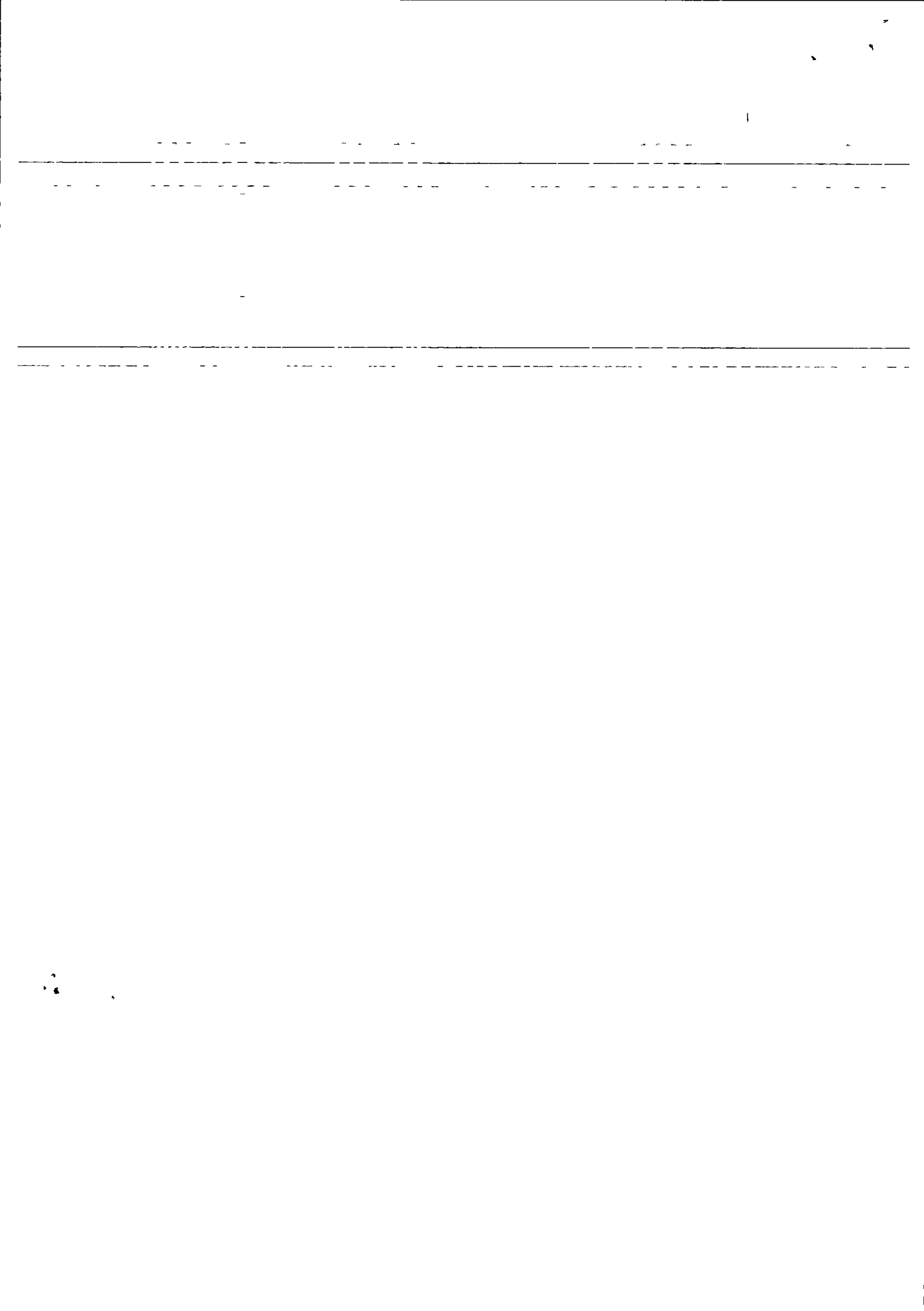
2018-06-23 12 16 GMT+02 00 Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
<mailto:tursi@amat.ta.it>

Ciao Marco, ti invio dicorradò
Tiziana

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Reg. n. **1193F**
02 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DE	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
UB	Uffici Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
U/	Uffici Contabili SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐



3. C. Telemat. co

Sentenza n. 5046/2015 pubbl il 15/12/2015

RG n. 5321/2011

STUDIO ASSOCIATO BARBERIO
Avv. Marco Barberio

Corso Italia n 254 - 74100 Taranto
tel 099 7351536 - fax 099 7362875

2015

Repubblica italiana

fi notifica a man
14/02/2018

④

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5321/2011 r.g.,
decisa nell'udienza del 15.12.2015, promossa da

Di Corrado Luca, con l'avv. Michele Brunetti,

ricorrente

contro

Amat spa, con gli avv ti Roberto Barberio e Claudio Petrone,

convenuta

avente ad oggetto: *demansionamento e mobbing*

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 20 6 2011, Di Corrado Luca, premesso di lavorare
alle dipendenze dell'Amat spa dall'11 10 2005 con attuale qualifica di
collaboratore d'esercizio (parametro 129 del ccnl autoferrotranvieri) e di
essere stato sottoposto dal 29.7.2008 a *mobbing* e demansionamento,
chiedeva condannarsi l'Amat spa al risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali nella complessiva misura di euro 350 000,00 o altra di
giustizia

ORIGINALE



Costituendosi in giudizio, l'Amat spa chiedeva rigettarsi la domanda

All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda è infondata

L'istante si duole anzitutto di essere stato adibito a mansioni di portineria in vari periodi compresi tra il 29 7 2008 e il 4 2 2011; senonché, tale adibizione si rivela legittima, in quanto disposta a causa della temporanea inidoneità del dipendente a svolgere le sue mansioni di collaboratore di esercizio, dichiarata dal medico competente a seguito di infortuni sul lavoro occorsi il 31 5 2008, il 23 3 2009 e l'1 12 2010, va altresì precisato che il secondo e il terzo infortunio si sono verificati lo stesso giorno in cui l'istante, a seguito di accertamento della riacquistata idoneità alle proprie mansioni specifiche, era stato adibito alla conduzione di mezzi a vuoto

L'adibizione alle mansioni di portineria è peraltro conforme alle previsioni dell'accordo aziendale 10 2 2009 "sulla collocazione del personale divenuto inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni" in atti, da cui si evince altresì che la postazione di addetto alla portineria corrisponde al profilo professionale di operatore di ufficio e al parametro retributivo 130, superiore al parametro 129 corrispondente al profilo di collaboratore di esercizio attribuito al ricorrente, si aggiunga ancora che, come univocamente è emerso dalla espletata prova testimoniale, non esistevano nell'organico aziendale posti disponibili di conducente di autovettura, alle



quali pure l'istante era stato dichiarato idoneo dal medico competente in data 27 1.2010 e in data 20 1 2011

In definitiva l'adibizione alle mansioni di portineria deve ritenersi legittima, in quanto disposta limitatamente ai periodi di inidoneità temporanea allo svolgimento delle specifiche mansioni proprie del profilo professionale, senza che possa configurarsi quindi, in tale condotta datoriale, alcun intento vessatorio o persecutorio, evidenziandosi semmai la volontà di utilizzare le ridotte capacità di lavoro del dipendente in mansioni compatibili con il suo stato di salute

A diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione alle successive condotte datoriali pure denunciate in ricorso, ovvero l'adibizione, disposta il 4.2.2011, alle mansioni di rabbocco olio e gasolio, siccome comportanti la necessità di sforzi e turnazione notturna (si veda il certificato Spesal dell'1.3 2011), l'adibizione, disposta il 6 3.2011, alle mansioni di addetto al centralino aziendale, siccome svolgentisi in locale ristretto e privo di finestre (si veda il certificato del centro salute mentale Asl 10 3 2011); l'adibizione, disposta il 5 4 2011, alle mansioni di addetto alla postazione telefonica nella sala operativa (si veda il certificato del medico competente a seguito di visita del 6 4 2011), infine, l'adibizione, disposta l'8 4.2011, a mansioni ausiliarie nell'ufficio movimento dell'area esercizio, ove l'istante rimaneva di fatto inoperoso

E tuttavia, deve senz'altro escludersi che tali condotte datoriali abbiano causato il danno di cui si chiede il ristoro nel presente giudizio, ove si consideri che esse hanno avuto inizio, come detto, il 4 2.2011, ovvero alla stessa data in cui venivano diagnosticati al ricorrente, con certificato del



centro di salute mentale dell'Asl Taranto, "disturbo post-traumatico da stress e depressione grave", anche la espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale fa decorrere il danno biologico (determinato in misura del 7-8%) proprio dal 4 2 2011, senza evidenziare peraltro successivi aggravamenti

Ciò significa che la patologia da cui è risultato affetto l'istante era già presente alla data in cui hanno avuto inizio le condotte datoriali illegittime, sicché non può istituirsi alcun rapporto di causalità; si aggiunga che, come dedotto in ricorso, l'istante era già affetto da "disturbo bipolare" sin dal 2004, ovvero da epoca anteriore alla sua assunzione alle dipendenze della convenuta

Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa

Le spese di causa seguono la soccombenza *ex art 91 c p c* e si liquidano come da dispositivo, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell'istante quelle peritali come già liquidate

P.q.m.

rigetta la domanda, condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 4 000,00 per compensi professionali oltre r s f 15%, iva e cap

Taranto, 15 12 2015

Il giudice



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Taranto 06 DIC 2017



IL Funzionario Giudiziario
dott. Pierpaolo Chiarelli

E' copia fotostatica, in n° 4 faceciate, conforme all'originale, che si rilascia
in forma esecutiva a richiesta di W. F. R. Barberio e C. Petrone

Taranto 06 DIC 2017



IL Funzionario Giudiziario
dott. Pierpaolo Chiarelli

ATTO DI PRECETTO

per la soc AMAT Spa - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - (C.F./PI 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott. Francesco Walter Poggi, con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dai componenti dello Studio Associato Barberio, avv. Roberto Barberio (BRBRRT43H20C211X - fax 099 7362875 - pec robertobarberio@legalmail.it), Luca Barberio (c.f. BRBLCU74M29L049Q - fax 099 7362875 - pec lucabarberio@legalmail.it) e Marco Barberio (c.f. BRBMRC77L07L049R - fax 099 7362875 - pec marcobarberio@legalmail.it), con domicilio eletto presso il loro studio in Taranto al corso Italia n. 254, giusta mandato a margine del presente atto.

PREMESSO CHE

- 1) Il Tribunale di Taranto, sez. lavoro, con sentenza n. 5046/2015 - che si notifica in forma esecutiva unitamente al presente atto - ha condannato il soccombente sig. Luca DI CORRADO al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amat, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge. Il tutto, come da prospetto che segue:

Compenso liquidato	4.000,00
Rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/2014 (15%)	600,00
CAP 4%	194,20
TOTALE (i.e.)	4.794,20
Oltre IVA 22% (se dovuta)	1.052,48

- 3) Ad oggi, nonostante i solleciti ricevuti, il soccombente non ha versato gli importi dovuti.

Tanto premesso, in virtù del suindicato titolo

INTIMA E FA PRECETTO

al sig. Luca DI CORRADO (c.f. DCRLCU79S17L049Q), nato il 17.11.1979 a Taranto

MANDATO

Nella mia qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante p.t., delego l'avvocato Roberto Barberio, Luca Barberio e Marco Barberio a rappresentare e difendere la soc. AMAT Spa, nel presente giudizio, nonché in ogni fase e grado che segua, ivi compresi: giudizio di appello, fasi cautelare, di reclamo, merito, opposizione, esecuzione, etc. Con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, nonché di conciliare, di rinunciare, di chiamare in causa terzi ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna.

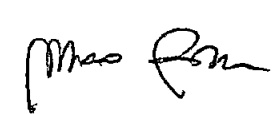
Al sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) viene data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi allo espletamento del presente mandato. Si elegge domicilio nello studio dell'avv. Roberto Barberio sito in Taranto al Corso Italia, 254.

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

E' autentica

Avvocato
Roberto Barberio



e residente in Leporano alla via Colibrì n 7, di pagare in favore della società istante, entro e non oltre 10 gg. dalla data di notifica del presente atto, i predetti importi unitamente alle ulteriori somme di seguito elencate:

COMPETENZE ATTO DI PRECETTO

Compenso	135,00
Rimborso ex art.2 DM 55/14 (15%)	20,25
CAP 4%	6,21
TOTALE (i e)	161,46
IVA 22% (se dovuta)	35,52

Pertanto il debitore deve sin qui pagare, ss ee & oo (emendabili su semplice richiesta), la complessiva somma di **euro 4.955,66, oltre iva, se dovuta**, (pari ad € 1.088,00), interessi, spese e accessori di legge

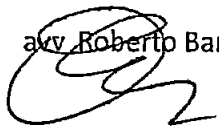
Con espresso avvertimento che:

* in difetto di pagamento nell'assegnato termine di 10 gg si procederà ad esecuzione forzata nei modi di legge,

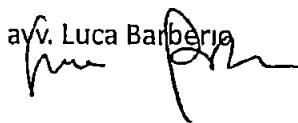
** ai sensi dell'art 480, 2° comma, c p c, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, il debitore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore

Taranto, 14 12 2017

avv. Roberto Barberio



avv. Luca Barberio



avv. Marco Barberio



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv'ti Roberto Barberio, Luca Barberio e Marco Barberio, nella qualità in atti, io sottoscritto ho notificato

1) copia in forma esecutiva della suesposta sentenza n. 5046/2015 del Tribunale di Taranto, sez. lavoro,

2) pedissequo atto di precetto a.

sig. Luca DI CORRADO, residente in Leporano, alla Via Colibrì n. 7 - cap. 74020,
mediante consegna a mani

*Avv. all'indirizzo della famiglia
e trattare di residenza estiva come da informazione
con agente presso i vicini.*

li 19/2/2018

CORTE APPELLO DI LICCE
S...
L...
Pasquale...



COMUNE DI LEPORANO
PROVINCIA DI TARANTO
SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA CHE

DI CORRADO LUCA

nato a TARANTO il 17.11 1979 atto n 3014 p. 1 s. A u 1 anno 1979

**È RESIDENTE IN QUESTO COMUNE IN
VIA COLIBRI' n 7**

Rilasciato in Esenzione per uso USO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (Art. 18 del D P R n. 115 del 2002)

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

LEPORANO, li 02/03/2018



L'Ufficiale di Anagrafe delegato
TODARO Flavio

Certificato senza firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo del responsabile a norma dell'art. 3, secondo comma D Lgs
12/02/1993 n 39

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti Roberto Barberio, Luca Barberio e Marco Barberio, nella
qualita in atti, io sottoscritto ho notificato

1) copia in forma esecutiva della suesesa sentenza n 5046/2015 del Tribunale
di Taranto, sez lavoro,

2) pedissequo atto di precetto a

sig. Luca DI CORRADO, residente in Leporano, alla Via Colibrì n 7 – cap. 74020, '
mediante consegna a mani

anzi, non avendo trovato esso destinatario nè alcuna
delle persone indicate nell'art. 139 CPC / 157 C.P.P.
ho depositato copia dell'atto nella Casa Comunale di
Taranto, affisso avviso al domicilio del suddetto,
entrambi in busta chiusa spedendo avviso con racc
A.R. il tutto ai sensi dell'art. 140 CPC e 157 C.P.P.

Leporano

di 16/4/2018

Luca Barberio
Marco Barberio
Roberto Barberio

Racc N. 76695246240-8

Da: Avv Bruno Decorato <decorato.bruno@oravta.legalmail.it>
Inviato: venerdì 22 giugno 2018 11:32
A: affarigenerali@pec.amat.ta.it, Tiziana Tursi
Oggetto: Amat/Di Corrado Trib Ta R G 7202/17 - Comunicazioni relative alla nota riservata dell'Avv Villani

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente pec del 19/6 u.s. trasmessa il successivo 20/6, con la quale Vi inoltravo l'Ordinanza resa dal Giudice Dott. De Napoli e formulavo osservazioni relativamente al contenuto della stessa nonché valutazioni circa l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice per pervenire al provvedimento adottato, Vi comunico che, con nota del 21/6 u.s. (dallo scrivente letta in data odierna), il difensore in atti costituito del Dⁱ Corrado ha richiesto il pagamento immediato, da parte di Codesta Azienda, di quanto statuito nell'Ordinanza emessa dal Dott. De Napoli in data 19/6/2018 in favore del ricorrente, rimanendo in attesa di ricevere un riscontro alla sua nota.

A tal proposito, mi corre obbligo farVi presente che l'Ordinanza in questione è immediatamente esecutiva e non può essere sospesa, neanche in caso di opposizione, ai sensi del comma 50 dell'art. 1 L. 92/2012 e che, inoltre, il suddetto pagamento non precluderebbe la possibilità per il Dⁱ Corrado di proporre egli stesso opposizione all'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro *inter partes* con effetto dalla data di licenziamento.

Da ultimo, Vi ribadisco che, in ogni caso, il termine di 30 giorni per proporre opposizione con ricorso allo stesso Tribunale è iniziato a decorrere a far tempo dal 19.6 u.s., data nella quale è avvenuta la comunicazione via pec del suddetto provvedimento giurisdizionale.

Infine, Vi comunico che, dopo aver letto la mail della collega Villani, ho provveduto a contattarla al fine di sondare le intenzioni relativamente al contenzioso in essere. La collega mi ha, sebbene informalmente, ribadito che il suo cliente, sulla scia delle precedenti proposte transattive formulate nel corso del processo, sarebbe disponibile a rinunciare alle somme giudizialmente riconosciute spettantegli, sul presupposto della riassunzione in servizio.

La stessa Avv. Villani mi ha assicurato che - al fine di permettermi di informare Codesta Azienda di quanto sopra rappresentato e di consentire a quest'ultima di assumere le determinazioni che riterrà più opportune a riguardo - aspetterà una mia risposta in tempi ragionevolmente celeri, atteso che i termini di opposizione per entrambe le parti sono già iniziati a decorrere.

Nel ritenere, pertanto, in attesa di ricevere Vostre rapide comunicazioni e manifestando fin da ora la mia disponibilità a fornirVi anche personalmente ulteriori chiarimenti, mi è gradita l'occasione per inviarVi i più distinti saluti.

Avv. Bruno Decorato



Mail priva di virus www.avast.com

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099 4594742
e-mail decorato_bruno@oravta.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Avv. FABIOLA TOMASELLI
Avv. ANITA CONVERSANO

Taranto, 19 Giugno 2018

Spett.le
AMAT SpA
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione del Dr. R. AMODIO

Spett.le
AMAT SpA
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. M. DICECCA

Trasmessa mezzo P.E.C. a: affangenerali@pec.amat.ta.it

Oggetto: - A.M.A.T. S.p.A. /Di Corrado Luca – Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 7202/2017 – Pretesa impugnazione licenziamento. Trasmissione ordinanza del Giudice e comunicazioni.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 30.5.18, Vi rimetto copia della ordinanza resa dal Giudice, Dr. De Napoli, a seguito della odierna udienza di discussione ed oggi trasmessami via pec dalla Cancelleria del Tribunale.

Il Giudice – dopo avere escluso che nella fattispecie sottoposta al suo scrutinio potesse essere individuato un motivo discriminatorio di licenziamento; dopo avere respinto l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata dal ricorrente; dopo avere rigettato la ex adverso invocata richiesta di nullità del licenziamento "perché intimato in difetto di giusta causa, per insussistenza del fatto contestato", avendo riconosciuto la dimostrazione da parte dell'Azienda della sussistenza del fatto contestato "almeno entro i limiti della cognizione sommaria che connota il presente procedimento"; dopo avere affermato che il ricorrente, "pur se autorizzato ad assentarsi momentaneamente dal lavoro, avrebbe in ogni caso dovuto timbrare l'uscita, così come il rientro, laddove tali adempimenti non risultano in alcun modo dimostrati, ed anzi neppure sono stati dedotti in corso".

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099 4594742
e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Avv. FABIOLA TOMASELLI
Avv. ANITA CONVERSANO

(pag 6 dell'ordinanza) – ha ritenuto di poter accogliere la domanda subordinata avanzata dal Di Corrado tesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento perché intimato in difetto di giusta causa, “ per sproporzione tra l'addebito contestato e la sanzione disciplinare espulsiva ”, con applicazione della tutela sanzionatoria apprestata dall'art. 18 co 5 l 20 5 1970 n 300, ovvero l'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità della retribuzione

A pag 8 della citata ordinanza il Giudice, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene che il difetto di proporzionalità del licenziamento è sanzionabile, come peraltro dedotto in ricorso, ai sensi dell'art. 18 co 5 l 20 5 1970 n 300, evidenzia delle circostanze che “ denotano una minore gravità della condotta, tale da fare apparire sproporzionata, in concreto, la sanzione espulsiva ”

Conseguentemente il Dr De Napoli, visto l'art. 1 co 49 l 28 6 2012 n 92, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento ed ha, altresì, condannato la resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rigettando nel resto la domanda e compensando le spese

A questo punto, mi preme far presente che – attesa la singolarità della fattispecie per cui è causa rispetto ad altre che hanno visto coinvolti diversi lavoratori dell'Azienda, fattispecie nella quale “ e lo stesso Di Corrado che ammette i fatti, pur precisando di essersi allontanato dal posto di lavoro a causa di improvvise crisi d'ansia peraltro derivanti da malattia di origine professionale riconosciuta in sede giudiziaria ” (pag 6 dell'ordinanza) – la specificità del caso concreto sembrerebbe prima facie essere stata tenuta presente dal Giudice ai fini del decidere la controversia sottoposta al suo esame

Ed invero, a pag 8 del suo provvedimento il Giudice osserva che “ l'allontanamento dal posto di lavoro è stato comunque determinato da ragioni di

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099 4594742
e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Avv. FABIOLA TOMASELLI
Avv. ANITA CONVERSANO

salute, è stato autorizzato dal superiore gerarchico, come riferito dal teste Paurini Gregorio, si è ripetuto per sei volte nel giro di una decina di giorni, in difetto quindi di un carattere di sistematicità, e non risulta aver prodotto all'azienda particolari disservizi, mentre il danno allegato dalla resistente è riconducibile alla risonanza mediatica dell'indagine penale nel suo complesso, avendo questa coinvolto ben 44 dipendenti, e non invece alla singola condotta dell'istante, peraltro connotata dagli aspetti peculiari già evidenziati

Il Dr. De Napoli conclude il suo ragionamento affermando che " tali circostanze denotano una minore gravità della condotta, tale da far apparire sproporzionata, in concreto, la sanzione espulsiva ", condannando pertanto l'Azienda al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, " avuto riguardo all'anzianità anagrafica (38 anni) e di servizio (circa 10) del dipendente "

Mi corre obbligo, inoltre, far presente che il concetto di sproporzionalità rispetto alla sanzione comminata trova conferma – come affermato dal Giudice – nelle sentenze della Suprema Corte citate a pag. 8 del provvedimento adottato.

In sintesi, può affermarsi – secondo il ragionamento esplicitato dal Dr. De Napoli – che, pur avendo l'Azienda dimostrato in giudizio la sussistenza del fatto illecito contestato al ricorrente, alla luce della specificità e singolarità del caso concreto, il datore di lavoro non avrebbe potuto comminare al lavoratore il licenziamento bensì una minore sanzione disciplinare, anche se non va sottaciuto che il Giudicante non ha tenuto in alcun conto dei precedenti disciplinari del D. Corrado (che avrebbero potuto essere valutati a sostegno della proporzionalità della sanzione irrogata) ed ha, inoltre, dato per vera e dimostrata la circostanza della sussistenza dei permessi scritti rilasciati dal superiore gerarchico sulla base delle dichiarazioni, in parte contraddittorie ed in parte poco attendibili, rese da quest'ultimo in sede di assunzione della prova testimoniale.

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099 4594742
e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Avv. FABIOLA TOMASELLI
Avv. ANITA CONVERSANO

Inoltre, è opportuno altresì sottolineare, salvo un maggiore approfondimento anche alla luce del comportamento processuale che controparte riterrà di assumere nei confronti dell'ordinanza in questione e delle valutazioni che l'Azienda andrà ad adottare, che il Giudice non ha tenuto in alcun conto dell'Art. 45 del R.D. 148/1931 e della interpretazione che di esso ha fornito in altra fattispecie la Dr.ssa Leone del Tribunale di Taranto, richiamata dall'AMAT Spa nella memoria difensiva e di costituzione, secondo la quale " una volta ritenuta la sussistenza del fatto concreto in quello astratto non residua discrezionalità alcuna né per il datore di lavoro all'atto della irrogazione della sanzione, né per il giudice all'atto della valutazione della proporzionalità della stessa ".

Infine, quanto ai termini di eventuale impugnazione dell'ordinanza in questione, Vi informo che avverso la stessa è possibile proporre opposizione con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della stessa (che, nel caso in esame, è avvenuta via pec in data 19/6/2018).

Nel rimanere a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti nonché in attesa di Vs. determinazioni al riguardo, mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti

Avv. Bruno Decorato

(All. 1)

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

per sproporzione tra l'addebito contestato e la sanzione disciplinare espulsiva, con applicazione della tutela sanzionatoria apprestata dall'art 18 co. 5 l. 20 5 1970 n 300, ovvero l'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità della retribuzione

La domanda è fondata

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di proporzionalità del licenziamento è sanzionabile, come peraltro dedotto in ricorso, ai sensi dell'art 18 co 5 (e non 4) l 20 5 1970 n 300. cfr Cass 25 5.2017 n. 13178, Cass 16 5 2016 n. 10019 e Cass 6 11 2014 n. 23669

Tanto premesso, deve tenersi conto della specificità del caso concreto, nel quale l'allontanamento dal posto di lavoro è stato comunque determinato da ragioni di salute, è stato autorizzato dal superiore gerarchico, come riferito dal teste Paurini Gregorio, si è ripetuto per sei volte nel giro di una decina di giorni, in difetto quindi di un carattere di sistematicità, e non risulta avere prodotto all'azienda particolari disservizi, mentre il danno all'immagine allegato dalla resistente è riconducibile alla risonanza mediatica dell'indagine penale nel suo complesso, avendo questa coinvolto ben 44 dipendenti, e non invece alla singola condotta dell'istante, peraltro connotata dagli aspetti peculiari già evidenziati

Tali circostanze denotano una minore gravità della condotta, tale da far apparire sproporzionata, in concreto, la sanzione espulsiva.

Conseguentemente, a norma dell'art 18 co 5 l 20 5 1970 n 300, deve dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del



licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva che, tra il minimo di 12 e il massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, appare opportuno determinare in concreto, avuto riguardo all'anzianità anagrafica (38 anni) e di servizio (circa 10 anni) del dipendente e al complessivo comportamento delle parti, in misura di 18 mensilità.

Resta assorbito da tale statuizione l'ulteriore profilo di doglianza sollevato in ricorso in via ancora gradata, con riferimento ad una pretesa e non meglio specificata violazione della procedura di cui all'art. 7 l. 20.5.1970 n. 300, in quanto suscettibile della inferiore tutela sanzionatoria apprestata dall'art. 18 co. 6 l. 20.5.1970 n. 300, ovvero l'indennità risarcitoria in misura tra 6 e 12 mensilità della retribuzione, come peraltro richiesto nella relativa domanda subordinata

L'accoglimento solo parziale della domanda, integrando ipotesi di soccombenza reciproca, costituisce ex art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa

P.q.m.

visto l'art. 1 co. 49 l. 28.6.2012 n. 92, dichiara risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rigetta nel resto la domanda, spese compensate; si comunicati.



PEC AreaPersonale

Da: PEC AreaPersonale <areapersonale@pec.amat.ta.it>
Inviato: lunedì 16 luglio 2018 09:54
A: 'Rosa Villani'
Cc: 'decorato.bruno@oravta.legalmail.it'
Oggetto: R Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)

Priorità: Alta

Egregio Avvocato Villani,
si precisa che, dalla data della interrogazione ex art. 48bis del DPR 602/1973 s.m.i., l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Riscossione competente ha 60 (sessanta) giorni per la notifica del relativo atto di pignoramento.
Distinti saluti

Il Capo Area Risorse Umane

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel (+39) 099 7356210

E-mail menenti@amat.ta.it

Legal-mail areapersonale@pec.amat.ta.it

Sito internet <http://www.amat.ta.it>

Da: Rosa Villani [mailto:villani.rosa@oravta.legalmail.it]

Inviato: venerdì 13 luglio 2018 20:44

A: PEC AreaPersonale

Oggetto: RE: Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)

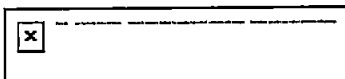
Entro quale termine l'Agenzia Riscossione dovrebbe intentare pignoramento?
data 2018-07-13T14:31:57+0200, PEC AreaPersonale <areapersonale@pec.amat.ta.it> ha scritto

Con riferimento a quanto in oggetto, si invia in allegato la nota aziendale del 13/07/2018, prot. n. 12901/UP

Distinti saluti

Il Capo Area Risorse Umane

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel (+39) 099 7356210

E-mail menenti@amat ta it

Legal-mail areapersonale@pec amat ta it

Sito internet http //www amat ta it

PEC AreaPersonale

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 16 luglio 2018 09 54
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: CONSEGNA R Verifica ex art 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)
Allegati: postacert.eml (13,4 KB), daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/07/2018 alle ore 09 54 08 (+0200) il messaggio "R Verifica ex art 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)" proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "villani.rosa@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio BA8F1EFF-5ACE-C0B4-4E42-58A626CBEB2D@telecompost.it

Delivery receipt

The message "R Verifica ex art 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)" sent by "areapersonale@pec.amat.ta.it", on 16/07/2018 at 09 54 08 (+0200) and addressed to "villani.rosa@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID BA8F1EFF-5ACE-C0B4-4E42-58A626CBEB2D@telecompost.it

PEC AreaPersonale

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 16 luglio 2018 09 54
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto CONSEGNA R Verifica ex art 48bis DPR 606/1972 s.m.l. (ex dipendente Di Corrado Luca)
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/07/2018 alle ore 09 54 08 (+0200) il messaggio "R Verifica ex art 48bis DPR 606/1972 s.m.l. (ex dipendente Di Corrado Luca)" proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "decorato.bruno@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio BA8F1EFF-5ACE-C0B4-4E42-58A626CBEB2D@telecompost.it

Delivery receipt

The message "R Verifica ex art 48bis DPR 606/1972 s.m.l. (ex dipendente Di Corrado Luca)" sent by "areapersonale@pec.amat.ta.it", on 16/07/2018 at 09 54 08 (+0200) and addressed to "decorato.bruno@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID BA8F1EFF-5ACE-C0B4-4E42-58A626CBEB2D@telecompost.it

PEC AreaPersonale

Da. posta-certificata@telecompost.it
Inviato lunedì 16 luglio 2018 09:54
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: ACCETTAZIONE R Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)
Allegati datacert.xml
Firmato da. posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/07/2018 alle ore 09:54:05 (+0200) il messaggio

"R Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)" proveniente da
"areapersonale@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a

decorato.bruno@oravta.legalmail.it ("posta certificata")

villani.rosa@oravta.legalmail.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato

Identificativo messaggio BA8F1EFF-5ACE-COB4-4E42-58A626CBEB2D@telecompost.it

Pagamenti a Beneficiari di importi superiori a euro 5.000

In base a quanto disposto dall'art 48-bis del DPR 29/9/1973 n 602, introdotto dal D L 3/10/2006 n 262, convertito nella L 24/11/2006 n 286 e successivamente modificato con L 205 del 27 12 2017, le Amministrazioni Pubbliche prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento

La citata normativa prevede che tutte le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente capitale pubblico che pagano somme a qualsiasi titolo per un ammontare superiore a 5mila euro devono preliminarmente verificare se il beneficiario ha debiti verso l'agente della riscossione almeno pari a quella cifra. Se sussistono debiti, l'ente deve astenersi dall'effettuare il pagamento e allertare il competente agente della riscossione, affinché questi proceda al pignoramento del credito presso terzi (ai sensi dell'articolo 72 bis dello stesso Dpr 602/73). Il decreto dell'Economia conferma che la situazione di morosità si verifica in tutti i casi in cui il debitore non ha pagato una o più cartelle di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica. Può quindi trattarsi anche di entrate non tributarie, purché iscrivibili a ruolo. Nessun rilievo ha invece la semplice notifica di un avviso di accertamento.

Pertanto, l'ente pubblico che deve pagare somme superiori a 5 000 euro ha l'obbligo di

- 1) verificare con interrogazione telematica rivolta all'agenzia delle Entrate-Riscossione la sussistenza di cause di morosità nei confronti del beneficiario,
- 2) attendere cinque giorni dall'invio dell'interrogazione. Decorso tale termine, se non risultano inadempimenti, il pagamento può avvenire. Altrimenti, se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dichiara che il soggetto è inadempiente, il pagamento deve essere sospeso per sessanta giorni, sino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo. L'eventuale eccedenza deve quindi essere corrisposta al beneficiario. Entro sessanta giorni, l'agente della riscossione procede a notificare l'atto di pignoramento presso terzi,
- 3) è previsto che, se entro tale termine intervengono pagamenti o provvedimenti dell'ente creditore che riducono la somma a ruolo, l'agente della riscossione ne dà tempestiva segnalazione all'ente pubblico, al fine di sbloccare parte delle somme da pagare,
- 4) se entro sessanta giorni l'agente della riscossione non notifica alcun atto di pignoramento, l'importo è libero da vincoli e può essere interamente pagato.

Sono escluse dall'applicazione delle norme sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni le transazioni tra le Pubbliche Amministrazioni. Lo ha precisato il ministero dell'economia che ha chiarito ogni dubbio sull'applicazione del decreto 18 gennaio 2008 n. 40 riguardante le modalità di attuazione dell'art. 48 bis del dpr 602/73 in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

ESCLUSIONI

Non sussiste obbligo di controllo

- nel trasferimento di fondi fra enti pubblici,
- per somme dovute a fronte di obblighi normativi quali ad esempio i versamenti a Inps, Inpdap e Inail,
- per compensazioni in quanto manca in questo caso l'elemento che integra il termine di "pagamento" e manca il materiale versamento di denaro che la PA dovrebbe trasmettere all'agente della riscossione,
- quando occorre tutelare i diritti fondamentali della persona come quello della salute (rimborso di spese sanitarie, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona, assegni alimentari, indennità per inabilità temporanea al lavoro, spese concernenti esigenze di difesa nazionale o interventi di ordine pubblico),
- per le restituzioni di somme relative a contratti di mutuo o ad altre operazioni di indebitamento, analogo discorso per il factoring,
- nel caso in cui il beneficiario del pagamento risulti sottoposto a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) in quanto il debitore è già soggetto ad altre misure esecutive.

Il controllo va fatto in sede di emissione del mandato di pagamento

[Circolare nr 28 del 06/08/2007](#)

[Circolare nr 29 del 04/09/2007](#)

[Decreto ministeriale nr 40 del 18/01/2008](#)

[Circolare nr 22 del 29/07/2008](#)

[torna alla pagina precedente](#)

Vota

Risultato

(2030 valutazioni)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 12 luglio 2018 11:03
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Fwd: Verifica art 48 bis DPR 602/73
Allegati: ISTANZA RATEIZZAZIONE.pdf

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: Verifica art 48 bis DPR 602/73

Data: Thu, 12 Jul 2018 10:04:01 +0200

Mittente: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

A: massimo.valletta@agenziaiscossione.gov.it

Buongiorno,

con la presente si chiede chiarimento circa la procedura di verifica di inadempimento ai sensi dell'art 48 bis D.P.R. 602/73 relativa al signor Di Corrado Luca

La scrivente Società AMAT S.p.A. – P.IVA 00146330733, a prevalente capitale pubblico, in data 05/07/2018 ha attivato, tramite il portale Acquistinretepa.it, la richiesta di verifica (**Identificativo Unico Richiesta 201800001571858**) e in data 10/07/2018 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso noto l'esito della richiesta ovvero che il beneficiario risulta inadempiente per l'intero importo

Nello stesso giorno l'esito è stato comunicato sia al beneficiario che al suo legale

Di contro il legale tramite pec ha intimato la scrivente a sbloccare le somme e a dar seguito al pagamento a favore del beneficiario, avendo il suo assistito ottenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 05/07/2018 l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di alcune cartelle esattoriale (Vedi Allegato)

L'Azienda non può dare seguito al pagamento in quanto resta in attesa della notifica dell'atto di pignoramento, ex art. 72bis e 48bis del D.P.R. 602/73

A tal punto si chiede un formale riscontro

Saluti

Marilena Passeretti

Tel. 0997356253

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 12 luglio 2018 11:28
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Fwd: R Verifica art 48 bis DPR 602/73

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: R Verifica art 48 bis DPR 602/73
Data: Thu, 12 Jul 2018 09:21:11 +0000
Mittente: VALLETTA MASSIMO <massimo.valletta@agenzia-riscossione.gov.it>
A: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

Buongiorno,

abbiamo preso buona nota di quanto da Lei rappresentato.

Per effetto del provvedimento di revisione della riscossione – D.lgs. 159/2015 art. 10, comma 1, lett. a), numero 2), che ha sostituito il comma 1-quater dell'art. 19 D.P.R. 602/73 – a partire dal 22/10/2015 la dilazione di pagamento non può più essere concessa per le somme sottoposte a verifica ai sensi del 48-bis che restano quindi irrimediabilmente fuori dal beneficio della rateazione qualora questa venisse richiesta dopo la scadenza della cartella di pagamento.

L'ente pubblico pagatore, infatti, ha l'obbligo di bloccare il pagamento se, a seguito della verifica operata "il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo", ove per le cartelle oggetto della successiva procedura, eseguita ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72bis e 48bis del DPR 602/73, siano scaduti ovviamente i termini dei 60 giorni dalla notifica delle stesse.

Nel caso di specie, quindi, non sussistono i presupposti affinché la procedura emarginata possa essere sospesa e tanto meno abbandonata in forza della presentazione dell'istanza di rateazione.

Evidenziamo, inoltre, che nemmeno il pagamento della prima rata può sortire effetti diversi da quelli summenzionati.

Pertanto, Codesto Ente per nessun motivo deve erogare le somme in favore del contribuente sino alla notifica del pignoramento che noi effettueremo nel termine stabilito dalla norma che regola la materia (60 giorni dalla data dell'interrogazione ex art. 48bis).

Nel restare a Sua disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, le porgiamo distinti saluti.

Cordiali saluti

Massimo Valletta
Direzione Regionale Puglia
Produzione Regionale
Procedure Presso Terzi
Responsabile

Agenzia delle entrate-Riscossione
Via Adriatica, 4a
73100 Lecce
T 0832 094478 F 0832 094762 380 3653592
VoIP 44778
www.agenziaentrate-riscossione.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Da Controllo di Gestione [<mailto:controllogestione@amat.ta.it>]

Inviato giovedì 12 luglio 2018 10:04

A VALLETTA MASSIMO

Oggetto Verifica art 48 bis DPR 602/73

Buongiorno,

con la presente si chiede chiarimento circa la procedura di verifica di inadempimento ai sensi dell'art 48 bis D P R 602/73 relativa al signor Di Corrado Luca

La scrivente Società AMAT S.p.A. – P.IVA 00146330733, a prevalente capitale pubblico, in data 05/07/2018 ha attivato, tramite il portale Acquistinretepa.it, la richiesta di verifica (**Identificativo Unico Richiesta 201800001571858**) e in data 10/07/2018 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso noto l'esito della richiesta ovvero che il beneficiario risulta inadempiente per l'intero importo

Nello stesso giorno l'esito è stato comunicato sia al beneficiario che al suo legale

Di contro il legale tramite pec ha intimato la scrivente a sbloccare le somme e a dar seguito al pagamento a favore del beneficiario, avendo il suo assistito ottenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 05/07/2018 l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di alcune cartelle esattoriale (Vedi Allegato)

L'Azienda non può dare seguito al pagamento in quanto resta in attesa della notifica dell'atto di pignoramento, ex art. 72bis e 48bis del D P R 602/73

A tal punto si chiede un formale riscontro

Saluti

Marilena Passeretti

Tel. 0997356253

Oggetto. POSTA CERTIFICATA Fwd Amat/Di Corrado - Richiesta pagamento somme - Comunicazioni

Mittente: "Per conto di decorato bruno@oravta legalmail it" <posta-certificata@legalmail it>

Data. 04/07/2018 10 47

A: amat@pec amat ta it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/07/2018 alle ore 10 47 59 (+0200) il messaggio "Fwd Amat/Di Corrado - Richiesta pagamento somme - Comunicazioni" è stato inviato da "decorato bruno@oravta legalmail it" indirizzato a
amat@pec amat ta it
Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio 78B6E7EB 02A5D658 647A1252 4B8CCFE3 posta-certificata@legalmail it

L'allegato daticert xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Certified email message

On 04/07/2018 at 10 47 59 (+0200) the message "Fwd Amat/Di Corrado - Richiesta pagamento somme - Comunicazioni" was sent by "decorato bruno@oravta legalmail it" and addressed to
amat@pec amat ta it
The original message is attached

Message ID 78B6E7EB 02A5D658 647A1252 4B8CCFE3 posta-certificata@legalmail it

The daticert xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto: Fwd Amat/Di Corrado - Richiesta pagamento somme - Comunicazioni

Mittente: "Avv Bruno Decorato" <decorato bruno@oravta legalmail it>

Data: 04/07/2018 10 48

A amat@pec amat ta it

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: Amat/Di Corrado - Richiesta pagamento somme - Comunicazioni

Data: Wed, 4 Jul 2018 09 52 17 +0200

Mittente: Avv Bruno Decorato <decorato bruno@oravta legalmail it>

A: affarigenerali@pec amat ta it, Tiziana Tursi <tursi@amat ta it>

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12139
04 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SP	Assistenza PPRR SINISTRI	☒
AG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato, Vi comunico che con mail del 3 7 u s , l'Avv Villani, difensore del Di Corrado, preso atto della indisponibilità della Società di procedere ad un accordo transattivo che prevedeva la riassunzione del Di Corrado, mi ha comunicato che attende il pagamento di quanto dovuto in favore del Suo assistito **entro e non oltre la data del 9.7.2018**

La Collega mi ha, altresì, informato che il suddetto pagamento "*potrà essere effettuato sulle coordinate IBAN già in possesso della Società tua assistita*"

E' di tutta evidenza che il tenore letterale del testo e l'indicazione del termine perentorio entro cui procedere al pagamento, fa ragionevolmente ritenere che, alla scadenza del suddetto termine, la Collega procederà esecutivamente nei confronti dell'Azienda

Ritengo, pertanto, che Codesta Società - al fine di evitare un aggravio di spese - debba procedere entro il suddetto termine accreditando l'importo che andrà a determinare in favore del Sig Di Corrado

Nel rimanere in attesa di avere comunicazioni entro la data del 9 7 circa l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto al Di Corrado, mi è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti

Avv Bruno Decorato

Mail priva di virus www.avast.com

Allegati -

postacert eml

4 0 KB

datacert xml

893 bytes

Prot az n 12259/UP

Taranto, 05/07/2018

villani.rosa@oravta.legalmail.it

Al Sig
Di Corrado Luca
elettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

decorato.bruno@oravta.legalmail.it

e p c Egr Avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, n 42
74121 - TARANTO

villani.rosa@oravta.legalmail.it

" " Egr Avvocato
Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

" " Area Contabilità
" " Area Personale
SEDE

OGGETTO Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott De Napoli) Erogazione
somme precisazione

Nel fare seguito alla nostra precedente nota del 4 luglio 2018, prot az n 12 122, si comunica che
in data odierna la scrivente Società ha inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la
richiesta per la verifica ex art 48bis del D P R n 602/1973 (**All 1**)

Allo stato non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della competente Agenzia

Tenuto conto che, per previsione legislativa, la citata Agenzia fornisce comunicazione al soggetto
richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, all'esito della verifica l'Azienda
adotterà tempestivamente gli adempimenti successivi

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo D'icecca)

Prot az n 12259/UP

Taranto, 05/07/2018

villani.rosa@oravta.legalmail.it

Al Sig
Di Corrado Luca
elettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

decorato.bruno@oravta.legalmail.it

e p c
Egr Avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, n 42
74121 - TARANTO

villani.rosa@oravta.legalmail.it

" "
Egr Avvocato
Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

" "
" "
Area Contabilità
Area Personale
SEDE

OGGETTO Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott De Napoli) Erogazione somme precisazione

Nel fare seguito alla nostra precedente nota del 4 luglio 2018, prot az n 12 122, si comunica che in data odierna la scrivente Società ha inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la richiesta per la verifica ex art 48bis del D P R n 602/1973 (**All 1**)

Allo stato non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della competente Agenzia

Tenuto conto che, per previsione legislativa, la citata Agenzia fornisce comunicazione al soggetto richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, all'esito della verifica l'Azienda adotterà tempestivamente gli adempimenti successivi

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing Massimo Dicecca)

D. Corrado Waf


Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta 201800001571858

Codice Fiscale DCRLCU79S17L049Q

Identificativo Pagamento 1046

Data Inserimento 05/07/2018

Importo 8882,39 €

Stato Richiesta Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
05/07/2018	05/07/2018	1046	8882,39

Oggetto: Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott. de Napoli) Erogazione somme precisazione

Mittente: PEC AMAT <amat@pec.amat.ta.it>

Data: 05/07/2018 13:45

A: villani.rosa@oravta.legalmail.it, decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Vi invio la nota in oggetto. Distinti saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data: Thu, 5 Jul 2018 12:54:16 +0200

Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi a: <sharp@amatmail.net>

A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo: Non impostata

Modello dispositivo: MX-M754N

Collocazione: Non impostata

Formato File: PDF (Media compressione)

Risoluzione: 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R) Reader(R) o Adobe(R) Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per visualizzarlo.

Effettuare il download Adobe(R) Reader(R) dalla seguente URL:

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati di Adobe Systems, Inc.

<http://www.adobe.com/>

Allegati:

sharp@amatmail.net_20180705_125416.pdf

273 KB

Öggetto: ACCETTAZIONE Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott de Napoli) Erogazione somme precisazione
Mittente: posta-certificata@telecompost it
Data: 05/07/2018 13 45
A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di accettazione
Il giorno 05/07/2018 alle ore 13 45 47 (+0200) il messaggio
"Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott de Napoli). Erogazione somme precisazione " proveniente da
"amat@pec amat ta.it"
ed indirizzato a
decorato bruno@oravta legalmail it ("posta certificata")
villani rosa@oravta legalmail it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio C06976FC-B10D-0A93-ECCB-74A0C026BAFF@telecompost it

- Allegati - - - - -

dati cert xml 911 bytes

Oggetto. CONSEGNA Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott de Napoli) Erogazione somme precisazione

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 05/07/2018 13 45

A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/07/2018 alle ore 13 45 52 (+0200) il messaggio "Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott de Napoli) Erogazione somme precisazione " proveniente da "amat@pec amat ta it" ed indirizzato a "villani rosa@oravta legalmail it" e stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, e firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio C06976FC-B10D-0A93-ECCB-74A0C026BAFF@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott de Napoli) Erogazione somme precisazione " sent by "amat@pec amat ta it", on 05/07/2018 at 13 45 52 (+0200) and addressed to "villani rosa@oravta legalmail it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID C06976FC-B10D-0A93-ECCB-74A0C026BAFF@telecompost.it

Oggetto: Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott de Napoli) Erogazione somme precisazione

Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Data 05/07/2018 13 45

A: villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto Distinti saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto. Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data. Thu, 5 Jul 2018 12 54 16 +0200

Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi-a: <sharp@amatmail.net>

A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>
Nome dispositivo Non impostata
Modello dispositivo MX-M754N
Collocazione Non impostata

Formato File: PDF (Media compressione)
Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF
Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per v1
Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL.
Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati.

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert.eml	275 KB
sharp@amatmail.net_20180705_125416.pdf	273 KB
dati-cert.xml	11 KB

Oggetto: CONSEGNA Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott de Napoli) Erogazione somme precisazione
Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 05/07/2018 13 45
A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/07/2018 alle ore 13 45 52 (+0200) il messaggio "Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott de Napoli) Erogazione somme precisazione " proveniente da "amat@pec amat ta it" ed indirizzato a "decorato bruno@oravta legalmail it" e stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, e firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio C06976FC-B10D-0A93-ECCB-74A0C026BAFF@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott de Napoli) Erogazione somme precisazione " sent by "amat@pec amat ta it", on 05/07/2018 at 13 45 52 (+0200) and addressed to "decorato bruno@oravta legalmail it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID C06976FC-B10D-0A93-ECCB-74A0C026BAFF@telecompost.it

Oggetto: Nota 12259/UP Impugnativa licenziamento (ordinanza emessa il 19/06/2018 dal Dott de Napoli) Erogazione somme precisazione

Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Data: 05/07/2018 13 45

A: villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto Distinti saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data: Thu, 5 Jul 2018 12 54 16 +0200

Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi a: <sharp@amatmail.net>

A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>
Nome dispositivo Non impostata
Modello dispositivo MX-M754N
Collocazione Non impostata

Formato File: PDF (Media compressione)
Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.
Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per visualizzarlo.
Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL:
Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati di Adobe Systems.

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert eml	275 KB
sharp@amatmail.net_20180705_125416.pdf	273 KB
datacert.xml	11 KB

Articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo

2 Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1

2-bis Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito

Data di aggiornamento 31/07/2008 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16/10/1973, S O n. 2

Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40 ⁽¹⁾

Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 2008, n. 63

⁽²⁾ Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis,

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare,

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la ricognizione degli enti compresi nella nozione di pubblica amministrazione,

Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.,

Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., società controllata da Equitalia S.p.A., gestisce le attività informatiche condivise tra gli agenti della riscossione,

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale,

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali,

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2007,

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007,

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007,

A d o t t a

il seguente regolamento

Art 1 Definizioni

1 Ai fini del presente regolamento, si intendono per

- a) «soggetti pubblici» le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n° 165 del 2001, e le società a totale partecipazione pubblica,
- b) «beneficiario» il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10 000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici,
- c) «agenti della riscossione» Equitalia S.p.A. e le società dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n° 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n° 248,
- d) «sistema informativo» l'insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attività informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative informazioni,
- e) «inadempimento» il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n° 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10 000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n° 321,
- f) «verifica» il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n° 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario,
- g) «operatore» la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare la verifica,
- h) «comunicazione» la risposta con la quale Equitalia Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo caso con la completa indicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2

Art 2 Procedura di verifica

1 I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.

2 Equitalia Servizi S p A controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1

Art 3 Effetti della verifica

1 Se Equitalia Servizi S p A risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti

2 Se Equitalia Servizi S p A comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n° 602 del 1973

3 Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S p A preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n° 602 del 1973

4 Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n° 180

5 Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n° 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S p A lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario

6 Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n° 602

del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario

Art 4 Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni

1 Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S p A la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione

2 Le modalità per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it

3 A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi S p A assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale www.acquistinretepa.it

4 Per effettuare la verifica l'operatore inscende il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare

5 Equitalia Servizi S p A effettua la comunicazione dei soli dati indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo

6 Le modalità di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Art 5 Trattamento e sicurezza dei dati

1 Il trattamento dei dati indicati all'articolo 4, comma 1, nonché di quelli indicati al comma 3 del presente articolo è riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della

responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003, e Equitalia Servizi S.p.A. Il trattamento è ammesso esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

2 La sicurezza nello scambio dei dati è garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.

3 Ogni verifica effettuata è identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonché dal numero identificativo del pagamento da effettuare fornito dall'operatore. Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di due anni.

4 Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche di cui al comma 3.

Art. 6 Rinvio

1 Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze verrà dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data di aggiornamento 1/9/2010 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14/03/2008.

Prot az n. 12606UP

Taranto, 11/07/2018

villani.rosa@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocato
Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

decorato.bruno@oravta.legalmail.it

e p c
Egr. Avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, n. 42
74121 - TARANTO

" "
" "
Area Contabilità
Area Personale
SEDE

OGGETTO Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 606/1972

Nel fare seguito alla nostra nota del 10/07/2018, prot. az. n. 12567, di cui si conferma il contenuto, ed alla sua successiva pec pervenuta nella giornata di ieri alle ore 17.53, si rappresenta che la Legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017) ha modificato l'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, riducendo da 10.000 € a 5.000 € il limite minimo di importo per la verifica in oggetto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Diaccca)

Prot az n. 12606/UP

Taranto, 11/07/2018

villani.rosa@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocato
Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

decorato.bruno@oravta.legalmail.it

e p c
Egr. Avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, n. 42
74121 - TARANTO

" "
" "
Area Contabilità
Area Personale
SEDE

OGGETTO Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 606/1972

Nel fare seguito alla nostra nota del 10/07/2018, prot. az. n. 12.567, di cui si conferma il contenuto, ed alla sua successiva pec pervenuta nella giornata di ieri alle ore 17.53, si rappresenta che la Legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017) ha modificato l'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, riducendo da 10.000 € a 5.000 € il limite minimo di importo per la verifica in oggetto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Diocacca)

Oggetto: Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D PR n 606/1972

Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Data. 11/07/2018 10 58

A: villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto Distinti saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto. Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data. Wed, 11 Jul 2018 10 08 35 +0200

Mittente: sharp@amatmail net <sharp@amatmail net>

Rispondi-a <sharp@amatmail net>

A: segreteria@amatmail net

Rispondere a: sharp@amatmail net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo Non impostata

Modello dispositivo: MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File. PDF (Media compressione)

Risoluzione. 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per vi

Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati.

<http://www.adobe.com/>

- Allegati

sharp@amatmail net_20180711_100835 pdf

155 KB

Oggetto. ACCETTAZIONE Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D P R n 606/1972

Mittente posta-certificata@telecompost.it

Data 11/07/2018 10 58

A amat@pec.amat.ta.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 11/07/2018 alle ore 10 58.47 (+0200) il messaggio

"Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D P R n 606/1972 " proveniente da "amat@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a

decorato.bruno@oravta.legalmail.it ("posta certificata")

villani.rosa@oravta.legalmail.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio DFD93A03-CC5D-7E12-2EE1-1EBCC222038D@telecompost.it

Allegati

dati-cert.xml

901 bytes

Oggetto: CONSEGNA Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D P R n 606/1972

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 11/07/2018 10 58

A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/07/2018 alle ore 10 58 51 (+0200) il messaggio "Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D P R n 606/1972" proveniente da "amat@pec amat ta it" ed indirizzato a "villani rosa@oravta legalmail it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio DFD93A03-CC5D-7E12-2EE1-1EBCC222038D@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D P R n 606/1972" sent by "amat@pec amat ta it", on 11/07/2018 at 10 58 51 (+0200) and addressed to "villani rosa@oravta legalmail it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID DFD93A03-CC5D-7E12-2EE1-1EBCC222038D@telecompost.it

Oggetto: Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D P R n 606/1972

Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Data: 11/07/2018 10 58

A: villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto. Distinti saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data: Wed, 11 Jul 2018 10 08 35 +0200

Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi a: <sharp@amatmail.net>

A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo Non impostata

Modello dispositivo MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File PDF (Media compressione)

Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF
Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per visualizzarlo.
Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL.
Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati di Adobe Systems.

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert eml	157 KB
sharp@amatmail.net_20180711_100835 pdf	155 KB
dati-cert.xml	11 KB

Oggetto: CONSEGNA Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D PR n 606/1972

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 11/07/2018 10 58

A: amat@pec amat ta it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/07/2018 alle ore 10 58 51 (+0200) il messaggio "Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D PR n 606/1972 " proveniente da "amat@pec amat ta it" ed indirizzato a "decorato bruno@oravta legalmail it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria

Identificativo messaggio DFD93A03-CC5D-7E12-2EE1-1EBCC222038D@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D PR n 606/1972 " sent by "amat@pec amat ta it", on 11/07/2018 at 10 58 51 (+0200) and addressed to "decorato bruno@oravta legalmail it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID DFD93A03-CC5D-7E12-2EE1-1EBCC222038D@telecompost.it

Oggetto: Nota 12606/UP Riscontro pec del 10/07/2018 precisazioni limiti per verifica ex art 48 bis del D PR n 606/1972

Mittente: PEC AMAT <amat@pec amat ta it>

Data 11/07/2018 10 58

A. villani rosa@oravta legalmail it, decorato bruno@oravta legalmail it

Vi invio la nota in oggetto Distinti saluti

----- Messaggio originale -----

Oggetto Immagine digitalizzata da MX-M754N

Data. Wed, 11 Jul 2018 10 08 35 +0200

Mittente: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Rispondi-a <sharp@amatmail.net>

A: segreteria@amatmail.net

Rispondere a. sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo: Non impostata

Modello dispositivo MX-M754N

Collocazione Non impostata

Formato File: PDF (Media compressione)

Risoluzione 150dpi x 150dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per vi

Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registrati

<http://www.adobe.com/>

Allegati

postacert.eml	157 KB
sharp@amatmail.net_20180711_100835.pdf	155 KB
datacert.xml	1.1 KB

Prot az n 12901 /UP

Taranto, 13/07/2018

villani.rosa@oravta.legalmail.it

Egr Avvocato
Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

decorato.bruno@oravta.legalmail.it

e p c
Egr Avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, n 42
74121 - TARANTO

" "
" "
Area Contabilità
Area Personale
SEDE

OGGETTO verifica ex art 48bis del D P R n 606/1972

Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa per rappresentare che la competente Agenzia delle Entrate - Riscossione ha confermato che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti affinché la procedura in oggetto possa essere sospesa ovvero abbandonata in forza dell'istanza di rateazione del suo cliente, Sig. Di Corrado Luca

Pertanto, la scrivente Società nessuna somma potrà erogare a favore del suo assistito sino alla notifica del relativo atto di pignoramento

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)



Prot az n 12901 /UP

Taranto, 13/07/2018

villani.rosa@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocato
Rosa Villani
Viale Virgilio, 128
TARANTO

e p c

Egr. Avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, n. 42
74121 - TARANTO

decorato.bruno@oravta.legalmail.it

" "

Area Contabilità

" "

Area Personale

SEDE

OGGETTO verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 606/1972

Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa per rappresentare che la competente Agenzia delle Entrate - Riscossione ha confermato che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti affinché la procedura in oggetto possa essere sospesa ovvero abbandonata in forza dell'istanza di rateazione del suo cliente, Sig. Di Corrado Luca.

Pertanto, la scrivente Società nessuna somma potrà erogare a favore del suo assistito sino alla notifica del relativo atto di pignoramento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Massimo Dicecca)



PEC AreaPersonale

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: venerdì 13 luglio 2018 14:32
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: ACCETTAZIONE Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/07/2018 alle ore 14:32:18 (+0200) il messaggio

"Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)" proveniente da

"areapersonale@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a

decorato.bruno@oravta.legalmail.it ("posta certificata")

villani.rosa@oravta.legalmail.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato

Identificativo messaggio 18CB9130-1403-AFB6-12CE-FEC2CB803410@telecompost.it

PEC AreaPersonale

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 13 luglio 2018 14:33
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: CONSEGNA Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)
Allegati: postacert.eml (178 KB), daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/07/2018 alle ore 14:32:33 (+0200) il messaggio "Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)" proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "villani.rosa@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 18CB9130-1403-AFB6-12CE-FEC2CB803410@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)" sent by "areapersonale@pec.amat.ta.it", on 13/07/2018 at 14:32:33 (+0200) and addressed to "villani.rosa@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 18CB9130-1403-AFB6-12CE-FEC2CB803410@telecompost.it

PEC Area Personale

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 13 luglio 2018 14:33
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: CONSEGNA Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/07/2018 alle ore 14:32:33 (+0200) il messaggio "Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)" proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "decorato.bruno@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio 18CB9130-1403-AFB6-12CE-FEC2CB803410@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Verifica ex art. 48bis DPR 606/1972 s.m.i. (ex dipendente Di Corrado Luca)" sent by "areapersonale@pec.amat.ta.it", on 13/07/2018 at 14:32:33 (+0200) and addressed to "decorato.bruno@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID 18CB9130-1403-AFB6-12CE-FEC2CB803410@telecompost.it

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099.4594742
e-mail: decorato.bruno@oravia.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Avv. FABIOLA TOMASELLI
Avv. ANITA CONVERSANO

Amat
Pec per la mobilità nell'area di Taranto

Taranto, 19 Giugno 2018

Pr. n. 11380
22 GIU 2018
Amat
Direttore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Apca li / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Ufficio Ragione
Stato Qualità

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione del Dr. R. AMODIO

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. M. DICECCA

Trasmessa mezzo P.E.C. a: affari generali@pec.amat.ta.it

Oggetto: - A.M.A.T. S.p.A. /Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 7202/2017 - Pretesa impugnazione licenziamento. Trasmissione ordinanza del Giudice e comunicazioni.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 30.5.18, Vi rimetto copia della ordinanza resa dal Giudice, Dr. De Napoli, a seguito della odierna udienza di discussione ed oggi trasmessami via pec dalla Cancelleria del Tribunale.

Il Giudice - dopo avere escluso che nella fattispecie sottoposta al suo scrutinio potesse essere individuato un motivo discriminatorio di licenziamento ; dopo avere respinto l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata dal ricorrente ; dopo avere rigettato la ex adverso invocata richiesta di nullità del licenziamento " perché intimato in difetto di giusta causa, per insussistenza del fatto contestato ", avendo riconosciuto la dimostrazione da parte dell'Azienda della sussistenza del fatto contestato " almeno entro i limiti della cognizione sommaria che connota il presente procedimento " ; dopo avere affermato che il ricorrente, " pur se autorizzato ad assentarsi momentaneamente dal lavoro, avrebbe in ogni caso dovuto timbrare l'uscita, così come il dentro, laddove tali adempimenti non risultano in alcun modo dimostrati, ed anzi neppure sono stati dedotti in ricorso "

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099.4594742
e-mail: decorato.bruno@oravia.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Avv. FABIOLA TOMASELLI
Avv. ANITA CONVERSANO

(pag 6 dell'ordinanza) – ha ritenuto di poter accogliere la domanda subordinata avanzata dal Di Corrado tesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento perché intimato in difetto di giusta causa, " per sproporzione tra l'addebito contestato e la sanzione disciplinare espulsiva ", con applicazione della tutela sanzionatoria apprestata dall'art. 18 co. 5 l. 20.5.1970 n. 300, ovvero l'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità della retribuzione.

A pag. 8 della citata ordinanza il Giudice, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene che il difetto di proporzionalità del licenziamento è sanzionabile, come peraltro dedotto in ricorso, ai sensi dell'art. 18 co. 5 l. 20.5.1970 n. 300, evidenzia delle circostanze che " denotano una minore gravità della condotta, tale da fare apparire sproporzionata, in concreto, la sanzione espulsiva ".

Consequentemente il Dr. De Napoli, visto l'art. 1 co. 49 l. 28.6.2012 n. 92, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento ed ha, altresì, condannato la resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rigettando nel resto la domanda e compensando le spese

A questo punto, mi preme far presente che – attesa la singolarità della fattispecie per cui è causa rispetto ad altre che hanno visto coinvolti diversi lavoratori dell'Azienda, fattispecie nella quale " è lo stesso Di Corrado che ammette i fatti, pur precisando di essersi allontanato dal posto di lavoro a causa di improvvise crisi d'ansia peraltro derivanti da malattia di origine professionale riconosciuta in sede giudiziaria " (pag. 6 dell'ordinanza) – la specificità del caso concreto sembrerebbe prima facie essere stata tenuta presente dal Giudice ai fini del decidere la controversia sottoposta al suo esame

Ed invero, a pag. 8 del suo provvedimento il Giudice osserva che "l'allontanamento dal posto di lavoro è stato comunque determinato da ragioni di

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL E FAX 099 4594742
e-mail: decorato.bruno@cravia.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Avv. FABIOLA TOMASELLI
Avv. ANITA CONVERSANO

salute, è stato autorizzato dal superiore gerarchico, come rifetto dal teste Paurini Gregorio, si è ripetuto per sei volte nel giro di una decina di giorni, in difetto quindi di un carattere di sistematicità, e non risulta aver prodotto all'azienda particolari disservizi, mentre il danno allegato dalla resistente è riconducibile alla risonanza mediatica dell'indagine penale nel suo complesso, avendo questa coinvolto ben 44 dipendenti, e non invece alla singola condotta dell'istante, peraltro connotata dagli aspetti peculiari già evidenziati"

Il Dr. De Napoli conclude il suo ragionamento affermando che " tali circostanze denotano una minore gravità della condotta, tale da far apparire sproporzionata, in concreto, la sanzione espulsiva ", condannando pertanto l'Azienda al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, " avuto riguardo all'anzianità anagrafica (38 anni) e di servizio (circa 10) del dipendente ".

Mi corre obbligo, inoltre, far presente che il concetto di sproporzionalità rispetto alla sanzione comminata trova conferma – come affermato dal Giudice – nelle sentenze della Suprema Corte citate a pag. 8 del provvedimento adottato.

In sintesi, può affermarsi – secondo il ragionamento esplicitato dal Dr. De Napoli – che, pur avendo l'Azienda dimostrato in giudizio la sussistenza del fatto illecito contestato al ricorrente, alla luce della specificità e singolarità del caso concreto, il datore di lavoro non avrebbe potuto comminare al lavoratore il licenziamento bensì una minore sanzione disciplinare, anche se non va sottaciuto che il Giudicante non ha tenuto in alcun conto dei precedenti disciplinari del Dr. Corrado (che avrebbero potuto essere valutati a sostegno della proporzionalità della sanzione irrogata) ed ha, inoltre, dato per vera e dimostrata la circostanza della sussistenza dei permessi scritti rilasciati dal superiore gerarchico sulla base delle dichiarazioni, in parte contraddittorie ed in parte poco attendibili, rese da quest'ultimo in sede di assunzione della prova testimoniale.

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL E FAX 099 4594742
e-mail decorato.bruno@oravia.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Avv. FABIOLA TOMASELLI
Avv. ANITA CONVERSANO

Inoltre, è opportuno altresì sottolineare, salvo un maggiore approfondimento anche alla luce del comportamento processuale che controparte riterrà di assumere nei confronti dell'ordinanza in questione e delle valutazioni che l'Azienda andrà ad adottare, che il Giudice non ha tenuto in alcun conto dell'Art. 45 del R.D. 148/1931 e della interpretazione che di esso ha fornito in altra fattispecie la Dr.ssa Leone del Tribunale di Taranto, richiamata dall'AMAT Spa nella memoria difensiva e di costituzione, secondo la quale " una volta ritenuta la sussistenza del fatto concreto in quello astratto non residua discrezionalità alcuna né per il datore di lavoro all'atto della irrogazione della sanzione, né per il giudice all'atto della valutazione della proporzionalità della stessa "

Infine, quanto ai termini di eventuale impugnazione dell'ordinanza in questione, Vi informo che avverso la stessa è possibile proporre opposizione con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della stessa (che, nel caso in esame, è avvenuta via pec in data 19/6/2018)

Nel rimanere a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti nonché in attesa di Vs. determinazioni al riguardo, mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti

avv. Bruno Decorato

(All 1)

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

N 7202/2017 r g.

Tribunale di Taranto – Sezione del lavoro

Il giudice del lavoro

sciogliendo la riserva formulata nella udienza del 19 6 2018 in ordine al ricorso ex art 1 co. 48 l 28 6 2012 n. 92 proposto in data 9 8 2017 da Di Corrado Luca nei confronti della Amat spa, osserva quanto segue

L'istante è stato licenziato in data 8 5 2017 per avere, come da contestazione disciplinare del 7 3 2017 in atti, reiteratamente dissimulato assenze dal servizio con presenze fittizie, mediante un uso distorto del rilevatore e del *badge* nei giorni 14, 15, 19, 20, 21 e 22 gennaio 2015

Egli chiede, in via principale, dichiararsi nullo il licenziamento perché discriminatorio, in violazione dell'art 3 l 11 5 1990 n 108, con applicazione della tutela apprestata dall'art 18 co 1-2 l 20 5 1970 n 300, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in misura delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione

Senonché, il motivo discriminatorio, individuato in ricorso nella circostanza che solo l'istante, tra i 44 dipendenti coinvolti nella vicenda di cui si dirà più avanti, sarebbe stato licenziato, non risulta in alcun modo provato all'esito della espletata prova per testi, e risulta al contrario smentito dalle deposizioni rese dal teste Rota Stefano (addotto dall'istante e anch'egli licenziato), il quale ha riferito che solo alcuni tra i dipendenti sottoposti all'indagine penale non sono stati licenziati, e dalla teste Menenti Maria Fabiola (responsabile del personale dell'Amat spa), la quale ha riferito che al termine del relativo procedimento disciplinare



sono stati licenziati sei dipendenti, otto sono stati retrocessi di livello, 14 temporaneamente sospesi dal servizio, uno scagionato sulla base delle giustificazioni prodotte, mentre gli altri dipendenti coinvolti erano stati nel frattempo collocati in pensione o si erano dimessi e uno era deceduto, la detta teste ha precisato poi che le sanzioni disciplinari sono state differenziate in base al numero di violazioni commesse e alla durata della prestazione lavorativa non resa né tale deposizione è stata, sul punto, smentita da alcuna contraria risultanza istruttoria

Ancora più in radice, deve comunque osservarsi che nella specie non è configurabile la denunciata connotazione discriminatoria del licenziamento, in quanto, ai sensi dell'art 15 l. 20.5.1970 n. 300, il licenziamento come gli altri atti datoriali è discriminatorio quando trovi causa nell'affiliazione o nell'attività sindacale del lavoratore, nella sua partecipazione a uno sciopero, o ancora nella sua appartenenza politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso

In altri termini, non basta che il dipendente sia trattato in senso deteriore rispetto ai colleghi, occorrendo invece che tale diverso trattamento sia determinato da uno dei fattori di discriminazione suindicati, o da altri

Ebbene, nessuno specifico fattore di discriminazione è allegato in ricorso, mentre nelle note conclusive autorizzate si invoca, come fattore di discriminazione, la ridotta capacità lavorativa dell'istante, che lo fa rientrare in una categoria protetta e lo rende così "scomodo" per il datore di lavoro: ma si è già detto come anche altri lavoratori sono stati licenziati a seguito della stessa indagine, né può ipotizzarsi che l'istante, grazie alla



sua parziale invalidità, potesse godere di una immunità da ogni responsabilità disciplinare, come pure sembrerebbe opinarsi nelle citate note (pagina 2, terzo capoverso), poiché per tale via si legittimerebbe una inammissibile discriminazione "al contrario"

L'istante chiede, in via subordinata, annullarsi il licenziamento per tardività della contestazione disciplinare in violazione dell'art 7 l 20 5 1970 n 300, con applicazione della tutela apprestata dall'art 18 co 4 l 20 5 1970 n 300, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria in misura di 12 mensilità della retribuzione

E tuttavia – in disparte il rilievo che la giurisprudenza invocata dall'istante circa il regime sanzionatorio al riguardo applicabile (Cass 31 1 2017 n 2513) è stata ormai superata, a seguito dalla pronuncia delle sezioni unite che ha invece ritenuto applicabile, in caso di contestazione tardiva, la sola tutela indennitaria forte di cui all'art 18 co 5 l 20 5 1970 n 300 (Cass Sez Un 27 12 2017 n. 30985) – nel caso in esame la contestazione disciplinare non può ritenersi tardiva

Per consolidato insegnamento della S C., *"nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più complessa l'organizzazione aziendale"* cfr Cass 25 1 2016 n 1248 e, in senso conforme, Cass 12 1 2016 n 281



Inoltre, *“la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore di lavoro avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza”* cfr Cass 17.5 2016 n 10069

La S C ha precisato altresì che *“in tema di procedimento disciplinare, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio”* cfr Cass 20 6 2014 n 14103

Ed ancora *“in materia di procedimento disciplinare, qualora sia disposta la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale, permane l'interesse del datore di lavoro ad accertare con sicurezza i fatti incompatibili con la prosecuzione del rapporto, dovendosi intendere l'immediatezza della contestazione in senso relativo e, dunque, compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, allorché l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero la complessità della struttura organizzativa dell'impresa sia suscettibile di far ritardare il provvedimento di recesso”* cfr Cass 19 6 2014 n 13955



Nella specie, il datore di lavoro neppure ha atteso la conclusione del procedimento penale, essendosi invece attivato già a seguito dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura della repubblica presso questo tribunale in data 20 12 2016 e di cui aveva dato notizia la polizia di stato con un comunicato stampa in data 27 1 2017 in particolare, l'Amat spa, con istanza in data 31 1 2017, depositata il 2 2 2017, chiedeva alla procura copia degli atti, che venivano acquisiti il 15 2 2017, veniva quindi istituita, con provvedimento del direttore generale in data 22 2 2017, la commissione interna ai sensi dell'art 53 r d 8 1 1931 n 148, che predisponendo il 7 3 2017 la contestazione disciplinare, ricevuta dal dipendente il giorno successivo, come da documentazione in atti

Dalla sequenza temporale ora descritta emerge con tutta evidenza la tempestività della contestazione disciplinare, ove si consideri che questa è intervenuta a distanza di appena venti giorni dall'acquisizione della conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro, e si tenga conto della complessità sia dei fatti medesimi che della struttura aziendale

L'istante chiede, in via ugualmente subordinata, annullarsi il licenziamento perché intimato in difetto di giusta causa, per insussistenza del fatto contestato, con applicazione della tutela apprestata dall'art 18 co 4 l 20 5.1970 n 300, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria in misura di 12 mensilità della retribuzione



Senonché, la sussistenza del fatto contestato è stata dimostrata in concreto dalla resistente, almeno entro i limiti della cognizione sommaria che connota il presente procedimento

La condotta illecita addebitata all'istante consiste nell'essersi, nei sei giorni di gennaio 2015 indicati in contestazione disciplinare, allontanato dal posto di lavoro senza timbrare l'uscita, rientrando dopo qualche ora (da una a cinque) senza timbrare l'arrivo, ma solo per timbrare subito dopo l'uscita (la lettera precisa giorno per giorno l'esatto orario della prima uscita, del rientro e dell'uscita definitiva), in tal modo attestando la propria presenza sul posto di lavoro anche nella fascia oraria in cui se ne era allontanato

Ebbene, lo stesso istante ha ammesso i fatti, pur precisando di essersi allontanato dal posto di lavoro a causa di improvvise crisi d'ansia – peraltro derivanti da malattia di origine professionale riconosciuta in sede giudiziaria – e previo rilascio di permesso di uscita da parte del diretto superiore gerarchico, che lo autorizzava poi al rientro

Tuttavia, la circostanza, benché sostanzialmente confermata dalla espletata prova testimoniale (si vedano in tal senso le deposizioni rese dai testi Paurini Gregorio, all'epoca dei fatti responsabile di officina, e Rota Stefano), si rivela di per sé inidonea a elidere la sussistenza degli illeciti, e ciò in quanto l'istante, pur se autorizzato ad assentarsi momentaneamente dal lavoro, avrebbe in ogni caso dovuto timbrare l'uscita, così come il rientro, laddove tali adempimenti non risultano in alcun modo dimostrati, ed anzi neppure sono stati dedotti in ricorso



Né può ipotizzarsi che lo stato morboso dell'istante fosse in tali occasioni così grave da impedirgli di timbrare l'uscita, ove si consideri che egli è sempre rientrato a distanza di poche ore e senza mai essersi recato presso strutture sanitarie, limitandosi a contattare telefonicamente il proprio medico curante, in ogni caso, sicuramente egli avrebbe potuto timbrare il rientro, che per sua ammissione avveniva *"una volta finita la crisi d'ansia"*, va poi rilevato che il danno biologico derivante dalla detta malattia è stato determinato, come attestato dalla documentazione in atti, in misura del 5% (di per sé inferiore alla soglia minima del 6% prevista dall'art 13 d l vo 23 2 2000 n 38 per la indennizzabilità da parte dell'Inail), ed è pertanto di modesta entità

Deve pertanto ritenersi la sussistenza del fatto, unitamente alla sua illiceità (sulla necessità di quest'ultima ai fini della esclusione della tutela reintegratoria ex art 18 co 4 l 20 5 1970 n 300, cfr Cass 20 9 2016 n 18418 e Cass 13 10 2015 n 20540), ove si consideri il danno economico subito dal datore di lavoro, che ha dovuto retribuire complessive venti ore circa di prestazioni non rese, oltre al disvalore ambientale insito nella condotta

Per mera completezza si evidenzia altresì che non è stata invocata in ricorso l'altra ipotesi prevista dall'art 18 co. 4 l 20 5 1970 n 300 ai fini della tutela reintegratoria, ovvero che il fatto sia punito dal contratto collettivo con una sanzione conservativa

L'istante chiede, in via ulteriormente subordinata, dichiararsi la illegittimità del licenziamento perché intimato in difetto di giusta causa,



per sproporzione tra l'addebito contestato e la sanzione disciplinare espulsiva, con applicazione della tutela sanzionatoria apprestata dall'art 18 co 5 l 20 5 1970 n 300, ovvero l'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità della retribuzione

La domanda è fondata

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di proporzionalità del licenziamento è sanzionabile, come peraltro dedotto in ricorso, ai sensi dell'art 18 co 5 (e non 4) l 20 5 1970 n 300 cfr Cass 25 5 2017 n 13178, Cass 16 5 2016 n 10019 e Cass 6 11 2014 n 23669

Tanto premesso, deve tenersi conto della specificità del caso concreto, nel quale l'allontanamento dal posto di lavoro è stato comunque determinato da ragioni di salute, è stato autorizzato dal superiore gerarchico, come riferito dal teste Paurini Gregorio, si è ripetuto per sei volte nel giro di una decina di giorni, in difetto quindi di un carattere di sistematicità, e non risulta avere prodotto all'azienda particolari disservizi, mentre il danno all'immagine allegato dalla resistente è riconducibile alla risonanza mediatica dell'indagine penale nel suo complesso, avendo questa coinvolto ben 44 dipendenti, e non invece alla singola condotta dell'istante, peraltro connotata dagli aspetti peculiari già evidenziati

Tali circostanze denotano una minore gravità della condotta, tale da far apparire sproporzionata, in concreto, la sanzione espulsiva

Conseguentemente, a norma dell'art 18 co 5 l 20 5 1970 n 300, deve dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del



licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva che, tra il minimo di 12 e il massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, appare opportuno determinare in concreto, avuto riguardo all'anzianità anagrafica (38 anni) e di servizio (circa 10 anni) del dipendente e al complessivo comportamento delle parti, in misura di 18 mensilità

Resta assorbito da tale statuizione l'ulteriore profilo di doglianza sollevato in ricorso in via ancora gradata, con riferimento ad una pretesa e non meglio specificata violazione della procedura di cui all'art 7 l. 20.5.1970 n. 300, in quanto suscettibile della inferiore tutela sanzionatoria apprestata dall'art 18 co. 6 l. 20.5.1970 n. 300, ovvero l'indennità risarcitoria in misura tra 6 e 12 mensilità della retribuzione, come peraltro richiesto nella relativa domanda subordinata

L'accoglimento solo parziale della domanda, integrando ipotesi di soccombenza reciproca, costituisce ex art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa

P.q.m.

visto l'art. 1 co. 49 l. 28.6.2012 n. 92, dichiara risolto il rapporto di lavoro *inter partes* con effetto dalla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; rigetta nel resto la domanda; spese compensate; si comunicano



Taranto, 19 6 2018

Il giudice
(dott. Lorenzo De Napoli)



Oggetto: Amat/Di Corrado Trib Ta R G 7202/17 - Comunicazioni relative alla nota riservata dell'Avv Villani

Mittente: "Avv Bruno Decorato" <decorato.bruno@oravta.legalmail.it>

Data: 22/06/2018 11 31

A: affarigenerali@pec.amat.ta.it, Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

entelle da Corrado

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente pec del 19 6 u s trasmessa il successivo 20 6, con la quale Vi inoltravo l'Ordinanza resa dal Giudice Dott De Napoli e formulavo osservazioni relativamente al contenuto della stessa nonché valutazioni circa l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice per pervenire al provvedimento adottato, Vi comunico che, con nota del 21 6 u s (dallo scrivente letta in data odierna), il difensore in atti costituito del Di Corrado ha richiesto il pagamento immediato, da parte di Codesta Azienda, di quanto statuito nell'Ordinanza emessa dal Dott De Napoli in data 19 6 2018 in favore del ricorrente, rimanendo in attesa di ricevere un riscontro alla sua nota

A tal proposito, mi corre obbligo farVi presente che l'Ordinanza in questione è immediatamente esecutiva e non può essere sospesa, neanche in caso di opposizione, ai sensi del comma 50 dell'art 1 L 92/2012 e che, inoltre, il suddetto pagamento non precluderebbe la possibilità per il Di Corrado di proporre egli stesso opposizione all'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro *inter partes* con effetto dalla data di licenziamento

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. *2381*

Da ultimo, Vi ribadisco che, in ogni caso, il termine di 30 giorni per proporre opposizione con ricorso allo stesso Tribunale è iniziato a decorrere a far tempo dal 19.6 u.s., data nella quale è avvenuta la comunicazione via pec del suddetto provvedimento giurisdizionale

22 GIU. 2018
Amat
Direttore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sost.
Inf. / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Sicurezza
Sistemi Informatici
Sistemi Qualità

Infine, Vi comunico che, dopo aver letto la mail della collega Villani, ho provveduto a contattarla al fine di sondare le intenzioni relativamente al contenzioso in essere. La collega mi ha, sebbene informalmente, ribadito che il suo cliente, sulla scia delle precedenti proposte transattive formulate nel corso del processo, sarebbe disponibile a rinunciare alle somme giudizialmente riconosciute spettantegli, sul presupposto della riassunzione in servizio

La stessa Avv Villani mi ha assicurato che - al fine di permettermi di informare Codesta Azienda di quanto sopra rappresentato e di

consentire a quest'ultima di assumere le determinazioni che riterrà più opportune a riguardo - aspetterà una mia risposta in tempi ragionevolmente celeri, atteso che i termini di opposizione per entrambe le parti sono già iniziati a decorrere

Nel rimenere, pertanto, in attesa di ricevere Vostre rapide comunicazioni e manifestando fin da ora la mia disponibilità a fornirVi anche personalmente ulteriori chiarimenti, mi è gradita l'occasione per inviarVi i più distinti saluti

Aw Bruno Decorato



Mail priva di virus www.avast.com

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. B FAX 099 4594742
e-mail decorato.bruno@oxavia.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARAMEI
Dr. FABIOLA TOMASELLI

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n. 907
15 GEN. 2018

AP	Azienda Delegata	☐
ES	Esercizio Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Contabile / Contabilità	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabile Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostegno	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Azienda Con. PPRR, SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐

Taranto, 15 Gennaio 2018

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione del Dr. R. AMODIO

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. M. DICECCA

Trasmessa a mezzo fax al n° 099/7794247

Oggetto. - A.M.A.T. S.p.A. / Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli R.G. 7202/2017 - Pretesa impugnazione licenziamento. Udenza 12.1.2018. Comunicazioni.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 17/11/2017, Vi comunico che nel corso dell'udienza del 12/1/2018 ho provveduto a depositare la nota prot. n° 770/UAG dell'11/1/2018 a firma del Direttore Generale, con la quale mi veniva comunicato che il Collegio Sindacale - con il verbale n° 28 del 4/12/2017 - aveva stabilito di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Sig. Di Corrado alla precedente udienza del 17/11/2017.

Inoltre, ho dedotto a verbale sulle ragioni di tale scelta aziendale mutuandole dall'atto del Collegio Sindacale n° 28/2017 trasmessomi, al fine di evitare che il Giudice potesse valutare immotivata la scelta operata dall'AMAT.

Il ricorrente, preso atto della non adesione dell'Azienda, ha insistito sulla ammissione della prova testimoniale richiesta nel ricorso introduttivo, avverso la quale ho dedotto a verbale sulla inammissibilità della stessa per essere alcune circostanze documentalmente provate in senso sfavorevole al Di Corrado ed altre palesemente irrilevanti ed influenti ai fini del decidere la controversia.

Il Giudice ha ritenuto di ammettere le circostanze contrassegnate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 del ricorso introduttivo, escludendo solamente quella, peraltro importante, individuata dal n° 5 del predetto atto, con i testi ivi indicati.

SI RICHIEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL E FAX 099 4594742
e-mail: decorato.bruno@oravia.legalmail.it

AVV. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. BARBARA MEI
Dr. FABIOLA TOMASELLI

L'Azienda è stata ammessa alla prova contraria diretta a mezzo della Dr.ssa
Maria Fabiola MANENTI, Responsabile dell'Area Personale dell'AMAT Spa

Il Giudice ha fissato l'udienza del 9/2/2018 per l'assunzione della prova
testimoniale

Nei prossimi giorni provvederò a richiedere all'Ufficiale Giudiziario di
intimare la Dr.ssa Manenti a comparire alla predetta udienza

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Avv. Bruno Decorato

SIRICBYE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO ORE 17-20

Minutı		Centesımı	Minutı		Centesımı	Minutı		Centesımı	Minutı		Centesımı
1	=	2	16	=	28	31	=	52	46	=	78
2	=	3	17	=	29	32	=	53	47	=	79
3	=	5	18	=	30	33	=	55	48	=	80
4	=	7	19	=	31	34	=	57	49	=	81
5	=	8	20	=	32	35	=	58	50	=	82
6	=	10	21	=	34	36	=	60	51	=	84
7	=	12	22	=	36	37	=	62	52	=	86
8	=	14	23	=	38	38	=	63	53	=	88
9	=	15	24	=	40	39	=	65	54	=	90
10	=	16	25	=	42	40	=	67	55	=	82
11	=	18	26	=	44	41	=	68	56	=	94
12	=	20	27	=	46	42	=	70	57	=	96
13	=	22	28	=	48	43	=	72	58	=	98
14	=	24	29	=	49	44	=	73	59	=	99
15	=	25	30	=	50	45	=	75	60	=	100

ID_Dipendente	Nome_Dipendente	Data	Ora	Verso
172087	PAURINI -GREGORIO	03/01/2015		06 04 10 E
172087	PAURINI -GREGORIO	03/01/2015		12 00 16 U
172087	PAURINI -GREGORIO	07/01/2015		06 02 31 E
172087	PAURINI -GREGORIO	07/01/2015		09 03 32 U
172087	PAURINI -GREGORIO	08/01/2015		06 06 37 E
172087	PAURINI -GREGORIO	08/01/2015		06 06 39 E
172087	PAURINI -GREGORIO	08/01/2015		13 01 24 U
172087	PAURINI -GREGORIO	09/01/2015		06 05 37 E
172087	PAURINI -GREGORIO	09/01/2015		13 00 20 U
172087	PAURINI -GREGORIO	10/01/2015		06 03 33 E
172087	PAURINI -GREGORIO	10/01/2015		12 00 28 U
172087	PAURINI -GREGORIO	12/01/2015		06 07 42 E
172087	PAURINI -GREGORIO	12/01/2015		13 00 05 U
172087	PAURINI -GREGORIO	13/01/2015		06 06 47 E
172087	PAURINI -GREGORIO	13/01/2015		13 00 13 U
172087	PAURINI -GREGORIO	13/01/2015		14 26 52 E
172087	PAURINI -GREGORIO	13/01/2015		14 39 02 U
172087	PAURINI -GREGORIO	13/01/2015		15 59 16 E
172087	PAURINI -GREGORIO	13/01/2015		17 00 53 U
172087	PAURINI -GREGORIO	14/01/2015		06 05 13 E
172087	PAURINI -GREGORIO	14/01/2015		13 00 37 U
172087	PAURINI -GREGORIO	15/01/2015		06 02 47 E
172087	PAURINI -GREGORIO	15/01/2015		12 54 22 U
172087	PAURINI -GREGORIO	17/01/2015		06 05 28 E
172087	PAURINI -GREGORIO	17/01/2015		08 48 23 U
172087	PAURINI -GREGORIO	17/01/2015		10 58 06 E
172087	PAURINI -GREGORIO	17/01/2015		12 00 57 U
172087	PAURINI -GREGORIO	19/01/2015		06 07 12 E
172087	PAURINI -GREGORIO	19/01/2015		07 48 34 U
172087	PAURINI -GREGORIO	19/01/2015		09 08 57 E
172087	PAURINI -GREGORIO	19/01/2015		13 00 10 U
172087	PAURINI -GREGORIO	19/01/2015		14 35 16 E
172087	PAURINI -GREGORIO	19/01/2015		16 32 29 U
172087	PAURINI -GREGORIO	20/01/2015		06 03 05 E
172087	PAURINI -GREGORIO	20/01/2015		13 01 37 U
172087	PAURINI -GREGORIO	22/01/2015		06 22 21 E
172087	PAURINI -GREGORIO	22/01/2015		13 07 33 U
172087	PAURINI -GREGORIO	23/01/2015		06 05 39 E
172087	PAURINI -GREGORIO	23/01/2015		07 28 04 U
172087	PAURINI -GREGORIO	23/01/2015		09 36 39 E
172087	PAURINI -GREGORIO	23/01/2015		13 00 35 U
172087	PAURINI -GREGORIO	23/01/2015		14 25 29 E
172087	PAURINI -GREGORIO	23/01/2015		18 58 20 U
172087	PAURINI -GREGORIO	24/01/2015		06 06 15 E
172087	PAURINI -GREGORIO	24/01/2015		12 00 19 U
172087	PAURINI -GREGORIO	27/01/2015		06 08 14 E
172087	PAURINI -GREGORIO	27/01/2015		13 00 28 U
172087	PAURINI -GREGORIO	27/01/2015		14 36 33 E
172087	PAURINI -GREGORIO	27/01/2015		18 50 21 U

PAURINI non in
servizio su 21/01/2015

172087 PAURINI -GREGORIO	28/01/2015	06 03 25 E
172087 PAURINI -GREGORIO	28/01/2015	10 27 34 U
172087 PAURINI -GREGORIO	28/01/2015	13 52 58 E
172087 PAURINI -GREGORIO	28/01/2015	18 30 33 U
172087 PAURINI -GREGORIO	29/01/2015	06 03 22 E
172087 PAURINI -GREGORIO	29/01/2015	07 39 08 U
172087 PAURINI -GREGORIO	29/01/2015	09 29 19 E
172087 PAURINI -GREGORIO	29/01/2015	13 00 20 U
172087 PAURINI -GREGORIO	29/01/2015	14 26 30 E
172087 PAURINI -GREGORIO	29/01/2015	15 35 08 U
172087 PAURINI -GREGORIO	30/01/2015	06 01 55 E
172087 PAURINI -GREGORIO	30/01/2015	09 43 48 U
172087 PAURINI -GREGORIO	30/01/2015	10 35 13 E
172087 PAURINI -GREGORIO	30/01/2015	13 00 17 U
172087 PAURINI -GREGORIO	31/01/2015	06 05 43 E
172087 PAURINI -GREGORIO	31/01/2015	07 51 15 U
172087 PAURINI -GREGORIO	31/01/2015	09 40 50 E
172087 PAURINI -GREGORIO	31/01/2015	11 57 18 U

ID_Dipendente	Nome_Dipendente	Data	Ora	Verse
132861	DI CORRADO LUCA	14/01/2015	08 46 51 E	h 6:48
132861	DI CORRADO LUCA	14/01/2015	15 05 39 U	
132861	DI CORRADO LUCA	15/01/2015	09 03 55 E	h 6:18
132861	DI CORRADO LUCA	15/01/2015	15 19 27 U	
132861	DI CORRADO LUCA	19/01/2015	08 02 35 E	h 03:30
132861	DI CORRADO LUCA	19/01/2015	08 02 36 E	
132861	DI CORRADO LUCA	19/01/2015	14 48 37 U	
132861	DI CORRADO LUCA	20/01/2015	08 20 00 E	
132861	DI CORRADO LUCA	20/01/2015	08 20 03 E	
132861	DI CORRADO LUCA	20/01/2015	14 40 22 U	
132861	DI CORRADO LUCA	20/01/2015	14 40 24 U	
132861	DI CORRADO LUCA	21/01/2015	08 53 12 E	
132861	DI CORRADO LUCA	21/01/2015	15 35 28 U	
132861	DI CORRADO LUCA	22/01/2015	08 40 59 E	
132861	DI CORRADO LUCA	22/01/2015	15 14 12 U	
132861	DI CORRADO LUCA	26/01/2015	08 58 36 E	
132861	DI CORRADO LUCA	26/01/2015	08 58 37 E	
132861	DI CORRADO LUCA	26/01/2015	15 33 07 U	
132861	DI CORRADO LUCA	27/01/2015	08 39 46 E	
132861	DI CORRADO LUCA	27/01/2015	08 39 47 E	
132861	DI CORRADO LUCA	27/01/2015	15 22 42 U	
132861	DI CORRADO LUCA	27/01/2015	15 22 45 U	
132861	DI CORRADO LUCA	28/01/2015	08 53 57 E	
132861	DI CORRADO LUCA	28/01/2015	15 07 44 U	
132861	DI CORRADO LUCA	28/01/2015	15 07 45 U	
132861	DI CORRADO LUCA	29/01/2015	08 48 46 E	
132861	DI CORRADO LUCA	29/01/2015	08 48 47 E	
132861	DI CORRADO LUCA	29/01/2015	15 26 27 U	
132861	DI CORRADO LUCA	29/01/2015	15 26 29 U	

(1)

Verbale di prima udienza

Il giorno 10 OTT. 2017 alle ore 9.30, innanzi al tribunale di Taranto, sezione lavoro, in composizione monocratica nella persona del giudice dottor Lorenzo De Napoli, è stata chiamata la controversia in primo grado iscritta al n. 7202/2017 r.g., promossa da DI COLANNO LCA

contro ANAT SPA

E' comparso per l'Anat spa l'Avv. Dr. Roberto Di Colanno che si riporta preliminarmente alla memoria difensiva e alla costituzione del 28.09.2017 depositata in cancelleria il successivo 29.09.2017 che esprime l'integrale accoglimento. Inoltre, in ogni caso sulla richiesta di declaratoria di inammissibilità formulata in atto e sul rigetto del ricorso per cui è causa, in quanto improponibile in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente esposte nella predetta memoria difensiva.

Per il riscontro si esprime l'Avv. R. (Ulteriori) la quale si ripete al ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni di cui esposto; l'impegno, l'assunzione, l'assunzione per conto tutto quanto le altre debite, esposte, relativi, l'obbligo e l'assunzione

per essere in grado di farlo e dunque, l'aula, Villari dichiara di
non accettare il contraddittorio sui fatti e circostanze ^{non} e quindi
del corso introduttivo del presente giudizio. Si oppone alle richieste
risultanti ex stesso formato per essere inammissibili ed infondate,
si oppone alle richieste su base per testi contraddittori e quelle
presentate nel ricorso, sui medesimi capi e con gli stessi testi
di parte ricorrente.

L'aula Villari insiste per l'annullamento di parte per testi ed interpretazioni
fondate così come esposte in ricorso e nella presente nei termini
elencati in ultimo.

L'aula Villari infinge tutto questo in ordine delitto de cuiuslibet, off.
rendesi in particolare all'emissione del nuovo istituto richiesto del
mondo per le ragioni esposte esplicitamente nel ricorso. Infine,
nella, l'esule in ordine delitto del mondo ed anche la
non accettazione del contraddittorio su fatti e circostanze non su oggetto
del corso introduttivo del presente giudizio, oltre che tutto questo delitto
ed oggetto dell'ANAT che è pubblico ed fatto di cosa e se riveste
caratteri della novità.

Il G.L.

dato che su questo capo, ritenuto il contraddittorio e rilevante, ci vuole
l'intervento formale del legale rappresentante delle società come
definito nel ricorso e viene le cose per il tentativo di
severazione e l'apertamente dell'istituto formale dell'ordine del
17/11/2017 rinnovato su provvedimento di rito sulle ulteriori
richieste istruttorie.

Il G.L.

Successivamente, all'ordine del 17/11/2017 l'ufficio è stato
avuto notizia, sono presenti i promotori sulle parti, nonché
rappresentate sulle parti con tutti i capi di reato di cui si è
definito: "Società e un nuovo AMODIO RASTELLI" e
Tribunale il 18/09/1964 e risultanti e le parti (TA), che
Bando n. 205.

Adde: " Il sottoscritto ha la carica di Presidente del Collegio
 Sindacale e, stante la decisione dell' Organo Amministrativo
 assunto in data 1/8 3-4 agosto 2017 al
 senso del D. pr. 144/97, l' Organo di controllo ha
 assunto l' Amministrazione ordinaria delle società
 convocando l' Assemblea dei soci per la nomina del CdA.
 A tutti oggi, il socio non ha nominato l' Organo
 Amministrativo con veicolo del Collegio Sindacale del 4
 agosto 2017 n. 8, il Collegio sindacale ha deliberato
 di nominare il sottoscritto, quale legale rappresentante delle società;
 ferma restando il carattere obbligatorietà collegiale
 dell' Organo di controllo.

Adde: " In merito alla esenzione n. 1, 2, 3, 4 e 5
 nulla può essere in quanto il sottoscritto non
 partecipa, nel periodo oggetto di esame, ad alcuna
 gestione aziendale per la quale non incide
 alcuna e finanziaria, lui vi non stati atti, a
 memoria del sottoscritto, esponenti del CdA alle
 cui sedute il dicendone esisteva, come membro
 del Collegio Sindacale di cui fu parte del 2007.

Adde: " In merito alla esenzione n. 6 di cui, come
 si precisava, mi è stata stata integrale lettura,
 il sottoscritto ricorda che non vi sono da abire
 del CdA in merito. ~~Adesso notizie sul procedimento~~
 Il sottoscritto ha avuto notizia sul procedimento

trattare gli organi di stampa.

Ad: "Nulla potrà loro essere perseguita"
 ~~anche~~ ~~LCS~~ ~~12/12/18~~

A questo punto il governo, o se fosse necessario,
 fu entro l'area del governo, senza necessariamente
 alcun delle opere prima, del tutto o dopo,
 si decise dunque a trasferire le liste ottenute
 e - ridurre di una maniera nel posto di lavoro,
 nel caso di lavoro di lavoro di lavoro del medesimo
 profilo personale, venendo al suo posto di
 lavoro personale e di lavoro al posto di lavoro,
 sempre le opere di prima.

A questo punto il Dst Amato ricorda che
 ventuali del loro trattamento e/o esecutore
 durante una fase della legge federale nella
 sua interezza, come struttura di lavoro di
 opere prestate, la struttura personale viene
 ripetuta e funziona sempre per il resto di
 LCS ~~12/12/18~~

A questo punto si fece chiaro un loro interesse
 dell'azione di lavoro di lavoro di lavoro,
 della loro

H G L

ok da si qui ancora, ma le cose di lavoro
 del 12/12/18 di lavoro di lavoro le

contingente di persone (arriva sulle ipotesi
traslate formate del recente, all'atto stesso
nell'occasione per essere costruita.

Il GdL

Incasamento all'udienza del 12.1.2018.

Ufficio e fatti come da precedenti verbali. Per l'ANOT
He è concesso l'uso segreto il quale formalmente
fornisce copia delle note ind. n° 770/VAG dell'11.1.2018
dell'ANOT He e firma del Direttore finale dell'Arredo
con la quale viene fornita l'ultima informazione che il Col
legio Indecale dell'ANOT He, in verbale n° 28/2017 del
5.12.2017, ha stabilito di non aderire alle proposte
catalitiche formalizzate in udienze di catapulta nel
caso dell'udienza del 17.11.2017. In particolare, l'ANOT
che da effetti che hanno portato all'adozione dell'ordine
formale di disporre sui effetti dei dipartimenti locali
che sono compresi in modo strutturale l'efficienza e
l'immagine dell'azienda, includendo regolarmente sulle
puelate del servizio offerto ed hanno fornito un
denso all'azienda. Il Collegio Indecale, inoltre, in base ai
contenuti e relativi al mercato essere alle ipotesi di
ordine formale degli altri dipartimenti locali.
Infine, l'ente secondo diverse disposizioni di ordine ve
del Dr. Cuneo in altre fattispecie riguardanti un altro
dipartimento dell'Arredo. Di conseguenza negli stessi fatti per

con i censi, con la quale il negoziante le regala il
 nuovo foglio del duplice esposto del 2do e del
 3do anno ex Art. 46 dell' All. A al r. d. 158/1931.
 Conseguentemente, l'am. De Gubio chiede che l'On. Ing. Jula
 voglia fissare una udienza di discussione del presente
 ricorso.

Per il ricorrente è presente l'avv. R. Villani e quale
 preliminarmente prende atto del rifiuto di accettare
 la proposta conciliativa formulata dal ricorrente, la
 quale dell' Art. 46, sempre, esclude, di nuovo, può
 per sola tutta quanto ex alio disposto e esposto,
 escluso, perché escluso per essere infirmato in fatto e diritto.
 con ricorso alle autorità depositate al 1o anno
 udienza la quale che non ottiene che che nessuna
 fatto per in cui si è come altro che delle
 lettere delle promissioni non vengono fatti gli
 elementi di fatto esclusi dell' obbligo ricorrente
 nel caso sottinteso sul presente fatto.

Per riguardo alle note raccolte a/r dell' 11/08/1931
 ex alio fatto (cfr. Art. 33 - fascicolo di
 fatto ricorrente) si fa rilevare preliminarmente che la
 ricorrente potrebbe in atti non hanno alcun valore
 legale in quanto non vengono allegati da - due
 ma la cui provenienza non è certa, come
 in alcuni casi, pertanto il rifiuto non possono

frase al cuneo; suolter se fa presente che
il ~~frase~~ ~~frase~~ he se sempre comento
all' Anet sue statica si lora, il proprio denaro
in Tobao (TD) alla via Brusano l'iva 27, per
denaro dare la Quarta si Tobao he latifato
il procedimento perche di cui fa menzione la
scelta contenuta nel paragrafo (Art. 26. u. 26 -
forse forse contenute) L'art. Rose Vellau mette
per l'ammisione della loro per testi con
come sottobito nel corso culturale nella persona
di un'altra persona in un'altra. Si offre alle
volente di fare entrare nel sistema di
e se per stare fatto ex albero fornita per essere
documentale L'art. Vellau mette perche il
grado ^{in rapporto all'Art.} ~~documentale~~ L'ordine di ordine di tutte le
documentale contenute nel forato tablo
il procedimento sopra detto effetto del frase
quinto altro che l'istesso fenomeno e
nesso per il 3/08/2017 i comitato e tutti gli
membri.

L'art. Denaro in figura e cultura. Tutto questo in
ordine debito e debito. In questo riguarda la sola
recomandare e la dell' 11/01/2019 la parte dell' Aneto
al n° 33 del foglio indice degli altri, la parte de
L'atto del governo allegato alla stessa. Il specificato da

8

Illice intervenendo al momento e ne dipende che per il
 ritorno a far luogo del S. P. 2017 presso l'Ufficio Postale
 da legersi alla V. S. del 1° Agosto 47 Ordo, Vento-
 Costo che è stato depositato in Cassellina in data 29. P. 2017
 nel Vento del 20, ben avrebbe potuto il ricorrente produrre
 alla V. S. del deposito e recarsi presso l'Ufficio Postale ivi indi-
 cato per ritirare il fidei iuri in garanzia fino al 5. 10. 2017.
 In ogni caso, l'Assunto fa parte di quella fedeltà raccon-
 data le evidenze che l'istituzione principale della richiesta
 di essere ogni altro, rendendo il di benedetto di indicare
 in minima parte e di togliere la documentazione
 da cui viene esclusa il diritto di essere". Peraltro
 il ricorrente si è presentato bene da intendersi che è stato
 a far luogo a delle date di costituzione in giudizio
 dell'ANOT, o, al più tardi, e per luogo del 10/10/2017,
 della quale si è tenuta la prima riunione di de-
 cisione. In ogni caso, l'ANOT ha fatto parte che il
 Consiglio di Stato ha. V. 2° 43/6/2017/ le tribuna-
 li che l'eccezione documentale indica all'istituzione di fornire
 ed essere notificate dell'istituzione, effetti dell'Assunzione
 fosse verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di
 legge per l'istituzione; nel periodo previsto dall'Assunzione
 il dovere di farsi parte del tutto per individuazione, con
 ufficiale istruttoria, l'eventuale ragione fondante l'istituzione
 medesima le cui notizie della istruzione del ricorrente di

eccesso alla documentazione (doc. P di parte avversa)
 durante l'interesse presunto della istanza di eccesso.
 In ogni caso, l'art. 200 della Costituzione fa presente che tutte le
 documentazioni relative al licenziamento ed alla pensione
 del di Comodo e delle prodotte in favore delle parti
 e che nell'altro è in possesso dell'Amministratore. Il capo, però,
 alla richiesta es odierne formule di ordine di esibizione
 alla richiesta di tutte le documentazioni contenute nel
 fascicolo relativo al licenziamento disinflessione per cui è così.
 Il capo, altresì, alla richiesta di esibizione delle prove
 pertinenti es odierne formule per le ragioni esposte
 esplicitamente nella sentenza definitiva del 22.11.77
 facendo presente che riferendosi alla contestazione introdotta
 dal n° 5 (pg. 14 del 2° corso introduttivo) è documentata
 provata in senso diverso per il momento (doc. 11, 12, 13
 e 14 del fascicolo di parte resistente); la contestazione
 introdotta dal n° 6 di parte resistente è documentata
 provata in senso diverso al momento del documento contestato
 fatto del n° 34 dell'istanza degli atti delle resistenze.
 La contestazione introdotta da nn. 1 e 2 di parte resistente
 è documentata provata in senso contrario al momento
 del documento contestato del n. 28 dell'istanza degli
 atti di parte resistente; la contestazione introdotta
 dal n° 3 di parte resistente è del tutto inattuabile ed
 inapplicabile in fatto del decidere altro punto discusso con

l'Ordine di nuovo Accordi a Pt del 2.11.2012
 (coll. 2031 di fatti esistenti) regolando le no-
 delto di interesse della persona. Nella disputa
 ipotesi in cui l'Ord. 1/11, secondo quanto viene
 detto, deve essere la prova nazionale in ordine
 militare, che l'Ord. secondo deve ~~essere~~
 che l'ANAT. Ha da essere alla prova (anche), in-
 dicando a tale la no. Dato Falsità Darsi,
 Responsabile dell'Acc. Personale dell'ANAT. Invece, l'Ord.
 secondo fa parte di Dato Stefano Rube, indicato del
 marito, e solo atteso della loro provvidenza di lui
 consenso del marito, per cui se si accetta la
 moglie o l'ordine. Invece, fatto, per cui l'Ord.
 1/11 fa parte in ordine di discussione del
marito.

L'Ord. 1/11, secondo, esclude, e conosce tutto
 quanto ex officio della ex excepto, per cui otto
 quanto riferito sulla offesa di fatti esistenti
 in merito alla esistenza che l'ordine fa parte del
~~part~~ - presunti obbligo della persona responsabile
 e probata in atti fatti non vi è nessun altro
 documento riferibile al fatto - presunto; marito
 per l'ordine della prova per fatti con come oggetto
 nel caso ipotizzato nella prova di testamento in
 ordine fatto altro che la. Darsi di fatti esistenti
 dei documenti; e quale alle prove esistenti ex
 officio esclusa.

Il Goll

dato atto ai punti in cui,
- mantenere l'enumerazione e risolvere anzitutto la parte
per via diretta e esclusiva (queste ultime sono le
solo bene obbligate della struttura) susseguendo nn. 1), 2), 3), 4)
e 6) del ricorso e venire la parte per l'espletamento
all'ordine del 9/02/2018. Il Goll



Prot n° 16143/UAG

Taranto, **22 SET. 2017**

Egr. Avv. to Bruno Decorato
Via Mazzini, 42
74123 TARANTO

Oggetto: attestazione

Il sottoscritto Ing. Massimo Dicecca, nella sua qualità di Direttore Generale dell'AMAT S.p.A., dichiara che, con riferimento al procedimento iscritto al n. 6466/2016 del Registro Generale Notizie di Reato a carico di alcuni dipendenti dell'AMAT S.p.A. notificato all'AMAT Spa in data 15/02/2017, per n° 06 (sei) unità lavorative è cessato il rapporto di lavoro con la Società. Numero 04 (quattro) unità lavorative, incluso il ricorrente sig. Dicorradò Luca e il sig. Rota Stefano, nato a Massafra il 05/09/1956, per il quale pende attualmente giudizio volto all'impugnazione del licenziamento di fronte al dott. Giovanni De Palma, sono state destinatarie del provvedimento disciplinare della destituzione dal servizio in applicazione del Regolamento All. A) al R. D. 148/1931 e n° 02 (due) unità sono state destinatarie del licenziamento disciplinare in applicazione dell'allegato A al CCNL 2000.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)



AG Amministratore Delegato ☒
GG Direttore Generale ☒
GA Direttore Amministrativo ☒
DT Direttore Tecnico ☐
GP Appalti / Contratti ☐
GM Commerciale / Marketing ☐
GB Contabilità Bilancio ☐
ES Esercizio / Sostegno ☐
IS Informatica / Statistica ☐
MT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorsa Umana ☐
AC Affari Corrispondenza SIMISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Operativo ☐

Studio Legale

Avv. Rosa Villani

Viale Virgilio, 128 - 74121 Taranto

Tel / Fax 099/2227851 - Cell 348/1121955

e-mail. villanurosa@gmail.com

pec villani.rosa@oravta.legalmail.it

TRIBUNALE DI TARANTO

-Giudice del Lavoro-

RICORSO L. N. 92/2012 (c.d. "Rito Fornero")

Per

Di Corrado Luca (DCR LCU79S17L049Q), nato a Taranto, il 17/11/1979
residente in Leporano (Ta) alla via Colibrì n. 7, elettivamente
domiciliato in Taranto al Viale Virgilio n. 128, presso lo Studio
professionale dell'Avv. Rosa Villani (C.F. VLLRSO79T41L049T) che lo
rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti posto a margine del
presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec
villani.rosa@oravta.legalmail.it ed al seguente numero di fax 099
2227851

contro

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (P.IVA
00146330733) in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*,
con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657

premesso che

- 1) il sig. Di Corrado dal mese di ottobre 2007 è stato dipendente dell'A.M.A.T. (Azienda per
la Mobilità nell'Area di Taranto) S.p.A., (P.IVA 00146330733) in persona del proprio

GRS
7202/17

Avv. Rosa Villani

Nella qualità spiegata in atti, Vi
delego a rappresentarmi e difendermi
in ogni stato e grado del presente
giudizio, ivi compresi eventuali
reclami e procedimenti cautelari,
nella fase precezionale, nei
procedimenti di esecuzione forzata,
nell'eventuale giudizio di appello od
opposizione, con ogni più ampia
facoltà di legge, compresa quella di
transigere, conciliare, quietanzare,
rinunciare ed accettare rinunce,
proporre riconvenzioni, chiamare in
causa un terzo per comunanza di
causa e/o a titolo di garanzia propria
ed impropria, rendere libero
interrogatorio ex art. 183 c.p.c. o
nominare Colleghi con gli stessi
poteri. Reso edotto e, chiaramente
informato dei miei diritti ex D.lgs
196/03 e che il trattamento dei dati
avverrà solo ed esclusivamente in
esecuzione al mandato di cui sopra,
presto completo ed informato
consenso, coerentemente con le
previsioni del combinato disposto
dagli artt. 13-23 del D.lgs 196/03,
all'utilizzo e al trattamento dei miei
dati personali. Presto altresì assenso
alla permanenza negli archivi cartacei
e/o informatici nello studio legale
degli atti contenenti i dati personali,
anche per un periodo di tempo
superiore a quello strettamente
necessario all'espletamento del
mandato conferito.

Eleggo domicilio presso il Suo
Studio, sito in Taranto al viale
Virgilio, 128

Rosa Villani

Rosa Villani
E autografo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO 05 AGO 2017

IL FUNZIONARIO

Dott. Pierpaolo CHIARELLI

- legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Taranto alla via CeBattisti n 657, in forza di contratto di lavoro subordinato *part-time* a tempo indeterminato,
- 2) il ricorrente nel corso del predetto rapporto di lavoro è stato sempre adibito presso l'ufficio sito in Taranto, alla via Cesare Battisti n 657 con mansioni di collaboratore di esercizio di cui alla declaratoria del CCNL di categoria
 - 3) Durante l'intercorso rapporto di lavoro mai nessuna sanzione disciplinare è stata irrogata a danno del ricorrente il quale ha sempre espletato la propria attività lavorativa con la massima diligenza tecnica nonostante le sue precarie e documentate condizioni di salute di cui si dirà meglio nel proseguo
 - 4) Con nota del 7 marzo 2017, comunicata l'8 marzo 2017, la società datrice notificava al ricorrente lettera di contestazione disciplinare avente ad oggetto condotte che – a dire della società datrice di lavoro - sarebbero state accertate nel corso del procedimento penale pendente dinanzi alla Procura di Taranto, recante R.G. n 6466/2016 e consistenti nella presunta dissimulazione di presunte assenze dal posto di lavoro attraverso non meglio identificate *"false presenze a mezzo di un distorto uso del rivelatore e del badge personale con il concorso di altri colleghi"* durante due distinti periodi (dal 23 maggio 2014 al 2 giugno 2014 e dal 9 gennaio 2015 al 25 gennaio 2015) (Doc n 1),
 - 5) sulla scorta di quanto previsto dall'art 7, comma 2, L n 300/1970, con nota del 9 marzo 2017 il ricorrente forniva alla società convenuta giustificazioni alle predette contestazioni disciplinari del seguente tenore *I fatti non sono avvenuti secondo le modalità da Voi descritte Nello specifico, per i giorni oggetto della contestazione ho sempre chiesto autorizzazione scritta al mio diretto superiore – sig. Paurini Gregorio – di potermi allontanare dal posto di lavoro a causa della mia malattia a Voi già nota Poiché il mio stato morboso non mi permette alle volte di poter rimanere in luoghi chiusi nei giorni 14, 15, 19, 20, 21 e 22 del mese di gennaio 2015, uscivo fuori dall'azienda in quanto mi trovavo in uno stato di crisi e di attacchi di panico ed ansia In quelle*

giornate, come ho già riferito agli organi di P G, non ero lucido a causa della mia malattia e non ricordo se ho poi consegnato il permesso di uscita. Infine, nel mese di dicembre 2016 il Tribunale di Taranto – Sez Lavoro, in persona del Giudice dott S Sodo, ha emesso una sentenza riconoscendo dal 21/03/2011 la mia patologia come malattia professionale causata da stress lavorativo (Doc n 2),

- 6) tuttavia, la società datrice del tutto immotivatamente, non ha tenuto in alcun conto le giustificazioni di cui al punto precedente e con nota del 3/04/2017 Prot Az. N 5944/DG esprimeva a danno del lavoratore opinamento della destituzione dal servizio, ai sensi dell'art 45 del Regolamento Allegato A) al R D n 148/1931, punti 2, 4, 8, e 9 (Doc n 3)
- 7) l'istante, con nota raccomandata a mani del 6 aprile 2017, ritenendo del tutto illegittimo il provvedimento disciplinare adottato dalla propria datrice di lavoro, forniva tempestivamente ulteriori giustificazioni avverso detto provvedimento ricalcando pedissequamente le stesse giustificazioni rassegnate nella precedente nota del 9 marzo 2017 di cui al punto sub 5) della narrativa del presente atto (Doc n 4)
- 8) tuttavia, la società convenuta con nota dell'8/05/2017 (Prot Az N 8077/DG), consegnata a mani il 09/05/2017, riteneva le predette giustificazioni *insufficienti e comunque non suscettibili di determinare alcun mutamento diverso dei fatti* e conseguentemente, irrogava a danno del Dì Corrado la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa risolvendo con effetti immediati il rapporto di lavoro (Doc n 5)
- 9) Il ricorrente, con nota racc a/r del 1 giugno 2017 - anticipata via fax in pari data e recapitata il 6 giugno 2017, provvedeva opportunamente e tempestivamente ad impugnare il recesso datoriale ingiustamente intimatogli perché palesemente nullo, illegittimo ed ingiustificato (Doc n 6)

A tal fine, Dì Corrado Luca, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, espone le

seguenti considerazioni

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il provvedimento di licenziamento assunto dalla società resistente nei confronti dell'odierno ricorrente è nullo, illegittimo ed ingiustificato sotto plurimi profili per le seguenti ragioni

MOTIVI DI ILLICITA' DEL LICENZIAMENTO

Com'è noto ai sensi dell'art 2119 c c perché il licenziamento per giusta causa – *certamente la più drastica tra le sanzioni che il datore può comminare a danno del proprio dipendente* - possa essere considerato legittimo deve avere come presupposto un'inadempienza talmente grave che qualsiasi altra sanzione risulti essere palesemente insufficiente a tutelare l'interesse datoriale. Ora, stante l'indeterminatezza e l'elasticità dell'art. 2119 c c, secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di individuare le ipotesi concrete idonee a giustificare una così grave sanzione disciplinare come il licenziamento per giusta causa occorre tenere conto della pericolosità del comportamento tenuto in concreto dal lavoratore anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo e, comunque, nel rispetto del c d "principio della proporzionalità". Ne consegue che, al fine di esprimere un giudizio circa la proporzionalità o meno della sanzione, occorre tener presente i seguenti criteri: esistenza o meno di precedenti disciplinari, posizione del dipendente all'interno dell'organizzazione aziendale, modalità della commissione del fatto, entità dell'eventuale danno provocato all'impresa, verifica della sussistenza di possibili esimenti etc'. Ora, risulta di palmare evidenza come nel caso *de quo*, il ricorso al licenziamento disciplinare inteso come *extrema ratio* non trovi giustificazione alcuna anche considerando che durante l'intercorso rapporto di lavoro - non solo nel periodo precedente agli accadimenti oggetto del presente giudizio, ma anche nei successivi tre anni - non si registrano a carico del ricorrente altri procedimenti disciplinari

La legittimità del licenziamento per giusta causa ha come presupposto la lesione del vincolo fiduciario connaturato al rapporto di collaborazione fra datore di lavoro e lavoratore

Non vi è dubbio che nel caso in esame, stante l'impossibilità di prescindere da un equo criterio di proporzione tra la mancanza addebitata e la sanzione inflitta l'obiettiva idoneità dal fatto (commesso dal dipendente) a ledere in qualche misura detto rapporto di fiducia e a configurare, quindi, una giusta causa di licenziamento, va accertata non alla stregua di una valutazione in astratto del fatto medesimo bensì in concreto, in relazione alla natura e alla qualità del singolo vincolo contrattuale, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso (cioè in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o colposo). Come provato da tutta la documentazione in atti e come si avrà modo di provare anche nel corso dell'espletanda istruttoria non è dato riscontrare nella presente fattispecie alcuna intenzionalità nel lavoratore di recare danno all'azienda, nè parimenti può dirsi che la condotta addebitatagli gli abbia procurato alcun profitto. Di Corrado, durante le giornate oggetto di contestazione disciplinare si trovava regolarmente a lavoro, purtroppo però veniva colto da improvvisi e violenti attacchi di panico che lo costringevano, suo malgrado, a chiedere al suo diretto superiore gerarchico regolari permessi di uscita onde prendere una boccata d'ossigeno e ricorrere all'ausilio del proprio medico di fiducia. Una volta finita la crisi d'ansia, tornava regolarmente su proprio posto di lavoro avvertendo del suo ritorno il diretto superiore gerarchico - sig. Paurini Gregorio - il quale lo autorizzava a riprendere lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

Insussistenza per tardiva contestazione (anche alla luce della Cass. n. 2513/2017)

Il licenziamento per giusta causa è soggetto alle regole procedurali stabilite a garanzia del contraddittorio dall'art. 7, L. n. 300/70 e sulla scorta delle quali il datore di lavoro deve procedere alla specifica contestazione dei fatti a carico del lavoratore a cui, di conseguenza, va assegnato un termine sufficiente per prendere coscienza di quanto

contestatogli e poter fornire giustificazioni per difendersi. Il requisito fondamentale per il rispetto della procedura è quindi, l'immediatezza della contestazione dei fatti da addebitare per garantire al lavoratore la piena attuazione del proprio diritto di difesa

Nel valutare detto elemento occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare un procedimento senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del dipendente, a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione al fine di poter allestire una difesa adeguata (cfr. Cass. n. 1101/2007)

Secondo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 2513/2017) un fatto non tempestivamente contestato "non può che essere considerato come "insussistente" non possedendo l'idoneità ad essere verificato in giudizio. Si tratta in realtà di una violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro a carattere radicale che, coinvolgendo i diritti di difesa del lavoratore, impedisce in radice al Giudice di accertare la sussistenza giudiziale o meno del "fatto", e quindi di valutarne la commissione effettiva, anche a fini delle scelte tra i vari regimi sanzionatori. I Giudici di legittimità concludono: Non essendo stato contestato idoneamente ex art. 7 il "fatto" è *tamquam non esset* e quindi, "insussistente" ai sensi dell'art. 18 novellato. Sul piano letterale la norma parla di insussistenza del "fatto contestato" (cioè contestato regolarmente) e quindi, a maggior ragione, non può che riguardare anche l'ipotesi in cui il fatto sia stato contestato, come nel caso *de quo*, in maniera abnorme (ossia tardivamente - quasi tre anni dopo la sua presunta commissione!) e pertanto, in aperta violazione dell'art. 7 cit. Nella specie, infatti, il ritardo nella contestazione degli illeciti addebitati al ricorrente deve essere considerato *"abnorme e totalmente privo di ragioni"* sì da essere estraneo allo stesso sistema del citato art. 7, incentrato invece sull'immediatezza della contestazione. Ciò senza che possa aver rilievo il fatto che si tratti di un illecito ancora in essere al momento della contestazione. Anche perché, qualora i tempi necessari al compiuto accertamento dei fatti non consentano l'adozione contestuale del

licenziamento senza preavviso, è comunque possibile per il datore che intenda riservarsene la possibilità, optare per il provvedimento cautelare della sospensione unilaterale della prestazione lavorativa, ovviamente sempre nel pieno rispetto del principio di immediatezza. Detta facoltà, rappresentando manifestazione del potere organizzativo e direttivo datoriale, è pacificamente riconosciuta anche qualora non vi sia specifica previsione nel contratto collettivo. Inoltre, si precisa che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, il lungo intervallo temporale tra gli accadimenti e la formale contestazione disciplinare e tra quest'ultima e l'intimazione del licenziamento disciplinare - assume rilievo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso. Con la conseguenza che, il differimento di questo, unitamente alla mancata adozione di misure cautelari (come la sospensione) in detto intervallo di tempo, esprimono l'acquiescenza del datore alla condotta del lavoratore ed inducono quest'ultimo al legittimo affidamento in merito alla rinuncia dell'esercizio del potere disciplinare

È quindi, evidente che non può di certo considerarsi giustificato il licenziamento irrogato per l'inerzia del datore, dopo lungo tempo (nel caso di specie, quasi tre anni): tale principio non viene meno neppure laddove vi sia la necessità di condurre accertamenti a fronte di situazioni complesse e, ad ogni modo, è onere del datore di lavoro provare la sussistenza di tali eventuali complessità atte a giustificare il ritardo nell'apertura della procedura disciplinare.

Inoltre, non meno importante è la circostanza che Corte di legittimità, sempre nella sentenza in commento (cfr. Cass. 2513/2017) abbia sostenuto come la tardività della contestazione comprometta irrimediabilmente il diritto di difesa del lavoratore che, messo di fronte a una contestazione tardiva, si trova nell'impossibilità oggettiva di porre al centro della verifica giudiziaria (con allegazioni molto più difficili da prospettare, decorso un lungo lasso di

tempo) le questioni relative alle proprie difese

Tutto quanto innanzi evidenziato trova conforto anche in precedenti sentenze della Suprema Corte nelle quali viene ribadito il fondamento e l'operatività del principio di immediatezza della contestazione ed il suo atteggiarsi nelle diverse fasi del procedimento disciplinare (cfr tra tutte si veda Corte Cass n 1101/2007, Pres De Luca Est Curcuruto, in Riv It Dir Lav 2007, con nota di L Calcaterra, "Immediatezza della contestazione disciplinare e attesa della sentenza penale", 687) Per queste ragioni nella fattispecie in questione le contestazioni fatte il 7 marzo 2017 e l'8 maggio 2017, ma risalenti ai giorni 14, 15, 19, 20, 21 e 22 di quasi tre anni prima (gennaio 2015) si palesano irrimediabilmente tardive Detta tardività ha comportato un vulnus del diritto di difesa del lavoratore il quale proprio a causa di un così lasso di tempo prolungato si vede pregiudicare l'esercizio del suo diritto di difesa in merito alla contestazione adeguata ed efficace degli addebiti mossi

Insussistenza del fatto nella sua qualificazione giuridica materiale (malattia)

Premesso tutto quanto riferito in ordine alla tardività della contestazione disciplinare, nonché alla conseguente insussistenza dei fatti addebitati, nel merito si rassegna l'esatta ricostruzione degli accadimenti in questione atteso che i fatti non sono sicuramente avvenuti secondo le modalità descritte nelle allegare lettere di contestazione

Il Di Corrado, infatti, a seguito della comunicazione della prima nota di contestazione del 7 marzo 2017 ha tempestivamente provveduto - come già detto nella parte narrativa con nota del 9 marzo 2017 - a rassegnare adeguate giustificazioni chiarificatrici di come nella realtà si fossero svolti i fatti oggetto di addebito

Va premesso che il ricorrente soffre oramai da diversi anni, e precisamente dal lontano 2004, di una malattia professionale, ben nota alla società datrice sin dalla sua insorgenza, causata da stress lavorativo (disturbo bipolare) la cui gravità nel 2010 gli ha comportato il riconoscimento di un'inabilità lavorativa pari al 60% Detta percentuale di inabilità ha avuto

anche riconoscimento giudiziale con la sentenza emessa il 21 12 2016 dal Tribunale di Taranto – Sez Lavoro, nella persona del Giudice dott S Sodo, con decorrenza dal 21 03 2011 (cfr. Doc n 3)

Nello specifico, 1 giorno oggetto di contestazione il lavoratore, in preda a violente e ripetute crisi di ansia - attestate dal proprio medico curante, dott ssa Maria Lenti (Doc n 7) - si è visto costretto a chiedere diversi "permessi di uscita" al proprio diretto superiore gerarchico – sig Paurini Gregorio – (Doc n 8) per allontanarsi dal posto di lavoro a causa del malessere. Una volta ottenuto il permesso, il lavoratore usciva fuori dall'azienda per prendere una boccata d'ossigeno e, nel contempo, contattare telefonicamente il proprio medico curante (dott ssa Maria Lenti) al fine di ottenere consigli medici e adeguamento terapeutico. Una volta finita la crisi d'ansia, lo stesso tornava regolarmente al proprio posto di lavoro avvertendo il suo diretto superiore gerarchico – sig Paurini Gregorio il quale lo autorizzava a riprendere lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

Il contesto fattuale e personale in cui si è sviluppato l'occorso (sussistenza della patologia che ha provocato l'allontanamento autorizzato del dipendente dal proprio posto di lavoro) ha sicuramente inciso sull'elemento soggettivo dell'odierno ricorrente escludendone la condotta dolosa. Si tratta cioè dell'incontrovertibile stato soggettivo reale al momento del fatto confermato in sede di giustificazioni. Per giudicare dell'esistenza del dolo occorre quindi tenere conto prima di tutto di quanto è realmente accaduto sullo stesso piano soggettivo, piuttosto che di quanto si creda sia accaduto "potenzialmente", avendo riguardo del contesto di riferimento fattuale della vicenda.

Il provvedimento espulsivo datoriale appare invece lontano da un esame sereno dei fatti, proprio perché in nessun modo tiene conto della qualità del soggetto, di cosa facesse normalmente e del suo stato soggettivo (la malattia), per come allegato fin dalla fase d'avvio del procedimento disciplinare.

Va sottolineato inoltre, che il ricorrente, nonostante abbia diligentemente provveduto con istanza trasmessa via fax il 3 agosto 2017 (Doc n 9) ad esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, richiedendo di prendere visione di tutta la documentazione contenuta nel relativo fascicolo, (fogli presenza, autorizzazioni entrata uscita ufficio, etc), tuttavia, non ha mai ricevuto dalla propria datrice di lavoro riscontro alcuno. Pertanto, attesa l'ingiustificata ed illegittima inerzia della società convenuta, si chiede sin da ora, che il Giudice disponga l'esibizione nel presente giudizio della predetta documentazione dalla quale sarà facile evincere che il ricorrente non si è reso responsabile di nessun addebito in quanto di fatto presente sul luogo del lavoro, nonchè sempre autorizzato, come già detto, alle uscite con regolari permessi a causa della sua malattia.

Alla luce della corretta prospettazione dei fatti così come avvenuti non può neppure di certo affermarsi che il ricorrente abbia agito per fine di profitto (proprio o altrui). Tutto ciò porta dunque a negare la sussistenza del "fatto contestato" col licenziamento, alla luce della nozione di fatto valevole ai sensi dell'art. 18 novellato ed a garantire perciò la reintegra del dipendente nel posto di lavoro. Si osserva a tal proposito come la nozione di fatto valevole ai fini della scelta della sanzione non può che comprendere tutto il fatto nella pienezza dei suoi elementi costitutivi (sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo) alla luce della nozione di giusta causa valevole nella fattispecie considerata (secondo la legge ed il CCNL).

Ai fini della scelta della tutela (reale o indennitaria) nel licenziamento disciplinare il giudice dovrà valutare non già il mero fatto ipotizzato e contestato dal datore, bensì quello integrante la nozione di giusta causa, ed in ipotesi, come quella in questione, di sussistenza di un fatto che non abbia rilevanza come giusta causa egli non potrà che concedere la reintegra, al pari del caso in cui il fatto materiale non sussista. Anche perché è del pari evidente che, prescindendo dalla valutazione del comportamento alla luce della sua qualificazione giuridica (oggettiva e soggettiva), si autorizzerebbe ogni sorta di contestazione, ovvero la

contestazione di qualsiasi sorta di fatto, anche "di pezzi di fatto" giuridico, o di fatti con scarso o nessuno rilievo giuridico e disciplinare. Pertanto, si è di fronte ad un licenziamento la cui illegittimità - derivante dalla insussistenza materiale dei fatti addebitati - rende illegittimo il licenziamento anche riguardo all'*ex adverso* invocato art. 45 del Regolamento Allegato A) al R.D. n. 148/1931, punti nn. 2 (*chi adopera artifici per procurarsi o far luciare ad altri compensi o vantaggi indebiti*), 4 (*chi scientemente defrauda o contribuisca a che altri defraudi l'Azienda dei suoi averi, diritti ed interessi*), 8 (*chi dolosamente rechi danno all'Azienda*) e 9 (*chi scientemente altera, falsifica registri o atti qualsiasi appartenenti all'Azienda*)

MOTIVI DI NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO

Licenziamento discriminatorio

Da quanto è dato evincere da tutte le allegate lettere di contestazione i fatti in oggetto coinvolgerebbero 44 dipendenti della società convenuta i quali, a detta di parte datoriale, avrebbero posto in essere in concorso tra loro i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640 cod. pen. - 61 cod. pen. ("truffa aggravata e continuata"). Orbene, sulla scorta delle predette violazioni di natura penale che presuppongono un artificioso disegno posto in essere da una pluralità di lavoratori in concorso nella realizzazione del fatto, non si comprende allora su quali motivazioni si poggi la scelta datoriale di licenziare esclusivamente l'odierno ricorrente. Il provvedimento disciplinare comminato a danno del Di Corrado appare con ogni evidenza rivestire tutti i caratteri di cui all'art. 3, l. n. 108/90 e quindi, ha sicuramente natura discriminatoria. Parte datoriale ha operato un'ingiustificata differenza di trattamento tra tutti gli indagati in altre parole ha condonato inspiegabilmente tutti gli indagati che durante l'orario di lavoro sarebbero stati colti a fare tutt'altre faccende, ma arbitrariamente ha deciso di licenziare solo il ricorrente nonostante regolarmente presente in servizio eccetto che per i momenti durante i quali veniva colto da attacchi di panico e, dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'uscita, si allontanava dal posto di lavoro per chiedere soccorso al proprio

medico curante

Tanto esposto in fatto ed in diritto, il sig. Di Corrado Luca, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, respinto il contrario, così decidere

- a) in via principale dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato, per tutte le causali di cui in narrativa, il licenziamento intimato l'8 05 2017 (Prot. Az. N. 8077/DG) per insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 18, comma 4 della l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012, Amat spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al reintegro in servizio del ricorrente e al pagamento dell'indennità risarcitoria, pari a 12 mensilità, parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione;
- b) in via subordinata dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato, per tutte le causali di cui in narrativa, il licenziamento intimato l'8 05 2017 (Prot. Az. N. 8077/DG) poiché sproporzionato e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 18, comma 5, della l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012, la società convenuta in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto, tenendo conto dell'anzianità del lavoratore, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento e delle condizioni delle parti
- c) in via ancora più graduata dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato per tutte le causali di cui in narrativa il licenziamento intimato l'8 05 2017 (Prot. Az. N. 8077/DG) poiché intimato in violazione della procedura di cui all'art. 7 l. n. 300/1970 e, per l'effetto,

condannare ai sensi dell'art 18, comma 6 della l n 300/1970, come modificato dalla l n 92/2012, la società convenuta in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto

- d) condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

In via istruttoria

Come prove costituite si offrono in comunicazione, mediante produzione in fascicolo di parte i seguenti documenti:

- 1 copia nota del 7 03 2017 di provenienza dell'Amat spa;
- 2 copia nota del 9 03 2017 a firma del ricorrente;
- 3 copia nota del 3 04 2017 di provenienza dell'Amat spa,
- 4 copia nota del 6 04 2017 a firma del ricorrente,
- 5 copia nota dell'8 05 2017 di provenienza dell'Amat spa,
- 6 copia nota racc a/r del 1 06 2017 a firma del ricorrente,
- 7 certificato medico a firma della dott ssa Maria Lenti del 19 05 2017;
- 8 copia dichiarazione a firma del sig Paurini Gregorio del 23 05 2017 e copia del documento di riconoscimento,
- 9 copia richiesta accesso agli atti del procedimento disciplinare trasmessa via fax il 3 08 2017

Come prove costituenti si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante *pro tempore* della società convenuta sulle circostanze di seguito elencate; tutte precedute dalla

locuzione "vero che"

- 1 *"I giorni 14, 15, 19, 20, 21 e 22 del mese di gennaio 2015 il sig Di Corrado veniva colto improvvisamente da violente e ripetute crisi di ansia che gli impedivano di rimanere in luoghi chiusi (l'ufficio cui il lavoratore è adibito), motivo per il quale si vedeva costretto a chiedere diversi permessi di uscita al proprio diretto superiore gerarchico – sig Paurini Gregorio"*
- 2 *"Il sig Di Corrado, dopo aver ottenuto il permesso di uscita dal proprio diretto superiore gerarchico – sig Paurini Gregorio, si allontanava dal posto di lavoro per prendere una boccata d'ossigeno e contattare telefonicamente il proprio medico curante (dott ssa Maria Lenti) al fine di ottenere dalla stessa consigli medici e adeguamento terapeutico"*
- 3 *"Il sig Di Corrado, nei medesimi giorni 14, 15, 19, 20, 21 e 22 del mese di gennaio 2015 una volta finita la crisi d'ansia, tornava regolarmente su proprio posto di lavoro avvertendo del suo ritorno il diretto superiore gerarchico – sig Paurini Gregorio il quale lo autorizzava a riprendere lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative"*
- 4 *"Il giorno 21 gennaio 2015 è stato regolarmente in servizio, espletando come di consueto le proprie mansioni".*
- 5 *"Prima del licenziamento alcuna contestazione disciplinare è stata irrogata nei confronti del sig Di Corrado".*
- 6 *"La società convenuta ha autorizzato al servizio dei dipendenti, colleghi di lavoro del ricorrente che come lo stesso ricorrente, risultavano tra i 44 indagati del procedimento penale recante R G n 6466/2016, imputati tutti per i medesimi reati in concorso tra di loro ossia truffa aggravata e continuata poiché dopo aver timbrato il badge si allontanavano dal luogo di lavoro per svolgere attività personali"*

All'esito, si chiede ammettersi prova testi sulle medesime circostanze, indicando all'uopo come testi Paurini Gregorio residente in Taranto alla via Dalie n 390, Stefano Rota, residente in Massafra (Ta) alla via Egidio Santoro n. 7, nonché la dott ssa Maria Lenti residente in

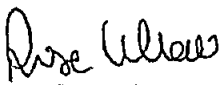
Taranto alla via Nazario Sauro n. 4 senza che ciò comporti in alcun modo inversione dell'onere della prova

Si chiede, altresì, sin d'ora, essere abilitati alla prova contraria a quella *ex adverso* eventualmente articolata nella persona dei testimoni innanzi indicati

Atteso che la società convenuta non ha riscontrato l'istanza trasmessa a mezzo fax il 3 agosto 2017 con la quale il ricorrente domandava l'accesso agli atti del procedimento disciplinare che lo riguardava per prendere visione di tutta la documentazione aziendale contenuta nel relativo fascicolo (fogli presenza, autorizzazioni entrata uscita ufficio, etc) se ne chiede l'ordine di esibizione nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art 13 del d p r 115/2002 e succ mod. si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, è esente per reddito, come da dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente - allegata in originale alla nota di iscrizione a ruolo unitamente alla copia del documento d'identità

Taranto, 9 agosto 2017


Avv Rosa Villani

Il Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede;

visto l'art 1 co 47-48 l 28.6.2012 n 92;

f i s s a

l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno

10/10/2017 alle ore 9,00 con il seguito,

a s s e g n a

alla parte ricorrente termine sino a venticinque giorni prima della
udienza per la notifica del ricorso e del presente decreto,

a s s e g n a

alla parte resistente termine sino a cinque giorni prima della stessa
udienza per la costituzione in giudizio,

d i s p o n e

che la notificazione sia eseguita a cura della parte ricorrente,
anche a mezzo di posta elettronica certificata

Taranto, 10 AGO. 2017

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO
Dott. Pierpaolo CHIARELLI

Il Giudice
(dott. Lorenzo De Napoli)



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
11 AGO 2017

IL FUNZIONARIO
Dott. Pierpaolo CHIARELLI

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig. Di Corrado Luca costituito in atti con il suo procuratore, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto - per legale scienza e per ogni effetto di legge, ho notificato copia conforme all'originale dell'antescritto atto a

- A.M.A.T. Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto spa in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657 a mani del

G. Corrado Stella *in qualità di*
ricercato della ricerca

TA 11/9/2017

Corte di Appello di LECCE
Sezione distaccata di TARANTO
Ufficiale Giudiziario
Giovanni CIRIOLI

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Deposito in Cancelleria
Taranto 28 SET. 2017
L'Assistente Giudiziario
Isabella Ruffino

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO - GIUDICE DOTT. L. DE NAPOLI

MEMORIA DIFENSIVA E DI COSTITUZIONE

Per l'**AMAT S.p.a** -Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (P. IVA : 00146330733), in persona del Presidente del Collegio Sindacale Dr. Raffaele AMODIO, legale rappresentante pro-tempore in virtù degli Artt 3 e 6 del D L 16.5.1994 n. 293 convertito con modificazioni nella L. 15.7.1994 n. 444, dell'Art 21 comma 7 dello Statuto Aziendale vigente (Doc. n° 1 dell'indice degli atti), dell'Art 2386 comma 5 del c.c., dei verbali dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 12.8.2016 (Doc. n° 2) e del 19.6.2017 (Doc. n° 3) nonché del verbale n° 8 del 4.8.2017 del Collegio Sindacale (Doc n° 4), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, rappresentata e difesa dall'Avv Bruno Decorato (CF DCRBRN56P26A662A, PEC decorato.bruno@oravta.legalmail.it) giusta mandato a margine del presente atto, il quale dichiara che tutte le comunicazioni possono essere effettuate al n. fax 099/4594742 ovvero alla pec innanzi indicata, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Taranto alla Via Mazzini n° 42

MANDATO
nella mia qualità di Legale rappresentante p.t. dell'AMAT Spa in forza dell'art 2386 comma 5 del cc, dell'art 21 comma 7 dello Statuto Sociale e del verbale del Collegio Sindacale dell'AMAT n 08/2017, delego l'avvocato Bruno Decorato a rappresentar e difendere la soc AMAT SpA nel presente giudizio, nonché in ogni fase e grado che segua, iv compresi giudizio di appello fasi cautelare, di reclamo merito, opposizione esecuzione, etc. Con ogni più ampia facoltà di legge, iv compresa quelle di transigere nonché di conciliare, di rinunciare, di chiamare in caus. terzi ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna. Ai sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) viene data autorizzazione all'utilizzo de dati personali forniti per tutti fini connessi allo espletamento del presente mandato. Si elegge domicilio nello studio dell'avv Bruno Decorato sito in Taranto - Via Mazzini, 42

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Amodio)

- resistente -

nella controversia civile di lavoro R.G. n° 7202/2017

contro

il Sig. Di Corrado Luca, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Villani

- ricorrente -

a chiamarsi all'udienza di discussione del 10.10.2017

E' autentica
Avvocato
Bruno Decorato

Bruno Decorato

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

Con ricorso al Tribunale Civile di Taranto quale Giudice del Lavoro, depositato in Cancelleria il 9/8/2017 e notificato - unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza - l'11.9.2017, il Sig. Di Corrado Luca ha convenuto dinanzi a Codesto Tribunale l'A M A T SpA - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto chiedendo al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni

"a)-in-via-principale:-dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato, per tutte le causali di cui narrativa, il licenziamento intimato l'8.05.2017 (Prot. Az. N. 8077/DG) per insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 18, comma 4 della l. n. 30/1990 come modificato dalla l. n. 92/2012, Amat spa in persona del legale rappresentante pro tempore, al reintegro in servizio del ricorrente e al pagamento dell'indennità risarcitoria, pari a 12 mensilità, parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione,

b) in via subordinata dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato, per tutte le causali di cui in narrativa, il licenziamento intimato l'8.05.2017 (Prot. Az. N. 8077/DG) poiché sproporzionato e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 18, comma 5, della l. n. 30/1990 come modificato dalla l. n. 92/2012, la società convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'indennità

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto, tenendo conto dell'anzianità del lavoratore, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento e delle condizioni delle parti

c) in via ancora più gradata dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato per tutte le causali di cui in narrativa il licenziamento intimato l'8.05.2017 (Prot. Az. N. 8077/DG) poiché intimato in violazione della procedura di cui all'art. 7, 1° n. 300/1970 e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, comma 6 della l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012, la società convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto;

d) condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

In particolare, il Sig. Di Corrado - già dipendente dell'A M A T con qualifica di collaboratore di esercizio, par. 129 - ha promosso l'azione deducendo la nullità ed illegittimità del provvedimento di destituzione dal servizio intimatogli con comunicazione dell'8.5.2017, prot. az. n. 8077/DG, consegnata a mani il successivo 9.5.2017, a causa delle accertate *“assenze ingiustificate dal servizio, occultate da*

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

presenze apparenti mediante l'utilizzo del badge personale nella fase di registrazione del sistema di rilevazione aziendale".

A sostegno della propria domanda, il ricorrente afferma che

- la sanzione della destituzione non sia proporzionata al caso di specie "considerando che durante l'intercorso rapporto di lavoro non si registrano a carico del ricorrente altri procedimenti disciplinari" e in quanto non può dirsi che il fatto addebitato al ricorrente abbia leso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro,

- il fatto contestatogli sia insussistente per tardività della contestazione;

- il fatto contestatogli non sussista nella sua qualificazione giuridica materiale,

- la destituzione opinata al Di Corrado abbia carattere discriminatorio.

Tutto ciò premesso, l'AMAT con la presente memoria, nel costituirsi in giudizio al fine di resistere alle domande del ricorrente e di chiederne l'integrale rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto e nell'impugnare espressamente, parola per parola, ogni avversa affermazione, deduzione e richiesta, ritiene necessario procedere ad una più esaustiva rappresentazione dei fatti che hanno dato origine alla presente controversia, strumentalmente omessi dal ricorrente

PRECISAZIONI IN FATTO

a) Il ricorrente veniva assunto per la prima volta alle dipendenze della predetta Società in data 11.10.2005 con un contratto di lavoro al

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

quale era apposto un patto di prova commisurato ad un periodo di 18 mesi di servizio effettivo, secondo le previsioni del vigente CCNL

b) Nel corso di siffatto rapporto lavorativo, il Di Corrado riceveva dall'Amat Spa una contestazione disciplinare Prot n° 16788/DG datata 6.11.2006 ex R D 148/1931 All A) (Doc n° 11) relativamente alla mancanza prevista dall'art 42, punto 1, del precitato decreto ("inosservanza dell'orario di servizio o mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbiano recato danno al servizio"), contestazione alla quale seguiva il provvedimento disciplinare prot 18099/UP dell'1.12.2006/UP del D.G (Doc n° 12) della sospensione dal servizio per due giorni

c) Successivamente, in data 10.4.2007 il rapporto lavorativo in esame si risolveva per mancato superamento del servizio di prova, in applicazione dell'art 13 del Regolamento All A) R D 148/1931.

d) A seguito del ricorso giudiziale proposto dal Di Corrado avverso tale recesso e in esecuzione del verbale di transazione sottoscritto in data 31.10.2007 innanzi a Codesto Tribunale, il ricorrente veniva nuovamente assunto dalla Società resistente a decorrere dal 15.11.2007 con l'assegnazione del profilo professionale di collaboratore di esercizio, parametro retributivo 129

e) Durante tale successivo rapporto lavorativo, il Di Corrado incorreva in una seconda infrazione disciplinare, contestata con nota Prot. n° 14341/UP (Doc n° 13), sanzionata con provvedimento prot 15952 del 30.9.2016/UP del D G (Doc n° 14) e consistente nella sospensione dal servizio per un giorno, ai sensi e per gli effetti dell'art

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX 099 4594742

e-mail. decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

42, punto 8) del Regolamento All A) R D n. 148/1931 (*“assenze arbitrarie dal servizio di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque giorni”*)

f) Prescindendo dagli altri e diversi procedimenti giudiziari che hanno coinvolto il Di Corrado in relazione al proprio rapporto lavorativo con l'A.M A T e giungendo alla fattispecie per cui è causa, il ricorrente – a seguito di lettera di contestazione del 7 3 2017, prot. az. N. 3908/AP (Doc n° 6) e di successivo opinamento di destituzione dal servizio del 3 4 2017, prot az n 5944/DG (Doc n° 8), poi confermato con nota dell'8 5 2017, prot az. n 8077/DG (Doc n° 10) - veniva destituito dal servizio ai sensi dell'art 45 punti 2), 4), 8) e 9) del Regolamento All A) al R D n. 148/1931.

g) I fatti contestati al Di Corrado sono stati accertati nel corso di una lunga vicenda avviata nel 2014 da una segnalazione anonima - ricevuta dall'allora Presidente dell'A M A.T. e consegnata alla Questura di Taranto (Docc nn° 15 e 16) - con riguardo a presunte irregolarità commesse dal personale dipendente in occasione della rilevazione della presenza in servizio mediante l'uso del *badge*

h) A seguito della predetta notizia di reato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto delegava la Polizia Giudiziaria a procedere alle indagini e alla videosorveglianza presso le postazioni aziendali di rilevazione delle presenze, attraverso l'installazione di telecamere nascoste all'interno e all'esterno dell'Azienda.

i) La complessa attività investigativa (consistente in particolare nella raccolta di numerosissime immagini attestanti i ripetuti e gravi fatti

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

connessi all'utilizzo illecito del badge di servizio) si concludeva con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Doc n° 25) trasmesso dalla Procura di Taranto ai 44 dipendenti dell'A.M.A.T. (tra i quali figurava il Di Corrado) risultati indagati per i seguenti reati

"A) per il delitto di cui agli artt 81,110, 640 c 1 e 2 n 1 - 61 n 11 c.p perché, in concorso tra loro e/o mediante condotte tra loro indipendenti, in più occasioni, quali dipendenti della AMAT s.p.a, società a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Taranto, mediante artifici e raggiri consistiti nell'obliterare i dispositivi marcatempo in entrata e/o in uscita per sé e, contestualmente, per altri dipendenti, durante i rispettivi turni di lavoro, inducevano in errore la Società pubblica di appartenenza in ordine alla effettiva presenza sul luogo di lavoro di tutti i lavoratori registrati dal dispositivo marcatempo e all'effettivo svolgimento delle loro mansioni, in tal modo procurando a sé ed altri un ingiusto profitto, rappresentato dalla indebita percezione di emolumenti, a fronte di prestazioni di lavoro in realtà non effettuate, e dal tempo libero del quale indebitamente godevano (senza dover ricorrere a ore di permesso o a giorni di ferie), con conseguente danno per la Società "AMAT spa" costituito dalle remunerazioni indebitamente percepite dai lavoratori infedeli, dal mancato, corretto e diligente espletamento del servizio, non eseguito (nelle ore o nei giorni di assenza) e, in ogni caso, espletato in dispregio dei doveri cui i pubblici dipendenti e i lavoratori sono tenuti ai sensi del t.u. del pubblico impiego e dell'art 2087 c.c., e, infine, dal danno all'immagine procurato all'ente

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pubblico. Con l'aggravante del fatto commesso con abuso di relazioni di prestazione d'opera

B) per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 55 -quiquies del d. lgs. n. 165/2001, perché, in concorso tra loro e/o mediante condotte tra loro indipendenti, in più occasioni, quali dipendenti della AMAT s.p.a., società a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Taranto, attestavano falsamente la propria presenza in servizio, obliterando i dispositivi marcatempo in entrata e/o in uscita per sé e, contestualmente, per altri dipendenti, durante i rispettivi turni di lavoro, con l'aggravante del fatto commesso con abuso di relazioni di prestazione d'opera ”

*l) Il predetto avviso veniva notificato ai soli indagati e non anche alla Società datrice di lavoro, ragion per cui l'AMAT - atteso l'inevitabile clamore mediatico suscitato dalla vicenda di che trattasi - apprendeva dapprima informalmente attraverso i *mass media* le notizie relative alle indagini sui propri dipendenti (Docc. nn° 17-23) e, solo in data **16.2.2017**, a seguito di formale richiesta per il tramite dell'Avv. Petrone (doc. n° 26), la Società convenuta entrava nella legittima disponibilità degli atti del procedimento penale n. 6466/2016 RGNR della Procura di Taranto, avendoli ricevuti dal Professionista incaricato (Doc. n° 27),*

m) Successivamente e con estrema sollecitudine, l'AMAT provvedeva con nota del 22.2.2017, prot. n. 3020/AP, ai sensi dell'art. 53 del R.D. 148/1931, alla nomina di una Commissione aziendale interna, incaricata di eseguire le indagini necessarie per accertare i fatti

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

costituenti mancanze di carattere disciplinare a carico dei 44 dipendenti destinatari del suddetto avviso di conclusione delle indagini preliminari,

n) Il Di Corrado, insieme agli altri colleghi coinvolti, riceveva puntuale comunicazione della nomina della suddetta Commissione e dell'avvio delle indagini interne, con nota prot. az. n. 3147/AP del 24.2.2017 (Doc° n° 5);

o) Per quanto riguarda la situazione del Di Corrado, la Commissione rilevava che, dall'esame della laboriosa attività investigativa compiuta dalla Polizia Giudiziaria, erano emersi gravi fatti a carico del ricorrente, il quale, *"individualmente ed autonomamente (ad eccezione di un solo episodio) aveva ripetutamente dissimulato sue assenze dal servizio con presenze fittizie procacciate attraverso un uso distorto dell'apposito rilevatore e del badge personale"*

Pertanto, il Di Corrado, in ossequio alla procedura disciplinare delineata dall'art. 53 del R.D. 148/1931, riceveva nota di contestazione, prot. az. n. 3908/AP del 7.3.2017 (Doc. n° 6), nella quale venivano puntualmente elencati i singoli episodi e le singole condotte ascritte a quest'ultimo, distinte per giorni (dal 14.1.2015 al 22.1.2015), come di seguito riportati

" FATTI RIFERITI AL GIORNO 14 GENNAIO 2015

Il giorno in esame entrando a piedi dal cancello della portineria, ha timbrato l'entrata alle h. 08.46 sul marcatempo 3. Alle h. 11.42 è uscito a piedi dal cancello della portineria allontanandosi dal posto di lavoro sino alle successive h. 15.05 quando è ritornato in Azienda,

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

portandosi direttamente nella saletta dove ha timbrato l'uscita sul marcatore 3 e poi è andato via definitivamente.

FATTI RIFERITI AL GIORNO 15 GENNAIO 2015

Il giorno in esame alle h 09 03 è giunto in Azienda entrando a piedi dal cancello della portineria, si è portato nella saletta dei marcatempo e ha timbrato l'entrata al marcatore 3. Alle h 12 21 è uscito a piedi dal cancello e si è allontanato dal posto di lavoro.

Alle successive h 13 19, è giunto a bordo di una fiat 500 di colore scuro, è entrato a piedi dal cancello della portineria, si è portato nella saletta dei marcatempo e ha timbrato l'uscita sul marcatore 3, subito dopo è uscito sempre a piedi dal cancello d'ingresso, è entrato nell'auto con cui era giunto ed è andato via definitivamente.

FATTI RIFERITI AL GIORNO 19 GENNAIO 2015

Il giorno in esame alle h.08 02 è giunto in Azienda entrando a piedi dal cancello della portineria, si è portato nella saletta dei marcatempo e ha timbrato l'entrata sul marcatore 3. Alle successive h 11.00 lei è uscito a piedi dal cancello d'ingresso assentandosi dal posto di lavoro sino alle h 14 48

Alle ore 14 48 è giunto a bordo della sua auto Smart, è entrato a piedi dal cancello d'ingresso portandosi nella saletta dove ha timbrato l'uscita al marcatore 3 ed è uscito nuovamente per andarsene definitivamente via dall'Azienda a bordo della stessa auto con cui era giunto.

FATTI RIFERITI AL GIORNO 20 GENNAIO 2015

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato bruno@oravta legalmail.it

pec.decorato bruno@oravta legalmail.it

Alle h 08 20 è giunto in Azienda entrando a piedi dal cancello della portineria, si è portato nella saletta dei marcatempo e ha timbrato l'entrata sul marcatore 3. Alle h 11 32 è uscito a piedi dal cancello d'ingresso e si è assentato dal posto di lavoro sino alle successive h 14.40.

Alle h 14 40 è ritornato giungendo a bordo della sua auto SMART targata CN719AJ, è entrato a piedi dal cancello d'ingresso e si è portato nella saletta dei marcatempo dove ha timbrato l'uscita sul marcatore 3. Subito dopo è andato via definitivamente a bordo della stessa auto.

FATTI RIFERITI AL GIORNO 21 GENNAIO 2015

Alle h 08 53 è giunto in Azienda entrando a piedi dal cancello della portineria, si è portato nella saletta dei marcatempo e ha timbrato l'entrata sul marcatore 3. Alle h 10 37 DI CORRADO è uscito a piedi dal cancello d'ingresso e si è allontanato dal posto di lavoro non facendovi più rientro, pur risultando in servizio sino alle 15.35

Ha timbrato l'uscita per lei sul marcatore 3 una terza persona in tuta da lavoro che proveniva dagli Uffici e si riportata verso gli Uffici dopo aver timbrato

FATTI RIFERITI AL GIORNO 22 GENNAIO 2015

Alle h. 08 40 è giunto in Azienda entrando a piedi dal cancello della portineria e si è portato nella saletta dei marcatempo dove ha timbrato l'entrata sul marcatore 3. Alle h 12 15 è uscito a piedi dal cancello d'ingresso e si è assentato dal posto di lavoro sino alle h 15 14.

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Alle h 15 14 è ritornato giungendo a bordo della sua auto SMART targata CN719AJ, è entrato a piedi dal cancello d'ingresso e si è portato nella saletta dei marcatempo dove ha timbrato l'uscita sul marcatore 3. Subito è andato via definitivamente a bordo della stessa auto."

Per un totale di 19 ore e 14 minuti di assenza occultate da presenze apparenti (Doc n° 30)

p) A seguito di tale dettagliata contestazione, il ricorrente, con nota del 9/3/2017, presentava le proprie giustificazioni scritte (Doc n° 7), sostenendo che nei predetti giorni aveva sempre chiesto autorizzazione scritta – di cui però non c'era (e non c'è) alcuna traccia – per allontanarsi al posto di lavoro a causa della sua malattia, non ricordando se poi avesse consegnato il permesso di uscita,

q) Successivamente, attesa l'oggettività dei fatti accertati attraverso le operazioni di videoripresa compiute da soggetti istituzionali (Agenti della Questura di Taranto), la gravità degli stessi, l'insufficienza delle giustificazioni e l'elevato numero di episodi, la Società convenuta, con nota prot. az. n. 5944/DG del 3/4/2017 (Doc. n° 8) consegnata a mani il 4/4/2017, comunicava al Di Corrado l'opinamento di destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, punti 2 ("chi adopera artifici per procurarsi o far lucrare ad altri compensi o vantaggi indebiti") 4 ("chi scientemente defrauda o contribuisce a che altri defraudi l'Azienda dai suoi averi, diritti ed interessi") 8 ("chi dolosamente rechi danno all'Azienda") e 9 ("chi scientemente altera, falsifica registri o atti

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

qualsiasi appartenenti all'Azienda") del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931.

r) Sulla scorta di quanto previsto dal procedimento disciplinare ex art. 53 del suddetto Regio Decreto, il ricorrente provvedeva a ribadire (Doc. n° 9) le proprie giustificazioni scritte con nota del 6/4/2017;

s) A questo punto, la Società convenuta - con ampia motivazione circa l'infondatezza, insufficienza e genericità delle giustificazioni avanzate dal Di Corrado - con nota prot. az. n. 8077 dell'8/5/2017 (Doc. n° 10), confermava l'opinato provvedimento disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'art. 45 sub 2), 4), 8) e 9) del Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931.

Così compiutamente ricostruiti i fatti e gli atti che hanno dato origine alla fattispecie per cui è causa, alla odierna convenuta mette conto rilevare l'assoluta infondatezza della domanda, alla luce dei punti così come di seguito elencati per coerenza logico-giuridica, a prescindere dall'ordine di trattazione seguito nel ricorso introduttivo.

1) INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI "INSUSSISTENZA DEL FATTO NELLA SUA QUALIFICAZIONE GIURIDICA MATERIALE".

Secondo parte ricorrente *"i fatti non sono sicuramente avvenuti secondo le modalità descritte nelle allegate lettere di contestazione"*

In particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio, il Di Corrado - da un lato ribadendo ciò che aveva già descritto nelle giustificazioni scritte rassegnate all'Azienda (Docc. nn° 7 e 9) e,

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

dall'altro, aggiungendo ulteriori dettagli - afferma che "i giorni oggetto di contestazione il lavoratore, in preda a violente e ripetute crisi di ansia - attestate dal proprio medico curante, dott.ssa Maria Lenti - si è visto costretto a chiedere diversi permessi di uscita al proprio diretto superiore gerarchico - sig. Paurini Gregorio - per allontanarsi dal posto di lavoro a causa del malessere. Una volta ottenuto il permesso, il lavoratore usciva fuori dall'azienda per prendere una boccata d'ossigeno e, nel contempo, contattare telefonicamente il proprio medico curante al fine di ottenere consigli medici e adeguamento terapeutico. Una volta finita la crisi d'ansia, lo stesso tornava regolarmente al proprio posto di lavoro avvertendo il suo superiore gerarchico - sig. Paurini Gregorio il quale lo autorizzava a riprendere lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative".

Ora, al di là del delicato riferimento alla patologia del Di Corrado, all'Azienda duole constatare che lo stesso è inconferente oltre che insufficiente a giustificare la condotta posta in essere, considerate le modalità con la quale sono avvenuti i fatti e che alcune delle circostanze riferite dal Di Corrado non corrispondono alla realtà storica.

In primo luogo, non vi sono evidenze aziendali di permessi scritti di uscita, richiesti dal Di Corrado prima e autorizzati per iscritto dall'Azienda poi, nei giorni e nelle ore oggetto di contestazione

Anzi. Neanche nelle schede riepilogative delle autorizzazioni di uscita relative alle predette giornate c'è traccia del nominativo del ricorrente (Doc. n° 29) !

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX: 099 4594742

e-mail: decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec: decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Per quanto concerne la dichiarazione prodotta in giudizio da controparte, nella quale il Sig. Paurini Gregorio, superiore gerarchico del Di Corrado al momento dei fatti, afferma che nel mese di gennaio 2015 ha autorizzato quest'ultimo ad allontanarsi dal posto di lavoro a causa della sua malattia, all'Azienda preme puntualizzare innanzitutto che tale dichiarazione (datata 23/5/2017) è successiva al provvedimento di destituzione e dunque estranea al procedimento disciplinare

In ogni caso, si tratta di una dichiarazione assolutamente inadatta e insufficiente a provare la versione sostenuta dal Di Corrado, atteso che persiste la carenza di una prova scritta degli asseriti "permessi" richiesti ed autorizzati

A tal proposito, alla Società convenuta mette conto precisare brevemente la disciplina aziendale sui permessi di uscita.

L'art. 5 dell'Ordine di Servizio Aziendale n° 91 del 2.11.2012 (Doc n° 31) di Regolamentazione delle modalità di rilevazione della presenza, prevede che *"registrata la presenza in servizio, non è consentito uscire dall'Azienda in assenza di un regolare permesso di uscita firmato dal proprio superiore gerarchico (**non sono dunque consentiti permessi accordati oralmente**, ndr) e consegnato all'addetto in servizio presso il portierato"*, inoltre *"al momento dell'uscita dall'Azienda (sia per motivi di servizio che di carattere personale), oltre a consegnare il permesso cartaceo all'addetto della portineria, il lavoratore dovrà dapprima digitare sul rilevatore il codice della causale, premere il tasto ENTER ed accostare la tessera al rilevatore – sezione USCITA"*

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX. 099 4594742

e-mail. decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

La nota aziendale del 28.4.2015 a firma del D G. (Doc n° 32) specifica che *"chi si dovesse trovare nella condizione di risultare legalmente presente in Azienda, per aver registrato la propria presenza con la tessera personale, ma materialmente fuori dall'Azienda senza un regolare permesso di uscita e/o senza che l'uscita sia registrata al marcatempo, oltre ad essere soggetto alle sanzioni disciplinari previste dall'Allegato "A" al R D n 148/1931 e dall'All A) dell'A N. 27/11/2000, incorrerebbe in un illecito penalmente perseguibile"*.

D'altronde, anche ipotizzando per un solo istante che il Di Corrado dimenticasse, a causa della malattia, di ottemperare alle predette regole aziendali (lasciare il permesso di uscita debitamente compilato e firmato dal Responsabile ed accostare il badge al rilevatore prima di allontanarsi), appare assolutamente inverosimile che, però, tutto tornasse alla normalità al momento di "ricordarsi" di rientrare in Azienda esclusivamente per passare il badge all'orario di fine turno e andare subito via, dissimulando in tal modo la propria assenza e risultando formalmente in servizio nelle ore precedenti

Invero, la circostanza allegata dal ricorrente secondo la quale il lavoratore sarebbe uscito dall'azienda in preda alle crisi d'ansia "per prendere una boccata d'aria" per poi tornare regolarmente al proprio posto di lavoro "riprendendo lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative" è indubbiamente smentita dalle risultanze delle operazioni di videoriprese compiute dagli Agenti della Questura di Taranto nel procedimento penale RG n 6466/16 (Doc. n° 24)

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Difatti, dagli atti processuali, emerge che in tutte le giornate oggetto di contestazione (ad eccezione di un episodio nel quale è un altro soggetto a passare il badge appartenente al Di Corrado) il ricorrente si assentava dal servizio per ore (il giorno 19 gennaio, ad esempio, dalle ore 11 sino alle ore 14.48) e faceva ritorno in Azienda solo per qualche istante al fine di timbrare l'uscita sul rilevatore e andare via definitivamente

Sul punto, risulta ineccepibile quanto osservato dall'Azienda nella comunicazione di destituzione del Di Corrado (Doc n° 10): *"il riferimento all'esimente invocata è privo di qualsiasi attinenza. Appare evidente che, a fronte di plurimi allontanamenti, asseritamente avvenuti per motivi di salute, lei sia rientrato ogni volta in Azienda esclusivamente per vidimare il marcatempo in uscita e, quindi, ingenerare l'apparenza di prestazioni lavorative effettuate, benché disertate del tutto () appare inverosimile, peraltro, che, nonostante lei riferisca che nei giorni in questione si trovasse, si cita testualmente, "in stato di crisi, attacchi di panico ed ansia", riacquistasse, in maniera sistematica, e precisamente al completamento dell'orario giornaliero dovuto, la lucidità e la consapevolezza che le permettevano di ritornare in Azienda per timbrare l'uscita dal servizio a fronte di una prestazione lavorativa in effetti non resa."*

Peraltro, l'episodio - omissso dal ricorrente nella descrizione della propria versione dei fatti - relativo alla giornata del 21 gennaio 2015 in cui le immagini ritraggono una terza persona che timbra l'uscita al posto del Di Corrado, assurge ad ulteriore conferma della sistematica e

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

volontaria condotta posta in essere dal ricorrente, condotta non fraintendibile e finalizzata ad attestare falsamente la propria presenza in servizio

**2) INFONDATEZZA DELLA ECCEZIONE DI
SPROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE.**

Secondo l'assunto di parte ricorrente la destituzione comminata al Di Corrado sarebbe una sanzione non proporzionata, posto che, al fine di stabilire la proporzionalità o meno della sanzione, occorre tener presente determinati criteri quali. esistenza o meno di procedimenti disciplinari; modalità della commissione del fatto, entità del danno provocato all'azienda, verifica della sussistenza di possibili esimenti, ecc

Ebbene, paradossalmente, proprio alla luce dei criteri elencati da parte ricorrente, risulta bensì evidente la proporzionalità e l'inevitabilità della sanzione comminata dall'A M A T. al Di Corrado

- *Esistenza o meno di procedimenti disciplinari.*

A dire di controparte, il ricorso alla destituzione sarebbe senza "giustificazione alcuna anche considerando che durante l'intercorso rapporto di lavoro (...) non si registrano a carico del ricorrente altri procedimenti disciplinari".

Alla Società convenuta corre obbligo rilevare che ciò non corrisponde al vero

Infatti – come evidenziato nella parte narrativa - non solo il Di Corrado aveva già ricevuto una sanzione disciplinare nel 2006 (Doc n° 12) nel corso del primo rapporto lavorativo con l'AMAT, ma anche di

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

recente era incorso nella sanzione della sospensione di un giorno per essersi ingiustificatamente assentato dal servizio per n. 5 giorni (nota prot. n. 15952/UP del 30/9/2016 (Doc. n° 14)

- Modalità della commissione del fatto.

Quanto ampiamente descritto nella parte narrativa in relazione alla concreta modalità di esecuzione dei fatti contestati, nonché il numero degli stessi, rivela l'entità della condotta del ricorrente, finalizzata alla sistematica alterazione delle risultanze concernenti la presenza in servizio e a trarre in inganno l'Azienda

- Entità del danno provocato all'Azienda

A causa del comportamento del Di Corrado, la Società convenuta ha subito un considerevole danno che include:

- 1) il danno patrimoniale diretto, conseguenza del pagamento di retribuzioni a compenso di prestazioni lavorative mai effettuate,
- 2) il danno patrimoniale derivante dai disservizi e dall'inefficienza causati dall'assenza ingiustificata del lavoratore e dalle mancate prestazioni lavorative,
- 3) il grave danno all'immagine (anche per il Comune di Taranto) a seguito dell'ampia risonanza mediatica della vicenda, così come evidenziati dalla Commissione di indagine interna dell'Azienda (Doc. n° 28)

- Verifica della sussistenza di possibili esimenti

Come già esposto nelle pagine che precedono, l'Azienda ha ritenuto giustamente insussistenti delle esimenti nel caso di specie,

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail. decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

considerando irrilevanti, inconferenti e insufficienti le giustificazioni addotte dal ricorrente

In definitiva, la condotta serbata dal ricorrente non può – contrariamente a quanto affermato da controparte – che aver generato una lesione irrimediabile del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, concretizzandosi in un comportamento fraudolento, in palese conflitto con gli interessi e la finalità dell'Azienda e in violazione e spregio dei doveri di probità, lealtà, correttezza, buona fede, cui ogni dipendente deve informare la propria condotta lavorativa

Con riguardo all'alterazione del cartellino marcatempo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo più volte di confermare la legittimità di siffatti licenziamenti disciplinari, soprattutto nel settore pubblico, ritenendo che la falsa timbratura del badge integri *"un comportamento gravemente irregolare ed assolutamente anormale, oltre che inadempiente agli obblighi inerenti il proprio ufficio, e contrario agli interessi del datore di lavoro, che si presenta idonea anche alla luce del "disvalore ambientale" che lo stesso assume con particolare riguardo al contesto lavorativo in cui si dispiegava l'attività del dipendente, a ledere in misura significativa il vincolo fiduciario che, in un'azienda di rilievo quale l'odierna appellata, assume profili di speciale rilievo"* (Cass. Civ., Sez. Lav. n.10842/2016)

Per di più, nel caso di specie, l'esistenza della giusta causa è presunta ex lege essendo espressamente prevista l'ipotesi nell'art. 45 del R.D. 148/1931, vale a dire - come affermato da questa Sezione del Tribunale di Taranto nella sentenza n. 1815 tra A.M.A.T. / P. - all'interno

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

di un "codice disciplinare contenuto in un regio decreto, ossia in una norma di legge primaria e non in un semplice contratto collettivo. Pertanto deve valutarsi quale spazio residui al controllo di proporzionalità, tra fatto e sanzione da parte del giudice atteso che vi è una espressa normativa speciale che disciplina proprio la destituzione degli autoferrotranvieri, con la previsione all'art. 45 del Regolamento delle ipotesi di applicazione della massima sanzione disciplinare. Orbene ritiene questo Giudice che, sotto questo specifico profilo, permanga la specialità della disciplina dettata per gli autoferrotranvieri rispetto a tutti gli altri dipendenti, pubblici e privati. In particolare, essendovi una previsione normativa mai abrogata, anche se effettivamente parecchio risalente, che tipizza in maniera puntuale le ipotesi di recesso datoriale, così come pure le ipotesi di applicazione delle sanzioni conservative, una volta ritenuta la sussumibilità del fatto concreto in quello astratto previsto dall'art. 45 del regolamento, non residua discrezionalità alcuna né per il datore di lavoro all'atto della irrogazione della sanzione, né per il giudice all'atto della valutazione della proporzionalità della stessa. Si tratta infatti di norma di legge che va a specificare quali sono i casi di giusta causa del licenziamento per quella particolare categoria di lavoratori che sono i dipendenti di aziende addette ai pubblici servizi di trasporto in concessione, sicché non può essere il giudice a disattenderla all'esito di una valutazione diversa, essendo stato già il legislatore ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra fatto e sanzioni"

3) INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI "INSUSSISTENZA

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail. decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

PER TARDIVITA' DELLA CONTESTAZIONE'.

Controparte asserisce che i fatti attribuiti al ricorrente sarebbero da considerare insussistenti in quanto tardivamente contestati, *"in aperta violazione dell'art 7 (L. n. 300/70, ndr)"* che richiede l'immediata contestazione.

Siffatta tesi è destituita di ogni fondamento

Innanzitutto, mette conto alla Società convenuta rilevare l'erroneo richiamo del ricorrente al procedimento disciplinare di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori atteso che, **nel caso di specie, la normativa applicabile (e applicata) è dettata dal più volte citato Regio Decreto n. 148/1931**

Non può ravvisarsi, dunque, alcuna violazione ai sensi di un procedimento estraneo e non applicato alla vicenda *de qua*.

Peraltro, il procedimento disciplinare previsto dagli artt 53 ss. del suddetto R.D. – pur non recando alcun riferimento all'immediatezza della contestazione - secondo la Suprema Corte di Cassazione, risulta persino di maggior favore per il lavoratore rispetto a quella di cui all'art 7 L. n. 300/1970.

In ogni caso, va rammentato che - sebbene i fatti contestati al Di Corrado siano risalenti al gennaio 2015 – ovviamente **l'Azienda ne è venuta a conoscenza solo al termine delle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria.**

Prima di quel momento, la Società aveva appreso di presunte irregolarità sull'utilizzo dei badge da parte dei dipendenti attraverso la segnalazione anonima dalla quale ha poi tratto origine la vicenda

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail. decorato bruno@oravta legalmail.it

pec.decorato bruno@oravta legalmail.it

giudiziaria, ma in cui non era indicato alcun nome dei lavoratori coinvolti né alcun riferimento preciso di quanto stesse accadendo.

Informata sommariamente dei fatti nel gennaio 2017 attraverso gli organi di stampa, solo il 16 febbraio 2017 (Docc. nn° 26 e 27), l'A.M.A.T. è entrata nella legittima disponibilità degli atti del procedimento penale n. 6466/16 RGNR, potendo così procedere alla verifica dei fatti commessi dai propri dipendenti nell'ambito disciplinare.

Invero, la Società convenuta ha conseguentemente provveduto con la massima celerità (il 22 febbraio 2017) alla nomina della Commissione disciplinare, che dopo 14 giorni dal suo insediamento (l'8 marzo 2017) ha contestato analiticamente tutti gli episodi ascritti al Di Corrado (Doc n° 6)

Da qui la totale inconsistenza della eccezione di tardività della contestazione avanzata da controparte.

4) INFONDATEZZA DEL RICHIAMO AL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO.

Risulta parimenti palesemente infondata la pretesa qualificazione della destituzione del Di Corrado in termini di licenziamento discriminatorio atteso che, a dire del ricorrente, sarebbe stato l'unico a ricevere tale sanzione disciplinare.

A questo punto, alla Società convenuta mette conto evidenziare che, com'è noto, per licenziamento discriminatorio si intende il recesso dovuto a ragioni di genere, politiche, religiose, razziali, etniche,

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

nazionali, di orientamento sessuale, di handicap e di affiliazione sindacale

Non vi sono altre e diverse ragioni che, qualora fondanti il licenziamento, siano in grado di qualificarlo come discriminatorio

Pertanto, quando il lavoratore agisce in giudizio, impugnando il recesso e invocandone la natura discriminatoria, deve fornire la prova delle predette ragioni

Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non solo non prova le motivazioni alla base di tale presunta discriminazione ma neanche le allega, limitandosi ad affermare che la destituzione sarebbe discriminatoria solo perché sarebbe stato l'unico - tra gli altri indagati - destinatario di tale sanzione.

Siffatta circostanza - se anche fosse vera ma, come vedremo, non lo è - non supportata da una delle ragioni sopra elencate, di certo non integrerebbe la fattispecie del licenziamento discriminatorio, per cui l'eccezione va rigettata allo stato degli atti

A tacer d'altro e per mero scrupolo difensivo, l'Azienda convenuta ritiene opportuno rilevare che - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - il Di Corrado non è stato l'unico a ricevere il provvedimento di cessazione del rapporto lavorativo con la Società.

Invero, come attestato dal Direttore Generale Ing Dicecca, n. 4 unità lavorative, incluso il Di Corrado, sono state destinatarie del provvedimento disciplinare della destituzione dal servizio in applicazione del Regolamento All. A) al R.D. 148/1931 e n. 2 unità

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail. decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

hanno ricevuto il licenziamento disciplinare in applicazione dell'allegato A al CCNL 2000 (Doc. n° 34).

Da ultimo, per quanto riguarda la questione relativa alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal Di Corrado all'A.M.A.T. in data 4 8 2017 e che – a dire del ricorrente – sarebbe rimasta inevasa, mette conto alla Società convenuta precisare che quest'ultimo ha ritenuto di proporre il ricorso per cui è causa in data 9 8 2017 e quindi ben prima della scadenza dei 30 giorni previsti per la conclusione del procedimento di accesso!

In ogni caso, l'A.M.A.T. fa presente di aver risposto alla istanza del Di Corrado - con nota Prot. n° 13999/UP dell'11 8.2017, spedita con raccomandata a/R e disponibile al ritiro presso l'Ufficio Postale di Leporano a partire dal 5 9 2017 (Doc. n° 33) - chiedendo una indicazione più precisa e dettagliata dei documenti richiesti attesa la genericità della istanza.

Ad oggi risulta che il ricorrente non ha ancora ritirato la raccomandata che sarà dunque restituita al mittente.

* * * * *

Per tutti i motivi innanzi esposti, salvo ad aggiungere ed ampliare, il sottoscritto difensore nella qualità in atti

CHIEDE

che l'On Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

A) Dichiarare inammissibile e comunque integralmente rigettare il ricorso per cui è causa in quanto infondato in fatto ed in diritto,

B) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c p c. per lite temeraria, oltre IVA e CAP come per legge.

In via istruttoria, si produce .

1) Copia stralcio dello Statuto dell'AMAT Spa come modificato dall'Assemblea dei Soci del 25 6 2014;

2) Copia del verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 8 2016;

3) Copia del verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 19.6.2017;

4) Copia del verbale del Collegio Sindacale n° 8 del 4 8 2017;

5) Copia nota Prot az. n. 3147/AP del 24 2 2017 del D.G. dell'Amat Spa avente ad oggetto "*Indagine Procura di Taranto (procedimento penale RG n 6466/16 . informativa*" indirizzata al Di Corrado e da questi sottoscritta ;

6) Copia nota Prot az. n 3908/AP del 7.3.2017 dell'Amat Spa avente ad oggetto "*Indagine Procura di Taranto (procedimento penale RG n. 6466/16 . contestazione dei fatti*" indirizzata al Di Corrado e da questi sottoscritta in data 8 3 2017",

7) Copia missiva del Di Corrado del 9 3 2017 indirizzata all'Amat spa e da questa protocollata il successivo 10 3 2017 con il n

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec:decorato.bruno@oravta.legalmail.it

4310, avente ad oggetto "*giustificazioni Vs comunicazione del 7 3 2017*
- Prot n 3908/AP",

8) Copia nota Prot az. n. 5944/DG del 3.4.2017 del D.G. dell'Amat Spa avente ad oggetto "*Opinamento di destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, subb 2) 4) 8) e 9) del Regolamento All. A) al R.D. n 148/1931*" indirizzata al Di Corrado e da questi sottoscritta il 4 4 2017;

9) Copia missiva del Di Corrado del 6 4 2017 indirizzata all'Amat spa e da questa protocollata il successivo 7.4.2017 con il n 6252, avente ad oggetto "*giustificazioni avverso opinamento di destituzione dal servizio ex art 45, nn. 2-4-8-9, del Regolamento All A) al R.D. n 148/1931 di cui alla comunicazione del 3.4.2017 – Prot n. 5944/DG*";

10) Copia nota Prot az n. 8077/DG dell'8.5.2017 del D.G. dell'Amat Spa avente ad oggetto "*Destituzione dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art 45, subb.2) 4) 8) e 9) del Regolamento All. A) al R D n. 148/1931*", indirizzata al Di Corrado e da questi sottoscritta il 9 5.2017 alle ore 11,30;

11) Copia contestazione disciplinare ex R D 148/31, All A) prot n° 16768/DG del 6 11 2006 del D.G. dell'AMAT Spa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931, art. 42, sub 1 (mancato rispetto degli ordini di servizio aziendali), al Sig Di Corrado,

12) Copia provvedimento disciplinare prot n° 18099/UP dell'1.12 2006 del D G dell'AMAT Spa di conferma della sospensione "dal soldo e dal servizio" comminato al Sig Di Corrado per n. 2 giorni,

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX. 099 4594742

e-mail decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

13) Copia contestazione prot n° 14341/UP del 29 2016 dell'AMAT Spa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento All A) al R D n° 148/1931 (assenza arbitraria dal servizio), al Sig Di Corrado,

14) Copia provvedimento disciplinare prot. n° 15952/UP del 30 9 2016 dell'AMAT Spa di sospensione dal servizio comminato al Sig. Di Corrado,

15) Copia segnalazione anonima del 20 1.2014 indirizzata al Presidente dell'Amat Spa;

16) Copia nota Prot n° 4527/DG del 12 2 2014 del D G dell'Amat di trasmissione della segnalazione anonima alla Questura di taranto,

17) Copia del comunicato stampa del 27.1.2017 della Polizia di Stato,

18) Copia stralcio della Gazzetta del Mezzogiorno del 27 1 2017,

19) Copia stralcio del Quotidiano del 27 1 2017,

20) Copia stralcio del Corriere di Taranto on line del 27.1 2017,

21) Copia stralcio del Corriere del Mezzogiorno del 28 1 2017;

22) Copia stralcio della Gazzetta del Mezzogiorno del 28 1 2017,

23) Copia stralcio del Quotidiano del 28.1.2017;

24) Copia stralcio della C n r ex art. 347 c p p prot 4^ sez /lsq.Mob /nr 69/2015 del 7.7.2015 della Questura di Taranto

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

trasmessa alla Procura della Repubblica di Taranto e riguardante il
ricorrente,

25) Copia dell'avviso della conclusione delle indagini
preliminari del 20 12 2016 della Procura della Repubblica di Taranto N
6466/2016 R G ,

26) Copia nota Prot. az. N° 1604/AP dell'Amat Spa di
delega all'Avv. Petrone per richiesta alla Procura della Repubblica di
informative e copia atti,

27) Copia missiva dell'Avv. Carlo Petrone del 15.2.2017 di
trasmissione all'AMAT Spa del fascicolo relativo al procedimento penale
n° 6466/16 RGNR – Procura della Repubblica di Taranto;

28) Copia del verbale della Commissione di indagine interna
dell'AMAT Spa n° 1 del 23 2 2017,

29) Copia n° 6 schede riepilogative autorizzazione uscita dei
dipendenti dell'Amat relative alle giornate oggetto di contestazione;

30) Copia stralcio prospetto riepilogativo relativo ai fatti
accaduti nel 2015 riguardanti il ricorrente,

31) Copia stralcio dell'Ordine di Servizio n° 91 del 2 11.2012,
Art 5, dell'Amat spa avente ad oggetto "Regolamentazione delle
modalità di rilevazione della presenza",

32) Copia della comunicazione del D.G. dell'Azienda del
28 4 2015 relativa all'utilizzo del badge,

33) Copia della raccomandata a R della Amat Spa Prot. az
N° 13999/UP dell'11.8 2017 di riscontro istanza di accesso agli atti,

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX 099 4594742

e-mail. decorato bruno@oravta legalmail.it

pec decorato bruno@oravta legalmail.it

munita di esito della spedizione scaricato dal sito Internet delle Poste Italiane,

34) Originale nota Prot. n. 16143/UAG del 22.9.2017 del D G dell'Amat Spa avente ad oggetto "Attestazione", relativa a n° 6 unità lavorative per le quali è cessato il rapporto di lavoro con l'Azienda a seguito di procedimento disciplinare,

Sempre in via istruttoria la resistente si oppone alla richiesta di ammissione del deferito interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore dell'AMAT sulle posizioni contrassegnate dai nn 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del ricorso introduttivo atteso che il predetto mezzo istruttorio – diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito – ben può non essere ammesso qualora il Giudice ritenga che l'esistenza dei fatti oggetto dell'interrogatorio sia già esclusa dalle prove raccolte, sì da apparire l'interrogatorio stesso meramente dilatorio e defatigatorio (Cfr Cass. Civ , Sez III, 14.2.2006, n. 3188)

Tale principio è perfettamente applicabile alla fattispecie in esame ove l'Azienda ha documentalmente provato che il permesso di uscita dev'essere necessariamente richiesto prima e rilasciato poi per iscritto e che non risulta agli atti in suo possesso che il ricorrente abbia mai presentato e/o ottenuto nei giorni 14, 15, 19, 20, 21 e 22 del mese di Gennaio 2015 i suddetti permessi

Non solo. Risulta altresì documentalmente provato che il ricorrente, prima del licenziamento, aveva subito un altro provvedimento disciplinare per assenza arbitraria dal servizio, per cui non può essere

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 – 74123 TARANTO – TEL E FAX 099 4594742

e-mail: decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec: decorato.bruno@oravta.legalmail.it

deferita al legale rappresentante p.t. dell'Azienda la circostanza contrassegnata dal n° 5 del ricorso introduttivo

Relativamente alla prova testimoniale richiesta dal ricorrente sulle medesime posizioni, la deducente si oppone alla sua ammissione per le considerazioni innanzi esposte, eccependo immediatamente l'incapacità a testimoniare del teste indicato da controparte, Sig. Stefano Rota, collega di lavoro del Di Corrado, atteso che anch'egli risulta essere indagato per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 640 c. 1 e 2 n.1 - 61 n. 11, 55-quinquies del d. lgs. n. 165/2001 e destinatario di un provvedimento di destituzione, come si evince dalla nota Prot. n° 16143/UAG del 22.9.2017 a firma del D.G. dell'Amat Spa sopra richiamata.

Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta dal Sig. Di Corrado e di ritenuta capacità a testimoniare dei testi da quest'ultimo indicati, senza che ciò determini alcuna inversione dell'onere della prova circa la esistenza della richiesta dei permessi di uscita ed il rilascio degli stessi, che incombe a carico del ricorrente, l'AMAT chiede di essere ammessa alla prova contraria a quella articolata nel proposto ricorso, sui medesimi capi e con gli stessi testi, oltre che con la Dr.ssa Maria Fabiola Menenti, Responsabile dell'Area Personale dell'Amat Spa.

Con riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria.

Si dichiara, infine, che le comunicazioni e/o notificazioni in corso di causa potranno essere effettuate a mezzo telefax al n°

STUDIO LEGALE DECORATO

Avv. BRUNO DECORATO

Via Mazzini, 42 - 74123 TARANTO - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

pec decorato.bruno@oravta.legalmail.it

099/4594742 o al seguente indirizzo PEC .

decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Taranto, 28 Settembre 2017

avv. Bruno Decorato

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL E FAX 099 4594742
e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Avv BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv BARBARAMEI
Dr FABIOLA TOMASELLI

AMAT
Associazione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5316
19 MAR. 2018

VO	Azienda Delegata	☐
CE	Direttore Generale	☐
AD	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
ASP	Appalti e Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
CS	Condottività Elettrica	☐
JES	Esercizio / Sostit	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Acquisizione / Tecnica	☐
JRU	Risorse Umane	☐
UIC	Ass. Cui P. P. R. S. M. S. R.	☒
UAG	Unica Ragioneria	☐
STO	Staff Contabile	☐

Taranto, 16 Marzo 2018

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing S. CAVALIERE

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing M. DICECCA

Trasmessa mezzo P.E.C. a: affarigenerali@pec.amat.ta.it

Oggetto: - A.M.A.T. S.p.A. / Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 7202/2017 - Pretesa impugnazione licenziamento. Udenza 16.3.2018. Comunicazioni.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 9.2. u.s., Vi comunico che all'odierna udienza - dopo avere dato atto a verbale che l'Azienda, con nota prot. n° 3798/UAG, mi ha autorizzato ad aderire alla rinuncia all'audizione dell'ultimo teste indicato dal ricorrente (Dr.ssa Lieti) - ho provveduto a produrre in giudizio, in ottemperanza al provvedimento del Giudice del 9.2. u.s. (che ordinava all'Amat Spa il deposito del " fascicolo relativo al procedimento disciplinare per cui è causa ") i documenti trasmessi dalla Società in data 23.2.2018, indicandoli singolarmente a verbale

Il Giudice, ritenuta la chiusura della fase istruttoria, ha fissato l'udienza del 19.6.2018 per la discussione, concedendo termine alle parti di depositare note conclusive fino a 20 (venti) giorni prima della predetta udienza

Sarà mia cura trasmetterVi copia del mio scritto conclusivo e di quello del ricorrente

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Dr. Bruno Decorato

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

Prot n° 3798/UAG

23 FEB. 2018

Taranto,

Egr avvocato
Bruno Decorato
Via Mazzini, 42
74123 TARANTO

Oggetto D. Corrado Luca e c/AMAT SpA - udienza del 16/03/2018

Con riferimento al verbale di udienza del giorno 09/02/2018, preso atto della rinuncia al teste, dott ssa Lieti ad opera della controparte lei è autorizzato ad aderire a tale rinuncia. In ottemperanza alla richiesta istruttoria di produrre, si cita testualmente, "il fascicolo relativo al procedimento disciplinare per cui è causa", s'inviano in allegato in copia conforme all'originale, i seguenti documenti:

- 1 Nota del 22/02/2017, ns prot 3020/AP,
- 2 Nota del 24/02/2017, ns prot 3147/AP,
- 3 Riepiolo dei fatti 2015 D. Corrado Luca - versione senza foto,
- 4 Riepiolo dei fatti 2015 D. Corrado Luca - versione con foto,
- 5 Nota del 07/03/2017, ns prot 3908/AP,
6. Nota del 10/03/2017, ns prot 4310,
- 7 Nota del 24/03/2017, ns prot 5232/UP,
- 8 Relazione conclusiva della commissione di indagine,
9. Nota del 03/04/2017, ns prot 5944/DG,
- 10 Nota del 07/04/2017, ns prot 6252,
- 11 Nota del 08/05/2017, ns. prot 8077/DG

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo D'icecca)

Am

per 2 ante

TA, 27.2.2018

con Bruno Decorato

— — — — —

— — — — —

100

— — — — —

— — — — —

— — — — —

— — — — —

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Avv BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv BARBARA MEI
Avv FABIOLA TOMASELLI
Avv ANITA CONVERSANO

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

3714

22 FEB 2018

AD	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Assistente Amministrativo	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabile Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☒
UC	Ufficio Contabile	☒
RA	Ufficio Ragioni	☐
ST	Stati Qualificati	☐

Taranto, 21 Febbraio 2018

Spett.le
AMAT SpA
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO

All'attenzione del Sig. Presidente Ing. S. CAVALIERE

Spett.le
AMAT SpA
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO

All'attenzione del D.G. Ing. M. DICECCA

Raccomandata a mani

Oggetto. - A.M.A.T. SpA / Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 7202/2017 - Pretesa impugnazione licenziamento. Trasmissione riservata personale inviata dal difensore in atti costituito del ricorrente. Comunicazioni

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 9.2 u.s., Vi rimetto copia della riservata personale non producibile in giudizio, oggi inviata a mezzo pec dal difensore in atti costituito del Sig. Di Corrado Luca, Avv. Rosa Villani, con la quale il ricorrente formula una nuova proposta transattiva al fine di conciliare la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, recante il n° 7202/2017 R.G.

In particolare, il Sig. Di Corrado manifesta la propria disponibilità a definire bonariamente la lite "a condizione che l'AMAT spa lo reintegri nuovamente nel suo posto di lavoro con la medesima qualifica e la medesima anzianità di servizio. In tale ipotesi il lavoratore rinuncerebbe alle pregresse mensilità nel frattempo maturate dalla data del licenziamento sino alla data dell'eventuale sottoscrizione della transazione, con rinuncia ad ogni eventuale azione anche risarcitoria scaturente dal medesimo rapporto di lavoro. Compensate tra le parti le spese del giudizio".

La Collega ha concluso la sua comunicazione rimanendo in attesa di un cenno di riscontro.

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099 4594742

e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Avv. FABIOLA TOMASELLI
Avv. ANITA CONVERSANO

A tal fine, mi corre obbligo ribadire che la prossima udienza della causa in oggetto è stata fissata per il giorno 18/3/2018, nel corso della quale l'Azienda dovrà depositare, per ordine del Giudice, in originale o in copia conforme, il fascicolo relativo al procedimento disciplinare per cui è causa completo dell'intera documentazione ivi allegata

Nel rimanere in attesa di conoscere le Vs. determinazioni al riguardo, mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Bruno Decorato

(All 1)

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/02/2018 alle ore 18 04 56 (+0100) il messaggio "riservata professionale non producibile in eventuale giudizio ? Di Corrado/Amat Spa" è stato inviato da "villani rosa@oravta legalmail it" indirizzato a decorato bruno@oravta legalmail it
Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio 78B6E5A9 00CEAF89 B9533F49 4D20A997 posta-certificata@legalmail it

L'allegato daticert xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Certified email message

On 21/02/2018 at 18 04 56 (+0100) the message "riservata professionale non producibile in eventuale giudizio ? Di Corrado/Amat Spa" was sent by "villani rosa@oravta legalmail it" and addressed to decorato bruno@oravta legalmail it
The original message is attached

Message ID 78B6E5A9 00CEAF89 B9533F49 4D20A997 posta-certificata@legalmail it

The daticert xml attachment contains service information on the transmission

—postacert eml—

Oggetto. riservata professionale non producibile in eventuale giudizio ? Di Corrado/Amat Spa

Mittente. Rosa Villani <villani rosa@oravta legalmail it>

Data: 21/02/2018 18 04

A: decorato bruno@oravta legalmail it

Formulo la presente in nome e per conto del SIg Di Corrado Luca al fine di inoltrare alla Società Sua Assistita, con riferimento alla posizione emarginata, la seguente proposta transattiva al fine di conciliare la controversia pendente dinnanzi al Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro e recante R G n 7202/2017

Il mio Assistito sarebbe disposto a definire bonariamente la controversia innanzi indicata a condizione che l'AMAT spa lo reintegri nuovamente nel suo posto di lavoro con la medesima qualifica e la medesima anzianità di servizio In tale ipotesi il lavoratore rinuncerebbe alle pregresse mensilità nel frattempo maturate dalla data del licenziamento sino alla data dell'eventuale sottoscrizione della transazione, con rinuncia ad ogni eventuale azione anche risarcitoria scaturente dal medesimo rapporto di lavoro
Compensate tra le parti tutte le spese del giudizio

In attesa di Suo cortese cenno di riscontro, Le progo

Cordiali saluti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Inviato: sabato 10 febbraio 2018 09:53
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Amat spa/Dicorradò Luca - verbale udienza del 09/02/2018
Allegati: verbale DI Corrado.pdf

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: Amat spa/Dicorradò Luca - verbale udienza del 09/02/2018
Data: Fri, 9 Feb 2018 18:45:29 +0100
Mittente: Avv. Bruno Decorato <bruno.decorato@libero.it>
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Un abbraccio

Bruno



per vestire stretta e continua (questi ultimi sei a
più forte obbligo delle resistenze) sui capitali in 1), 2), 3), 4)
e 6) del ricorso e venne la essere fu l'espletamento
all'ordine del 9/02/2018.

Di G. L.

Successivamente all'udienza del 09/02/2018 ufficio e parti come
da precedente verbale Per l'AMAT Spa è comparso l'Avv
Bruno Deconato

Successivamente Per il Ricorrente è presente l'Avv R. Ullari la
quale si rifà al verbale di cui sopra.

Il partito delle parti-chiede l'ordine di
terminare retro l'ordine esistente e comparso in aula.
Mc Gdl

disponibile.

A questo punto viene introdotto in aula il testimone il quale
testifica e dichiara la propria generalità, presso l'ufficio di
Atto: Sono e mi riconosco PAULI GRIGORIO, nato il 10/03/1957
e Teste al 1vi Teste al 2e Ne Data in 30 (P2u AT 161 8285
Abaco del 1e Teste al 3e 10/07/2012 ed in corso di
Verbo) - Supporti: "

ADR: " Sono stato dipendente Anst del 12/08/73
fino a fine marzo 2016, data in cui sono andato in
pensione."

ADR: " Ero responsabile di ufficio "

ADR: " E' vero il capitolo n. 1) del ricorso, con la
pretesa che le richieste di permesso sono state sempre
presentate verbalmente dal ricorrente."

ADR: " In ordine al capitolo n. 2) del ricorso sono confermati
soltanto di aver nelle dette occasioni richiesto al ricorrente
il permesso che lui richiedeva. Tali permessi erano da me
emessi per lavoro, ma era stato d'accordo con il ricorrente
di presentarsi presso l'ufficio."

ADR: " A seguito di tali permessi il ricorrente si è occupato
del posto di lavoro ma attualmente non so dove esso egli
sia."

ADR: " E' vero il capitolo n. 3 del ricorso ^{da cui} ~~per~~ in merito
della lettura anticipata."

ADR: " Non ricordo per quanto tempo il ricorrente si sia
occupato del posto di lavoro nelle suddette ore."

ADR: " In ordine al capitolo n. 4) non sono in grado
di precisare le circostanze."

ADR: " Le circostanze di cui al capitolo n. 6) le
sono state per sentito dire in quanto all'epoca in
cui si presentava."

LCS Piero Palmi

"Sono e mi chiamo ROTA STEFANO, nato il
5/09/1956 a Monfalcone (TA) ed ivi residente
alla VIA TRENTIN n. 63 - Insuffranti
" Sono stato dipendente Anas dal 16 dicembre
1982 al 9 maggio 2017 operando qualifica
di offero.

Sono stato iscritto all'Anm e registrato all
atto esemplamento nelle usanze fondi di cui al
procedimento finale ~~RG~~ RG 6466/16.

Ho lavorato nella stessa offero del precedente.

" E' vero il capitolo n. 1) sul ricorso con le persone
che il precedente in tale occasione durante il processo
di uscita come a me quale ^{diretto} superiore gerarchico
in quanto e poi al ricorso quale responsabile
dell'intera tenuta, il quale finisse i processi.
E' vero il capitolo n. 2) con le persone che
qualche volta il precedente telefonava all'offer
tenuta, in una funzione quale era essere in
adesso.

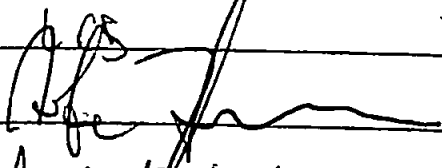
ADR: "E' vero il capitolo n.3) del ricorso con
la premessa che anche in tal caso il ricorrente
elabora il suo intervento a riprendere e integrare
il suo e per il ricorso".

ADR: "Naturalmente, il ricorso deve essere deposto 1
o 2 ore".

ADR: "Non escludo se in qualche occasione il ricorrente
si è ritirato e lavora nell'immagine della fine
del proprio tempo di servizio".

ADR: "Non sono in grado di riferire in ordine al
capitolo n. 4) e preso altrove, che non sono
in grado di ricordare con certezza neppure i tempi
previsti nel capitolo n. 1)".

ADR: "E' vero il capitolo n. 6) nel senso che alcuni
dei dipendenti allegati all'istanza finale sui
sindacati non sono stati licenziati".



A questo punto viene richiesto se sono altro
titolo mai il quale identificato a mezzo di n.
AY-6874667, rilasciato dal Comune di Toronto
il 12/12/2017 e in corso di validità,
inviato a richiesta di paper generali, presso
l'impiegato incaricato.

ADR: Sono a voi incaricati KENNETH, MARIA, FABRIZIO

note il 26/10/1961 a Vittorio (Vt) e
residente su Toronto, al Viale Unitè D'Italia
n. 450 - Imbaffanti

AdA: "Sono responsabile dell'Alta presso AFAS dello
spese 1993"

AdA: "Hulle po in ordine al capitolo u. 1) del lavoro"

AdA: "Hulle po in ordine al capitolo u. 2) del lavoro"

AdA: "Pura l'ultima che gli atti dell'azienda non
risultano si possono vedere nel sistema
giudiziale nel la timbratura del libro che
non con le parole "moti personali" perché
se un ordine di lavoro"

AdA: "Hulle po in ordine al capitolo u. 3"

AdA: "Pura l'ultima che anche in con il centro il
lavoro i tempi e timbrare il libro che l'impresa
per ottenere il suo centro in ordine"

AdA: "Quella il numero di veste viene consegnato
nel lavoro all'istituto al portatore che lo riparte
con una richiesta prendere sepiologia, quando
l'opera di note e l'eventuale ordine di lavoro"

Tale documentazione deve poi tornare all'ufficio del

lavoro o al fine dell'eventuale controllo necessario

Altrimenti il lavoro non risulta subito nelle

spedite e poligrafiche eventuali fornire di veste

documenti al ricevuti in fine indicati nel capitolo

"Nelle 20 in ordine al capitolo u. 4) del ~~testo~~ 61-
"E' vero il capitolo u. 6) in quanto al termine del
presumendo che prima non sono state comminate 6 stadi,
del servizio, 8 retribuzioni su livello e 14
adempimenti temporaneo del servizio e del vizio f
voce diritti

Altri ^{li} ~~dispositivi~~ ^{invece} risultano nel fatturato calcolato
in futuro o comunque a suo sfavore nelle cose del
presumendo di surplus, ma è deciso e una sola
parola è stata osservata sulla base delle
gratifiche probate.

Le somme dispendiose sono state differenziate
del numero di mesi annue e l'effetto
del periodo di pagamento non sono

LCS Maria Teresa M. Di

L'ora R. Nelson deve su numero al test sott. in
lett. MARIA TERESA, molto restio le richiesta
di occupazione sul periodo relativo al lavoro
surplus del ~~test~~ che ha causato il
procedimento e su fondo sulle spese corrente
d'Av. decorato, in relazione alla rinuncia
al teste di controparte, chiede termine
per conferire con la proprio assist
in merito alla situazione del

teste da parte della Ffenda

Si oppone alla richiesta di acquisizione
del fascicolo relativo al procedimento
disciplinare per le molestie⁸⁰ ampiamente
esposte

R Civile

Dato che si sono già compiute le cose per
il completamento delle prove istruttorie alla
udienza del 16/03/2018, auspicando le parti
resistenti alle istruttorie di tutti i procedimenti, si
però si mantenga esistente il numero,
visto il art. 621 cpe ordine dell'ART, si
si deposita alla subdite udienze, in ogni caso
o in ogni caso, il fascicolo relativo al
procedimento disciplinare per cui i sono esposti
sull'ultima documentazione in allegato.

Il GdP

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099 4594742
e-mail: decorato_bruno@oravialegalmail.it

Avv BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv BARBARAMEI
Dr FABIOLA TOMASELLI

Taranto, 9 Febbraio 2018

2870
12 FEB. 2018

AS	Assure Delegato	☐
GE	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UA	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UEB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Scelta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Aspetti Contabili / R.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioniere	☐
STO	Staff Qualità	☐

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione del Dr. R. AMODIO

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. M. DICECCA

Trasmessa mezzo mail a:
affarigenerali@pec.amat.ta.it

Oggetto. - A.M.A.T. S.p.A. /Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 7202/2017 - Pretesa impugnazione licenziamento. Udiienza 9.2.2018. Comunicazioni.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 15.1.18, Vi comunico che nel corso dell'odierna udienza sono stati escussi i testi Paurini Gregorio e Rota Stefano nell'interesse del ricorrente e la Dr.ssa Menenti Maria Fabiola nell'interesse dell'Azienda.

Al termine dell'audizione dei testimoni il difensore in atti costituito dal Sig. Di Corrado ha dichiarato a verbale di rinunciare all'ultimo teste, la Dr.ssa Lieti Maria Teresa, indicato dal ricorrente.

Relativamente a tale rinuncia, ho chiesto termine per poter conferire con la Società in ordine alla accettazione della stessa.

Mi preme farVi presente che, in caso di mancata accettazione della rinuncia, l'onere della intimazione della Dr.ssa Lieti sarà a cura della parte resistente.

Vi informo, altresì, che il Giudice - visto l'Art. 421 Cpc e la richiesta formulata dal ricorrente - ha ordinato all'Amat Spa di depositare all'udienza del 16.3.2018, in originale o in copia conforme, il fascicolo relativo al procedimento disciplinare per cui è causa completo dell'intera documentazione ivi allegata

Infine, Vi rimetto copia del verbale di udienza.

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Bruno Decorato

per vestire stretta e aderente (questi ultimi sei il
solo tipo abito della richiesta) sui capi 1), 2), 3), 4)
e 6) del ricorso e come la causa fu espletata
all'udienza del 9/02/2018.

Il G. l.



Successivamente all'udienza del 09/02/2018. Ufficio e parti come
dal precedente verbale. Per l'AMAT Spa è comparso l'Avv.

Overseas

Per il Ricorrente è presente l'Avv. R. Villan la
quale si riferisce al sorte e verbale di cause.

Il partito della parte ricorrente (avverso all'ordinanza del
tribunale) non ha chiesto e compare in aula.

Il G. l.

Chiede in subordine

A quest'ordine viene interdetto in aula il tribunale il quale
ha deciso di dichiarare la propria giurisdizione, primo appello di rito
del "Sole" e non di rito. PAUL MI GREGGIO, nato il 10/03/1967.
e Tizio al Tribunale di Roma. Dato il 30 (PTA AT 161 9285
Abbonamento al Tribunale di Roma il 10/07/2012 ed in corso di
"Rito") - "Giurisdizione".

ADR: "Sono stato Agentura Anst del 12/02/73
dimo e fmo marzo 2016, data in cui sono andato in
persone."

ADR: "Eros - responsabile di ufficio"

ADR: "E' vero il capitolo n. 1) del ricorso, con la
procedura che la richiesta di permesso sono state sempre
presenti verbalmente dal ricorrente"

ADR: "In ordine al capitolo n. 2) del ricorso sono confermati
soltanto di avere nelle dette occasioni richiesto al ricorrente
se forniva se lui richiedeva tali permessi e non se me
per lavoro, utilizzando l'appalto mastello ovestale
di lavoro, per l'ufficio."

ADR: "A seguito di tali permessi il ricorrente si allentava
nel posto di lavoro ma comunque non so dire cosa egli
faceva."

ADR: "E' vero il capitolo n. 3 del ricorso ^{da cui} per il me
dopo l'ultima interruzione."

ADR: "Non ricordo per quanto tempo il ricorrente aveva
ordinato del posto di lavoro nelle suddette ore."

ADR: "In ordine al capitolo n. 4) non sono in grado
di fornire la documentazione."

ADR: "In ordine al capitolo n. 5) la
sempre nell'atto per quanto sta in questi all'ufficio ma
non lo fornisco."

L. CS. *[Signature]*

ADR: "E' vero il capitolo n. 3) del trattato con
la presidenza che vuole in tal caso il ricambio
obbligato di ogni autorizzato a ripresentare e obbliga-
zione a lui e per il governo."

ADR: "Trasmissione del ricambio materiale dopo 1
o 2 ore."

ADR: "Non posso se in qualche occasione il ricambio
si esaurisce e forse nell'immagine della fine
del proprio tempo di servizio."

ADR: "Non sono in grado di riferire in ordine al
capitolo n. 3) e l'articolo ultimo, che non sono
in grado di ricordare con certezza neppure il capitolo
prima indicato nel capitolo n. 1)."

ADR: "E' vero il capitolo n. 6) nel quale che eleme-
nto di distribuzione all'estero dell'industria ferale. cui
addebito non sono stati denunciati."

~~ADR:~~
A questo punto non mi risulta in corso altro
che non di grande rilevanza o di natura di n.
Art. 65 e 66 del regolamento del Comune di Genova
in materia di autorizzazione del commercio di prodotti
alimentari e di bevande in parte generali e particolari
imponibili.

ADR: "Si è un solo nome FLENE HENI MARIA FABIOLO."

note il 26/10/1961 a Viterbo (Vt.) e
ordinata su Toronto, al Volo Unico D'ITALIA
n. 450 - Insufficienza

Doc: "Sono responsabile dell'Alta scuola Agraria dello
opere 1993"

Avv. Picche p. in ordine al capitolo u. 1) del ricorso

1012. Hacer un orden al capítulo 4.2) del libro

App. "Prima funzione dei capi dell'ordine non
consisteva in fornire i volenterosi del sapere
quadrato ma la trasmissione del loro
modo di pensare "modi personali", perché
le loro dottrine si servano

ADD: HUEL ⁴ a m. 2 de la calle de captole n. 3

Questi fatti mi fanno vedere in me il rischio di
lavorare in fretta e timore il mio lavoro d'impiego
per il rischio di guastarmi il lavoro.

Am' Doctor. De p'uns briste nu euseptu
del laurier. El' o'leto de' potretu eu lo repate
cu un' c'el' p'andru rep'log'at, cum'at'u
N'ango de' d'at' e' l'auru' d'at' a' reulu.

Per diventare un buon spia bisogna che si offra al
 lavoro o che si sia alle prese con certe cose, —

1. Prüfung der Montage zusatz alle
 2. Reparatur elektrische Geräte an Werk
 3. Reparatur elektrische Geräte an Werk

"Nelle 20 in ordine al capitolo n. 6) del regolamento
E' vero il capitolo n. 6) in quanto al termine del
procedimento disciplinare sono state comminate 6 sanzioni
del servizio, 8 reclusioni su lavoro e 14
sospensioni temporanee dal servizio e dal voto di
voce. Sgraziatamente

Altri ^{li soggetti} difensori risultano nel fatturato collegati
in persona o comunque a loro diversi nelle uscite per
prestanza disciplinare; ma è deciso che una sola
formula è stata ordinata sulla base delle
giustificazioni fornite.

Le sanzioni disciplinari sono state differenziate
nel numero di mesi di sospensione e l'importo
del fondo di pagamento sono vari.

LCS. Maresca G. Di

Il cui P. viene dato su numero al test sotto
lettera MALA TOSTA, in tutto ventisei. La relazione
di osservazioni sul lavoro relativo al lavoro
disciplinare del servizio che ha coinvolto il
personale in un'opera sulle opere sanitarie.
L'Am. Deconato, in relazione alla riunione
il testo di contrapposizione, chiede termine
per conformarsi con la propria attività
e mettere alla

teste da parte dello Ateneo
Si oppone alla richiesta di acquisizione
del fascicolo relativo al procedimento
disciplinare per le motivazioni⁸¹⁵ ampiamente
esposte

R. Civile

Dot. At. di questo apre viene la corso per
il completamento delle prove trimestrali alla
valutazione del 16/03/2018, durante le quali
non tutti delle lezioni materiche di tutti i corsi, in
per la mancata partecipazione delle stesse,
Visto il art. 121 che prevede all'Art. 50
di deferire alla seduta seguente, in ogni caso
o di essere conforme, il fascicolo relativo al
procedimento disciplinare per cui i corsi completi
della materia dovranno essere in allegato

Il GdP (C)

COPIA

Avv. BRUNO DECORATO
Petroliere in Cassazione
Via Mazzini, 42 Tel. 099.4504742
74100 TARANTO

INTIMAZIONE DI TESTIMONI

L'anno 2018 il giorno del mese di Gennaio in Taranto
Richiesto dall'Avv Bruno Decorato, difensore in giudizio dell'AMAT S p a , lo
sottoscritto Uff Giud c/o l'UNEP della Corte d'Appello di Lecce – Sezione
Distaccata di Taranto

HO CITATO

- 1 MENENTI Drssa Maria Fabiola, Responsabile dell'Area del Personale
dell'AMAT S p a - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, domiciliata per la
carica presso l'Azienda con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657,
CAP 74121, a comparire il giorno 9.2.2018 ore 9.30 con la continuazione,
dinanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Giudice Dr DE NAPOLI,
all'udienza che questi terra nel suo Gabinetto al Palazzo di Giustizia in Taranto,
via Marche, onde essere sentita quale testimone sui capitoli di prova ammessi
dal Giudice nella causa di lavoro promossa dal Sig Luca DI CORRADO nei
confronti dell'AMAT S p a , R G 7202/2017

Con l'espressa avvertenza che in mancanza potrà farsi ricorso
all'accompagnamento coattivo con possibile condanna al pagamento di una pena
pecuniaria non inferiore ad € 200 e non superiore ad € 1 000 ex Art 255 C p c
Taranto, 16/01/2018

CORTE DI APPELLO DI TARANTO
SEZIONE DI TARANTO
L'Ufficiale Giudiziario
Stefano FANIGLIULO

CORTE DI APPELLO DI TARANTO

SEZ. DISTACCATA DI TARANTO-UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, lo sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato Ufficio, ho

consegnato il presente atto al Sig DOSSA MENENTI MARIA
FABIOLA - RESP. DELL'AREA PERSONALE DELL'AMAT S.P.A. DI TARANTO
c/o AMAT S.P.A. via CESARE BATTISTI n. 657

consegna in copia conforme all'originale a mani

propr. Felig
li 18/01/18

CORTE DI APPELLO
SEZIONE DI TARANTO
L'Ufficiale Giudiziario
Stefano FANIGLIULO

UNEP - TARANTO

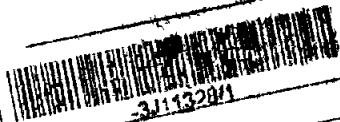
Modello A/Ter P / 1 Cr 325

NON URGENTE

Trasferte	€ 5,53
Spese Postali	€ 0 00
	€ 5,53

TOTALE
(SPESE POSTALI E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta
16/01/2018
L'Ufficiale Giudiziario



-311328/1

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099 4594742
e-mail decorato.bruno@oxavia.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARAMEI
Dr. FABIOLA TOMASELLI

~~AMAT~~
Ass. per la mobilità nell'area di Taranto

Taranto, 15 Gennaio 2018

Prot. n. 907
del 15 GEN. 2018

PD	Amministratore Delegato	☐
ES	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
GA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☒
AG	Ufficio Gen. PRR, SINISTRI	☒
RG	Ufficio Ragione	☐
ST	Staff Qualità	☐

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione del Dr. R. AMODIO

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. M. DICECCA

Trasmessa a mezzo fax al n. 099/7794247

Oggetto. - A.M.A.T. S.p.A. /Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 7202/2017 - Pretesa impugnazione licenziamento. Udienza 12.1.2018 Comunicazioni.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 17/11/2017, Vi comunico che nel corso dell'udienza del 12/1/18 ho provveduto a depositare la nota prot. n° 770/UAG dell'11/1/2018 a firma del Direttore Generale, con la quale mi veniva comunicato che il Collegio Sindacale - con il verbale n° 28 del 4/12/2017 - aveva stabilito di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Sig. Di Corrado alla precedente udienza del 17/11/2017.

Inoltre, ho dedotto a verbale sulle ragioni di tale scelta aziendale mutuandole dall'atto del Collegio Sindacale n° 28/2017 trasmessomi, al fine di evitare che il Giudice potesse valutare immotivata la scelta operata dall'AMAT.

Il ricorrente, preso atto della non adesione dell'Azienda, ha insistito sulla ammissione della prova testimoniale richiesta nel ricorso introduttivo, avverso la quale ho dedotto a verbale sulla inammissibilità della stessa per essere alcune circostanze documentalmente provate in senso sfavorevole al Di Corrado ed altre palesemente irrilevanti ed ininfluenti ai fini del decidere la controversia.

Il Giudice ha ritenuto di ammettere le circostanze contrassegnate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 del ricorso introduttivo, escludendo solamente quella, peraltro importante, individuata dal n° 5 del predetto atto, con i testi ivi indicati.

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099 4594742
e-mail: decorato.bruno@oravia.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Dr. FABIOLA TOMASELLI

L'Azienda è stata ammessa alla prova contraria diretta a mezzo della Dr.ssa
Mara Fabiola MANENTI, Responsabile dell'Area Personale dell'AMAT Spa

Il Giudice ha fissato l'udienza del 9/2/2018 per l'assunzione della prova
testimoniale

Nei prossimi giorni provvederò a richiedere all'Ufficiale Giudiziario di
intimare la Dr.ssa Manenti a comparire alla predetta udienza

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

avv. Bruno Decorato

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL E FAX 099 4594742
e-mail decorato bruno@oravia'legalmail.it

Avv BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv BARBARAMEI
Dr FABIOLA TOMASELLI

Taranto, 9 Febbraio 2018

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione del Dr. R. AMODIO

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. M. DICECCA

Trasmessa mezzo mail a:
affargenerali@pec.amat.ta.it

Oggetto: - A.M.A.T. S.p.A. / Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 7202/2017 - Pretesa impugnazione licenziamento. Udiienza 9.2.2018. Comunicazioni

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 15/1/18, Vi comunico che nel corso dell'odierna udienza sono stati escussi i testi Paurini Gregorio e Rota Stefano nell'interesse del ricorrente e la Dr.ssa Menenti Maria Fabiola nell'interesse dell'Azienda.

Al termine dell'audizione dei testimoni il difensore in atti costituito dal Sig. Di Corrado ha dichiarato a verbale di rinunciare all'ultimo teste, la Dr.ssa Lieti Maria Teresa, indicato dal ricorrente.

Relativamente a tale rinuncia, ho chiesto termine per poter conferire con la Società in ordine alla accettazione della stessa.

Mi preme farVi presente che, in caso di mancata accettazione della rinuncia, l'onere della intimazione della Dr.ssa Lieti sarà a cura della parte resistente.

Vi informo, altresì, che il Giudice - visto l'Art. 421 Cpc e la richiesta formulata dal ricorrente - ha ordinato all'Amat Spa di depositare all'udienza del **16/3/2018**, in originale o in copia conforme, il fascicolo relativo al procedimento disciplinare per cui e causa completo dell'intera documentazione ivi allegata.

Infine, Vi rimetto copia del verbale di udienza.

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Bruno Decorato

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

ADR: "Sono stato dipendente Anst del 12/08/73
fino a fine marzo 2016, data in cui sono andato in
pensione."

ADR: "Ero responsabile di officina."

ADR: "E' vero il capitolo n. 1) del ricorso, con la
procurazione alla richiesta del permesso sono state sempre
presenti verbalmente del ricorrente."

ADR: "In ordine al capitolo n. 2) del ricorso sono confermati
alcuni di opera nelle dette occasioni richiesto al ricorrente
e' permesso se lui richiama. Adli permesso non se me
permane per lavoro, utilizzando l'appartamento mobile che viene
disponibile presso l'officina."

ADR: "A seguito di tali permessi il ricorrente rallentazione
del posto a lavoro ma attualmente non so dove cosa c'è
facciamo."

ADR: "E' vero il capitolo n. 3 del ricorso ^{da cui} ~~per~~ in nome
della lettura interiore."

ADR: "Non ricordo per quanto tempo il ricorrente aveva
occupato il posto di lavoro nelle suddette ore."

ADR: "In ordine al capitolo n. 4) non sono in grado
di fornire la documentazione."

ADR: "Da quanto si dice al capitolo n. 6) la
cosa relativa per quanto riguarda all'epoca in
già in persona."

LCS Piper

" Sono a me stesso ROTA STEFANO, nato il
5/09/1956 a Monopoli (TA) ed ivi residente
alle Via TRENTI n. 63 - Insuffienti.

" Sono stato assunto Aut. del 16 dicembre
1982 al 9 maggio 2017 operatore qualificato
d'ufficio.

Sono stato sostituito dall'Aut. di gestione sul
mio esodo in quanto sulle iscrizioni fiscali si era il
responsabile fiscale R.G. 6466/16.

Ho lavorato sulle stesse officine del responsabile.

E' tra i capitoli n. 1) sul lavoro con le persone
che il responsabile in tal senso deve essere il primo
di merito. Per me e per i miei superiori personali
mi qualifica e per il lavoro quale responsabile
dell'intera linea, il quale fornisce i servizi.

E' tra i capitoli n. 2) con le persone che
qualche volta il responsabile telefonicamente solo l'ufficio
lavora in una funzione quale che sia.

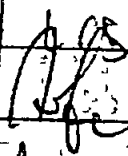
ADR: "E' vero il capitolo n.3) del trattato con
la presidenza che vuole in tal caso il ricambio
elettorale di ogni autorita a ripulire e liberare
l'ente e per il governo."

ADR: "Naturalmente il ricambio dovrebbe essere dopo 1
o 2 ore."

ADR: "Non capisco se in qualche occasione il ricambio
si effettua e forse nell'assemblea della fra
del popolo tutto di servizio."

ADR: "Non solo in grado di sapere in ordine al
capitolo n.4) e l'altro, che non solo
in grado di conoscere con estrema precisione e senza
errori indicati nel capitolo n.1)"

ADR: "E' vero il capitolo n.6) nel senso che alcuni
dei deputati eletti all'assemblea sono su
interdetti non sono stati denunciati."



A questo punto viene richiesto di dare un altro
titolo mai il quale identifiati a meno di n.

AY 6874667, relativi al Comune di Brando

data 12/12/2017 e si in corso di deliberazione,
conferma la decisione di parte generale, ma
rimane in attesa.

ADR: "Con i nomi di PENE H.T. MARIA FABIOLA."

nota il 24/10/1961 a Viterbo (VT) e
residente su Toronto, al Viale Unitè d'Italia
n. 450 - Tullio

ADD. "Sono responsabile dell'Alfa (secondo Alfa) dello
spese 1993"

ADD. "Hille so in ordine al capitolo n. 1) del libro"

ADD. "Hille so in ordine al capitolo n. 2) del libro"

ADD. "Piero Autunno e gli altri dell'ordine non
risultano e formano i membri del gruppo
quadrilatero" nel la timbratura del libro che
non è con la parola "membri personali", perché
se un libro si chiama

ADD. "Hille so in ordine al capitolo n. 3"

ADD. "Piero Autunno, che vuole in persona il libro
lavora i libri e timbrare il libro che si chiama
per altre che non sono in ordine"

ADD. "Dunque il primo di questi non è corretto
nel lavorare all'istituto di politica che lo ripete
in una ricerca personale e psicologica, anziché
il libro di note e l'eventuale libro di ricerca"

ADD. "Dunque con la firma di Piero Autunno il
libro si chiama dell'eventuale ricerca su Piero"

ADD. "Piero Autunno (Piero) non risulterà scritto sulla
pagina del libro che è un libro di ricerca
sulla politica e l'eventuale libro di ricerca
sulla politica e l'eventuale libro di ricerca"

"Nelle 20 in ordine al capitolo u. 6) del regolamento -

"E' vero il capitolo u. 6) in quanto al termine del
presupposto di spesa non sono annunciate 6 stadi:
del servizio, 8 retrocessione su livello e 14
soppressioni temporanee del servizio e del VLSB f
voce di spesa

Altri ^{u. 6)} ~~dispositivi~~ ^{invece} ~~risultano~~ nel fatturato calcolato
in pieno o comunque a non diversi nelle usi del
presupposto di spesa, non è deciso e una sola
parola è stata osservata sulla base delle
garanzie - pochi.

Le diverse disposizioni sono state differenziate
del numero di lavoro annuo e l'effetto
del periodo di gestione non sono

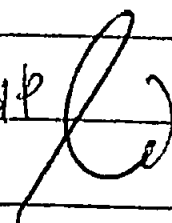
LCS ~~Mario~~ ~~Gabriele~~ ~~M. Di~~

L'art. 8. VLSB ~~del~~ ~~si~~ ~~riporta~~ ~~al~~ ~~test~~ ~~sotto~~ ~~la~~
lett. MARCA TRESA. ~~invece~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~creatura~~
di ~~occupazione~~ ~~del~~ ~~placato~~ ~~relativo~~ ~~al~~ ~~locare~~
di ~~spesa~~ ~~del~~ ~~test~~ ~~per~~ ~~che~~ ~~risultato~~ ~~di~~
occupazione ~~in~~ ~~forma~~ ~~sulle~~ ~~spese~~ ~~eventuali~~
L'Art. decorato, in relazione alla ~~termina~~
al ~~testo~~ ~~di~~ ~~contingente~~, chiede termine
potenzialmente ~~conferma~~ ~~con~~ ~~la~~ ~~proprio~~ ~~assort~~
in ~~modo~~ ~~alla~~ ~~relativa~~

teste da parte della Azienda.
Si oppone allo richiesta di acquisizione
del fascicolo relativo al procedimento
disciplinare per le motivazioni^{de} ampiamente
esposte.

R. Spillice

Dato che si tratta di una delle cause per
il completamento delle prove testamurale alla
udienza del 16/03/2018, durante la quale
presiede alla lettura delle prove testamurale, si
essa si mantenga presente alla udienza,
visto il art. 121 che prevede che l'Avv. Spillice
si separa alla seduta udienza, in ogni caso
o si separa conformemente, il fascicolo relativo al
procedimento disciplinare per cui le cause esposte
all'ultima convocazione si allegato.

Il GdP 

SCHEDA SITUAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

Compilare una scheda per ogni incarico e per ogni grado di giudizio

N R G 7202/18		AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione, TAR, ecc.) TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO	
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA PRETEPO RIGLIO FA ACT 1 CO 48 L N 42/2012 (CA RITO FOLUENA PER L'INNEGGIAZIONE DEL LICENZIA NENTO CONNINATO DALL'AZIENDA IN DATA 8 5 2017 CON DOMANDE MULTIPLE, SEBBENE SUBORDINATE, DI CONDANNA DELLA NAT AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' MILIAROTOMA NELLA MISURA DALLA -24 PENS-			
ATTORE / RICORRENTE / APPELLANTE DI CORNADO WCA - RIGORANTE			
CONVENUTO / RESISTENTE / APPELLATO ANAT SPA - RESISTENTE			
DIFENSORE AMAT avv. Bruno DeGordo		DIFENSORE CONTROPARTE AW ROSA VILLANI	
COMPENSI CONCORDATI / DOVUTI AL DIFENSORE AMAT € 5.867,70 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE		VALORE DELLA CONTROVERSIA INDETERMINABILE	
DATA PROSSIMA UDIENZA		CONTRIBUTO UNIFICATO E ALTRE SPESE DOCUMENTATE	
STATO DELLA CONTROVERSIA (IN CORSO, DEFINITA, ECC.) ☒ Decisa in favore di AMAT ☐ Decisa in favore di controparte ☐ Conciliata ☐ Altro		VALUTAZIONE RISCHIO (OIC 31 Art. 2424 bis c.c.) ☐ Rischio probabile ☐ Rischio possibile ☐ Rischio remoto ☒ Altro <u>ASSENTE</u>	
EVENTUALI ANNOTAZIONI (Condanna alle spese, proposta conciliazione ecc.) IL TRIBUNALE DI TARANTO, SEZIONE LAVORO, CON ORDINANZA DEL 19/6/18 HA DICHIAMATO RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO INTER PARTES CON EFFETTO DALLA DATA DEL LICENZIA NENTO ED HA CONDANNATO L'ANAT AL PAGAMEN- TO DI 28 PENSIVITA' DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE AI FINI L'AGENZIA DELLE EN- TATE HA CONNINATO CHE IL DI CORNADO E' NO LOLO PER CUI L'ANAT NON POTRA' PAGARE STESE COMPENSIATE			
data 28.4.2020		firma avv. Bruno DeGordo	

SCHEDA SITUAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

Compilare una scheda per ogni incarico e per ogni grado di giudizio

N. RG
6348/18

AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione, TAR, ecc.)
TRIBUNALE DI TARIANTO - SEZIONE LAVORO

OGGETTO DELLA CONTROVERSA
PRECSA OPPOSIZIONE AD ORDINANZA REJA DAL TRIBUNALE DI TARIANTO SEZIONE LAVORO IN DATA 19 6 2018 CON CUI ERA STATA SDO PARZIALMENTE ACCOLTA L'INIZIATIVA DEL LICENZIAMENTO CON DECLAMAZIONE DI MISURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO E CONDANNA ADAT INDENNITA' MISALCITOMIA DI NENSITATO VIO AZIENDA

ATTORE / RICORRENTE / APPELLANTE
DI CONNARO NCA - RI COLAGNIE

CONVENUTO / RESISTENTE / APPELLATO
ANAT SPA - RESISTENTE, CON DONANDA RIGONVENZIONALE

DIFENSORE AMAT
AW BAWNO DECOMATO

DIFENSORE CONTROPARTE
AW. ROSA VILLANI

COMPENSI CONCORDATI / DOVUTI AL DIFENSORE AMAT
455,30 CONNATI DI JFESE VIO EN ACCESSORI DI LEGGE

VALORE DELLA CONTROVERSA
INDETERMINABILE

DATA PROSSIMA UDIENZA

CONTRIBUTO UNIFICATO E ALTRE SPESE DOCUMENTATE

STATO DELLA CONTROVERSA (IN CORSO, DEFINITA, ECC.)
☒ Decisa in favore di AMAT
☐ Decisa in favore di controparte
☐ Conciliata
☐ Altro

VALUTAZIONE RISCHIO (D.C. 31 Art. 2424 bis c.c.)
☐ Rischio probabile
☐ Rischio possibile
☐ Rischio remoto
☒ Altro ASSENTE

EVENTUALI ANNOTAZIONI (Condanna alle spese, proposta conciliazione, ecc.)
L'OPPOSIZIONE E' STATA RIGETTATA RELATIVAMENTE AL CARO DI DONANDA RELATIVO ALLA MISURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO INTER PARTES, NENTRE E' STATA RIGETTATA LA DONANDA RIGONVENZIONALE PROPOSTA DALLA AZIENDA RELATIVAMENTE ALLA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO ED ALLA MISDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' MISALCITOMIA - JFESE CONNENSATE

data
28.4.2020

firma
Dott. Bruno Roncato

SCHEDA SITUAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

Compilare una scheda per ogni incarico e per ogni grado di giudizio

N. RG 324/19		AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazione, TAR, ecc.) CORTE DI APPELLO DI VECCE - ELEZIONE ALLACATO TAMATO-LAVOLA	
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA PERTEJO RECLAMO AVERDO LA SENTENZA NO 508/19 ENESSA ALL'ESITO DELLA FASE DI OPPOSIZIONE DEL C.D. "ALTO FORNERO" CHE CONFERMAVA L'ORDINANZA CONCORSIVA DELLA FASE JONNALIA DICHIARANDO RISOLTO IL CAPITOLO DI LAVORO E CONDANNANDO VALIGNA A PAGARE LE PENSIERTE AL DI GIUDIO			
ATTORE / RICORRENTE / APPELLANTE DI CONNADO WCA - APPELLANTE			
CONVENUTO / RESISTENTE / APPELLATO ANOT JIA - APPELLATA, CON RECLAMO INCIDENTALE			
DIFENSORE AMAT AW BRUNO DECOMATO		DIFENSORE CONTROPARTE AW. LOJA VILIANI	
COMPENSI CONCORDATI / DOVUTI AL DIFENSORE AMAT € 7.199,65 COMPRESIVO DI SPESSE VIVE ED ACCESSI VECCE		VALORE DELLA CONTROVERSIA INDETERMINABILE - CUNDO DONNAG	
DATA PROSSIMA UDIENZA		CONTRIBUTO UNIFICATO E ALTRE SPESE DOCUMENTATE	
STATO DELLA CONTROVERSIA (IN CORSO, DEFINITA, ECC.) ☒ Decisa in favore di AMAT ☐ Decisa in favore di controparte ☐ Conciliata ☐ Altro _____		VALUTAZIONE RISCHIO (OIC 31 Art. 2424 bis c.c.) ☐ Rischio probabile ☐ Rischio possibile ☐ Rischio remoto ☒ Altro ASSENTE	
EVENTUALI ANNOTAZIONI (Condanna alle spese, proposta conciliazione, ecc.) GIUDIZIO CONCORSO CON SENTENZA NO 492/19 CHE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RECLAMO A SEGUITO DELLA ELEZIONE DI TARDIVITA' SOLLEVATA DAL DIFENDERE DELL'AZIENDA E DOMENICAMENTE PIUVATA LA QUALITA' DELLE PARTI HA GIUSTIFICATO L'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GRADO DI GIUDIZIO PIU' TOSTO RECLAMO INCIDENTALE			
data 28 4 2020		firma AW Bruno Decomato	

Oggetto: p.p albano più altri
Mittente: avv.petrone@libero.it
Data: 15/11/2019, 20 31
A: tursi@amat.ta.it

Buonasera Tiziana,

all'udienza di questa mattina Annesi, Vernaglione e D'Ippolito hanno patteggiato la pena, mentre Di Corrado e Dell'Orso hanno richiesto il giudizio abbreviato.

Gli altri imputati, invece, discuteranno l'udienza preliminare il prossimo **28.2.2020**, allorquando il Gup emetterà la decisione anche relativamente alle altre posizioni.

Cordiali saluti

claudio petrone



Studio Legale Petrone - Associazione Professionale

Via Ciro Giovinnazzi 91- 74123 TARANTO

Telefono (+39) 0994521480

Fax (+39) 0994521490

www.studiolegalepetrone.it

avv.petrone@libero.it

Anat S p A Protocollo In entrata n 0018929/2019 del 18/11/2019 09 56 09

Oggetto: R Verifica art 48 bis DPR 602/73

Mittente: VALLETTA MASSIMO <massimo.valletta@agenziaiscossione.gov.it>

Data: 12/07/2018 11 21

A: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

Buongiorno,

abbiamo preso buona nota di quanto da Lei rappresentato

Per effetto del provvedimento di revisione della riscossione – D lgs 159/2015 art 10, comma 1, lett a), numero 2), che ha sostituito il comma 1-quater dell'art 19 D P R 602/73 – a partire dal 22/10/2015 la dilazione di pagamento non può più essere concessa per le somme sottoposte a verifica ai sensi del 48-bis che restano quindi irrimediabilmente fuori dal beneficio della rateazione qualora questa venisse richiesta dopo la scadenza della cartella di pagamento

L'ente pubblico pagatore, infatti, ha l'obbligo di bloccare il pagamento se, a seguito della verifica operata "il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo", ove per le cartelle oggetto della successiva procedura, eseguita ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 72bis e 48bis del DPR 602/73, siano scaduti ovviamente i termini dei 60 giorni dalla notifica delle stesse

Nel caso di specie, quindi, non sussistono i presupposti affinché la procedura emarginata possa essere sospesa e tanto meno abbandonata in forza della presentazione dell'istanza di rateazione. Evidenziamo, inoltre, che nemmeno il pagamento della prima rata può sortire effetti diversi da quelli summenzionati

Pertanto, Codesto Ente per nessun motivo deve erogare le somme in favore del contribuente sino alla notifica del pignoramento che noi effettueremo nel termine stabilito dalla norma che regola la materia (60 giorni dalla data dell'interrogazione ex art 48bis)

Nel restare a Sua disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, le porgiamo distinti saluti

Cordiali saluti

Massimo Valletta

Direzione Regionale Puglia

Produzione Regionale

Procedure Presso Terzi

Responsabile

Agenzia delle entrate-Riscossione

Via Adriatica, 4a

73100 Lecce

T 0832 094478 F 0832 094762 380 3653592

VoIP 44778

www.agenziaentrateiscossione.gov.it



Stampa
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Form. n. **12767**
12 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DE	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità / Bilancio	☒
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☒
EG	Ufficio Cont. e P.P. S.NISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
SO	Staff Outing	☐

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Da: Controllo di Gestione [mailto:controllogestione@amat.ta.it]

Oggetto: Verifica art 48 bis DPR 602/73

Mittente: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

Data: 12/07/2018 10 04

A: massimo.valletta@agenzia.riscossione.gov.it

Buongiorno,

con la presente si chiede chiarimento circa la procedura di verifica di inadempimento ai sensi dell'art 48 bis D P R 602/73 relativa al signor Di Corrado Luca

La scrivente Società AMAT S.p.A. – P.IVA 00146330733, a prevalente capitale pubblico, in data 05/07/2018 ha attivato, tramite il portale Acquisti.nretepa.it, la richiesta di verifica (**Identificativo Unico Richiesta 201800001571858**) e in data 10/07/2018 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso noto l'esito della richiesta ovvero che il beneficiario risulta inadempiente per l'intero importo

Nello stesso giorno l'esito è stato comunicato sia al beneficiario che al suo legale

Di contro il legale tramite pec ha intimato la scrivente a sbloccare le somme e a dar seguito al pagamento a favore del beneficiario, avendo il suo assistito ottenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 05/07/2018 l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di alcune cartelle esattoriale (Vedi Allegato)

L'Azienda non può dare seguito al pagamento in quanto resta in attesa della notifica dell'atto di pignoramento, ex art 72bis e 48bis del D P R 602/73

A tal punto si chiede un formale riscontro

Saluti

Marilena Passeretti

Tel 0997356253

—Allegati —

ISTANZA RATEIZZAZIONE.pdf

2,3 MB

»tto Verifica art 48 bis DPR 602/73

Oggetto: Letto Verifica art 48 bis DPR 602/73

Mittente: VALLETTA MASSIMO <massimo.valletta@agenziaiscossione.gov.it>

Data: 12/07/2018 10 36

A: Controllo di Gestione <controllogestione@amat.ta.it>

Il messaggio

A VALLETTA MASSIMO

Oggetto Verifica art 48 bis DPR 602/73

Inviato giovedì 12 luglio 2018 10 04 01 ((UTC + 1 00 h) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna

è stato letto in data giovedì 12 luglio 2018 10 35 41 ((UTC + 1 00 h) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna

Final-recipient RFC822, massimo.valletta@agenziaiscossione.gov.it

Disposition automatic-action/MDN-sent-automatically, displayed

X-MSEch-Correlation-Key sCYwmXf5kUq9FyYwel4uyg==

X-Display-Name VALLETTA MASSIMO

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL E FAX 099 4594742
e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Avv BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv BARBARA MEI
Avv FABIOLA TOMASELLI
Avv ANITA CONVERSANO

Prot. n. **14389**
del **6 AGO 2018**

Taranto, 3 Agosto 2018

PR Presidente ☒
VP Vice Presidente ☒
CA Consiglieri di Amministrazione ☒
DG Direttore Generale ☒
DA Direttore Amministrativo ☒
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☒
UAC Affari Con PPRR SINISTRI ☒
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R S P P ☐

Spett.le
A.M.A.T. SpA
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. A. SPINELLI

Spett.le
A.M.A.T. SpA
Via C. Battisti n° 657
74121 TARANTO
All'attenzione dell'Ing. M. DICECCA

Raccomandata a mani

Oggetto: - A.M.A.T. SpA / Di Corrado Luca - Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Dr. L. De Napoli, R.G. 7202/2017 - Impugnazione licenziamento. Trasmissione preteso ricorso in opposizione a ordinanza resa ex lege L.N. 92/2012 (c.d. "Rito Fornero") proposto dal Sig. Di Corrado. Comunicazioni.

In riferimento al giudizio innanzi evidenziato e facendo seguito alla mia precedente missiva del 19/6/18, Vi comunico che il Sig. Di Corrado ha proposto opposizione al Tribunale di Taranto avverso l'ordinanza resa dal Dr. De Napoli sul ricorso contrassegnato dal n° di R.G. 7202/2017, con la quale il Giudice aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro *inter partes* con effetto dalla data di licenziamento e condannato l'Azienda al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto (18) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, regettando nel resto la domanda e compensando le spese.

La predetta opposizione è stata assegnata alla trattazione del medesimo Dr. De Napoli, il quale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 16/10/2018

Il difensore del Sig. Di Corrado, Avv. Rosa Villani, munito di procura alle liti, mi ha notificato in data 28/8/18 i suddetti atti e provvedimenti - che allego alla presente comunicazione - al mio indirizzo di posta certificata.

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74123 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099 4594742
e-mail decorato.bruno@oravta.legalmail.it

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. BARBARA MEI
Avv. FABIOLA TOMASELLI
Avv. ANITA CONVERSANO

E' di tutta evidenza l'interesse della Azienda a resistere alla opposizione proposta dal Sig. Di Corrado, formulando in via preliminare l'eccezione in rito di inammissibilità dell'opposizione in quanto lo stesso avrebbe dovuto inoltrare reclamo alla Corte di Appello competente

A tal proposito, nel richiamare quanto da me rappresentato, anche in rito, nella precedente nota del 28/6/2018 (con la quale trasmettevo il preventivo di massima delle competenze professionali per proporre impugnazione avverso l'ordinanza del Dr. De Napoli, scelta poi non coltivata dalla Società per motivi processuali e sostanziali), Vi confermo la mia disponibilità a difendere Codesta Azienda anche nella fase della opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto, previo rilascio di regolare procura alle liti, alle condizioni economiche evidenziate nel suddetto preventivo.

Nel rimanere in attesa di conoscere le Vs. determinazioni al riguardo, mi è gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti

Bruno Decorato

(All 4)

SI RICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

Studio Legale-Avv Rosa Villani
Viale Virgilio, 128 – 74121 Taranto
Tel / Fax 099/2227851 - Cell 348/1121955
e-mail villanurosa@gmail.com
pec villani.rosa@oravta.legalmail.it

TRIBUNALE DI TARANTO - Giudice del Lavoro-

Opposizione a ordinanza resa ex lege L. N. 92/2012 (c.d. "Rito Fornero")

Per

Dⁱ Corrado Luca (DCRLCU79S17L049Q), nato a Taranto, il 17/11/1979 residente in Leporano (Ta) alla via Colibrì n. 7, elettivamente domiciliato in Taranto al Viale Virgilio n. 128, presso lo Studio professionale dell'Avv. Rosa Villani (C.F. VLLRSO79T41L049T) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti posto a margine del presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec villani.rosa@oravta.legalmail.it ed al seguente numero di fax 099 2227851

contro

A M A T Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (P.IVA 00146330733) in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657

Propone

OPPOSIZIONE

Alla ordinanza RG n. 7202/2017 resa dal Tribunale di TARANTO – Sezione Lavoro, giudice unico dr. Lorenzo De Napoli, che in data 19/06/2018 disponeva come segue <<visto l'art. 1 co. 49 l. 28/06/2012 n. 92, dichiara risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rigetta nel resto la domanda; spese compensate, si comunicano>>

Con ricorso ex lege 92/2012 Luca Dⁱ Corrado conveniva in giudizio la A M A T Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., affinché il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, in via principale e nel merito, dichiarasse nullo il licenziamento irrogatogli con ordine alla società convenuta di reintegrazione nel proprio posto di lavoro ex art. 18 L. 300/700 e condanna della stessa al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, in via subordinata e nel merito accertasse l'insussistenza della giusta causa o giustificato motivo soggettivo ex art. 18 comma 5 con ordine a A M A T spa di reintegrazione nel proprio posto di lavoro e condanna della stessa al pagamento di una indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità, in

via ancor più gradata accertasse l'illegittimità del licenziamento intimatogli con ordine a A M A T spa di pagare in suo favore una indennità risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

Adduceva l'odierno ricorrente

- di essere stato dipendente dell'A M A T spa con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n 657, in forza di contratto di lavoro subordinato *part-time* a tempo indeterminato dal mese di ottobre 2007 e sino alla data del licenziamento, con mansioni di collaboratore di esercizio di cui alla declaratoria del CCNL di categoria, sempre adibito - nel corso del predetto rapporti di lavoro - presso l'ufficio sito in Taranto, alla via Cesare Battisti n 657

- Di aver ricevuto, in data 8 marzo 2017 una contestazione disciplinare con la quale gli venivano attribuite dalla società datrice di lavoro delle presunte condotte presumibilmente accertate nel corso del procedimento penale pendente dinanzi alla Procura di Taranto, recante R G n 6466/2016 e consistenti nella presunta dissimulazione di presunte assenze dal posto di lavoro attraverso non meglio identificate "*false presenze a mezzo di un distorto uso del rivelatore e del badge personale con il concorso di altri colleghi*" durante due distinti periodi (dal 23 maggio 2014 al 2 giugno 2014 e dal 9 gennaio 2015 al 25 gennaio 2015) (Doc n 1),

- di aver fornito, ex art 7, comma 2, L n 300/1970, con nota del 9 marzo 2017 alla società convenuta giustificazioni alle predette contestazioni disciplinari (Doc n 2)

- di aver tuttavia, subito del tutto immotivatamente dalla società datrice provvedimento di destituzione dal servizio, ex art 45 del Regolamento Allegato A) al R D n 148/1931, punti 2, 4, 8, e 9 (Doc n 3)

- con nota raccomandata a mani del 6 aprile 2017, ritenendo del tutto illegittimo il provvedimento disciplinare adottato dalla propria datrice di lavoro, di aver fornito tempestivamente ulteriori giustificazioni avverso detto provvedimento ricalcando pedissequamente le stesse giustificazioni rassegnate nella precedente nota del 9 marzo 2017 di cui al punto sub 5) della narrativa del presente atto (Doc n 4)

- di aver subito con nota dell'8 05 2017 (Prot Az N 8077/DG) sanzione disciplinare di licenziamento per giusta causa con risoluzione immediata del rapporto di lavoro (Doc n 5)

- con nota racc a/r del 1 giugno 2017 - anticipata via fax in pari data e recapitata il 6 giugno 2017 di aver provveduto opportunamente e tempestivamente ad impugnare il recesso datoriale ingiustamente intimatogli perché palesemente nullo, illegittimo ed ingiustificato (Doc n 6)

All'esito dell'istruttoria il Giudicante riteneva che

- non fosse stato allegato al ricorso alcun fattore di discriminazione e che *"la ridotta capacità lavorativa dell'istante"* non poteva essere annoverata come fattore di discriminazione ex art 15 l n 300/1970,

- la contestazione disciplinare fosse tempestiva *"ove si consideri che questa è intervenuta a distanza di appena 20 giorni dall'acquisizione della conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro, e si tenga conto della complessità sia dei fatti medesimi che della struttura aziendale"*

- *"la sussistenza del fatto unitamente alla sua illiceità, ove si consideri il danno economico subito dal datore di lavoro, che ha dovuto retribuire complessive 20 ore circa di prestazioni non rese, oltre al disvalore ambientale insito nella condotta"*

- le circostanze emerse nel corso del giudizio denotassero *"una minore gravità della condotta, tale da far apparire sproporzionata, in concreto la sanzione espulsiva"*

L'OPPOSIZIONE E' FONDATA SUI SEGUENTI

MOTIVI

a) INSUSSISTENZA DEL FATTO PER MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO

Nel corso del procedimento sommario sono emersi tutti gli elementi di fatto e di diritto idonei a far concludere per l'insussistenza del fatto contestato nella lettera di addebito disciplinare posta a base del licenziamento per giusta causa notificata al Di Corrado. Tali elementi in sostanza, trovano fondamento nella causa di giustificazione da subito invocata dal lavoratore e l'esistenza della quale mai è stata contestata dalla società datrice, ossia le ripetute crisi d'ansia, nonché i ripetuti attacchi di panico sofferti nelle giornate oggetto di contestazione disciplinare

Coerentemente il Tribunale di Roma, con la sentenza 17 novembre 2015 n 7722 e la Corte D'Appello di Brescia con la sentenza n 173 del 12 05 2015 hanno affermato che la sussistenza del fatto contestato va esclusa anche in presenza di una causa di giustificazione. In particolare, per la Corte D'Appello di Brescia il fatto va considerato insussistente anche nelle ipotesi in cui non fosse imputabile al lavoratore o non fosse assistito dall'elemento soggettivo contestato ovvero dalla volontarietà della condotta, oppure fosse privo di anti giuridicità in quanto giustificato. Ad avviso della Corte di merito *"ai fini della reintegra occorre guardare all'insieme degli elementi del fatto, così come contestato, ed effettuare una valutazione globale del medesimo, indagando l'atteggiamento psicologico del lavoratore e gli elementi della valutazione giuridica"*.

Ebbene nel corso della istruttoria sommaria è emerso che il Di Corrado soffre oramai da diversi anni, e precisamente dal lontano 2004, di una malattia professionale - già decretata giudizialmente

con sentenza passata in giudicato nel 2011 – R G n 10007/2011 (cfr Doc n 3) ben nota alla società datrice sin dalla sua insorgenza, causata da stress lavorativo (disturbo bipolare) la cui gravità nel 2010, in concorrenza con altre paologie, gli ha comportato il riconoscimento di un'inabilità lavorativa complessiva pari al 60% Orbene, come già detto, all'esito dell'istruttoria espletata nel giudizio sommario è stato accertato che i giorni oggetto di contestazione il lavoratore, in preda a violente e ripetute crisi di ansia - attestate dal proprio medico curante, dott ssa Maria Lenti (Doc n 7) - si è visto costretto a chiedere diversi "permessi di uscita" al proprio diretto superiore gerarchico – sig Paurini Gregorio – (Doc n 8) per allontanarsi dal posto di lavoro a causa del malessere Una volta ottenuto il permesso, il lavoratore usciva fuori dall'azienda per prendere una boccata d'ossigeno e, nel contempo, contattare telefonicamente il proprio medico curante (dott ssa Maria Lenti) al fine di ottenere consigli medici e adeguamento terapeutico Una volta finita la crisi d'ansia, lo stesso tornava regolarmente al proprio posto di lavoro avvertendo il suo diretto superiore gerarchico – sig Paurini Gregorio il quale lo autorizzava a riprendere lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative In questa ricostruzione della vicenda, peraltro già condivisa dall'estensore dell'ordinanza oggetto della presente impugnativa, è necessario valorizzare alcuni aspetti fondamentali al fine di riflettere sull'elemento soggettivo del lavoratore Ora, risulta una circostanza incontrovertibile che la patologia di cui soffre il Di Corrado e che ne ha provocato l'allontanamento autorizzato dal posto di lavoro ha sicuramente inciso sull'elemento soggettivo escludendone la condotta dolosa Né può ragionevolmente condividersi quanto ritenuto dall'estensore dell'ordinanza impugnata che lo stato morboso dell'istante non fosse i giorni oggetto di contestazione *"così grave da impedirgli di timbrare l'uscita ove si consideri che egli è sempre rientrato a distanza di poche ore e senza mai essersi recato presso strutture sanitarie, limitandosi a contattare il proprio medico curante"* In merito alla gravità della patologia sofferta dal lavoratore si fa rilevare che non è possibile *"a priori"* formulare giudizi *"a tecnici"* con la conseguenza che tale valutazione, per essere considerata attendibile, deve essere necessariamente fatta oggetto di consulenza medico – legale Pertanto, si chiede sin da ora, che il Giudicante disponga CTU medico legale volta a decretare se lo stato morboso da cui è stato affetto il ricorrete i giorni oggetto di contestazione fosse talmente grave da causargli uno stato di confusione tale da impedirgli di adempiere tempestivamente e con lucidità agli adempimenti cui era tenuto in virtù del regolamento aziendale, ossia alla timbratura in uscita dal posto di lavoro una volta ottenuto il permesso di uscita e quella in entrata, terminata la crisi d'ansia Tale valutazione medico/legale stabilirà con obiettività e secondo criteri medici e scientifici se i malesseri da cui è stato colto il lavoratore i giorni oggetto di contestazione possano essere considerati come motivi di giustificazione esimente da responsabilità per i quali il licenziamento dovrà essere considerato illegittimo e quindi annullato con ogni conseguenza di legge

b) Licenziamento con profili discriminatori

La figura del licenziamento discriminatorio è stata introdotta nel nostro ordinamento, per la prima volta, dall'art 4 della l n 604 del 1966 per essere, poi, ribadita dall'art 15 St lav e trovare, infine, esplicita definizione nell'art 3 della l n 108 del 1990 (a norma del quale è tale il licenziamento *«determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza*

ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali [] indipendentemente dalla motivazione adottata» (art 4 l n 604 del 1966) o irrogato al lavoratore «a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero o [] dirett[o] a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basat[o] sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali» (art 15 St lav) Questa ipotesi di licenziamento discriminatorio non esaurisce, tuttavia, la fattispecie. Occorre infatti dare conto del fatto che, soprattutto in virtù dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ulteriori ipotesi di licenziamento discriminatorio sono implicitamente ricavabili da altre disposizioni, quali in particolare l'art 43 del d.lgs n 286 del 1998 (da cui risulta che è discriminatorio qualsiasi licenziamento che produca l'effetto di discriminare anche indirettamente i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza qualora questi ultimi non costituiscano requisiti essenziali allo svolgimento della attività lavorativa), gli artt 2 e 3 del d lgs n 215 del 2003 (in base al quale è discriminatorio qualsiasi licenziamento per razza o origine etnica o apparentemente neutro ma in grado di mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone sempre che non si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima), gli artt 2 e 3 del d lgs n 216 del 2003 (da cui risulta come discriminatorio qualunque licenziamento irrogato per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale o apparentemente neutro, ma in grado di mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone sempre che non si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima), gli artt 25 e 26 del d lgs n 198 del 2006 (e, cioè, il licenziamento che produce un effetto pregiudizievole discriminando i lavoratori in ragione del loro sesso, o del loro stato di gravidanza o di maternità o paternità anche adottive o della titolarità o esercizio dei diritti conseguenti a tali stati, o dell'esercizio di una azione volta ad ottenere il rispetto di tale principio di parità di trattamento, o dovuto al rifiuto o alla sottoposizione a molestie o molestie sessuali, nonché tutti quei licenziamenti apparentemente neutri, ma in grado di mettere i lavoratori portatori di un fattore di cui sopra in una situazione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori non portatori di tali fattori, salvo che – ancora una volta – si tratti di requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa)

Come è facilmente evincibile tutte le ipotesi innanzi descritte presentano il comune denominatore di costituire delle tipologie di recesso suscettibili di arrecare,

indipendentemente dall'*animus* del datore di lavoro, uno svantaggio a uno o più lavoratori portatori di uno o più fattori discriminatori tassativamente individuati dalla legge e inconferenti rispetto all'attività lavorativa da svolgere

Ora, nella specie, la discriminazione subita dal ricorrente consiste nell'aver ricevuto, nonostante le patologie da cui è affetto - in particolar modo quella del disturbo bipolare e degli attacchi d'ansia - in sede di accertamento dell'addebito disciplinare, un trattamento uguale rispetto agli altri dipendenti assoggettati al medesimo procedimento In particolare, sulla scorta del principio di eguaglianza ex art 3, primo comma della nostra Carta costituzionale, volto ad evitare discriminazioni di ogni genere, l'AMAT spa avrebbe dovuto condurre il procedimento amministrativo di accertamento dell'addebito disciplinare ai danni del Dì Corrado in maniera differente rispetto a quello degli altri dipendenti proprio in ragione del suo precario stato di salute costituente una particolare condizione personale che richiede una differenziazione di trattamento a tutela dei soggetti, come nella specie, portatori di handicap

Ora, nella specie, la causa che ha costretto il lavoratore ad allontanarsi dal proprio posto di lavoro dopo aver chiesto i permessi di uscita ai propri superiori gerarchici, i giorni oggetto di contestazione disciplinare consiste nel suo *status* di *handicap* (disturbo bipolare, crisi di ansia) Orbene, detta causa avrebbe dovuto essere presa in debita considerazione in sede procedimento amministrativo di accertamento dell'addebito disciplinare in danno del ricorrente anziché essere ignorata e disattesa come di fatto è avvenuto (ciò è dimostrato dalle note allegate - cfr doc da n 1 a n 5) In particolare, come si legge nelle note a firma dell'AMAT spa (cfr doc n 3 e 5), a fronte delle giustificazioni rese dal lavoratore e con le quali lo stesso, sin dall'inizio, faceva presente che l'allontanamento avvenuto nei giorni oggetto di contestazione in realtà era giustificato tutte le volte da gravi motivi di salute legati alla patologia da cui è affetto da tempo e di cui la società datrice è sempre stata a conoscenza (disturbo bipolare), quest'ultima lungi da nominare un medico al fine di procedere ad un accertamento medico - legale delle condizioni di salute del lavoratore o dal disporre l'audizione dei responsabili gerarchici, testimoni oculari degli episodi di malessere sofferti dal lavoratore, respingeva ex ante tutti i motivi di giustificazione Questa condotta datoriale è idonea ad integrare tutti gli elementi discriminatori che rendono il provvedimento disciplinare illegittimo e pertanto, nullo In casi del genere, dove sotto esame vi è un soggetto con uno *status* di *handicap* comportante una ridotta capacità lavorativa corre l'obbligo per il datore di lavoro di procedere in sede di procedimento di accertamento dell'addebito disciplinare, ad un dettagliato esame della fattispecie avvalendosi se è necessario anche dell'ausilio, come già detto, di un consulente chiamato a esprimere un giudizio medico-legale in merito alla causa di giustificazione addotta, oltre che procedere all'audizione dei testimoni oculari indicati dal lavoratore e che, nella specie, avevano altresì autorizzato il permesso di allontanamento dal posto di lavoro Risulta quindi, di palmare evidenza come il procedimento amministrativo di accertamento dell'addebito disciplinare in questione sia viziato e connotato da profili palesemente discriminatori nei confronti del ricorrente, profili che rendono irrimediabilmente anche il

ed assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione,

b) in via alternativa o concorrente dichiarare la nullità del licenziamento intimato al sig LUCA DI CORRADO, perché caratterizzato da motivo illecito determinante e/o discriminatorio ex art 18, co 1, L. 20/05/1970, n. 300, e per l'effetto ordinare alla A M A T spa la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della stessa al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo

c) condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite relative al giudizio sommario per un importo pari alla metà

d) condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

Ci si oppone all'ammissione della prova per testi richiesta da controparte, in caso di ammissione si chiede di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi indicati da controparte. Sulle stesse circostanze si chiede, altresì, sia deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della società

Si chiede, sin da ora, la nomina di C T U medico-legale anche al fine di valutare se la gravità delle patologie da cui è affetto il ricorrente e, in particolare, il disturbo bipolare, nonché le crisi d'ansia e gli attacchi di panico, comportanti, peraltro, in concorrenza ad altre patologie, un grado di invalidità pari al 60%, possano aver inciso sulla sua capacità di adempiere gli incombeni dettati dal regolamento aziendale in materia di permessi in uscita, ossia gli possano aver impedito di timbrare l'uscita e il rientro sul posto di lavoro i giorni oggetto di contestazione disciplinare

Si producono fascicolo relativo alla fase sommaria, ordinanza impugnata in copia conforme uso reclamo

Ai sensi dell'art 13 del d.p.r. 115/2002 e succ. mod. si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, è esente per reddito, come da dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente - allegata in originale alla nota di iscrizione a ruolo unitamente alla copia del documento d'identità

Taranto, 16 luglio 2018

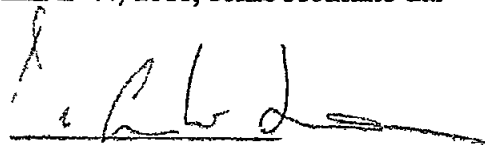
Avv. Rosa Villani

Handwritten notes in the left margin, including the word "university" and other illegible text.

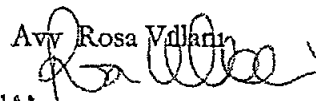
PROCURA ALLE LITI ex art. 83 c.p.c.

Il sottoscritto Di Corrado Luca (DCR LCU79S17L049Q), nato a Taranto, il 17/11/1979 residente in Leporano (Ta) alla via Colibri n. 7 ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c. con il presente atto conferisce procura speciale alle liti all'avv. Rosa Villani (VLLRSO79T41L049T), fax 099 2227851, pec rosa.villani@oravta.legalmail.it fax 099 2227851 con studio legale in Taranto al Viale Virgilio n. 128 affinché mi rappresenti e difenda nel giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, conferendo altresì al nominato procuratore ogni più ampia facoltà di legge connessa al presente mandato ivi compresa quella relativa all'eventuale fase di opposizione, nonché quella di agire esecutivamente, compreso l'atto di precetto, il pignoramento presso terzi, il pignoramento immobiliare e mobiliare, transigere e conciliare bonariamente, quella di farsi sostituire e chiamare terzi in causa, proporre e svolgere domande e/o eccezioni riconvenzionali, proporre appello, il tutto sin d'ora con promessa di convalida e ratifica del suo operato. Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Taranto, 16 luglio 2018.

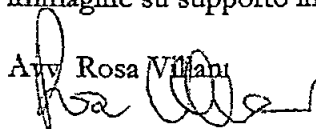


E' autentica

Avv. Rosa Villani


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Rosa Villani dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Rosa Villani




Il Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 1 co 47-51-52 l 28.6 2012 n. 92,

f i s s a

l'udienza di discussione per il giorno 16/10/2018 alle
ore 9,00 con il seguito;

a s s e g n a

alla parte opposta termine sino a dieci giorni prima della stessa
udienza per la sua costituzione in giudizio;

d i s p o n e

che la notificazione del ricorso e del presente decreto sia eseguita
a cura della parte opponente, anche a mezzo di posta elettronica
certificata, almeno trenta giorni prima della data fissata per la
costituzione in giudizio della parte opposta

Taranto, 24 LUG. 2018

~~Il Funzionario Stradiziaro~~
~~Dott.ssa Sandra Maria MAIORANO~~

~~Il Cancelliere~~

Il Giudice

(dott. Lorenzo De Napoli)

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex lege n 53/94 e succ integr e modif ,

Io sottoscritta, Avv Rosa Villani (VLLRSO79T41L049T) iscritta all'Albo degli Avvocati di Taranto, in ragione dell'art L 53/94 e ss mm , quale rappresentante e difensore **Di Corrado Luca (DCRLCU79S17L049Q)**, nato a Taranto, il 17 11 1979 residente in Leporano (Ta) alla via Colibrì n 7, elettivamente domiciliato in Taranto al Viale Virgilio n 128, giusta procura *ad litem* allegata all'atto di reclamo di cui infra nel giudizio di reclamo proposto dinanzi al Tribunale di Taranto avverso l'ordinanza recante R G n 7202/2017 del 19 06 2018 contro **A M A T Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S p A** (P IVA 00146330733) in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n 657

NOTIFICA

mediante posta elettronica certificata proveniente dall'indirizzo del mittente villani.rosa@oravta.legalmail.it (indirizzo pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, nell'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti INIPEC, e nel registro generale degli indirizzi elettronici REGINDE),

unitamente alla presente relata firmata digitalmente, e ad ogni effetto di legge, l'atto di reclamo (R G n 6348/2018) proposto dinanzi al Tribunale di Taranto avverso l'ordinanza recante R G n 7202/2017 del 19 06 2018 resa dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, firmato digitalmente, prodotto a favore del ricorrente sopra citato, e contro **A M A T Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S p A** (P IVA 00146330733) in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n 657 con pedissequo decreto di fissazione udienza di discussione reso dal Dott L De Napoli, nonché procura alle liti a me rilasciata da **Di Corrado Luca (DCRLCU79S17L049Q)**, nato a Taranto, il 17 11 1979 residente in Leporano (Ta) alla via Colibrì n 7, ai seguenti destinatari presso l'indirizzo pec, anch'esso **pubblicato nell'INIPEC, nel REGINDE, e nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di appartenenza**

- **Avvocato Bruno Decorato (C F DCRBRN56P26A662A)** quale difensore e procuratore costituito di **A M A T Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S p A** (P IVA 00146330733) in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti n 657, domiciliata presso il suo studio sito in Taranto alla Via Mazzini n 42 – Pec DECORATO BRUNO@ORAVTA.LEGALMAIL.IT

L' Avv Rosa Villani del Foro di Taranto,

ATTESTA

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente

File reclamo_Ordinanza_Legge_Fornero.pdf - descrizione atto di reclamo avverso ordinanza Legge Fornero,

File decreto_fissazione_udienza_discussione.pdf – descrizione decreto di fissazione udienza di discussione,

File Procura_alle_liti.pdf - descrizione procura alle liti a me rilasciata da Di Corrado Luca (DCRLCU79S17L049Q), originariamente rilasciata su foglio separato

ATTESTA

Altresì, che gli allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art 71 del D Lgs 7 marzo 2005 n 82 e delle specifiche tecniche previste dall'art 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n 44, come modificato dal D M Giustizia del 28 dicembre 2015, allegati di cui attesto la conformità a quanto da me custodito e che sarà iscritto a ruolo e contenuto nel fascicolo informatico

La presente relazione di notificazione è firmata digitalmente dall'avv Rosa Villari
Taranto 2 08 2018

Prot az 10'993/UP

Taranto, 02/07/2013

Spett.le

SAVA

Corso Agnelli 200

10135 TORINO

Anticipata a mezzo fax al n° 011/0032503

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Seguito nostra comunicazione del 18/06/2013

Ad integrazione della nostra precedente nota del 18/06/2013, prot az n° 9'980/UP, indichiamo a codesta Spett.le Società che, dall'esame delle buste paghe da Voi inoltrateci con nota del 07/06/2013, sono emerse delle discordanze rispetto a quelle in nostro possesso

A tal proposito, rappresenteremo tali anomalie agli Uffici Giudiziari competenti

Restando comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, inviamo distinti saluti


IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

13815062419 3

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

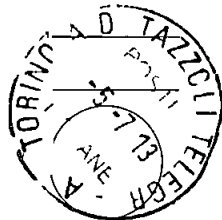
Destinatario _____

Via _____

CAP _____

SPETT.LE
SAVA S.p.A.
CORSO AGNELLI N. 200
10135 - TORINO

Posta Service
Affari - Porta A



Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato alla distribuzione

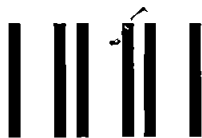
Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01/10/08

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

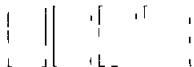


Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 Mod 23 VP MOD.01304A SL(3)Ed 08/11

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C.Battisti 657
74100 Taranto



* * * RAPPORTO RISULTATO COMUNICAZIONE (2 LUG 2013 12 14) * * *

TESTATA FAX AMAT TARANTO

INVIATO/MEM TO 2 LUG 2013 12 13
ARCH MODO OPZIONE

INDIR

ESITO

PAG

897 TRASM DA MEM

00110032503

OK

1/1

INFORMAZIONI ERRORE
E-1) LINEA DISTURBATA
E-3) NON RISPOSTOE-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM NON COLLEGATO

Prot az 10993/UP

Taranto, 02/07/2013

Spett.le

SAVA

Corso Agnelli 200

10135 TORINO

Anticipata a mezzo fax al n° 011/0032503

RACCOMANDATA A/R**Oggetto:** Seguito nostra comunicazione del 18/06/2013

Ad integrazione della nostra precedente nota del 18/06/2013, prot. az n° 9980/UP, indichiamo a codesta Spett.le Società che, dall'esame delle buste paghe da Voi inoltrateci con nota del 07/06/2013, sono emerse delle discordanze rispetto a quelle in nostro possesso

A tal proposito, rappresenteremo tali anomalie agli Uffici Giudiziali competenti

Restando comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, inviamo distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Prot az n° 9'980 /UP

Taranto, 18/06/2013

Spett.le

SAVA

Corso Agnelli 200

10135 TORINO

Anticipata a mezzo fax al n° 011/0032503

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Riscontro nota del 7 giugno 2013

Si riscontra la vostra nota del 07/06/2013, per comunicare che la scrivente Società può soltanto confermare che il Sig. Di Corrado Luca attualmente è alle nostre dipendenze.

Invece, per quanto attiene ogni ulteriore informativa relativa alla situazione retributiva dell'interessato, vi precisiamo che, come da normativa vigente, l'Azienda potrà rilasciare all'interessato, su sua specifica richiesta, un certificato dimostrativo dello stipendio, a firma dello scrivente, che il lavoratore interessato potrà direttamente esibirvi in originale.

Restando comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata

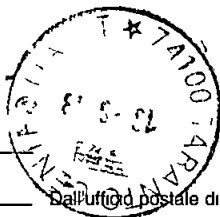


Pacco



Assicurata

Euro _____



13915062395 4

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

CAP _____ Località _____

SPETT.LE

SAVA

VIA ITALICA SAGNELLI N. 200

Postale 10135 - TORINO
Mirafiori Porta 4



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

26 GIU. 2013

Data e Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 10 del D.L. 112/03

☐ Invi multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

6 SODAGNOLA, 200 - 10135 Torino

Posteitaliane

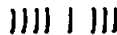
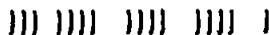


Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 Mod. 23 IP MOD. 01304A SL(3) Ed. 08/11

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto





Corso G. Agnelli, 200
10135 Torino
Tel. 011 00 64 115
www.sava.it

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

Alla C.A. Ufficio Personale

n pag. compreso foglio accompagnamento 5

Torino, 7 giugno 2013

Come da intese telefoniche intercorse in data odierna, inviamo copie della busta paga emesse dal Vs Spett.le Ufficio ed esibitaci dal Sig. Di Corrado Luca (DCRLCU79S17L049Q) per acquisto autovettura, con preghiera di verificare se trattasi di un Vs. dipendente e con attuale rapporto di lavoro in essere.

Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione, porgiamo più

Distinti saluti

Isabella Dellora

FGA CAPITAL S.p.A.
Fiat Group Automobiles
Credit & Customer Care
Credit Analysis & Fraud Governance
Corso Agnelli 200 - 10135 TORINO
Tel. +39-011 0064267
Fax +39-011 0032503
visit our web site www.sgva.it

Prot. N. 9/17
Del 07 GIU. 2013
P: PRESIDENTE ☐
DG: DIRETTORE GENERALE ☐
DA: DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT: DIRETTORE TECNICO ☐
UE: ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG: AFFARI GEN./PR. SINISTRI ☐
UA: ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UG: CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI: INFORMATICA ☐
UR: PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT: TECNICO ☐
UP: PRODOTTI TRAFFICO ☐
UR: RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ: STAFF QUALITÀ ☐

(COB, OLIM) - Este trabajo con software OERA producido de Wikileaks Wikileaks Inc. S. L., de Washington, D.C. el 15/01/2009, Modelo original e reversible deponiendo reproducido en este (R21123)

Elaborato da I.A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

COD. AZIENDA / FILIALE

RAGIONE SOCIALE

POS. PROVINCIALE

Pzienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA 7800447600

MAXIMUMA / COD. MECC.

DEPENDENTE

SPIN RESERVATO ALLA FIM/CGIL

0000139061\ 132043 DI CORNADO

LUCA

SPIN RESERVATO ALLA FIM/CGIL

INDIRIZZO

SPIN RESERVATO ALLA FIM/CGIL

VIA DEI COLZARI, 7 - 74020 - LEPORANO (TA)

Cede : 14500

QUALIFICA

MANTOVANA - LIVELLO

POSIZIONE ASSICURATIVA

RUE N Del

Codifica INPS 1 -

COLLAZIONE INTERCETTIO - 119

20 - 71821330/20

1249296/35

DATA NASCITA

DATA ASSUNZIONE

DATA CESSAZIONE

ANNO ANZ

CODICE FISCALE

CODICE CONTO

30/10/2012 08:11

17/11/1979

15/11/2007

05 01

DCLCOT79817L0490

04 02 12 01 01 00 00 00 00

N. 00000076727

DATA EMISSIONE

PERIODO PAGA

ORE LAV

OG. LAV

OG. RETR.

RETT

N. PROGRAMMIVO

30/10/2012

10/2012 - Ottobre

130,20

30

7

2

Seguono da foglio numero : 00000076697

COD.	DESCRIZIONE	CHI/OG	N.	VALUTAZIONE	RENDIMENTO	CALCOLO
	(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente					

NOTE										TOTALE RENDIMENTI		TOTALE CALCOLO					
Data valuta 10/10/2012										1.434,76		2.720,96					
TRAV. 1702 KOLO 1015 8041 0000 0001 170										NETTO RENDIMENTO							
Prossimo scade				Scade RENDIMENTO		ARR. PRECEDENTE		ARR. ATTUALE		1.276,00							
1/12/2012				2,00		0,20		0,44		(Lire 2.470,681)							
SPETTANTI Og		CODUTE		RENDIMENTO		SPETTANTI Og		CODUTE		RENDIMENTO		SPETTANTI Og		CODUTE		RENDIMENTO	
12 89		1,85		0,00		2 77		2,77		0 00		0,00		1 00		0 00	
13 89		5 87		0,02		2,72		1 10		1,72		0,00		0,00		0,00	
ACCANT. TRF.				IMP. PER ANNO		IMPOSTA PAGATA		DETRAZ. EFFETTIVATA		TRF. al 11/12/11							
0,00				8.017,57		170 46		1.664 11		2.126 80							
P.011		Contingenza		Spese Paga. IG		Nota											

TOTALE P.04

(Cod. 0117) - Distribuito con permesso CIRA prodotto da Wilson Jones Italia s.r.l. Autenticazione N. 511 del 16/04/2007. Modello grafico e marchio depositato. Riproduzione vietata. (R21133)

Elaborato da A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

COD. AZIENDA/PIÙ		RAZIONE SOCIALE		POS. PREVIDENZIALE	
1 - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 7000449400					
MATRICOLA/COD. MECC.		DEPENDENTE		INAIL	
0000122621 132062 DI CORRADO		LUCA		Sede 1 34500	
INDIREZZO				AUT. N. Del	
VIA DEI COLIBRY, 7 - 74020 - LIPOLANO (TA)				3749296/95	
QUALIFICA		MANIPOLAZIONE		POSIZIONE ASSICURATIVA	
CODIFICA INPS : 1 -		COLLAZIONE ESERCIZIO - 125		20 - 71021210/20	
DATA NASCITA		DATA ASSUNZIONE		DATA CESSAZIONE	
17/11/1977		15/12/2007		04/10	
DATA DIMISSIONE		PERIODO PAGA		CORR. COSTO	
27/08/2012		08/2012 - AgosMED		04.02.12 01.01.00.00 00 00	
		ONELAV		CC LAV	
		116,00		30	
		CC RETR		SNTT	
		26		A	
				N. PROGRESSIVO	
				27/08/2012 16:29	
				N. 00000074187	

Segue da foglio numero - 00000068010

COD.	DESCRIZIONE	GEN/CO	%	DATA BASE	NOTE	COMPENSO
13	(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente		5,00			
NOTE						
TRAN : 1282 K010 1015 6041 0000 0002 170					TOTALE RENDITE	TOTALE COMPENSO
					1.070,48	2.491,48
					NETTO RENDITA	
					1.413,00	
					(Life 2.735.950)	
SPETTANTI OG	CODUTE	RESIDUE	SPETTANTI OG	CODUTE	RESIDUE	SPETTANTI OG
13,83	3,76	21,17	2,77	2,77	0,00	0,00
8,20	0,00	5,56	1,11	1,00	0,11	0,00
ACCANT. TRIL	IMP FISC ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUALE	TRIL AL 01/12/11		
0,00	3.198,48	3,16	732,49	3.196,33		
Fig. 1	(Coniuge 1 Spese Prod. 100 Mese					
50,401	50,551	125	781	30		

(Cod. CLINT) Elaborato con software CIRA prodotto da Vademecum Italia s.p.a. Autenticazione INAIL n.311 del 13/01/2009. Modulo grafico e numerico depositato e riproduzione vietata (R21123)

Prot az n° 9'980 /UP

Taranto, 18/06/2013

Spett.le

SAVA

Corso Agnelli 200

10135 TORINO

Anticipata a mezzo fax al n° 011/0032503

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Riscontro nota del 7 giugno 2013

Si riscontra la vostra nota del 07/06/2013, per comunicare che la scrivente Società può soltanto confermare che il Sig. Di Corrado Luca attualmente è alle nostre dipendenze.

Invece, per quanto attiene ogni ulteriore informativa relativa alla situazione retributiva dell'interessato, vi precisiamo che, come da normativa vigente, l'Azienda potrà rilasciare all'interessato, su sua specifica richiesta, un certificato dimostrativo dello stipendio, a firma dello scrivente, che il lavoratore interessato potrà direttamente esibirvi in originale.

Restando comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



* * * RAPPORTO RISULTATO COMUNICAZIONE (18 GIU 2013 11 19) * * *

TESTATA FAX AMAT TARANTO

INVIATO/MEM TO 18 GIU 2013 11 19
ARCH MODO OPZIONE

INDIR

ESITO

PAG

868 TRASM DA MEM

00110032503

OK

1/1

INFORMAZIONI ERRORE
E-1) LINEA DISTURBATA
E-3) NON RISPOSTOE-2) LINEA OCCUPATA
E-4) FACSIM NON COLLEGATO

Prot az. n° 9980 /UP

Taranto, 18/06/2013

Spett.le

SAVA

Corso Agnelli 200

10135 TORINO

Anticipata a mezzo fax al n° 011/0032503

RACCOMANDATA A/R**Oggetto:** Riscontro nota del 7 giugno 2013

Si riscontra la vostra nota del 07/06/2013, per comunicare che la scrivente Società può soltanto confermare che il Sig. Di Corrado Luca attualmente è alle nostre dipendenze.

Invece, per quanto attiene ogni ulteriore informativa relativa alla situazione retributiva dell'interessato, vi precisiamo che, come da normativa vigente, l'Azienda potrà rilasciare all'interessato, su sua specifica richiesta, un certificato dimostrativo dello stipendio, a firma dello scrivente, che il lavoratore interessato potrà direttamente esibirvi in originale.

Restando comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Sava

Corso G. Agnelli, 200
10135 Torino
Tel 011 00 64 115
www.sava.it

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

Alia C.A. Ufficio Personale

n pag. compreso foglio accompagnamento 5

Torino, 7 giugno 2013

Come da intese telefoniche intercorse in data odierna, inviamo copie della busta paga emesse dal Vs. Spett.le Ufficio ed esibitaci dal Sig. Di Corrado Luca (DCRLCU79S17L049Q) per acquisto autovettura, con preghiera di verificare se trattasi di un Vs. dipendente e con attuale rapporto di lavoro in essere.

Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione, porgiamo più

Distinti saluti

Isabella Dellora

FGA CAPITAL S.p.A.
Fiat Group Automobiles
Credit & Customer Care
Credit Analysis & Fraud Governance
Corso Agnelli 200 - 10135 TORINO
Tel +39-011 0064267
Fax +39-011 0032503
visit our web site www.sava.it

Prot. N. 9/17
Del 07 GIU. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DC	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
JB	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
JAG	AFFARI GEN. / PR. / MINISTRI	☐
JA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
JG	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UR	PERSO. VALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UP	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UR	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

Elaborato da M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA - TARANTO										RAGIONE SOCIALE										FOR PREVIDENZIALE									
COD AZIENDA/PILAILE										Pendenza per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA										700044/1600									
MATERIA/COD MRECC										DIPENDENTE										L'UOMO									
000012061 137061 DI CORRADO																													
VIA DEI COLLETTI 7 - 74010 - LECORIANO (TA)																													
QUALIFICA										MANIPOLAZIONE										POSIZIONE ASSICURATIVA									
Codifica DIPS (1 -										COLLAZIONE ESERCIZIO - 29										20 - 71021230/20									
DATA NASCITA										DATA ASSUNZIONE										DATA CESSAZIONE									
17/11/1979										14/11/2007										03 00									
DATA DIMISSIONE										PERIODO PAGA										COSTO LAVORO									
20/10/2012										10/2012 - Ottobre										04.02.12.0 - 01 00 00 00 00									
PAGA BASE										CONTINGENZA										SCATEL ANNIUNTA									
TRATT. SOST. CORR.										COMP. ACC. INDIVIDUALE										RISERVA AD PERSONAM									
INDENNITA' DI MORIA										TRATT. SOST. C.T.A.										T.P.R.									
PAGA UGUALE										PAGA UGUALE										Totale									
5.13692										59.39000										1.781,70									
DESCRIZIONE										COSTO										COSTO									
1 RETRIBUZIONE ORDINARIA										30,00										59,39000									
2 QUOTA, RES. MOTO SOCI										10,00										19,00000									
3 INCASSO L.V. MOTO 200										14,50										2,13194									
4 INCASSO L.V. MOTO 200										14,50										10,65973									
5 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
6 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
7 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
8 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
9 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
10 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
11 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
12 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
13 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
14 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
15 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
16 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
17 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
18 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
19 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
20 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
21 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
22 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
23 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
24 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
25 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
26 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
27 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
28 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
29 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
30 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
31 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
32 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
33 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
34 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
35 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
36 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
37 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
38 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
39 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
40 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
41 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
42 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
43 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
44 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
45 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
46 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
47 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
48 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973									
49 INCASSO ORD. MOTO 200										14,50										10,65973</									

[illegible]

TOTALE P 04

Rilasciato da A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELLA AREA DI TARANTO

COD. AZIENDA/PIRALE

RAGIONE SOCIALE

POS. PROVINCIALE

1 - Azienda per la Mobilità nella Area di Taranto SpA 7000449400

MATRICOLA/COD. MRCC

DEPENDENTE

LUCA

RAGIONE SOCIALE/PIRALE

0000132861 132861 DI CORRADO

INTERIZIO

INAIL

Sede 1 34506

VIA DEI COLONNI 7 - 74020 - LIPOLATO (TA)

QUALIFICA

MANOVIERE-INTILLO

POSIZIONE ASSICURATIVA

AUT. N. Del

Codifica INPS 1 -

COLLAZIONE DI INDIRIZZO - 125

20 - 71021210/20

3249296/35

DATA NASCITA

DATA ASSUNZIONE

DATA CESSAZIONE

ANNO INIZIALE

CONTR. FISCALE

CONTR. COSTO

27/08/2012 16.29

17/11/1977

18/11/2007

04 10

INCARICATO 01/11/2007

04 02/12 01.01 00 00 00 00

N. 00000074187

DATA EMISIONE

PERIODO PAGA

DIRETTORE

COLLAZIONE

CC. RETR.

DIRETTORE

N. PROGRESSIVO

27/08/2012

08/2012 - Agosto

116,00

10

26

A

Segue da foglio numero 00000064010

COD.	DESCRIZIONE	COD/OG	%	DATA BASE	RIPORTO	COMPLESSIVO
101	(*) Elementi variabili della retta base relativi al mese precedente		5,5	1/12/11		11
NOTE						
IDAN : IT82 KOLD 2012 A041 0000 0022 270					TOTALE RENDITE	TOTALE COMPLESSIVE
					1.070,48	2.491,48
					ROTTA DI RENTA	
					1.413,00	
					(Lire 2.735.950)	
SPETTANTI OG	CODUTE	RESIDUI	SPETTANTI OG	CODUTE	RESIDUI	SPETTANTI OG
13,83	3,76	2,17	2,77	2,77	0,00	0,00
1,50	0,00	3,50	1,11	1,00	0,11	0,00
ACCANT. TFR	DAP FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUALE	TFR AL	01/12/11	
D 00	2 198 40	3,16	732 49	2 106,55		
Figlia (Coniuge 130000 FID. 100 Mese						
30.491 53 551 123 781 30						

COD AZIENDA / FILIALE	RAGIONE SOCIALE	POS PREVIDENZIALE
1 -	Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA	7800449608

MATRICOLA / COD MECC	DIPENDENTE	SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE
0000132861\ 132861 DI CORRADO	LUCA	INAIL
INDIRIZZO		Sede 34500
VIA DEI COLIBRI', 7 - 74020 - LEPORANO (TA)		Aut N Del 3249296/95
QUALIFICA	MANSIONE - LIVELLO	POSIZIONE ASSICURATIVA
Codifica INPS 1 -	COLLAB D'ESERCIZIO - 129 66,67%	20 - 71021230/20
DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE
17/11/1979	15/11/2007	
DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV
30/10/2012	10/2012 - Ottobre	130,20
		GG LAV 30
		GG RETR 7
		SETT 1
		N PROGRESSIVO

PAGA BASE 742,88 CONTINGENZA 530,19 SCATTI ANZIANITA' 39,54
 COMP ACC UNIFICATE 43,89 INDENNITA' DI MENSA 16,53 T D R 38,07

Paga oraria 7,23641 Paga giorn 31,35778 Totale : 1.411,10

COD	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN	30,00		31,35778		940,73
359	ALTRE RITENUTE			160,00000	160,00	
271	RECUPERO ANTICIPO			100,00000	100,00	
234	DET GG ASPETTATIVA	21,00		31,35778	658,51	
* 246	DETRAZ GG MALATTIA	6,00		31,35778	188,15	
572	REC FESTIVITA'	0,50				
* 759	MALATTIA C/DITTA	6,00		32,27864		32,28
* 211	MALATTIA C/INPS	5,00		28,31200		141,56

66	CONTRIBUTO F P L D		9,1900	126,00	11,58	
6	IMPON INPS TARANTO			126,00		
4	IMPONIBILE INAIL			126,00		
990	CTR PRIAMO 2% C/DIP		2,0000	270,14	5,40	
991	CTR PRIAMO 2% C/DITT			270,14		
992	PRIAMO-100% TFR		100,0000	(20,28)	(20,28)	
	Tot rit sociali			16,98		
	Imponibile Fiscale			250,93		
	Impon fiscale netto			250,93		
	Rit Fis mese lorda			57,71		
	Imponibile detraz			11 639,53		
	Detrazioni fiscali			57,71		
	SINDACATO 1		1,0000	848,71	8,49	
	ANF - Cod tab 11	26,00		11 640,00		137 50

(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente						

NOTE	TOTALE RITENUTE	TOTALE COMPETENZE
Data valuta 30/10/2012	1 132,13	1 252,07
IBAN IT77 L070 8715 8010 0000 0000 590	NETTO IN BUSTA	
Prossimo scatto 1/12/2013	Scatto maturato 2,00	ARR PRECEDENTE 0,38
		ARR ATTUALE 0,44
		120,00
		(Lire 232.352)
SPETTANTI Gg	GODUTE	RESIDUE
AP 13,89	13,89	0,00
AC 13,89	5,87	8,02
SPETTANTI Gg	GODUTE	RESIDUE
AP 2,77	2,77	0,00
AC 2,72	1,50	1,22
SPETTANTI Gg	GODUTE	RESIDUI
AP 0,00	0,00	0,00
AC 0,00	0,00	0,00
ACCANT TFR	IMP FISC ANNO	IMPOSTA PAGATA
0,00	8 017,67	179,46
DETRAZ	DETRAZ EFFETTUATE	TFR Al 31/12/11
Figli	1 664,61	3 196,55
'Coniuge		
'Spese Prod !Gg Mese		
58,49'	59,55'	134,10'
		31

392 511 9122

~~Cody~~ Chase
Cody

COD AZIENDA / FILIALE		RAGIONE SOCIALE		POS PREVIDENZIALE	
1 -		Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA		7800449608	
MATRICOLA/COD MECC			DIPENDENTE		SPAZIO RISERVATO ALLA VISIONE
0000132861\ 132861 DI CORRADO			LUCA		INAIL
INDIRIZZO					
VIA DEI COLIBRI', 7 - 74020 - LEPORANO (TA)					Sede 34500
QUALIFICA		MANSIONE LIVELLO		% Part-Time	POSIZIONE ASSICURATIVA
Codifica INPS 1 -		COLLAB D'ESERCIZIO - 129		66,67%	20 - 71021230/20
DATA NASCITA	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	AAMM ANZ.	CODICE FISCALE	CODICI COSTO
17/11/1979	15/11/2007		04 10	DCRLCU79S17L049Q	04 02 12 01 01 00 00 00
DATA EMISSIONE	PERIODO PAGA	ORE LAV	GG LAV	GG RETR	SETT
27/08/2012	08/2012 - Agosto	126,00	30	26	4
N PROGRESSIVO					
PAGA BASE 742,88 CONTINGENZA 530,19 SCATTI ANZIANITA' 39,54					
COMP ACC UNIFICATE 43,89 INDENNITA' DI MENSA 16,53 T D R 38 07					
Paga oraria		7,23641	Paga giorn	31,35778	Totale : 1 411,10
COD	DESCRIZIONE	ORE / GG	%	DATO BASE	RITENUTE
1	RETRIBUZIONE ORDIN	30,00		31,35778	
359	ALTRE RITENUTE			160,00000	160,00
271	RECUPERO ANTICIPO			100,00000	100,00
* 31	FERIE GODUTE	1,00			
* 246	DETRAZ GG MALATTIA	24,00		31,35778	752,59
* 211	MALATTIA C/INPS	14,00		21,23571	
* 211	MALATTIA C/INPS	2,00		28,31000	
789	CARENZA MALATTIA>180	5,00		15,00755	
779	MALATTIA C/DITTA>180	19,00			
66	CONTRIBUTO F P L D		9,1900	263,00	24,17
6	IMPON INPS TARANTO			263,00	
4	IMPONIBILE INAIL			263,00	
990	CTR PRIAMO 2% C/DIP		2,0000	900,45	18,01
991	CTR PRIAMO 2% C/DITT			900,45	
992	PRIAMO-100% TFR		100,0000	(68,36)	(68,36)
	Tot rit sociali			42,18	
	Imponibile Fiscale			574,92	
	Impon fiscale netto			574,92	
	Rit Fis mese lorda			132,23	
	Imponibile detraz			11 639,53	
	Detrazioni fiscali			132,23	
	SINDACATO 1		1,0000	848,71	8,49
	ANF - Cod tab 11	26,00		11 640,00	
	CESSIONI V STIPENDIO				166,73
	(Residuo)	64,00		10 670,72)	
	CESSIONE (DELEGA)				74,00
	(Residuo)	249,00		18 397,00)	
(*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente					
NOTE				TOTALE RITENUTE	TOTALE COMPETENZE
Data valuta 30/08/2012				1 303,99	1 507,19
IBAN IT77 L070 8715 8010 0000 0000 590				NETTO IN BUSTA	
Prossimo scatto		Scatto maturato	ARR PRECEDENTE	ARR ATTUALE	203,00
1/12/2013		2 00	0 57	0,37	(Lire 393 063)
SPETTANTI Gg	GODUTE	RESIDUE	SPETTANTI Gg	GODUTE	RESIDUE
AP 13,89	13,89	0,00	AP 2,77	2,77	0,00
AC 11,11	5 87	5,24	AC 2,22	1 00	1,22
PERM AP 0,00			PERM AP 0,00		
AC 0 00			AC 0 00		
ACCANT TFR	IMP FISC ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ EFFETTUATE	TFR Al 31/12/11	
0,00	7 048 64	179,46	1 441,74	3 196 55	
DETRAZ	Figli	Coniuge	!Spese Prod 'Gg Mese		
	58,49'	59,55'	134,10'	31	



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

③

④
13

N 40/6795/2013 R G N R

N. 11908 Cronologic
Mod. B
Taranto, 7-12-2015
L'UFFICIALE C JUDIZIARIE

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

artt 550 - 552 c p p e 159, comma 1° disp att c p p

Il Pubblico Ministero dr Lanfranco MARAZIA,
concluse le indagini preliminari relative al procedimento di cui sopra iscritto nel registro delle
notizie di reato in data 25/07/2013 nei confronti di

1) **DI CORRADO Luca**, n Taranto il 17 11 79 e res Leporano Via Colibrì n 7,

assistito e difeso d'ufficio dall'avv Alessia Simeone, del foro di Taranto, con studio in Taranto, via
Toscana n 38,

IMPUTATO

A) In relazione ai delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 485 e 640 c.p. poiché, mediante artifici e
raggiri consistiti nel falsificare le buste paga relative ai mesi di agosto 2012 e ottobre 2012
quale dipendente di "A M A T spa", con indicazione di uno stipendio netto più elevato di
quello realmente percepito, inducendo così in errore la Società "SAVA spa" con sede in
Torino Via G Agnelli n 200 che erogava il finanziamento n 4290655 dell'importo di Euro
13 433,61 per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 pop tg EL218GM dalla concessionaria
"ELLEAUTO srl", si procurava un ingiusto profitto con danno per la società erogatrice del
finanziamento e per la società datrice di lavoro Con l'aggravante del nesso teleologico tra i
reati,
In Taranto, il 20 11 2012

PERSONA OFFESA

POGGI Francesco Walter, n 27/05/1950 a Taranto, in qualità di legale rappresentante pro
tempore dell'A M A T Spa, con sede in Taranto, via C Battisti n 657,
assistito e difeso di fiducia dall'Avv Claudio Petrone, del Foro di Taranto, con studio in Taranto,
via Ciro Giovinazzi n 91

Visto l'art 552 c p p ,

DISPONE

la citazione dei predetti davanti al Tribunale di TARANTO - per il giorno 07.03.2016 Aula D
ore 9,00, per rispondere del reato di cui sopra, con avvertimento all'imputato che non comparendo
si applicheranno le disposizioni di cui agli artt 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c p p

AVVISA

- che, qualora ne ricorrano i presupposti l'imputato potrà chiedere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
 - ✓ chiedere il giudizio abbreviato (artt 555 – 556 – 438 c p p),
 - ✓ chiedere l'applicazione della pena a norma dell'art 444 c p p (art 555 – 556 c p p),
 - ✓ presentare domanda di oblazione (art 141 D Lvo 271/89),
 - ✓ anche successivamente, nominare un difensore di fiducia (in mancanza sarà assistito dall'avvocato di ufficio),
- che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo P M e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed al competente Ufficio UNEF per le notifiche

Taranto, 17 SET 2015

IL CANCELLIERE
dr Vito Picchillo



IL PUBBLICO MINISTERO
dr Lanfranco MARAZIA – Sost)

È COPIA CONFORME
- 3 DIC. 2015
TARANTO, IL ...
IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO
(Rosa Maria CAROLI)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

Sezione I^a Penale

Verbale di Udienza

(artt 567,480 e segg c p p)

N° 6795/13 R.G.N .R.

N° 5651/16 R.G. Tribunale

L'anno 2016 il giorno 7 del mese di marzo alle ore 12.30 in Taranto nell'aula D davanti al Giudice DOTT.SSA de CRISTOFARO assistito dalla sottoscritta Demaglie Carmela, si procede alla trattazione in pubblica udienza del processo nei confronti di

1. DI CORRADO LUCA libero non compare

rappresentato e difeso da Avv Simeone Alessia di fid esenti

sost ex all'art 97 IV CO/102/cpp dall'avv Fuorlo Eud

Parte Civile: _____, assistita da Avv. _____

Imputato del reato di cui al art.

Si dà atto che è presente il P M no Stam

Fatto l'appello dei testimoni e parte offesa si dà atto che

Poggi Francesco Walter esenti

no Stam esenti sed proc. su Lerario H.C.
con delega orlo

L'AUSILIARIO JS

Il Giudice

- ☐ stante l'assenza giustificata/ingiustificata de testimon
- ☐ stante l'omessa notifica del DC all'IMPUTATO/P O /DIFENSORE
- ☐ poiche' non vie è prova dell'avvenuta notifica del DC /all'IMPUTATO/P O /DIFENSORE
- ☐ preso atto che la Casa Circondariale di _____ non ha provveduto alla traduzione de imputat
- ☐ preso atto che è stata depositata istanza documentata di rinvio da parte dell'avv _____ e ritenuto legittimo l'impedimento,
- ☐ sospende i termini di prescrizione
- rinvia il processo all'udienza del 26/9/2016-2017 aula D ore 9 00

- ☐ Autorizza PM/DIFESA per la citazione dei propri testi,
- ☒ Manda la Cancelleria

- ☐ la citazione de testimon assent _____
- ☐ Per la 10/10/16 imputato, qualora fosse ancora detenuto per la prossima ud.
- ☒ Per la notifica de _____ al presente verbale all'imputato / alla parte offesa o messo in detenzione cautelativa *San spe*
- ☐ Per l'accompagnamento coatto de testimon
- ☐ Per l'avviso al difensore/ all'imputato della nuova data di udienza
- ☐ Condanna il testimone, in quanto assente ingiustificatamente, al pagamento della Sanzione Pecuniaria di € 1 a favore della cassa delle ammende
- ☐ _____
- ☐ Per la citazione della P O con l'avviso che qualora non comparisse alla prossima Udienza la querela si intenderà tacitamente rimessa

Avvisa le parti e diffida i testimoni presenti a comparire alla data suddetta.

Il presente verbale si chiude alle ore 12 via AMA - C. BATTISTINI 609

IL CANCELLIERE

Carmela Anna DEMAGLIE

IL GIUDICE

D. S. R. de Cristofaro

Prot n° 23572 /UAG

Taranto, 18 DIC. 2015

Egr. Avvocato Claudio Petrone
Via Giovinnazzi, 91
74123 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

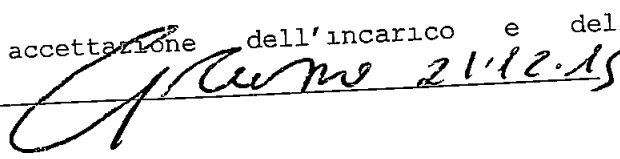
Con la presente, ai sensi dell'art 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. Le conferisco l'incarico di rappresentare la Società in qualità di parte offesa, in continuità all'attività prestata nel corso della presentazione dell'atto di querela, nel procedimento penale a carico del sig. Luca Di Corrado.

L'udienza di comparizione di fronte al Tribunale di Taranto, è stata fissata il giorno 07/03/2016.

Resta inteso che ai fini delle competenze professionali, le sue competenze saranno definite in relazione ai minimi tariffari decurtati del venti per cento.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.


IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

Per accettazione dell'incarico e delle condizioni ivi dedotte
 21.12.15

Prot n° 12'219 /UP

Taranto, 19/07/2013

Egr. Avvocato Claudio Petrone
Via Giovinazzi, 91
74123 TARANTO

Oggetto Conferimento incarico (AMAT S.p.A. – Di Corrado Luca – buste paga - denuncia – querela)

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., confermo e ratifico l'incarico di curare gli interessi dello scrivente, legale rappresentante della precitata Società, nell'ambito della questione indicata in oggetto.

Resta inteso che, ai fini delle competenze professionali, le stesse saranno definite in relazione ai minimi tariffari con riduzione del 20%.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

Per accettazione dell'incarico e delle condizioni ivi dedotte



**Studio Legale
PETRONE**

Via Gioviazzi, 91
74123 Taranto
Tel +39 099 4521480
Fax +39 099 4521490

www.studiolegalepetrone.it
e-mail info@studiolegalepetrone.it

Spett.le Amat – Azienda Mobilità Area di Taranto

Via C. Battisti, 657 – 74121 Taranto

Alla c.a. Dott.ssa Menenti

oggetto Amat – Di Corrado – Buste paga

Con riferimento all'incarico affidatomi relativo alla pratica in oggetto, allego alla presente copia della denuncia querela predisposta e depositata nell'interesse dell'Azienda

Cordiali saluti

Taranto, 15 luglio 2013

Avv. Claudio Petrone

**Ill.mo Signor
Procuratore della Repubblica
TARANTO**

Io sottoscritto, Poggi Francesco Walter, nato a Taranto il 27 5 1950, elettivamente domiciliato ai fini della presente presso l'Amat Spa in Taranto alla via Cesare Battisti 657, quale legale rappresentante della società AMAT Spa, in virtù della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, espongo quanto segue

In data 7 6 2013, la società Sava inviava a mezzo fax all'Ufficio Segreteria dell'Amat Spa richiesta (All 1) di verifica circa la sussistenza del rapporto lavorativo presso l'Azienda del signor D₁ Corrado Luca

In allegato la stessa Sava inoltrava copia di due buste paga asseritamente esibite dallo stesso D₁ Corrado ai fini dell'acquisto di una autovettura (All 2)

In data 18 6 2013, l'Amat dava seguito alla richiesta, comunicando alla Sava che il D₁ Corrado risultava essere alle proprie dipendenze (All 3)

Da un'esame comparativo tra le buste paga esibite dal D₁ Corrado e quelle presenti in Azienda (All 4) risultava che le prime erano diverse dalle seconde

Infatti, per ciò che riguarda la busta paga di agosto 2012

- 1 l'originale consta di una pagina sola, mentre quello contraffatto è composto da due (tra l'altro la numerazione dei cedolini non risulta progressiva, come invece dovrebbe essere),
- 2 le due buste paga sono uguali al primo foglio soltanto nelle prime 5 righe dalla riga successiva il contenuto delle stesse è diverso
- 3 Il netto della paga in busta è diverso € 203,00 reali, a fronte di € 1 413,00 dichiarati

Quanto, invece, a quella di ottobre 2012

- 1 l'originale consta di una pagina sola, mentre quello contraffatto è composto da due (in tal caso la numerica è identica e non progressiva),
- 2 le due buste paga sono uguali al primo foglio soltanto nelle prime 5 righe dalla riga successiva il contenuto delle stesse è diverso
- 3 Il netto della paga in busta è diverso € 120,00 reali, a fronte di € 1 276,00 dichiarati

In data 27/2013, l'Azienda comunicava alla Sava di aver rilevato alcune discordanze tra le buste paga inoltrate e quelle in nostro possesso (All 5)

Pertanto, attualmente risulta che siano state poste in circolazione delle buste paga contraffatte, riferite alla posizione lavorativa del nostro dipendente Di Corrado Luca

Tanto premesso, poichè dai fatti così come narrati è rilevabile la chiara consumazione di reati ai danni dell'azienda Amat Spa, di cui sono legale

rappresentante, *nuxta* statuto della società (All 6), che allego in copia al presente
atto, sporgo formale

denuncia querela

nei confronti di tutti coloro i quali saranno ritenuti responsabili dei reati di cui agli
artt 482, 483 e 640 C P , e di tutti quei reati che la S V Ill ma riterrà di rilevare
nei fatti esposti ed accertandi e perpetrati nei confronti ed in danno della Amat Spa
di Taranto

Mi oppongo sin da ora alla definizione del procedimento con la emissione di
decreto penale di condanna e chiedo di essere notiziato dell'eventuale richiesta di
archiviazione

Indico come persona che potrà riferire sui fatti narrati la Dott ssa Fabiola Menenti,
Responsabile Area del Personale dell'Amat Spa ed Enrico Picchi, Capo ufficio
Retribuzioni

Nomino difensore di fiducia l'Avv Claudio Petrone del Foro di Taranto e gli
conferisco procura speciale, affinché depositi la presente denuncia-querela

Taranto, 3 7 2013

Francesco Walter Poggi

è autentica Avv. Claudio Petrone



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

N 40/6795/2013 R G N R

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

- artt 550 - 552 c p p e 159, comma 1° disp att c p p -

Il Pubblico Ministero dr Lanfranco MARAZIA,
concluse le indagini preliminari relative al procedimento di cui sopra iscritto nel registro delle
notizie di reato in data 25/07/2013 nei confronti di

1) **DI CORRADO Luca**, n Taranto il 17 11 79 e res Leporano Via Colibri n 7,

assistito e difeso d'ufficio dall'avv Alessia Simeone del foro di Taranto, con studio in Taranto, via
Toscana n 38.

I M P U T A T O

A) In relazione ai delitti di cui agli artt 61 n 2, 485 e 640 c.p. poiché, mediante artifici e
raggiri consistiti nel falsificare le buste paga relative ai mesi di agosto 2012 e ottobre 2012
quale dipendente di A M A T spa con indicazione di uno stipendio netto più elevato di
quello realmente percepito, inducendo così in errore la Società SAVA spa con sede in
Torino Via G Agnelli n 200 che erogava il finanziamento n 4290655 dell'importo di Euro
13 433,61 per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 pop tg EL218GM dalla concessionaria
"ELLEAUTO srl", si procurava un ingiusto profitto con danno per la società erogatrice del
finanziamento e per la società datrice di lavoro Con l'aggravante del nesso teleologico tra i
reati,
In Taranto, il 20 11 2012

PERSONA OFFESA

→ **POGGI Francesco Walter**, n 27/05/1950 a Taranto, in qualità di legale rappresentante pro
tempore dell'A M A T Spa, con sede in Taranto, via C Battisti n 657,
assistito e difeso di fiducia dall'Avv Claudio Petrone, del Foro di Taranto, con studio in Taranto
via Ciro Giovinnazzi n 91

Visto l art 552 c p p ,

D I S P O N E

la citazione dei predetti **davanti al Tribunale di TARANTO** - per il giorno 07.03 2016 Aula D
ore 9,00, per rispondere del reato di cui sopra, con avvertimento all'imputato che non comparso
si applicheranno le disposizioni di cui agli artt 420 bis 420 ter 420 quater e 420 quinquies c p p

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI LECCE S D TARANTO

111 111

Reg 1/2015 Modello Bag

Cron.11908 - 3/3

R G 40/6795/2013

Richiedente PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TARANTO PRESSO TRIBUNALE

Relazione di notificazione



NON URGENTE



-7G1111908/3

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziano, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di DECRETO DI CITAZIONE a

PETRONE AVV CLAUDIO NELLA QUALITA' COME IN ATTI

VIA GIOVINAZZI CIRO, 91 74100 TARANTO - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di

Ud 07/03/2016

SPECIFICA

Trasferte € 3,64

Spese € 8,37

TOTALE € 12,01

Data rich 07/12/15

Ufficiale Giudiziano

- ☐ convivente, t q , capace, che ne cura la consegna stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario
- ☐ portiere che ne sottoscrive l'originale stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario e delle persone di cui all'art 157 c p e invio lettera raccomanda a r
- ☐ incaricato addetto alla ricezione atti
- ☒ segretaria ivi addetta/collega ivi addetto allo studio
- ☐ l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata recante numero di cronologico
- ☐ Anzi, stante la precaria assenza delle persone indicate nell'art 157 c p p nei due accessi eseguiti

I° Accesso il _____ ore _____ II° Accesso il _____ ore _____

mediante deposito nella casa Comunale in busta sigillata, affissione del relativo avviso ed invio racc. A.R.

addi,

Il Funzionario/L'Ufficiale Giudiziano

48

COPIA CONFORME
- 3 DIC 2015TARANTO, 11/12/2015
IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO
(Rosa Maria CAROLI)

AVVISA

- che qualora ne ricorrano i presupposti l'imputato potrà chiedere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - ✓ di essere giudicato abbreviato (artt. 555 - 556 - 438 c.p.p.),
 - ✓ di essere apportionato della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. (art. 555 - 556 c.p.p.),
 - ✓ presentare domanda di colazione (art. 141 D.Lvo 271/89),
 - ✓ di poter successivamente nominare un difensore di fiducia (in mancanza sarà assistito dall'avvocato d'ufficio).
- che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo P.M. e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

Ministro della Segreteria per gli adempimenti di competenza ed al competente Ufficio UNEP per le notifiche

Taranto 17 SET 2015

CANCELLIERE
P. M. MARAZIA



IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Lanfranco MARAZIA - Sost.)

IN COPIA CONFORME
- 3 DIC 2015

Taranto, 11/12/2015
IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO
(Rosa Maria CAROLI)

Oggetto I Di Corrado Luca

Mittente "avv petrone@libero it" <avv petrone@libero it>

Data 15/12/2015 11 17

A "marcobarberio77@gmail com" <marcobarberio77@gmail com>, tursi <tursi@amat ta it>

---Messaggio originale---

Da avv petrone@libero it

Data 15/12/2015 10 57

A. <sinistriamat@amat ta it>, <marcobarberio77@gmail com>

Ogg Di Corrado Luca

Buongiorno,

Inoltro decreto di citazione a giudizio, notificatomi in data 14 12 2015, relativo al dipendente Di Corrado Luca, imputato dei reati di falso e truffa aggravata nei confronti dell'azienda

Saluti

Avv Claudio Petrone

---Allegati---

CCF15122015_00000 pdf

175 KB

la mobilità nell'area di Taranto

23261 protocollo riservato D G
15 DIC. 2015

ire Delegato	☒
ore Generale	☒
ttore Amministrativo	☒
rettore Tecnico	☐
ppalti / Contratti	☐
ommerciale / Marketing	☐
ontabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sostit	☐
Informatica / Statistica	☐
MT Manutenzione / Tecnica	☐
RU Risorse Umane	☒
UAG Affari Gen PPRR SINISTRI	☒
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐





Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

N 40/6795/2013 R.G.N.R.

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

- artt 550 - 552 c.p.p. e 159, comma 1° disp att c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dr. Lanfranco MARAZIA
conclude le indagini preliminari relative al procedimento di cui sopra iscritto nel registro delle
notizie di reato in data 25/07/2013 nei confronti di

1) **DI CORRADO Luca**, n Taranto il 17 11 79 e res Leporano Via Colibri n 7,

assistito e difeso d'ufficio dall'avv Alessia Simeone del foro di Taranto, con studio in Taranto, via
Toscana n 38,

IMPUTATO

A) In relazione ai delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 485 e 640 c.p. poiché, mediante artifici e
raggiri consistiti nel falsificare le buste paga relative ai mesi di agosto 2012 e ottobre 2012
quale dipendente di "A.M.A.T spa", con indicazione di uno stipendio netto più elevato di
quello realmente percepito, inducendo così in errore la Società "SAVA spa" con sede in
Torino Via G. Agnelli n 200 che erogava il finanziamento n 4290655 dell importo di Euro
13.433,61 per l'acquisto dell autovettura Fiat 500 pop tg EL218GM dalla concessionaria
"ELLEAUTO srl", si procurava un ingiusto profitto con danno per la società erogatrice del
finanziamento e per la società datrice di lavoro. Con l'aggravante del nesso teleologico tra i
reati;
In Taranto, il 20.11.2012

PERSONA OFFESA

POGGI Francesco Walter, n 27/05/1950 a Taranto, in qualità di legale rappresentante pro
tempore dell'A.M.A.T Spa, con sede in Taranto, via C Battisti n. 657,
assistito e difeso di fiducia dall Avv Claudio Petrone, del Foro di Taranto, con studio in Taranto,
via Ciro Giovinazzi n. 91

Visto l'art 552 c.p.p.,

DISPONE

la citazione dei predetti davanti al Tribunale di TARANTO - per il giorno 07.03.2016 Aula D
ore 9.00, per rispondere del reato di cui sopra, con avvertimento all'imputato che non comparendo
si applicheranno le disposizioni di cui agli artt 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p.

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI LECCE S D TARANTO

111 111

Cron.11908 - 3/3

Reg 1/2015 Modello Bag

Richiedente PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TARANTO PRESSO TRIBUNALE

R G 40/6795/2013

Relazione di notificazione



NON URGENTE



Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio ho notificato il presente atto di DECRETO DI CITAZIONE a

PETRONE AVV CLAUDIO NELLA QUALITA' COME IN ATTI

VIA GIOVINAZZI CIRO, 91 74100 TARANTO - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di

[Signature]

Ud 07/03/2016

SPECIFICA

Trasferte € 3,64

Spese € 8,37

TOTALE € 12,01

Data rich 07/12/15

Ufficiale Giudiziario

- ☐ convivente, f q, capace, che ne cura la consegna stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario
- ☐ portiere che ne sottoscrive l'originale stante la precaria assenza del destinatario/domiciliatario e delle persone di cui all'art 157 c p
- ☐ p e invio lettera raccomanda a r
- ☐ incancato addetto alla ricezione atti
- ☒ segretaria ivi addetta/collega ivi addetto allo studio
- ☐ l'atto e stato inserito in busta chiusa e sigillata recante numero di cronologico
- ☐ Anzi, stante la precaria assenza delle persone indicate nell'art 157 c p p nei due accessi eseguiti

I° Accesso il _____ ore II° Accesso il _____ ore

mediante deposito nella casa Comunale in busta sigillata, affissione del relativo avviso ed invio raccomandato A R

addi, *12.15*

Il Funzionario/L'Ufficiale Giudiziario

COPIA CONFORME
- 3 DIC 2015

Taranto, 11/12/2015
IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO
(Rosa Maria CAROLI)

AVVISA

- che qualora è richiesto, presupposto: l'imputato potrà chiedere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - ✓ chiedere l'assoluzione (artt 555 - 556 - 438 c p p),
 - ✓ chiedere l'aggravamento della pena a norma dell' art 444 c p p (art 555 - 556 c p p),
 - ✓ presentare domanda di oblazione (art 141 D Lvo 271/89),
 - ✓ oppure successivamente nominare un difensore di fiducia (in mancanza sarà assistito dall'avvocato d'ufficio).
- che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo P M e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia

Valuto la Segreteria per gli adempimenti di competenza ed al competente Ufficio UNEP per le notifiche

17 SET 2015



IL PUBBLICO MINISTERO
Dr. Lanfranco MARAZIA - Sost)

IL CANCELLIERE
Rosa Maria CAROLI

IN COPIA CONFORME
- 3 DIC 2015
Tribunale di...
IL SEGRETARIO
(Rosa Maria CAROLI)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amata.it]
Inviato mercoledì 19 giugno 2013 10:37
A barberio 2
Oggetto I invio atti SAVA - Di Corrado Luca



riscontro SAVA e
allegati pdf

Egr Avvocato Barberio,
faccio seguito a quanto già anticipato per le vie brevi nella giornata di ieri, per girarle la mail ed i relativi allegati trasmessi ieri all'Avvocato Petrone, onde la S V possa prendere contatti con il precitato legale per coordinare l'attività nella causa di lavoro per mobbing pendente innanzi al Tribunale di Taranto
Resto a disposizione e le invio cordiali saluti
MF Menenti

-----Messaggio originale-----

Da Dott.ssa Fabiola Menenti [mailto:menenti@amata.it]
Inviato martedì 18 giugno 2013 12:41
A info@studiolegalepetrone.it
Oggetto I invio atti SAVA - Di Corrado Luca

Egr Avvocato, faccio seguito al colloquio intercorso in mattinata presso la nostra sede, per inviare in allegato la seguente documentazione
- richiesta del 7 giugno 2013 da parte della SAVA e relativi allegati,
- nota aziendale di riscontro del 18/06/2013 (redatta secondo il contenuto concordato nel corso dell'incontro odierno)
Resto a disposizione e le invio cordiali saluti
Maria Fabiola Menenti

• **Dott ssa Fabiola Menenti**

Da Dott ssa Fabiola Menenti [menenti@amat ta it]
Inviato mercoledì 19 giugno 2013 12 31
A info@studiolegalepetrone it
Cc Direttore generale Matichecchia, carallo aziendale, barberio 2
Oggetto R invio atti SAVA - Di Corrado Luca

Gent le Avvocato,
 la informo che nella giornata di ieri per le vie brevi ho già notiziato della questione l'Avvocato Barberio, a cui oggi ho anche trasmesso la relativa documentazione, onde possiate coordinarvi per la causa di lavoro pendente in materia di mobbing

In mattinata ho riferito del contenuto della sua mail al Presidente, il quale ha confermato che nel caso di specie è necessario avviare qualunque iniziativa, in ogni opportuna sede, per tutelare gli interessi dell'Azienda

Resto a disposizione e le invio cordiali saluti
 Maria Fabiola Menenti

-----Messaggio originale-----

Da: info@studiolegalepetrone it [mailto: info@studiolegalepetrone it]
Inviato: martedì 18 giugno 2013 22 01
A: menenti
Oggetto: Re invio atti SAVA - Di Corrado Luca

Gent ma Dott ssa,
 resto in attesa di ricevere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere nei confronti del Di Corrado
 Sarebbe opportuno, come concordato stamani, coordinare l'attività con l'avv Baberio con cui seguo la causa di lavoro pendente innanzi al Tribunale di Taranto
 Cordiali saluti,
 Avv Claudio Petrone

Da "Dott ssa Fabiola Menenti" menenti@amat ta it
 A info@studiolegalepetrone it
 Cc
 Data Tue, 18 Jun 2013 12 41 02 +0200
 Oggetto invio atti SAVA - Di Corrado Luca

> Egr Avvocato, faccio seguito al colloquio intercorso in mattinata presso
 > la nostra sede, per inviare in allegato la seguente documentazione
 > - richiesta del 7 giugno 2013 da parte della SAVA e relativi allegati,
 > - nota aziendale di riscontro del 18/06/2013 (redatta secondo il contenuto
 > concordato nel corso dell'incontro odierno)
 > Resto a disposizione e le invio cordiali saluti
 > Maria Fabiola Menenti
 >

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da info@studiolegalepetrone.it

Inviato martedì 18 giugno 2013 22:01

A menenti

Oggetto Re: invio atti SAVA - Di Corrado Luca

Gent.ma Dott.ssa,

resto in attesa di ricevere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere nei confronti del Di Corrado. Sarebbe opportuno, come concordato stamani, coordinare l'attività con l'avv. Baberio con cui seguo la causa di lavoro pendente innanzi al Tribunale di Taranto.

Cordiali saluti,

Avv. Claudio Petrone

Da: "Dott.ssa Fabiola Menenti" menenti@amat.ta.it

A: info@studiolegalepetrone.it

Cc:

Data: Tue, 18 Jun 2013 12:41:02 +0200

Oggetto: invio atti SAVA - Di Corrado Luca

- > Egr. Avvocato, faccio seguito al colloquio intercorso in mattinata presso
- > la nostra sede, per inviare in allegato la seguente documentazione:
- > - richiesta del 7 giugno 2013 da parte della SAVA e relativi allegati,
- > - nota aziendale di riscontro del 18/06/2013 (redatta secondo il contenuto
- > concordato nel corso dell'incontro odierno)
- > Resto a disposizione e le invio cordiali saluti.
- > Maria Fabiola Menenti
- >

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amata.it]
Inviato martedì 18 giugno 2013 12:41
A info@studiolegalepetrone.it
Oggetto invio atti SAVA - Di Corrado Luca



riscontro SAVA e
allegati pdf

Egr. Avvocato, faccio seguito al colloquio intercorso in mattinata presso la nostra sede, per inviare in allegato la seguente documentazione

- richiesta del 7 giugno 2013 da parte della SAVA e relativi allegati,
- nota aziendale di riscontro del 18/06/2013 (redatta secondo il contenuto concordato nel corso dell'incontro odierno)

Resto a disposizione e le invio cordiali saluti
Maria Fabiola Menenti

Dott ssa Fabiola Menenti

Da info@studiolegalepetrone.it
Inviato mercoledì 19 giugno 2013 17:07
A menenti
Oggetto Leggi Notifica

Il messaggio inviato il mercoledì 19 giugno 2013 - 12:30 all'indirizzo info@studiolegalepetrone.it con oggetto R invio atti SAVA - Di Corrado Luca è stato visualizzato nel computer del destinatario. Questo non garantisce che il messaggio sia stato letto o compreso.

Dott ssa Fabiola Menenti

Da giomati2004@libero.it
Inviato mercoledì 19 giugno 2013 16 56
A menenti
Oggetto R invio atti SAVA - Di Corrado Luca

Il messaggio

A <info@studiolegalepetrone.it>
Oggetto R invio atti SAVA - Di Corrado Luca
Inviato 19/06/2013 12 30

e stato letto il 19/06/2013 16 56

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da info@studiolegalepetrone.it

Inviato martedì 25 giugno 2013 20:32

A menenti

Oggetto Di corrado / Buste paga

Buonasera Dottoressa,

le inoltro bozza di querela

Apporti le modifiche che ritiene per poi trasmetterla al Presidente

Saluti,

Avv. Claudio Petrone

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da info@studiolegalepetrone.it

Inviato lunedì 24 giugno 2013 21:16

A menenti

Oggetto Re: R invio atti SAVA - Di Corrado Luca

Buonasera Dottoressa,

domattina sarò in azienda

Avrei bisogno di copia delle buste-paga reali del Di Corrado di Ottobre 2012 e di Agosto 2012

Grazie,

Saluti

Avv. Claudio Petrone

Da "Dott.ssa Fabiola Menenti" menenti@amat.ta.it

A info@studiolegalepetrone.it

Cc "Direttore generale Matichecchia" giomati2004@libero.it, "carallo aziendale" carallo@amat.ta.it, "barberio 2" robertobarberio43@gmail.com

Data Wed, 19 Jun 2013 12:30:59 +0200

Oggetto R invio atti SAVA - Di Corrado Luca

>

> Gentile Avvocato,

> la informo che nella giornata di ieri per le vie brevi ho già notiziato della questione l'Avvocato Barberio, a cui oggi ho anche trasmesso la relativa documentazione, onde possiate coordinarvi per la causa di lavoro pendente in materia di mobbing

> In mattinata ho riferito del contenuto della sua mail al Presidente, il quale ha confermato che nel caso di specie è necessario avviare qualunque iniziativa, in ogni opportuna sede, per tutelare gli interessi dell'Azienda

> Resto a disposizione e le invio cordiali saluti

> Maria Fabiola Menenti

> -----Messaggio originale-----

> **Da:** info@studiolegalepetrone.it [mailto:info@studiolegalepetrone.it]

> **Inviato:** martedì 18 giugno 2013 22:01

> **A:** menenti

> **Oggetto:** Re: invio atti SAVA - Di Corrado Luca

>

>

>

> Gentile Dott.ssa,

> resto in attesa di ricevere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere nei confronti del Di Corrado

> Sarebbe opportuno, come concordato stamani, coordinare l'attività con l'avv. Barberio con cui segue la causa di lavoro pendente innanzi al Tribunale di Taranto

> Cordiali saluti,

> Avv. Claudio Petrone

>

> Da "Dott.ssa Fabiola Menenti" menenti@amat.ta.it

> A info@studiolegalepetrone.it

> Cc

> Data Tue, 18 Jun 2013 12:41:02 +0200

> Oggetto invio atti SAVA - Di Corrado Luca

>

> > Egr. Avvocato, faccio seguito al colloquio intercorso in mattinata presso

> > la nostra sede, per inviare in allegato la seguente documentazione

> > - richiesta del 7 giugno 2013 da parte della SAVA e relativi allegati,

> > - nota aziendale di riscontro del 18/06/2013 (redatta secondo il contenuto

> > concordato nel corso dell'incontro odierno)

> > Resto a disposizione e le invio cordiali saluti

> > Maria Fabiola Menenti

> >

25/06/2013

**Ill.mo Signor
Procuratore della Repubblica
TARANTO**

Io sottoscritto, Poggi Francesco Walter, nato a Taranto il 27 5 1950, elettivamente domiciliato ai fini della presente presso l'Amat Spa in Taranto alla via Cesare Battisti 657, quale legale rappresentante della società AMAT Spa, in virtù della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, espongo quanto segue

In data 7 6 2013, la società Sava inviava a mezzo fax all'Ufficio Segreteria dell'Amat Spa richiesta (All 1) di verifica circa la sussistenza del rapporto lavorativo presso l'azienda del signor Di Corrado Luca

In allegato la stessa Sava inoltrava copia di due buste paga asseritamente esibite dallo stesso Di Corrado ai fini dell'acquisto di una autovettura (All 2)

In data 18 6 2013, l'Amat dava seguito alla richiesta, comunicando alla Sava che il Di Corrado risultava essere alle proprie dipendenze (All 3)

Da un'esame comparativo tra le buste paga esibite dal Di Corrado e quelle presenti in Azienda (All 4), risultava che le prime erano diverse dalle seconde

Infatti, per ciò che riguarda la busta paga di agosto 2012

- 1 l'originale consta di una pagina sola, mentre quello contraffatto è composto da due (tra l'altro, il numero progressivo, che deve essere lo stesso, cambia dal primo al secondo foglio),

2 le due buste paga sono uguali al primo foglio soltanto nelle prime 5 righe
dalla riga successiva il contenuto delle stesse è diverso

3 Il netto della paga in busta è diverso € 203,00 reali, a fronte di € 1 413,00
dichiarati

Quanto, invece a quella di ottobre 2012

1 l'originale consta di una pagina sola, mentre quello contraffatto è composto
da due

2 le due buste paga sono uguali al primo foglio soltanto nelle prime 5 righe
dalla riga successiva il contenuto delle stesse è diverso

3 Il netto della paga in busta è diverso € 120,00 reali, a fronte di € 1 276,00
dichiarati

Pertanto, attualmente risulta che siano state poste in circolazione delle buste paga
contraffatte, riferite alla posizione lavorativa del nostro dipendente Di Corrado
Luca

Tanto premesso, poiché dai fatti così come narrati è chiara la consumazione di
reati ai danni dell'azienda Amat Spa, di cui sono legale rappresentante, *iuxta*
statuto della società (All 5), che allego in copia al presente atto, sporgo formale

denuncia querela

nei confronti di tutti coloro i quali saranno ritenuti responsabili dei reati di cui agli
artt 482, 483 e 640 C P , e di tutti quei reati che la S V Ill ma riterrà di rilevare

nei fatti esposti ed accertandi e perpetrati nei confronti ed in danno della Amat Spa di Taranto

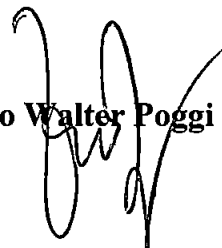
Mi oppongo sin da ora alla definizione del procedimento con la emissione di decreto penale di condanna e chiedo di essere notiziato dell'eventuale richiesta di archiviazione

Indico come persona che potrà riferire sui fatti narrati la Dott ssa Maria Fabiola Menenti, Responsabile dell'Area del Personale dell'Amat Spa, ed il Sig Enrico Picchi, Coordinatore dell'Ufficio Personale e Retribuzioni

Nomino difensore di fiducia l'Avv Claudio Petrone del Foro di Taranto e gli conferisco procura speciale, affinché depositi la presente denuncia-querela

Taranto, 25 5 2013

Francesco Walter Poggi



è autentica Avv. Claudio Petrone

Dott ssa Fabiola Menenti

Da info@studiolegalepetrone.it
Inviato lunedì 1 luglio 2013 16:24
A menenti
Oggetto Leggi Notifica

Il messaggio inviato il lunedì 1 luglio 2013 - 12:52 all'indirizzo info@studiolegalepetrone.it con oggetto R R Di corrado / Buste paga è stato visualizzato nel computer del destinatario. Questo non garantisce che il messaggio sia stato letto o compreso.

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]

Inviato lunedì 1 luglio 2013 12:52

A info@studiolegalepetrone.it

Oggetto R R Di corrado / Buste paga

Gentile Avvocato,

sono rientrata a lavoro questa mattina

Questi sono i miei recapiti telefonici nel caso in cui voglia contattarmi: 099/7356208 oppure 3484061387

Se ritiene, possiamo vederci anche domani mattina in Azienda

Cordiali saluti

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

-----Messaggio originale-----

Da: info@studiolegalepetrone.it [mailto:info@studiolegalepetrone.it]

Inviato: domenica 30 giugno 2013 13:43

A: menenti

Oggetto: Re: R R Di corrado / Buste paga

Buongiorno Dottoressa,

con riferimento al procedimento in oggetto, ritengo sia opportuno comunicare ufficialmente, con delle formule che potremo concordare insieme, anche con il Presidente, alla società finanziaria la non autenticità delle buste paga

Domattina, comunque, sarebbe utile sentirci telefonicamente per organizzare il tutto

Saluti

Avv. Claudio Petrone

Da: "Dott.ssa Fabiola Menenti" [mailto:menenti@amat.ta.it]

A: info@studiolegalepetrone.it

Cc:

Data: Wed, 26 Jun 2013 11:39:33 +0200

Oggetto: R R Di corrado / Buste paga

>

> Egr. Avvocato,

> ho fatto visionare la bozza di querela al Presidente, che l'ha condivisa nel suo contenuto

> Mi sono permessa di apportare una modifica, non rilevante ai fini dell'impostazione, nella parte in cui si chiarisce che la nota della SAVA è pervenuta a mezzo fax all'Ufficio Segreteria dell'AMAT (e non a quello dell'Ufficio Personale, come da lei indicato)

> L'originale dell'atto già firmato è in possesso del Direttore Generale, dal quale potrà passare per ritirarlo direttamente (gli allegati citati sono già tutti in suo possesso)

> Nei prossimi giorni io sarò in ferie e rientro in servizio lunedì prossimo, 1° luglio

> Saluti

> Maria Fabiola Menenti

> -----Messaggio originale-----

> **Da:** info@studiolegalepetrone.it [mailto:info@studiolegalepetrone.it]

> **Inviato:** martedì 25 giugno 2013 20:32

> **A:** menenti

> **Oggetto:** Di corrado / Buste paga

>

>

> Buonasera Dottoressa,

> le inoltro bozza di querela

> Apporti le modifiche che ritiene per poi trasmetterla al Presidente

> Saluti,

> Avv. Claudio Petrone

Dott ssa Fabiola Menenti

Da Dott ssa Fabiola Menenti [menenti@amat ta it]

Inviato mercoledì 26 giugno 2013 11 40

A info@studiolegalepetrone it

Oggetto R Di corrado / Buste paga

Egr Avvocato,

ho fatto visionare la bozza di querela al Presidente, che l'ha condivisa nel suo contenuto

Mi sono permessa di apportare una modifica, non rilevante ai fini dell'impostazione, nella parte in cui si chiarisce che la nota della SAVA è pervenuta a mezzo fax all'Ufficio Segreteria dell'AMAT (e non a quello dell'Ufficio Personale, come da lei indicato)

L'originale dell'atto già firmato è in possesso del Direttore Generale, dal quale potrà passare per ritirarlo direttamente (gli allegati citati sono già tutti in suo possesso)

Nei prossimi giorni io sarò in ferie e rientro in servizio lunedì prossimo, 1° luglio

Saluti

Maria Fabiola Menenti

-----Messaggio originale-----

Da: info@studiolegalepetrone it [mailto: info@studiolegalepetrone it]

Inviato: martedì 25 giugno 2013 20 32

A: menenti

Oggetto: Di corrado / Buste paga

Buonasera Dottoressa,

le inoltro bozza di querela

Apporti le modifiche che ritiene per poi trasmetterla al Presidente

Saluti,

Avv Claudio Petrone

Dott ssa Fabiola Menenti

Da avv petrone@libero.it
Inviato martedì 2 luglio 2013 20:55
A menenti
Oggetto Di corrado - Buste paga



Querela Amat Di
Corrado.doc

Buonasera Fabiola,
Ti giro ultima copia della querela
Avrei bisogno dello statuto e della nomina di Poggi a Presidente del Cda
Saluti,
Claudio

2) Pogg
Walter
monte

**Ill.mo Signor
Procuratore della Repubblica
TARANTO**

Io sottoscritto, Poggì Walter Francesco, nato a Taranto il 27 5 1950, elettivamente domiciliato ai fini della presente presso l'Amat Spa in Taranto alla via Cesare Battisti 657, quale legale rappresentante della società AMAT Spa, in virtù della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, espongo quanto segue

In data 7 6 2013, la società Sava inviava a mezzo fax all'Ufficio del Personale dell'Amat Spa richiesta (All 1) di verifica circa la sussistenza del rapporto lavorativo presso l'azienda del signor Di Corrado Luca

In allegato la stessa Sava inoltrava copia di due buste paga asseritamente esibite dallo stesso Di Corrado ai fini dell'acquisto di una autovettura (All 2)

In data 18 6 2013, l'Amat dava seguito alla richiesta, comunicando alla Sava che il Di Corrado risultava essere alle proprie dipendenze (All 3)

Da un'esame comparativo tra le buste paga esibite dal Di Corrado e quelle presenti in azienda (All 4), risultava che le prime erano diverse dalle seconde

Infatti, per ciò che riguarda la busta paga di agosto 2012

- 1 l'originale consta di una pagina sola, mentre quello contraffatto è composto da due (tra l'altro, il numero progressivo, che deve essere lo stesso, cambia dal primo al secondo foglio),
- 2 le due buste paga sono uguali al primo foglio soltanto nelle prime 5 righe dalla riga successiva il contenuto delle stesse è diverso
- 3 Il netto della paga in busta è diverso 203,00 reali, a fronte di 1 413,00 dichiarati

Quanto, invece a quella di ottobre 2012

- 1 l'originale consta di una pagina sola, mentre quello contraffatto è composto da due
- 2 le due buste paga sono uguali al primo foglio soltanto nelle prime 5 righe dalla riga successiva il contenuto delle stesse è diverso
- 3 Il netto della paga in busta è diverso 120,00 reali, a fronte di 1 276,00 dichiarati

In data 27/2013, l'Azienda comunicava alla Sava di aver rilevato alcune discordanze tra le buste paga inoltrate e quelle in nostro possesso (All 5)

Pertanto, attualmente risulta che siano state poste in circolazione delle buste paga contraffatte, riferite alla posizione lavorativa del nostro dipendente DI Corrado Luca

Tanto premesso, poichè dai fatti così come narrati è rilevabile la chiara consumazione di reati ai danni dell'azienda Amat Spa, di cui sono legale

rappresentante, *nuxta* statuto della società (All 6), che allego in copia al presente atto, sporgo formale

denuncia querela

nei confronti di tutti coloro i quali saranno ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt 482, 483 e 640 C P , e di tutti quei reati che la S V Ill ma riterrà di rilevare nei fatti esposti ed accertandi e perpetrati nei confronti ed in danno della Amat Spa di Taranto

Mi oppongo sin da ora alla definizione del procedimento con la emissione di decreto penale di condanna e chiedo di essere notiziato dell'eventuale richiesta di archiviazione

Indico come persona che potrà riferire sui fatti narrati la Dott ssa Fabiola Menenti, Responsabile Area del Personale dell'Amat Spa ed Enrico Picchi, Capo ufficio Retribuzioni

Nomino difensore di fiducia l'Avv Claudio Petrone del Foro di Taranto e gli conferisco procura speciale, affinché depositi la presente denuncia-querela

Taranto, 3 3 2013

Walter Poggi

è autentica Avv. Claudio Petrone

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amata.it]
Inviato lunedì 22 luglio 2013 11:39
A avv.petrone@libero.it
Oggetto R Di Corrado - Buste paga

Ciao, stamattina ho fatto firmare al Presidente la lettera di conferimento incarico per la questione in oggetto. Appena puoi passa in Azienda una di queste mattine, così me la firmi per accettazione e te ne rilascio copia.
Un saluto
Fabiola

-----Messaggio originale-----

Da avv.petrone@libero.it [mailto:avv.petrone@libero.it]
Inviato martedì 2 luglio 2013 20:55
A menenti
Oggetto: Di Corrado - Buste paga

Buonasera Fabiola,
Ti giro ultima copia della querela.
Avrei bisogno dello statuto e della nomina di Poggi a Presidente del Cda.
Saluti,
Claudio

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da avv petrone@libero.it
Inviato lunedì 22 luglio 2013 15:55
A menenti
Oggetto R Di corrado - Buste paga

Il messaggio

A <avv petrone@libero.it>
Oggetto: R Di corrado - Buste paga
Inviato: 22/07/2013 11:38

è stato letto il 22/07/2013 15:55